



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

**IL RAGGIRO RETORICO: ANALISI ARGOMENTATIVA  
DELLA *DECLAMATIO MINOR* 301**

Relatore: Chiar.mo Prof. Luigi Pellecchi

Tesi di laurea di  
Simone Esposito Cordani  
Matr. 472026

Anno accademico 2023/2024

# Indice

<b>Premessa</b> .....	1
<b>Parte prima. La retorica antica</b> .....	3
<b>I. La retorica come scienza forense</b> .....	3
1.1 Il processo come momento fondante del discorso retorico .....	3
1.2 La teoria degli <i>status causae</i> come nocciolo della retorica forense .....	9
1.3 Dal nocciolo al frutto del discorso: le “partizioni oratorie” .....	24
<b>II. L’insegnamento retorico e le <i>controversiae</i> scolastiche</b> .....	29
2.1 Studiare da avvocati, tra teoria ed esercitazioni .....	29
2.2 Le “Declamazioni minori” dello Pseudo-Quintiliano e gli altri <i>corpora</i> superstiti della declamazione latina.....	35
2.3 Da esercitazione scolastica a spettacolo pubblico: la deriva resistibile della declamazione latina .....	43
<b>Parte seconda. La <i>Declamatio minor</i> 301</b> .....	52
<b>III. L’esercitazione e il suo inquadramento</b> .....	52
3.1 Premessa.....	52
3.2 I contorni giuridici del caso tra realtà e finzione.....	55
3.3 Testo e traduzione della declamazione.....	75
<b>IV. Analisi retorico-argomentativa</b> .....	83
4.1 Premessa.....	83
4.2 Come introdurre il discorso.....	84
4.3 L’ <i>exordium</i> nella <i>Declamatio minor</i> 301 .....	87
4.4 Come esporre i fatti di causa .....	91
4.5 La <i>narratio</i> nella <i>Declamatio minor</i> 301 .....	96
4.6 Come difendere una tesi e confutare la tesi di controparte .....	109
4.7 L’ <i>argumentatio</i> nella <i>Declamatio minor</i> 301.....	114
4.8 Come concludere il discorso .....	154
4.9 La <i>peroratio</i> nella <i>Declamatio minor</i> 301.....	156
<b>Conclusioni</b> .....	162
<b>Bibliografia</b> .....	184

## Premessa

Questo lavoro di tesi è dedicato allo studio della retorica classica, l'arte di cui l'avvocato antico si serviva per persuadere. Nella prima parte, illustreremo nel dettaglio il metodo di cui gli antichi si servivano per strutturare un'arringa, soffermandoci diffusamente sulla tecnica di individuazione del punto nodale di una controversia. Nella seconda parte, questo metodo sarà messo alla prova in concreto attraverso un'analisi inedita di un'orazione processuale di scuola, la *Declamatio minor* 301 dello Pseudo-Quintiliano. Prima di addentrarci nel "vivo" della trattazione, riteniamo opportuno fornire al lettore spiegazione del singolare titolo che abbiamo scelto per il nostro elaborato: "Il raggio retorico".

In primo luogo, esso è parso ben attagliarsi alla vicenda oggetto della declamazione cui è dedicata la parte "speciale", se così la si può chiamare, di questo elaborato, tutta giocata – come vedremo – sull'equivoco, sul raggio, sul dolo.

Vi è, tuttavia, una seconda ragione alla base della nostra scelta. A ben vedere, l'inganno, la circonvenzione, l'illusione possono essere frutti avvelenati della stessa retorica – o, meglio, di una degenerazione e di una malattia della retorica, come presto diremo.

Nell'*ars dicendi*, in effetti, è da sempre insita un'ambivalenza, che troviamo magistralmente racchiusa in un verso del poeta Cecilio Stazio: "*innocentia eloquentia est*"<sup>1</sup>. Due sono, infatti, le letture possibili di questo motto. La prima, più evidente, è altresì la più nobile: chi è innocente è anche, per ciò stesso, dotato di generosa e abbondante facondia, espressione d'un animo puro e sincero. È ravvisabile, tuttavia, un secondo significato (una sorta di sinistro rovesciamento del precedente), per il quale l'eloquente, il possente mago della parola, viene giudicato innocente. Così, la menzogna trionfa sul vero, l'artificio seduce chi ascolta, il **raggio** inganna la ragione.

Questa doppia natura dell'oratoria era oggetto di riflessione critica già presso gli antichi. Cicerone, il cui nome risuonerà molte volte nelle pagine che seguiranno, nel suo *De inventione* sembra offrire un ritratto piuttosto impietoso degli avvocati del suo tempo, corrotti nell'animo e sfrontati nella favella<sup>2</sup>. Anche Quintiliano, grande pedagogo e

---

<sup>1</sup> Pellecchi (2012) 10; il verso è citato nell'*Apologia* di Apuleio (cfr. *Apol.* 5.3-5.).

<sup>2</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.4.

avvocato insieme, nell'*Institutio oratoria* ci parla di patrocinatori privi di scrupoli e maldicenti<sup>3</sup>. Tra la tarda repubblica e l'alto impero, insomma, la retorica pare preda d'una crisi irreversibile.

L'Arpinate, al tempo stesso, è però ben conscio dell'alto valore sociale connaturato nell'eloquenza. Egli pone la retorica addirittura alla base della stessa civilizzazione degli uomini (emersi dallo stato ferino proprio grazie alla forza della parola)<sup>4</sup>, e definisce l'*ars dicendi* “la più **onesta** [...] di tutte le attività”<sup>5</sup>. La primigenia purezza dell'oratoria è stata, in seguito, lordata ad opera di uomini malvagi, che hanno anteposto l'utile personale alla giustizia e al bene comune<sup>6</sup>.

Secondo i due sommi autori, quindi, la **vera retorica** si accompagna – inscindibilmente – a una salda **morale**, a un animo saggio e sapiente<sup>7</sup>: il perfetto oratore dev'essere, prima di tutto, “un uomo onesto”<sup>8</sup>. Privata d'ogni sostegno etico, ridotta a mero artificio, l'eloquenza degenera in un'“inutile **imitazione** dell'arte”<sup>9</sup> retorica. Gli uomini malevoli e disonesti, infatti, non sono veramente eloquenti, anche se la loro lingua velenosa spesso inganna e seduce le moltitudini, attratte dall'audacia e dalle fioriture dell'eloquio di costoro<sup>10</sup>.

La scuola di Quintiliano – al quale viene da taluni attribuita, peraltro, la stessa *Declamatio minor* 301 – si propose l'altissimo e onorevole obiettivo di far risorgere l'eloquenza dall'abisso in cui era sprofondata, ridonandole la virtù e il vigore perduti in secoli di decadenza.

Per i corsi e ricorsi della Storia, viviamo tempi non troppo dissimili da quella narrati nelle opere dei due scrittori antichi: oggi come allora, spregiudicati affabulatori circuiscono folle abilmente ammaestrate, ne governano umori e passioni. Per questo, risuona più che mai attuale il monito di Cicerone: se una muta sapienza giova poco allo Stato, un'eloquenza priva di saggezza è foriera di gravi e irrimediabili sventure<sup>11</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.12.4.

<sup>4</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.2-3.

<sup>5</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.5.

<sup>6</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.4.

<sup>7</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.2 e 1.4; cfr. Quint. *inst.* 2.20.4 (“questa che cerchiamo di insegnare [...], che s'addice all'uomo retto ed è la vera retorica, questa sarà una virtù”).

<sup>8</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.15.33.

<sup>9</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.20.3.

<sup>10</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.12.1 e ss.; 2.15.36.

<sup>11</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.1.

# Parte prima. La retorica antica

## I. La retorica come scienza forense

### 1.1 Il processo come momento fondante del discorso retorico

La tradizione fa risalire la nascita della retorica a un luogo e un periodo ben precisi.

A Siracusa, nel 467 a.C., un'oppressiva tirannide venne rovesciata da una sommossa popolare: furono intentati processi per ripristinare le proprietà fondiarie, cancellate da espropri voluti dal precedente regime<sup>12</sup>. Davanti alle giurie, riusciva a prevalere chi era dotato di una grezza e istintiva<sup>13</sup> **eloquenza**<sup>14</sup>.

Questo scarno dato storico sollecita due tipi di riflessioni. La prima: la retorica nasce assieme alla democrazia, e alla ripresa dell'**attività giudiziaria**<sup>15</sup> riconnessa alla rinata libertà di parola<sup>16</sup>. La seconda: almeno alle origini, l'abilità oratoria è interamente affidata alla naturale predisposizione, all'empiria<sup>17</sup>.

Solo in un secondo momento, grazie all'opera dei siciliani **Corace** e **Tisia**<sup>18</sup>, essa viene organizzata in un **metodo**, in una tecnica codificata<sup>19</sup>: nasce, così, la retorica come **arte**<sup>20</sup>. Secondo costoro, per risultare persuasivi era sufficiente dimostrare la **verosimiglianza** di una tesi: pertanto, essi si dedicarono a una prima ricerca sistematica delle **prove**<sup>21</sup>. Corace, in particolare, elaborò, per primo, le regole da seguire durante un'**azione**

---

<sup>12</sup> Barthes (2011) 13; Mortara Garavelli (2018) 23; Cic. *Brutus* 12.46.

<sup>13</sup> Mortara Garavelli (2018) 24.

<sup>14</sup> Barthes (2011) 13.

<sup>15</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 143.

<sup>16</sup> Mortara Garavelli (2018) 25.

<sup>17</sup> Mortara Garavelli (2018) pp. 25 e 49.

<sup>18</sup> Mortara Garavelli (2018) 24.

<sup>19</sup> Ibidem.

<sup>20</sup> Barthes sostiene che la retorica, anzitutto, è “una tecnica, cioè un’arte”: [...] insieme di regole [...] la cui messa in opera permette di convincere l’ascoltatore del discorso”: Barthes (2011) 7.

<sup>21</sup> Ibidem.

**giudiziaria**<sup>22</sup>. Sempre in quegli anni, peraltro, la Sicilia era la culla anche di un altro genere di retorica, cosiddetta **psicagogica**, “trascinatrice di animi”<sup>23</sup>. Essa mirava alla persuasione facendo leva sulla reazione emotiva del pubblico<sup>24</sup>. Alla base di ciò vi era il convincimento che le parole avessero in sé qualcosa di “magico”<sup>25</sup>.

Al tempo di Pericle (metà V sec. a.C.)<sup>26</sup>, l’insegnamento della retorica passò nell’Attica<sup>27</sup>, ad Atene. Qui, sotto il governo di Solone (VII-VI sec. a.C.), era stato introdotto l’obbligo, per gli **imputati**, di perorare davanti ai **giudici**, ed era quindi fiorita l’attività dei logografi (scrittori di discorsi giudiziari per conto d’altri)<sup>28</sup>. Sempre in Atene, conobbe inizio la controversa epoca dei **sofisti**, con la figura di **Protagora di Abdera**. Abile nel “rendere più potente il discorso più debole”<sup>29</sup>, egli sviluppò la dottrina dell’**antitesi**, “mostrando come uno stesso argomento potesse essere trattato da punti di vista opposti”<sup>30</sup>. Tali riflessioni si rivelarono decisive per il successivo sviluppo della **facoltà probatoria**, estranea – di per sé – a pretese verità assolute<sup>31</sup>.

Un gigante del pensiero come **Aristotele** (384/3 a.C.-322 a.C.)<sup>32</sup> assegnò alla retorica un posto centrale e di primo rilievo nel proprio impianto del sapere<sup>33</sup>. L’opera fondamentale, in tal senso, è per l’appunto la *Retorica*. Riteniamo opportuno dedicarvi un approfondimento, per l’impatto che la dottrina aristotelica avrà sul metodo dell’oratoria forense dei secoli successivi.

Lo Stagirita, in apertura del suo trattato<sup>34</sup>, sostiene che la retorica si serva della dialettica, in quanto **ragionamento** filosofico, al fine di persuadere<sup>35</sup>. Il Filosofo propone, quindi, una retorica del ragionamento<sup>36</sup>, sorretta da una “logica volontariamente degradata”<sup>37</sup>,

---

<sup>22</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 144.

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> Ibidem.

<sup>25</sup> Ibidem.

<sup>26</sup> Mortara Garavelli (2018) 26.

<sup>27</sup> Barthes (2011) 13.

<sup>28</sup> Mortara Garavelli (2018) 25.

<sup>29</sup> Ibidem.

<sup>30</sup> Ibidem.

<sup>31</sup> Mortara Garavelli (2018) 27.

<sup>32</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 147.

<sup>33</sup> Ibidem.

<sup>34</sup> Cfr. Arist. *Ret.* 1, 1354 a 1.

<sup>35</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 147.

<sup>36</sup> Barthes (2011) 21.

<sup>37</sup> Ibidem.

adattata al **pubblico** dei destinatari dei discorsi, che si contenta di quanto **crede verisimile** (anche se, magari, è scientificamente impossibile)<sup>38</sup>.

Secondo Aristotele, la retorica – da lui eretta a sistema<sup>39</sup> – possiede la dignità di una *technê*, ossia di uno **studio metodico**: di un'arte, in ultima analisi<sup>40</sup>.

Il trattato, per la prima volta, sistematizza la tripartizione dei **generi retorici**<sup>41</sup>, che grande influsso eserciterà sui successivi professionisti dell'eloquenza: deliberativo, giudiziario ed epidittico. Nel primo, il retore, a fronte di un comportamento futuro da tenere, consiglia sulla base del giusto e dell'utile<sup>42</sup>, dinanzi a un'assemblea<sup>43</sup>. Nel secondo, dovendosi decidere intorno a un fatto passato, accusa o difende, davanti a un giudice<sup>44</sup>. Nel terzo, fa sfoggio della propria fiorita eloquenza<sup>45</sup>, per lodare o biasimare uomini, personaggi leggendari, città<sup>46</sup>.

Va osservato, peraltro, che il Filosofo dedica assai consistente parte dell'opera al **genere giudiziario**<sup>47</sup>. Viene, infatti, condotto un approfondito studio dei **moventi** degli atti ingiusti, e dei tipi d'uomini inclini a delinquere o ad essere vittime<sup>48</sup>.

Fondamentale, per i successivi sviluppi, appare anche la riflessione sulle **prove**, distinte in **tecniche** ed **extra-tecniche**. Le prime “dipendono interamente dal potere dell'oratore”<sup>49</sup>, e consistono nell'entimema – sorta di sillogismo che conduce, però, a conclusioni solo **probabili**<sup>50</sup> – e nell'esempio (cioè nel ragionamento per induzione)<sup>51</sup>. Le seconde, invece, sono estranee all'arte del retore in quanto “dati già pronti in partenza”<sup>52</sup>: si tratta di leggi, contratti, testimoni, testimonianze sotto tortura e giuramenti<sup>53</sup>.

---

<sup>38</sup> Ibidem. Un'intuizione, questa, rilevantissima dello Stagirita, e quanto mai attuale, perché perfettamente adeguata a spiegare il funzionamento dell'odierna cultura di massa (ibidem).

<sup>39</sup> Barthes (2011) 19; Mortara Garavelli (2018) 34.

<sup>40</sup> Cfr. Arist. *Ret.* 1, 1354 a 5-1354 a 10.

<sup>41</sup> Essa era stata originariamente proposta, seppure in forma abbozzata, da Anassimene di Lampsaco: Mortara Garavelli (2018) 36.

<sup>42</sup> Ibidem.

<sup>43</sup> Ibidem.

<sup>44</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 148.

<sup>45</sup> Barthes (2011) 15.

<sup>46</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 148.

<sup>47</sup> Assai più che ai generi deliberativo ed epidittico. Al primo Aristotele dedica “una sintetica trattazione”; il secondo consiste, invece, in un “breve sommario di etica”: Mortara Garavelli (2018) 36-37.

<sup>48</sup> Cfr. Arist. *Ret.* 1, 1368 b 1-5.

<sup>49</sup> Barthes (2011) 63.

<sup>50</sup> Mortara Garavelli (2018) 33.

<sup>51</sup> Barthes (2011) 63.

<sup>52</sup> Mortara Garavelli (2018) 32.

<sup>53</sup> Cfr. Arist. *Ret.* 1, 1375 a 20.

Tale fu l'impatto della suddetta teoria retorica aristotelica che, nei secoli a venire, il **genere giudiziario** divenne totalmente **predominante**<sup>54</sup>: si riteneva, infatti, che “chi sapeva dominare una situazione processuale sarebbe stato certamente in grado di destreggiarsi in qualsiasi altra occasione”<sup>55</sup>. Tale convinzione maturò e si sviluppò, soprattutto, a Roma: qui, nel II secolo a.C., la grande tradizione oratoria greca approdò, tramite le prime *scholae* fondate da maestri ellenici<sup>56</sup>.

Presso i Romani, “l'*ars dicendi* assume una destinazione prevalentemente **giudiziaria**”<sup>57</sup>. Tacito scrive che ogni grande retore si forma nel *forum*, dove allena e perfeziona la propria eloquenza<sup>58</sup>. È tutta latina, infatti, l'idea dell'oratore come “tutore e amministratore dello Stato”<sup>59</sup>, come persona da cui dipendono le sorti collettive e della repubblica. Non vi potrebbe essere migliore preparazione, a un'impresa tanto alta, che il patrocinio nei **tribunali**. Nel Foro, infatti, “sono in gioco non solo gli interessi delle parti coinvolte, non solo la reputazione dell'oratore ma, non ultima, la salvezza dello Stato”<sup>60</sup>. I massimi eredi della grande tradizione dell'eloquenza ellenica sono, certamente, **Marco Tullio Cicerone** e **Marco Fabio Quintiliano**<sup>61</sup>; non casualmente, entrambi frequentano a lungo le aule giudiziarie.

Cicerone (107 a.C.-43 a.C.)<sup>62</sup> si affermò come ottimo avvocato dopo aver difeso, nell'80 a.C., Sesto Roscio da un'accusa di parricidio<sup>63</sup>. Fermo sostenitore della repubblica, ascese infine al consolato, al culmine di una luminosa carriera politica<sup>64</sup>.

“Oratore che parla dell'arte oratoria”<sup>65</sup>, l'Arpinate si propone una “pragmatizzazione della teoria aristotelica”<sup>66</sup>. Nel *De oratore*, egli (attraverso Crasso) enuncia le qualità del perfetto **retore forense**: uomo dotato di cultura generale, d'eloquio fiorito, di profonda conoscenza giuridica e di notevole *verve* teatrale<sup>67</sup>. All'avvocato, Cicerone “assegna [...],

---

<sup>54</sup> Mortara Garavelli (2018) 37.

<sup>55</sup> Ibidem.

<sup>56</sup> Barthes (2011) 22.

<sup>57</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 168.

<sup>58</sup> Tac. *dial. de orat.* 7.

<sup>59</sup> Cfr. Cic. *de rep.* 2.51.

<sup>60</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 168; cfr. Cic. *de orat.* 1.8.34; cfr. Quint. *inst.* 12.7.1.

<sup>61</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 150.

<sup>62</sup> Barthes (2011) 111 (annesso I).

<sup>63</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 165, nota 82.

<sup>64</sup> Ibidem.

<sup>65</sup> Barthes (2011) 22.

<sup>66</sup> Ibidem.

<sup>67</sup> Mortara Garavelli (2018) 51.



nel *De officiis*, il primo posto *in toga dignitatis*, cioè nell'esercizio delle professioni civili<sup>68</sup>.

Non possiamo non citare, per il rilievo che rivestirà quale fonte della presente trattazione, un'opera giovanile<sup>69</sup> dell'Arpinate, il *De inventione oratoria* (circa 87 a.C.<sup>70</sup>). Ci occuperemo più diffusamente di questo fondamentale manuale a suo luogo<sup>71</sup>. Per il momento, ci interessa osservare che il *De inventione* è un'opera **puramente giudiziaria**<sup>72</sup>, che tratta la materia retorica secondo il punto di vista “d'un avvocato, dell'accusa o della difesa”<sup>73</sup>. Obiettivo primario di Cicerone – espresso a chiare lettere nel più tardo *Orator*, ma già ben presente nel *De inventione* – è fornire un sicuro **metodo** ai retori del foro: “poiché l'oratore deve avere di mira tre punti: cosa dire e in qual luogo e in che modo...”<sup>74</sup>.

Nel complesso, possiamo affermare che la dottrina ciceroniana rappresenta un poderoso tentativo di “nazionalizzazione della retorica”<sup>75</sup>, il cui concreto e futuro sviluppo Cicerone demanda a uomini probi, coltissimi e di grande spessore intellettuale.

Vissuto nel I sec. d.C.<sup>76</sup>, Quintiliano fu, al pari di Cicerone, avvocato<sup>77</sup>: viene oggi ricordato per il monumentale trattato dell'*Institutio oratoria*, in dodici libri (cui dedicheremo ampio spazio<sup>78</sup>)<sup>79</sup>. In essa non è racchiusa alcuna nuova teoria, bensì una *summa* delle precedenti dottrine, a fini pedagogici<sup>80</sup>. L'*Institutio* si caratterizza per un taglio più applicativo che teorico<sup>81</sup>, e, nel suo complesso, “consente di ricostruire la **prassi forense** dell'alto impero”<sup>82</sup>. L'opera, infatti, è destinata a chi aspira a divenire un perfetto oratore forense<sup>83</sup>, e dedica ampio spazio all'illustrazione del **metodo** di cui il buon patrocinator deve avvalersi. Pertanto – come nel *De inventione* – la prospettiva assunta

---

<sup>68</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 168.

<sup>69</sup> Barthes (2011) 22.

<sup>70</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 305.

<sup>71</sup> Vedi Cap. II, § 1.

<sup>72</sup> Barthes (2011) 22.

<sup>73</sup> Vickers (1994) 109.

<sup>74</sup> Cfr. Cic. *Orator* 14.43.

<sup>75</sup> Barthes (2011) 24.

<sup>76</sup> Mortara Garavelli (2018) 53.

<sup>77</sup> Lentano (2017) 17. Egli difese, tra l'altro, la regina Berenice; cfr. Quint. *inst.* 4.1.19.

<sup>78</sup> Vedi Cap. II, § 1.

<sup>79</sup> Ibidem.

<sup>80</sup> Ibidem.

<sup>81</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 159, nota 61.

<sup>82</sup> Ibidem.

<sup>83</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 158.

è quella dell'**avvocato** (ora dell'accusa, ora della difesa)<sup>84</sup>. Viene esposta, inoltre, un'approfondita e complessa disamina delle **prove**, suddivise – secondo una bipartizione di diretta derivazione aristotelica – in *inartificiales* (extra-tecniche) e *artificiales* (tecniche)<sup>85</sup>.

A conclusione del rapido *excursus* storico che abbiamo – per sommi capi – sviluppato, possiamo ora trarre le considerazioni finali.

In primo luogo, si è avuto riscontro della connessione, sempre più intima e stretta col procedere dei secoli, tra l'arte retorica e la professione forense. In epoca romana, la figura del retore finisce col coincidere, in sostanza, con quella dell'**avvocato**, del *patronus* che assiste i propri clienti davanti al giudice.

In secondo luogo – come abbiamo potuto osservare sin dalla sistemazione aristotelica – si afferma progressivamente l'insopprimibile esigenza di dotare gli oratori di un **metodo** certo e affidabile. La *pugna* forense<sup>86</sup>, infatti, come qualsiasi battaglia nasconde numerosissime insidie, richiede attenzione estrema e velocità di pensiero<sup>87</sup>. L'avvocato deve avere, pertanto, una strategia precisa “quando scende nel Foro con la sua arringa”<sup>88</sup>. In ciò, precisamente, consiste il **metodo**, cui dedicheremo integralmente i prossimi due paragrafi.

---

<sup>84</sup> A titolo solo esemplificativo, cfr. Quint. *inst.* 4.1.7, 4.2.125, 4.5.9, 5.7.10 e ss., 5.13.1.

<sup>85</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.1.1 e ss.

<sup>86</sup> Cfr. Quint. *inst.* 6.3.28

<sup>87</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 170; cfr. Quint. *inst.* 6.4.8.

<sup>88</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 171,

## 1.2 La teoria degli *status causae* come nocciolo della retorica forense

La costruzione dell'arringa, da parte di un avvocato antico, era un procedimento scandito da fasi ben precise.

Qual era il primo momento di questo processo? Cicerone, nel *De oratore*, ci offre un'illuminante testimonianza: “per prima cosa, l'oratore deve identificare il tipo di causa [...]. Una volta compiuta questa analisi, appare evidente [...] il **punto essenziale** della causa”<sup>89</sup>. Questa “questione fondamentale”<sup>90</sup> fu definita, dai Latini, *status causae* (o *constitutio*<sup>91</sup>). Solo una volta individuato lo *status causae*, l'oratore poteva passare alla composizione del proprio discorso<sup>92</sup>.

Il termine *status* deriva dal greco *stasis*, che, secondo una prima interpretazione, sostenuta da alcuni autori antichi<sup>93</sup>, è un termine ricollegato alle idee di “conflitto” e “lotta”<sup>94</sup>: lo *status*, perciò, è il punto centrale della controversia. Più precisamente, lo *status* non è il primo scontro, bensì ciò che consegue a tale contrapposizione<sup>95</sup>. Altri ritennero di attribuire un differente significato, derivante dalla funzione propria della *constitutio* all'interno della causa, ossia quello di fornirle un sostegno, un fondamento che le permettesse di reggersi come tale<sup>96</sup>. In entrambi i casi<sup>97</sup>, ben si comprende l'importanza centrale dello *status* come questione, *quaestio*, attorno cui tutta la controversia ruotava. Senza dubbio – afferma Quintiliano – ogni causa consta di una *constitutio*<sup>98</sup>.

Vari autori<sup>99</sup> sottolineano come lo *status* di una causa venga individuato in conseguenza del primo confronto tra accusatore, cui per primo spettava la parola, e accusato. Risulta illuminante un passo del *De inventione* (“*constitutio est prima conflictio causarum ex*

---

<sup>89</sup> Cfr. Cic. *de orat.* 2.30.132.

<sup>90</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 185.

<sup>91</sup> Ad esempio, cfr. Cic. *inv.* 1.13.

<sup>92</sup> Barthes (2011) 85.

<sup>93</sup> Calboli Montefusco (1984) 2; cfr. Mart. Cap. 219.5 e ss.

<sup>94</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 186; cfr. Quint. *inst.* 3.6.4.

<sup>95</sup> Cfr. Quint. *inst.* 3.6.4; cfr. Quint. *inst.* 3.6.5.

<sup>96</sup> Calboli Montefusco (1984) 2; cfr. Grill. 46.25 e ss.

<sup>97</sup> Le due differenti interpretazioni sono compendiate in un conciso passaggio dell'*Institutio oratoria*: cfr. Quint. *inst.* 3.6.4.

<sup>98</sup> Cfr. Quint. *inst.* 3.6.104.

<sup>99</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.18; cfr. Cic. *inv.* 1.10.

*depulsione intentionis profecta*”<sup>100</sup>), da cui si apprende che lo *status* è, in particolare, determinato dalla *depulsio*, ossia dalla **difesa** dell’*accusato* opposta all’*accusa* (*intentio*). Pertanto, il momento decisivo nella delimitazione dello *status causae* è costituito dalla **posizione difensiva**; di conseguenza, al variare delle formulazioni difensive corrispondono differenti *constitutiones*<sup>101</sup>.

La dottrina degli *status* rappresentava il momento **centrale** dell’*inventio* dell’avvocato<sup>102</sup>, con tale ultimo termine intendendosi la capacità del retore (sia dell’*accusa* che della *difesa*) di ritrovare argomenti (**loci**<sup>103</sup>) per la propria orazione<sup>104</sup>. Infatti, a ogni *stasis* si correla un “serbatoio” di argomentazioni<sup>105</sup>, ossia una specifica **topica**<sup>106</sup>.

Particolarmente influente<sup>107</sup> fu la formalizzazione della dottrina delle *staseis* operata da **Ermagora di Temno** (alla metà del II sec. a.C.<sup>108</sup>). Egli suddivide gli *status* in due **generi**, *razionale* (*genus rationale*, cioè legato al senso comune) e *legale* (*genus legale*, ossia dipendente dalla legislazione)<sup>109</sup>. Il *genus rationale* conosce, poi, ulteriori partizioni, corrispondenti ai singoli *status*: *coniectura*, *definitio*, *qualitas* e *translatio*<sup>110</sup>. Il *genus legale*, invece, si compone delle sottocategorie dello *scriptum et sententia*, delle *leges contrariae*, della *ambiguitas*, della *ratiocinatio*<sup>111</sup>.

Esauriti gli aspetti generali teorici, conviene esaminare singolarmente i differenti *status*. Si è detto, in precedenza, che la *constitutio* identifica il nodo della controversia, ciò attorno cui essa si avvita e su cui si accende il confronto tra *accusa* e *difesa*. Rammentiamo

---

<sup>100</sup> Calboli Montefusco (1984) 4; cfr. Cic. *inv.* 1.10.

<sup>101</sup> Bellodi Ansaloni (2016) 96.

<sup>102</sup> Calboli Montefusco (1984) 1.

<sup>103</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 188.

<sup>104</sup> Barthes (2011) 59.

<sup>105</sup> Barthes (2011) 78.

<sup>106</sup> Calboli Montefusco (1984) 8.

<sup>107</sup> Calboli Montefusco (1984) 36.

<sup>108</sup> Mortara Garavelli (2018) 42.

<sup>109</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 187.

<sup>110</sup> Calboli Montefusco (1984) 35.

<sup>111</sup> *Ibidem*. Per completezza [Calboli Montefusco (1984) 51 e ss.], precisiamo qui che le *controversiae* sogliono essere distinte in *simplices* e *coniunctae*. Le cause semplici vertono su un’unica questione, al contrario di quelle *coniunctae*, che si incentrano su più punti di confronto tra le parti. Corrispondentemente, alle prime si correla un solo *status*; alle seconde tanti *status* quanti sono i punti nodali della controversia, e tali plurimi *status* possono essere o dello stesso o di diverso tipo. In via di prima approssimazione, si può perciò certo affermare che una causa *simplex* abbia, secondo le parole di Cicerone, *absolutam unam quaestionem*; tuttavia, va considerato che l’*accusato* può variamente difendersi, con ciò introducendo ulteriori *quaestiones* secondarie a supporto della questione principale. Quintiliano nomina quest’ultima, in ragione della sua essenzialità, *status causae*: solo su di essa il giudice era tenuto a pronunciarsi. Gli *status*, diversi dallo *status causae*, erano detti invece *incidentes*.

anche che lo *status* era individuato a seguito del posizionamento che il difensore avrebbe assunto rispetto all'accusa.

Il primo *status* è costituito dalla **coniectura** (in greco *stochasmós*, secondo la dizione di Ermagora<sup>112</sup>). Tale *status* è anche detto *infitialis*, poiché l'accusato replica all'accusa tramite una *infitiatio*, cioè una **negazione** del fatto imputato<sup>113</sup>. In conseguenza di tale linea difensiva, perciò, si determina l'**incertezza** che il fatto sia stato compiuto o no, ragion per cui non resta che procedere, per l'appunto, tramite congetture, basandosi su indizi<sup>114</sup>. Vi è, insomma, in questa ipotesi una carenza di prova sul **fatto** e su come esso si sia svolto<sup>115</sup>. Naturalmente, la prova *criminis* spettava di regola all'accusatore<sup>116</sup>. Nella *coniectura*, in definitiva, aleggia sul fatto quel velo di incertezza che rende necessario servirsi, come lumi nell'oscurità, di indizi manifesti<sup>117</sup>.

Quintiliano distingue quattro generi di *coniectura*: sul fatto e sull'autore (*de facto et de auctore*), sul solo fatto (*de facto tantum*), sul solo autore (*de auctore tantum*), sull'intenzione dell'autore (*de animo*)<sup>118</sup>. Il caso in cui si indaghi *de auctore* si rivela più complesso di quanto potrebbe lasciare intendere tale classificazione. Infatti, la congettura sarà semplice (*simplex*) nel caso in cui il reo si limiti alla negazione di **aver compiuto** il fatto, ma sarà duplice (*duplex*) se, oltre a negare di averlo commesso, egli **traslerà** il crimine su altra persona<sup>119</sup>. Tale "trasferimento di accusa" si avrà sia quando il crimine sia imputato, dalla difesa, allo stesso accusatore (si determinerà una reciproca accusa, *mutua accusatio*), sia quando sia riferito a un terzo estraneo al processo o, persino, a una persona defunta<sup>120</sup>.

Anche la *coniectura de facto tantum* può presentarsi sia in forma semplice che duplice: ricorre la prima ipotesi se si tratti di *quaestio simplex* (ad esempio: se Tizio sia morto), mentre si ricade nella seconda, per esempio, ove si discuta se un uomo sia morto per avvelenamento ovvero per indigestione<sup>121</sup>.

---

<sup>112</sup> Calboli Montefusco (1984) 61.

<sup>113</sup> Calboli Montefusco (1984) 61-62; cfr. Quint. *inst.* 3.6.32.

<sup>114</sup> Bellodi Ansaloni (2016) 98.

<sup>115</sup> Ibidem.

<sup>116</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 189; cfr. Quint. *inst.* 7.2.12.

<sup>117</sup> Calboli Montefusco (1984) 63.

<sup>118</sup> Calboli Montefusco (1984) 65; cfr. Quint. *inst.* 7.2.7 e ss.

<sup>119</sup> Ibidem.

<sup>120</sup> Ibidem.

<sup>121</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 192; cfr. Quint. *inst.* 7.2.8.

Spiega Quintiliano che ogni congettura si incentra o sul **fatto** (*de re*) oppure sull'**intenzione** (*de animo*)<sup>122</sup>: è la fondamentale distinzione tra congettura **oggettiva** e **soggettiva**. Nel primo caso, le parti si confrontano sul fatto, cioè su cosa sia accaduto, o su cosa accade o su cosa accadrà<sup>123</sup>. Quando, al contrario, il fatto sia pacifico, e non vi sia controversia sul suo autore, si può discutere sull'intenzione (*animus*)<sup>124</sup>.

Variegata e ricca si presenta la **topica** (ossia il “serbatoio” cui attinge il retore alla ricerca di argomentazioni) della *coniectura*. Quella riportataci da Cicerone (nel *De inventione*) pare sia la più prossima agli insegnamenti di Ermagora<sup>125</sup>. Nello specifico, l'Arpinate ritiene di individuare tre tipi di *loci*: *ex persona*, *ex facto*, *ex causa*<sup>126</sup>. Un'avvertenza preliminare: i *loci*, in quanto “depositi” comuni di *argumenta*, erano – come meglio vedremo nel prossimo paragrafo<sup>127</sup>, ma come risulterà presto chiaro – “vie percorribili in **entrambe** le direzioni (e dunque, sia dalla difesa che dall'accusa)”<sup>128</sup>. Pertanto, il sommo autore assume il punto di vista di ambedue le parti<sup>129</sup>.

Con il *locus ex persona*<sup>130</sup> l'oratore richiama, nel proprio discorso, caratteristiche della persona (*adtributa personae*), quali il nome (*nomen*), la natura (*natura*), il tenore di vita (*victus*), la condizione sociale (*fortuna*) le abitudini (*habitus*), l'emotività (*affectio*), le tendenze (*studium*), i progetti (*consilium*), le azioni (*factum*), le vicende (*casus*), i discorsi (*oratio*)<sup>131</sup>. Tali *adtributa* non costituiscono un *numerus clausus*, essendo sostanzialmente infiniti<sup>132</sup>. L'insieme di questi argomenti (o semplici sospetti<sup>133</sup>) era sfruttato dall'accusatore per porre l'accusato sotto una luce negativa; all'opposto, l'avvocato difensore se ne avvaleva in senso vantaggioso al proprio assistito, evidenziandone la probità e la rettitudine<sup>134</sup>. Se ciò, tuttavia, non era possibile, il difensore cercava allora di deviare il *focus* del discorso sul crimine, piuttosto che sulla condotta di vita

---

<sup>122</sup> Bellodi Ansaloni (2016) 99; cfr. Quint. *inst.* 7.2.1.

<sup>123</sup> Ibidem.

<sup>124</sup> Ibidem.

<sup>125</sup> Calboli Montefusco (1984) 71.

<sup>126</sup> Ibidem; cfr. Cic. *inv.* 2.16 e ss.

<sup>127</sup> Vedi Cap. I, § 3.

<sup>128</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 198; cfr. Cic. *inv.* 2.48.

<sup>129</sup> Ibidem.

<sup>130</sup> Cfr. Cic. *inv.* 2.28 e ss.

<sup>131</sup> Calboli Montefusco (1984) 71; Bellodi Ansaloni (2020) 190.

<sup>132</sup> Calboli Montefusco (1984) 71, nota 28.

<sup>133</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 197; cfr. *Rhet. Her.* 2.3-12.

<sup>134</sup> Calboli Montefusco (1984) 72; cfr. Cic. *inv.* 1.34 e ss.

dell'accusato<sup>135</sup>. Quanto al *locus ex facto*, esso riguarda le caratteristiche (*adtributa negotii*) del *negotium*<sup>136</sup>, ossia del fatto contestato<sup>137</sup>. Gli argomenti che si riferiscono al fatto sono in parte le circostanze inerenti, in parte quelle contestuali, in parte accessorie e in parte successive<sup>138</sup>. Tra le circostanze inerenti: lo scopo per cui il fatto è stato compiuto, ciò che lo ha preceduto sino al suo compimento, ciò che è successo durante e dopo la sua commissione. Tra le circostanze concomitanti: il luogo, il tempo, il modo, l'occasione, la possibilità. Segnaliamo anche il cosiddetto risultato (*eventus*), che viene definita "la conseguenza che generalmente accompagna ogni azione, come, per esempio, la paura, la gioia, l'incertezza, l'audacia"<sup>139</sup>.

In posizione **preminente** agli anzidetti *loci*, tuttavia, Cicerone pone il *locus ex causa* (ossia il **movente**), considerato essenziale, poiché nessun fatto può essere provato se non si dimostra per quale ragione sia stato compiuto<sup>140</sup>. Il *locus ex causa* è suddiviso in *impulsio* (impeto) e *ratiocinatio* (premeditazione)<sup>141</sup>. L'impeto è insito nella condotta di chi agisce spinto dalle passioni piuttosto che dalla ragione<sup>142</sup>. La *ratiocinatio*, al contrario, si contraddistingue per l'uso, da parte del soggetto agente, del raziocinio e della ponderazione in merito al fare o non fare qualcosa, con attenta valutazione di vantaggi e svantaggi<sup>143</sup>. Nel *De officiis*, Cicerone osserva che l'impeto sia significativamente meno grave della premeditazione, proprio perché mancano al primo quel calcolo, quella preparazione che connotano la seconda<sup>144</sup>. Nel caso in cui l'accusatore incentrasse la propria accusa sull'*impulsio*, doveva aver cura di amplificare nel proprio discorso l'aspetto passionale e irrazionale del concreto agire delittuoso<sup>145</sup>. Se invece egli riteneva di fare leva, nella propria orazione, sulla sussistenza della *ratiocinatio*, doveva allora

---

<sup>135</sup> Ibidem.

<sup>136</sup> Calboli Montefusco (1984) 72; cfr. Cic. *inv.* 1.37 e ss.

<sup>137</sup> Bellodi Ansaloni (2016) 101.

<sup>138</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.37 e ss.

<sup>139</sup> Cfr. Cic. *inv.* 2.41.

<sup>140</sup> Cfr. Cic. *inv.* 2.19.

<sup>141</sup> Calboli Montefusco (1984) 71; cfr. Cic. *inv.* 2.17 e ss.

<sup>142</sup> Ibidem.

<sup>143</sup> Ibidem.

<sup>144</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 191; cfr. Cic. *de off.* 1.8.27.

<sup>145</sup> Calboli Montefusco (1984) 71; cfr. Cic. *inv.* 2.20.

amplificare i vantaggi ottenuti dal reo (*reus*)<sup>146</sup> e gli svantaggi evitati da questi<sup>147</sup>. Dal canto suo, il difensore doveva, invece, negare l'esistenza dell'impeto nel primo caso, nel secondo sostenere che non vi fossero stati vantaggi o che non si fossero evitati svantaggi<sup>148</sup>.

Per l'importanza che avrà nel prosieguo della trattazione, citiamo già ora – per poi meglio approfondirla in seguito<sup>149</sup> – anche l'opinione di **Sulpicio Vittore**, che ascrive al gruppo delle questioni congetturali le *circumscriptionum actiones*, in cui si accusa qualcuno di raggiro<sup>150</sup>. Vittore ritiene infatti che in esse ci si interroghi, più che sulla **definizione** di cosa sia raggiro, se ciò che è stato fatto sia stato compiuto (o meno) con la **volontà** di raggirare<sup>151</sup>.

Lo status della **definitio** consegue logicamente alla *coniectura*, poiché si ha quando la difesa non contesta il fatto (che quindi non sarà oggetto di congetture), ma critica il **nome** giuridico datone dall'accusa<sup>152</sup>. Tale consequenzialità logica è sottolineata da Quintiliano, il quale considera che a chi non è in condizioni di contestare il fatto non rimane che contestarne il nome<sup>153</sup>. I Greci chiamavano questo *status* col termine *óros*<sup>154</sup>, che significa “confine”; del pari, i Romani lo denominavano (oltre che *definitio*) *finis*, lemma che ha il medesimo significato<sup>155</sup>. Ulteriori espressioni utilizzate erano *quid sit* e *quod nomen habeat*<sup>156</sup>.

Lo stesso Cicerone, nel *De inventione*, riporta due **esempi** di *definitio*<sup>157</sup>. Il primo è il celebre paradigma del ladro che ha rubato *sacrum ex privato*, un bene sacro da un luogo

---

<sup>146</sup> Usiamo il termine “*reus*” nel senso di convenuto, ossia (genericamente) di parte che subisce l'iniziativa della lite. Deve tenersi presente che, nel diritto romano, in molti casi il processo penale era un processo privato, in cui, cioè, il privato vittima di illecito perseguiva (personalmente) dall'autore di esso una pena (con funzione afflittiva). La pena veniva inflitta direttamente dalla vittima (se corporale), o percepita dalla medesima (se pecuniaria). Non era radicata l'idea (tutta moderna) di una pena irrogata ed eseguita da pubblici poteri (eccettuati i cosiddetti *iudicia publica*; anche in essi, tuttavia, talora era necessaria l'iniziativa del privato offeso): Marrone (2006) 61, 97 e 498.

<sup>147</sup> Ibidem.

<sup>148</sup> Ibidem.

<sup>149</sup> Vedi Cap. IV, § 7, pp. 117 e ss.

<sup>150</sup> Calboli Montefusco (1984) 69.

<sup>151</sup> Ibidem.

<sup>152</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 201.

<sup>153</sup> Bellodi Ansaloni (2016) 104; cfr. Quint. *inst.* 7.3.1.

<sup>154</sup> Calboli Montefusco (1984) 78; cfr. Hermog. 37.5;59.

<sup>155</sup> Calboli Montefusco (1984) 78; cfr. Quint. 3.6.44; Cic. *de orat.* 2.132.

<sup>156</sup> Ibidem.

<sup>157</sup> Calboli Montefusco (1984) 82; cfr. Cic. *inv.* 2.52. e ss.



privato: si discute perciò se egli debba essere condannato quale ladro semplice o quale sacrilego. Il secondo esempio cita un episodio storico che vede protagonista il tribuno Flaminio, futuro console durante la Seconda guerra punica, in cui fu protagonista della disastrosa disfatta del Lago Trasimeno, dove fu sconfitto dal grande generale cartaginese Annibale. Flaminio si era fatto promotore di una legge agraria in favore della plebe, contro il volere del Senato e degli ottimati, ed era perciò stato condotto in giudizio da suo padre con l'accusa di *minuere maiestatem*, cioè di ledere la maestà del popolo romano. I due riportati casi, in sostanza, riproducono le due possibilità di *definitiones simplices* e *definitiones duplices*<sup>158</sup>. Nel caso di Flaminio, la questione è **semplice**, poiché si tratta di capire, tramite la definizione di *laesa maiestas*, se la sua condotta costituisca o meno lesione della maestà, e quindi se configuri o meno il reato ascrittogli. In tal caso, se l'accusato (dimostrando valida la propria definizione) nega la sussistenza della *laesa maiestas*, non occorre che offra una propria qualificazione alternativa del fatto, poiché si respinge in blocco l'accusa<sup>159</sup>. Nel caso del ladro accusato di sacrilegio, invece, “sarà necessario definire l'**uno** e l'**altro**, che cosa si intenda cioè per ladro e che cosa per sacrilego, e dimostrare [...] che l'oggetto in questione dev'essere definito diversamente da come lo chiamano gli avversari”<sup>160</sup>.

Quintiliano aggiunge una terza ipotesi, ossia quel genere di *definitio* in cui entrambe le cose hanno già il loro nome, ma si discute se debbano essere chiamate con lo stesso nome: ad es., “un afrodisiaco è un veleno o no?”<sup>161</sup>.

Quintiliano sostiene essere *loci* della *definitio*: il *genus*, la *species*, il *differens* e il *proprium*<sup>162</sup>. L'autore latino riporta l'esempio della definizione di cavallo, che è un animale (genere) mortale (specie), e perciò condivide con l'uomo queste due caratteristiche; tuttavia, il cavallo si distingue dall'uomo perché è un essere irrazionale (*differens*) e nitrisce (*proprium*)<sup>163</sup>.

Quintiliano prescrive, inoltre, di rispettare un preciso **ordine** espositivo: occorre prima rispondere alla domanda “che cos'è?” (*quid sit*, in astratto), e poi a quella “è proprio

---

<sup>158</sup> Calboli Montefusco (1984) 83; cfr. Hermog. 61.21 e ss.

<sup>159</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 203.

<sup>160</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.11.

<sup>161</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 203; cfr. Quint. *inst.* 7.3.30.

<sup>162</sup> Calboli Montefusco (1984) 90; cfr. Quint. *inst.* 7.3.3.

<sup>163</sup> Cfr. Quint. *inst.* 7.3.3.

questo ciò di cui si tratta?” (*an hoc sit*, in concreto)<sup>164</sup>. Il primo momento ricomprende la **conferma** della propria definizione e la **demolizione** di quella contraria. Il Docente raccomanda che, nelle scuole di retorica, dove gli studenti si esercitano attraverso controversie fittizie, in tale prima fase si figurino le due definizioni migliori che le parti (immaginarie) potrebbero avanzare<sup>165</sup>. L’oratore (o aspirante tale) dovrà aver cura che la propria definizione non risulti inutile, o per nulla pertinente alla causa, o ambigua, oppure svantaggiosa o, ancora, banale. Può essere utile, per maggior chiarezza, proporre al lettore un esempio (tratto sempre da Quintiliano<sup>166</sup>): il caso del furto di denaro privato da un tempio. Il problema, qui, è definire il termine “sacrilegio”. L’accusatore sosterrà una definizione più **ampia**, affermando esservi sacrilegio quando si sottragga qualcosa da un luogo sacro. L’accusato, invece, propenderà per una *definitio* più **ristretta**: vi è atto sacrilego quando si sottrae qualcosa di sacro, per cui il fatto va inquadrato come semplice furto. Una volta formulate le contrapposte definizioni, ciascun avvocato cercherà di demolire la definizione avversaria, e vi riuscirà se saprà dimostrarla falsa o incompleta (o non pertinente, ma tale ultimo caso capita solo con avversari stupidi, osserva Quintiliano<sup>167</sup>). Ritornando all’esempio precedente, il difensore dovrà denunciare la falsità della *definitio* avversaria (perché ricorre sacrilegio solo se si ruba un oggetto sacro). L’accusatore, invece, che non può obiettare la falsità di tale definizione, dichiarerà che essa è incompleta, poiché bisogna aggiungere “o da un luogo sacro”<sup>168</sup>. Al fine sia di confermare la propria *definitio* che di demolire l’opposta, l’avvocato deve far uso del *proprium* e del *differens*, talora anche dell’etimologia, e confermare tutto attraverso l’*aequitas*<sup>169</sup>. Al termine di questa prima fase, la definizione sarà corretta se l’avvocato avrà saputo prefigurarsi l’obiettivo che vuole raggiungere, in maniera da conformare le parole all’intenzione<sup>170</sup>.

Il **secondo** momento consiste, come detto, nell’*an hoc sit*, che risulterà un passaggio molto più agevole a compiersi se si sia riusciti a rispondere efficacemente al primo

---

<sup>164</sup> Calboli Montefusco (1984) 90; Bellodi Ansaloni (2020) 204; cfr. Quint. *inst.* 7.3.19.

<sup>165</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 204; cfr. Quint. *inst.* 7.3.20.

<sup>166</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 204; cfr. Quint. *inst.* 7.3.21.

<sup>167</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 205; cfr. Quint. *inst.* 7.3.23.

<sup>168</sup> Cfr. Quint. *inst.* 7.3.24.

<sup>169</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 205; cfr. Quint. *inst.* 7.3.25.

<sup>170</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 204; cfr. Quint. *inst.* 7.3.21.

interrogativo, consistente nel *quid sit*. Grande parte del lavoro – come si è visto – sarà stata già compiuta, infatti, nella prima fase<sup>171</sup>.

In via **residuale**, quando cioè non sia possibile costruire l’orazione attorno allo *status coniecturalis* né sulla *definitio*<sup>172</sup>, l’avvocato può ancora fare ricorso alla *qualitas*, denominata in greco *dikaiologhiké poiótes*<sup>173</sup>. In essa, la controversia sulla natura del fatto, alla luce delle categorie del giusto o dell’ingiusto, dell’utile o dell’inutile<sup>174</sup>. Ermagora suddivide la *qualitas* nella duplice partizione *qualitas absoluta* e *qualitas adsumptiva*<sup>175</sup>.

La *qualitas absoluta*, o *kat’antilepsin*<sup>176</sup>, è, da Quintiliano<sup>177</sup>, ritenuta la difesa più forte di cui potesse disporre il reo (“*defensio longe potentissima*”): ciò perché, con essa, il fatto trova giustificazione in sé medesimo, è legittimo di per sé<sup>178</sup>. In questo caso, quindi, la difesa è già robusta senza la necessità di appoggiarsi a elementi esterni<sup>179</sup>. La *qualitas absoluta* ricomprende casi di piena conformità al diritto<sup>180</sup>.

Quando, al contrario, il fatto non è lecito di per sé ed occorre fare ricorso a fattori eterogeni, si parla di *qualitas adsumptiva*, anche detta *kat’antithesin*<sup>181</sup>. Quattro le ipotesi considerate da Ermagora. Se si dice: “il fatto è stato compiuto, ma ne derivò un giovamento per l’accusato, o per la collettività, o ancora per lo stesso accusatore”, si rientra nella *qualitas comparativa (antistasis)*<sup>182</sup>; se si riconosce: “ho compiuto il fatto, ma fui prima provocato a compierlo”<sup>183</sup>, si ha la *relatio criminis (anténklema)*<sup>184</sup>; se si sostiene: “ho compiuto il fatto, ma altro mi indusse a compierlo”<sup>185</sup> ricorre la *remotio*

---

<sup>171</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 205; cfr. Quint. *inst.* 7.3.28.

<sup>172</sup> Calboli Montefusco (1984) 93;

<sup>173</sup> Calboli Montefusco (1984) 107; cfr. Quint. *inst.* 3.6.32.

<sup>174</sup> Calboli Montefusco (1984) 95; cfr. Cic. *part. orat.* 66.

<sup>175</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 208; cfr. *Rhet. ad Her.* 1.24; Cic. *inv.* 1.15.

<sup>176</sup> Calboli Montefusco (1984) 108; cfr. Quint. *inst.* 7.4.4.

<sup>177</sup> Cfr. Quint. *inst.* 7.4.4.

<sup>178</sup> *Ibidem.*

<sup>179</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 208.

<sup>180</sup> *Ibidem.* Le fonti del diritto erano costituite dal diritto naturale, dal diritto rappresentato dalle leggi votate dal popolo, dalla consuetudine, dal giudicato, dall’equità (che è il diritto che “sembra riguardare la verità e l’utilità generale”) e dal patto fra privati: cfr. *Rhet. ad Her.* 2.19.

<sup>181</sup> Calboli Montefusco (1984) 113; Quint. *inst.* 7.4.7.

<sup>182</sup> Calboli Montefusco (1984) 113.

<sup>183</sup> *Ibidem.*

<sup>184</sup> *Ibidem.*

<sup>185</sup> *Ibidem.*

*criminis* (*metàstasis*<sup>186</sup>). Vi è, infine, la *purgatio*, con cui si difende non il fatto, ma l'intenzione, invocando a giustificazione elementi esterni alla propria volontà<sup>187</sup>.

Da ultimo, se il reo non è in grado di avanzare alcuna giustificazione, può, ancora, giocare la carta del perdono<sup>188</sup> (*deprecatio*).

La ***comparatio***, nel suo significato etimologico, evoca i concetti di paragone e di **scelta**. La tipica situazione in cui entra in gioco, infatti, è quella del naufrago che, posto di fronte al tragico dilemma se salvare se stesso o sacrificare la propria vita per fare salva quella del compagno di sventura, decide infine di abbandonare l'amico ai flutti del mare. Si comprende agevolmente come si tratti di una situazione in cui il soggetto agente si trova costretto a scegliere, nell'immediatezza dei fatti e senza poter adeguatamente riflettere, tra due comportamenti<sup>189</sup>, uno vantaggioso (per sé) e l'altro dannoso (per l'amico)<sup>190</sup>. Scegliendo il comportamento non altruistico, l'agente si ritrova imputato in processo e costretto a difendersi. Va puntualizzato che non sempre l'azione compiuta comportava dei *commoda*: talora si limitava a evitare *incommoda* ancor più grandi<sup>191</sup>. Secondo Cicerone, nella *comparatio* si discute su cosa è stato fatto di giusto o utile tra due cose, e si sostiene che – all'agente – è parso tale quello che si è fatto<sup>192</sup>. Il criterio dell'**utilità** può anche fare riferimento all'interesse dello Stato o di una collettività o, persino, dello stesso avversario<sup>193</sup>.

Con la ***relatio criminis***, invece, si **trasferisce** l'azione criminosa sulla stessa parte **lesa**, per cui la difesa del reo scaturisce dalla stessa accusa ricevuta<sup>194</sup>: si trattava, insomma, di una controaccusa<sup>195</sup>, assimilabile all'odierna legittima difesa. Gli antichi riportano il paradigma classico di Oreste che ritorce sulla stessa madre Clitemnestra la causa della sua uccisione<sup>196</sup>.

---

<sup>186</sup> Ibidem.

<sup>187</sup> Calboli Montefusco (1984) 130; cfr. Cic. *inv.* 2.94.

<sup>188</sup> Ibidem.

<sup>189</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 217-218.

<sup>190</sup> Calboli Montefusco (1984) 116.

<sup>191</sup> Ibidem.

<sup>192</sup> Bellodi Ansaloni (2016) 114; cfr. Cic. *inv.* 1.15.

<sup>193</sup> Bellodi Ansaloni (2016) 115.

<sup>194</sup> Calboli Montefusco (1984) 119; Hermog. 39.2.

<sup>195</sup> Bellodi Ansaloni (2016) 113.

<sup>196</sup> Calboli Montefusco (1984) 120; cfr. *Rhet. ad Her.* 1.25. Alcuni brevi cenni sulla topica: secondo Cicerone, l'accusatore doveva, ad esempio, difendere per mezzo di altri *status* il proprio assistito su cui era riversato il crimine; insistere sulla minore entità del crimine trasferito rispetto a quello dell'accusato; deprecare il fatto che l'accusato si fosse fatto giustizia da sé, senza ricorrere ai tribunali; ammonire sulle conseguenze nefaste che sarebbero derivate dal dilagare di simili comportamenti da parte dei privati. Il

La *remotio criminis* differisce dalla *relatio criminis* per il fatto che nella prima si riversa la colpa su un'altra **persona** (*in personam*) o su una **cosa** (*in rem*), nella seconda sulla stessa persona che ha subito il danno<sup>197</sup>. Esempio di *remotio in personam* è rappresentato dal caso ciceroniano degli ambasciatori di Rodi ad Atene, che non ricevettero il finanziamento dal questore e decisero, perciò, di non partire, venendo così messi sotto accusa<sup>198</sup>. Essi giustificavano il loro mancato ritorno, appunto, adducendo a motivo la mancata corresponsione del danaro da parte del magistrato, cioè un fatto a loro esterno imputabile ad altra persona. Per la *remotio in rem*, Cicerone prende le mosse dalla medesima vicenda, supponendo però che gli ambasciatori si difendessero dicendo di non aver ottenuto il denaro a causa della morte del questore<sup>199</sup>, un evento (*res*) naturale cui imputare il loro rifiuto di ritornare a Rodi. Un altro elemento significativo della *remotio in rem* è costituito dalla *necessitas*<sup>200</sup>: il paradigma è quello del comandante militare che, mentre riporta in patria i corpi dei soldati caduti, viene sorpreso da una tempesta e dà ordine di liberarsi dei cadaveri, ed è perciò accusato di *laesa res publica*<sup>201</sup>. La difesa del condottiero si concentra sulla *necessitas*, cioè sulla costrizione dovuta alla tempesta<sup>202</sup>. Differente il caso della *remotio rei*, in cui l'accusato non deve accusare altri, ma dimostrare di essersi comportato in quella maniera su **ordine** (*iussu*) di qualche autorità<sup>203</sup>. In quest'ultimo caso, il dovere di obbedienza del subordinato esclude la libertà di volizione dell'atto, secondo Quintiliano<sup>204</sup>.

L'ultima partizione della *qualitas adsumptiva* è costituita dalla *purgatio*: con essa il reo difende non già il fatto, ma la propria **intenzione**, sfruttando a questo fine tre elementi esterni alla propria volontà, cioè l'*imprudencia*, il *casus*, la *necessitudo*<sup>205</sup>. L'accusato

---

difensore doveva, tra l'altro, aumentare la colpa dell'altra parte; sottolineare la magnanimità dell'accusato, che avrebbe potuto infliggere maggior pena; dimostrare che l'offesa era tale che un uomo libero e virtuoso non avrebbe potuto sopportarla oltre, e che non era necessario che essa venisse in giudizio, tanto era palese. Cfr. Cic. *inv.* 2.79 e ss.

<sup>197</sup> Calboli Montefusco (1984) 123; Hermog. 39.7 e ss.

<sup>198</sup> Calboli Montefusco (1984) 124; cfr. Cic. *inv.* 2.87.

<sup>199</sup> Calboli Montefusco (1984) 125; cfr. Cic. *inv.* 2.90.

<sup>200</sup> Calboli Montefusco (1984) 126.

<sup>201</sup> Calboli Montefusco (1984) 126; cfr. Sulp. Vict. *inst. or.* 347.21 e ss.

<sup>202</sup> Cfr. Sulp. Vict. *inst. or.* 347.21 e ss.

<sup>203</sup> Calboli Montefusco (1984) 127; cfr. Cic. *inv.* 2.92.

<sup>204</sup> Bellodi Ansaloni (2016) 112; cfr. Quint. *inst.* 7.4.13. Per quanto riguarda la topica, come delineata nell'*Herenniana* riguardo alla *remotio in personam*, troviamo l'indicazione, ad esempio, che si doveva indagare se fosse in potere di colui, su cui veniva spostata la colpa, fare ciò che il reo voleva dimostrare avesse fatto, e se il reo potesse opporre resistenza. Cfr. *Rhet. Her.* 2.26.

<sup>205</sup> Calboli Montefusco (1984) 130; cfr. Cic. *inv.* 2.94.

nega, così, di aver agito *consulto*, cioè premeditatamente con volontà di compiere il fatto, per cui esso è stato compiuto inavvertitamente<sup>206</sup>.

Il reo che non può costruire la propria difesa su alcuna causa di giustificazione dispone, in via estrema e **residuale**, della cosiddetta *deprecatio*. Mediante tale strumento retorico, l'accusato **confessa** il fatto e di averlo compiuto intenzionalmente, e si rimette alla clemenza dei giudicanti chiedendo **perdono**<sup>207</sup>. Era, perciò, difficile che si ricorresse alla *deprecatio* nei giudizi<sup>208</sup>: più frequentemente ce ne si serviva davanti al Senato, oppure a un comandante, o ancora a un'assemblea<sup>209</sup>.

Discussa, tra gli antichi, è la natura di *status* della *translatio*, o *metàlepsis*. Essa si ha quando il reo contestava non il merito dell'azione intentata contro di lui, ma il fatto stesso di essere sottoposto a un processo, sollevando **eccezioni** sul modo, sul tempo, sulla persona o altri elementi del genere<sup>210</sup>. Anche il processo attico conosceva questo strumento, ivi denominato *paragraphé*: grazie ad esso, il reo era in grado di impedire che l'accusa mossa nei suoi confronti procedesse nel proprio *iter* processuale<sup>211</sup>. Alcuni retori **esclusero** si trattasse di uno *status*, poiché sovente la *translatio* dava origine a questioni che dovevano essere trattate secondo altre *constitutiones*. Ad esempio, un tale sostiene che la causa ha un valore maggiore di quello stabilito dall'attore, e deve perciò tenersi davanti ai consoli (e non presso il pretore). Stabilire se la causa sia (o meno) di valore maggiore costituisce una questione congetturale<sup>212</sup>. In Roma, solitamente la *translatio* trovava applicazione nella fase *in iure* del processo, ossia in quella parte del procedimento

---

<sup>206</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 211. L'*imprudencia* consiste nella negazione, da parte del reo, d'essere a conoscenza di qualche elemento determinante: in questo senso, essa corrisponde all'ignoranza, o *inscentia* [Bellodi Ansaloni (2020) 212], che fa cadere in errore. Il caso (*casus*) ricorre, invece, quando l'accusato dimostra che qualche evento accidentale si era opposto alla sua volontà [Bellodi Ansaloni (2020) 213]. La *necessitudo* è, infine, rappresentata da forze superiori (ibidem), quali tempeste ed altre calamità. Alcune sintetiche considerazioni sulla topica, trattata da Cicerone relativamente a tutte e tre le possibilità anzidette. Tramite congettura, l'accusatore dimostra l'intenzionalità; fa uso della *definitio* per chiarire il significato delle tre ipotesi di *purgatio* e dimostrare, così, che esse non ricorrono. La difesa, invece, deve affermare la buona intenzione dell'accusato e amplificare ciò che le si oppone. Cfr. Cic. *inv.* 2.99 e ss.

<sup>207</sup> Calboli Montefusco (1984) 136; cfr. Cic. *inv.* 1.15.

<sup>208</sup> Calboli Montefusco (1984) 136; cfr. Cic. *inv.* 2.104.

<sup>209</sup> Calboli Montefusco (1984) 137; cfr. *Rhet. Her.* 1.24. Usualmente essa trova collocazione all'interno degli *epilogi* (le parti conclusive dei discorsi). Cfr. Quint. *inst.* 7.4.19. Con riguardo alla topica, Quintiliano ritiene che, da parte del reo, siano importanti tre elementi: vita precedente meritevole e senza colpe, speranza di una esistenza futura onesta e giovevole ad altri, l'aver già sufficientemente pagato il fio. Cfr. Quint. *inst.* 7.4.18.

<sup>210</sup> Calboli Montefusco (1984) 139; cfr. Cic. *inv.* 1.16.

<sup>211</sup> Calboli Montefusco (1984) 140.

<sup>212</sup> Cfr. Quint. *inst.* 3.6.68-71.

in cui venivano stabiliti i termini giuridici di una lite<sup>213</sup>; nel processo criminale, le *translationes* erano anche esse affrontate di regola nel predibattimento, che si svolgeva davanti al magistrato al momento di decidere se iscrivere o meno l'accusa a ruolo.

La *translatio* è considerata da Ermagora l'ultimo degli *status rationales*, che distingue concettualmente dagli *status legales*, i quali riguardano questioni di interpretazione di testi di leggi.

Il primo *status legalis* era lo *scriptum et sententia* (o *voluntas*<sup>214</sup>). Si determina tale controversia quando una parte in causa si appella alla **lettera** della legge, mentre l'altra interpreta l'intenzione, o **volontà**, del legislatore<sup>215</sup>. La denominazione in ambito greco dovette essere *rheton kai dianoia*<sup>216</sup>. In tali *quaestiones*, si determina una opposizione tra l'interpretazione letterale della legge e l'indagine sull'intenzione del legislatore; Cicerone distingue, per colui che intenda valersi della *voluntas* contro lo *scriptum*, due **possibilità** alternative<sup>217</sup>. La prima è mostrare che l'intenzione del legislatore sia unica e costante. La seconda è provare che la *voluntas* sia condizionata dalle circostanze e dai casi eventuali e specifici.

Il retore arpinate illumina la **prima** possibilità tramite l'esempio, al tempo assai noto, dell'uomo che, credendo la moglie incinta, nel testamento scrisse che sarebbe stato erede il figlio postumo, e che però, in caso di sua morte prima dell'età in cui fosse uscito di tutela, avrebbe dovuto essergli sostituito quale erede M. Curio<sup>218</sup>. In realtà il figlio non nacque poiché la moglie non era incinta, e allora un parente reclamò l'eredità che gli fu contestata da Curio. Il difensore del parente invocava l'interpretazione letterale, mentre Crasso, che patrocinava la causa di Curio, faceva leva sull'intenzione del testatore, la quale doveva intendersi nel senso che questi volesse Curio erede in ogni caso, non solo di morte del figlio (come attestava la lettera del testamento), ma anche di mancata nascita.

---

<sup>213</sup> Calboli Montefusco (1984) 143; cfr. *Rhet. Her.* 1.22. Il processo civile romano si suddivideva, infatti, in due fasi: *in iure* e *apud iudicem*. Nella fase *in iure* – presenti le parti in causa e il magistrato giudicante – quest'ultimo approvava il testo della *formula* concordata tra le parti; questa era un documento in cui veniva nominato il giudice ed era presente un sunto dei termini giuridici della controversia. Il magistrato, approvando la *formula*, concedeva l'azione richiesta dall'attore (*datio actionis*): si dava, così, via libera al successivo sviluppo del processo *apud iudicem*, ossia davanti al giudice (un privato cittadino scelto dalle parti). Nella fase *in iure*, vi era spazio per obiezioni, repliche ed eccezioni da parte del convenuto: Marrone (2006) 75 e ss.

<sup>214</sup> A titolo di esempio, cfr. *Quint. inst.* 3.6.43.

<sup>215</sup> Calboli Montefusco (1984) 155; cfr. *Hermog.* 40.8 e ss.

<sup>216</sup> Calboli Montefusco (1984) 154; cfr. *Quint. inst.* 3.6.46.

<sup>217</sup> Calboli Montefusco (1984) 155; cfr. *Cic. inv.* 2.122.

<sup>218</sup> Calboli Montefusco (1984) 155; cfr. *Cic. inv.* 2.122.

La vittoria arrise a Curio<sup>219</sup>, grazie alla forza retorica e logica della *voluntas* del testatore contro il mero dato letterale, incompleto e lacunoso. In questa ipotesi, pertanto, ha prevalso l'oratore che ha saputo dimostrare, procedendo per analogia, che il legislatore (inteso in senso lato, come l'autore della disposizione normativa di cui si discute, ivi incluso perciò anche un testatore) intendesse dire qualcosa in più di quanto, letteralmente, ha scritto<sup>220</sup>.

La **seconda** ipotesi di *scriptum et sententia* è ben descritta dal caso dello straniero il quale, violando la legge che, al fine di preservare la città da incursioni nemiche, vieta ai *peregrini* di salire le mura, compie l'atto vietato e vince i nemici<sup>221</sup>. La legge, letteralmente, pone un divieto assoluto; tuttavia, chi interpreta la *voluntas* argomenta che il legislatore non ha potuto non ritenere implicite alcune *eccezioni* alla sua applicazione, come quella, appunto, del *peregrinus* che, violandola, salva la città dagli invasori<sup>222</sup>.

I retori antichi, tra cui Quintiliano, separano nettamente dallo *scriptum et sententia* (in cui il testo della legge è chiaro) il caso dello *ius obscurum*, in cui l'enunciato non è limpido<sup>223</sup>. Qui non si ha contrapposizione tra scritto e interpretazione, ma l'opposizione si determina tra le due interpretazioni differenti dello scritto fornite dalle parti<sup>224</sup>. L'oscurità dello scritto compromette la comprensibilità della *voluntas*, che diveniva oggetto di interpretazione contrapposta<sup>225</sup>.

La *quaestio* esegetica, talora, non verte tra il dato letterale e l'interpretazione di una stessa legge, ma è originata dal **contrasto** tra **leggi** diverse (*leges contrariae*)<sup>226</sup>: è il problema oggi noto come antinomia.

L'antinomia tra due leggi si ha nel caso in cui una legge sia stata rispettata, essendo violata l'altra: per esempio, una legge prevede il diritto dell'uomo valoroso al premio per le sue azioni, un'altra l'obbligo di verginità per le Vestali<sup>227</sup>. Un uomo impavido, come premio

---

<sup>219</sup> Cfr. Cic. *inv.* 2.122.

<sup>220</sup> Calboli Montefusco (1984) 156-157.

<sup>221</sup> Calboli Montefusco (1984) 159-160; cfr. Quint. *inst.* 7.6.6.

<sup>222</sup> Calboli Montefusco (1984) 160; Grill. 74.24 e ss. A conclusione, una breve illustrazione della topica. Cicerone spiega che chi difende lo scritto deve, tra le altre cose, lodare l'autore della legge e sottolineare la centralità dello scritto; chi indaga la *voluntas*, per esempio, deve rimarcare il fatto che la legge è scritta per esperti di diritto, non per ignoranti, e perciò non tutto viene da essa detto *expressis verbis*. Cfr. Cic. *inv.* 2.125 e ss.

<sup>223</sup> Calboli Montefusco (1984) 163; cfr. Quint. *inst.* 7.6.2.

<sup>224</sup> Calboli Montefusco (1984) 163-164.

<sup>225</sup> Calboli Montefusco (1984) 164.

<sup>226</sup> Calboli Montefusco (1984) 167.

<sup>227</sup> Calboli Montefusco (1984) 175; cfr. Iul. Vic. 16.21-17.2.



per l'impresa compiuta, chiede di avere in moglie una vestale<sup>228</sup>, così violando la seconda legge. La topica dell'antinomia valorizza, chiaramente, la comparazione tra le due leggi, ad esempio considerando quale legge sia più recente, quale sia generale oppure particolare, etc.<sup>229</sup>.

Differente è il caso dell'*ambiguitas* (o *amphibolia*<sup>230</sup>) che viene ad esistenza quando la legge si presta a due o più **significati**<sup>231</sup>, per cui ciascuna parte in causa fa ricorso al significato più conveniente ai propri interessi. Quintiliano dà conto di due generi di ambiguità, *vocibus singulis* e *vocibus coniunctis*<sup>232</sup>.

L'analisi degli *status legales* si conclude con l'esame della *ratiocinatio*, o *sylogismós*<sup>233</sup>. Il termine greco riconduce al ragionamento sillogistico, di cui la *ratiocinatio* costituisce l'applicazione in ambito giuridico<sup>234</sup>. Essa ricorre quando una determinata situazione non è coperta da una legge *ad hoc*, e le viene perciò estesa l'applicazione di altre leggi previste per casi – ritenuti – simili<sup>235</sup>. Si tratta, in sostanza, dell'analogia<sup>236</sup>.

---

<sup>228</sup> Cfr. Iul. Vic. 16.21-17.2.

<sup>229</sup> Calboli Montefusco (1984) 177; cfr. Cic. *inv.* 2.145-147.

<sup>230</sup> Calboli Montefusco (1984) 178; cfr. Hermog. 41.13.

<sup>231</sup> Calboli Montefusco (1984) 178; cfr. Cic. *inv.* 2.116.

<sup>232</sup> Calboli Montefusco (1984) 183; cfr. Quint. *inst.* 7.9.1. Il primo genere si suddivide in tre tipologie: l'omonimia, il caso di parole che possono dividersi in due altre parole, le parole composte. Il secondo genere ricomprende le ambiguità derivanti dall'ipotesi di due parole declinate nello stesso caso ma con funzione grammaticale diversa, dall'ipotesi in cui non sia chiaro l'antecedente, o ancora dall'*ambiguitas* provocata dalla quantità delle sillabe. Cicerone sottolinea, nelle *Partitiones oratoriae*, che entrambi i contendenti devono sostenere la propria interpretazione, rimarcando che essa sia la sola degna della avvedutezza del legislatore, e criticando quella avversaria in quanto assurda, inutile, iniqua, turpe o in contrasto con altre leggi. Cfr. Calboli Montefusco (1984) 183; Cic. *part. orat.* 132.

<sup>233</sup> Calboli Montefusco (1984) 187; cfr. Hermog. 40.15.

<sup>234</sup> Calboli Montefusco (1984) 187.

<sup>235</sup> Calboli Montefusco (1984) 187; *Rhet. Her.* 1.23. La *ratiocinatio* è in connessione con la *definitio*, poiché, tramite entrambi gli *status*, si cercava di stabilire differenze tra le cose: Calboli Montefusco (1984) 189; cfr. Syrian. et Sopat. *RhG* IV 259.16 e ss. Tuttavia, la prima è finalizzata alla applicazione (*rectius*, estensione) della legge, la seconda alla sua non applicazione: Calboli Montefusco (1984) 189; cfr. Syrian. et Sopat. *RhG* IV 261.2 e ss.

Riguardo alla topica, Cicerone illustra che si dovrà, tra l'altro, valorizzare la legge di cui si deve estendere l'ambito applicativo, poi sottolineare la somiglianza di materia. Da ultimo, si dovrà far appello all'equità. Cfr. Cic. *inv.* 2.150 e ss.

<sup>236</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 224.

### 1.3 Dal nocciolo al frutto del discorso: le “partizioni oratorie”

Come si è illustrato nel paragrafo precedente, l’avvocato antico, dopo aver ricevuto l’incarico dal cliente, si serve della dottrina degli *status causae* e focalizza il **nocciolo**, il punto nodale della tesi difensiva. Si tratta, a questo punto, di passare alla seconda fase del lavoro di costruzione dell’arringa: l’**organizzazione** e l’**esposizione** del **discorso**. La complessa maturazione di questo prezioso “frutto” viene guidata e indirizzata a buon esito, solo grazie a una perfetta padronanza delle cosiddette “**partizioni oratorie**”. Un’avvertenza al lettore, per evitare possibili fraintendimenti nel prosieguo della trattazione. Col termine “partizioni oratorie” intendiamo gli “atti di un’organizzazione progressiva”<sup>237</sup> dell’arringa, le “operazioni fondamentali”<sup>238</sup> che il buon retore deve attuare per giungere, al termine di esse, alla stesura, all’assimilazione e infine all’esposizione orale di un discorso ben confezionato, a un frutto prelibato per chi ascolta e per chi deve giudicare.

Ben diverse (seppure in qualche modo strettamente collegate alle partizioni oratorie, come vedremo) sono le **parti dell’orazione**, ossia le sezioni fondamentali di cui si compone l’*oratio*, fatta e compiuta: vi dedicheremo alcuni cenni *infra*, per poi occuparcene, ben più approfonditamente e nel dettaglio, a suo luogo<sup>239</sup>. Cicerone, nel *De inventione*, presenta un breve compendio di queste partizioni oratorie<sup>240</sup>. La prima è l’**inventio**, ossia “il ritrovamento delle argomentazioni vere o verosimili”<sup>241</sup>. La seconda è la **dispositio**, cioè “la distribuzione ordinata degli argomenti che si sono trovati”<sup>242</sup>. La terza è l’**elocutio**, vale a dire “l’esposizione [delle argomentazioni] con parole appropriate”<sup>243</sup>. La quarta è la **memoria**, che consiste nella “ferma acquisizione nella mente degli argomenti e delle parole”<sup>244</sup>. Ultima partizione, infine, è la **pronuntiatio**, “il portamento di voce e corpo”<sup>245</sup>. Le prime tre partizioni riguardano la

---

<sup>237</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 229.

<sup>238</sup> Ibidem; Barthes (2011) 57 e ss.

<sup>239</sup> Vedi Cap. IV, §§ 2 e ss.

<sup>240</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 231; cfr. Cic. *inv.* 1.9.

<sup>241</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.9.

<sup>242</sup> Ibidem.

<sup>243</sup> Ibidem.

<sup>244</sup> Ibidem.

<sup>245</sup> Ibidem.

fase di preparazione e di composizione del discorso, mentre le restanti attengono alla fase espositiva, quando il retore si accinge a presentare il discorso al pubblico<sup>246</sup>. Ai fini della presente trattazione, concentreremo la nostra attenzione esclusivamente sull'*inventio*, sulla *dispositio* e sull'*elocutio*<sup>247</sup>.

L'*inventio* è lo studio accurato della causa, finalizzato alla ricerca degli *argumenta* appropriati alla propria tesi<sup>248</sup>. Non si tratta, a ben vedere, di un'attività creativa, bensì di "scoperta"<sup>249</sup> (tale, infatti, è il vero significato di *invenire*). "Tutto esiste già, bisogna solo ritrovarlo"<sup>250</sup>. Orbene: dove si ritrovano le argomentazioni? Nei *loci*, che, situati nella memoria del retore<sup>251</sup>, insieme compongono la **topica**<sup>252</sup>. I *loci* "sono le cellette in cui **tutti** possono andare a prendere [...] la materia di un discorso"<sup>253</sup>. Come osservavamo nel paragrafo precedente<sup>254</sup>, a ogni *status causae* si collega una ben precisa topica: comprendiamo, allora, che l'individuazione dello *status* è prodromica a quella della topica e, quindi, alla stessa *inventio*.

L'universalità di questi luoghi – il fatto, cioè, che tutti possano attingervi – comporta, come conseguenza inevitabile, la loro reversibilità ad opera delle parti di un processo<sup>255</sup>. In altri termini, ciascuna parte, ricorrendo al medesimo *locus*, potrà trarne *argumenta* tra loro totalmente opposti<sup>256</sup>.

Tale ultima circostanza ci chiarisce perché (soprattutto a partire dagli autori latini) i *loci* siano divenuti sempre più – da vuote forme quali erano in origine – riserve ricolme di stereotipi<sup>257</sup>, rovesciabili, secondo la convenienza, da ambo le parti. Ciò accade poiché la topica può condurre a conclusioni argomentative solo **verisimili**, generalmente accettate<sup>258</sup> e, quindi, opinabili.

---

<sup>246</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 231.

<sup>247</sup> Ciò perché la nostra analisi avrà ad oggetto un testo scritto di una *declamatio*, non essendo certamente a noi possibile – per ovvi motivi – restituire la viva voce e la gestualità di un retore antico intento a declamare. Del resto, osserva Barthes, *memoria* ed *actio* cessarono ben presto di essere considerate delle partizioni oratorie, fin da quando la retorica si "ritirò" dal foro e dall'assemblea, per trovare dimora pressoché esclusivamente in opere (scritte): Barthes (2011) 58.

<sup>248</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 234.

<sup>249</sup> Barthes (2011) 59.

<sup>250</sup> Ibidem.

<sup>251</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 242.

<sup>252</sup> Barthes (2011) 74 e ss.

<sup>253</sup> Barthes (2011) 75.

<sup>254</sup> Vedi Cap. I, § 2., pp. 10 e ss.

<sup>255</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 242.

<sup>256</sup> Cfr. Cic. *inv.* 2.48.

<sup>257</sup> Barthes (2011) 78.

<sup>258</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 239.

I *loci* costituiscono le premesse degli **entimemi**, che sono sillogismi retorici, ossia fondati su **verisimiglianze**: essi sono quindi finalizzati alla **persuasione** e al convincimento di coloro che ascoltano, non all’**inoppugnabile dimostrazione**<sup>259</sup>. Nel **processo**, infatti, la decisione non origina “da una unica verità assoluta, bensì dalla contrapposizione e valutazione di varie idee-guida che conducono alla sentenza, da intendersi come giudizio comparativo tra le opinioni in gioco”<sup>260</sup>. I *loci*, in quanto criteri per rinvenire e organizzare le argomentazioni, si configurano come **mezzi probatori**<sup>261</sup>.

Secondo Cicerone, il perfetto oratore forense non deve essere soltanto un ottimo tecnico del diritto; deve possedere, altresì, una vastissima e multiforme **cultura generale**<sup>262</sup>. Grazie ad essa, infatti, egli sarà in grado di arricchire enormemente la propria *inventio*, apportandovi idee originali, e materia sempre nuova per riempire i *loci*, gli “scomparti”<sup>263</sup> della sua memoria.

L’*inventio* del retore non si esaurisce, tuttavia, nel rinvenimento dei *loci*. Si è, sinora, descritta soltanto una delle due vie di cui essa si compone, convenzionalmente chiamata *probatio*: è il freddo campo logico delle **prove**<sup>264</sup>. L’altra via, che ora brevemente illustreremo, è quella **psicologica**. È l’ambito – altrettanto importante – deputato a **commuovere** chi ascolta: il messaggio probatorio viene concepito non solo in sé (via logica), ma tenendo anche conto delle emozioni del destinatario<sup>265</sup> (via psicagogica). Anche questa “via”<sup>266</sup> possiede una topica sua propria: la topica dei costumi (o *êthos*) e quella della passione (o *pathos*)<sup>267</sup>. L’*êthos* riguarda le virtù morali che il retore deve mostrare agli ascoltatori: egli deve **apparire** uomo saggio, franco e gradevole (potremmo dire simpatico)<sup>268</sup>. Il *pathos* consiste, invece, nelle passioni e nei turbamenti emotivi di chi ascolta (collera, odio, calma, amicizia...), e che il retore deve saper abilmente condurre: ne troviamo dettagliatissima analisi in Aristotele<sup>269</sup>.

---

<sup>259</sup> Barthes (2011) 66.

<sup>260</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 241.

<sup>261</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 243.

<sup>262</sup> Bellodi Ansaloni (2020); cfr. Cic. *de orat.* 2.30.131.

<sup>263</sup> Barthes (2011) 75.

<sup>264</sup> Barthes (2011) 60.

<sup>265</sup> Ibidem.

<sup>266</sup> Ibidem.

<sup>267</sup> Barthes (2011) 80-81.

<sup>268</sup> Barthes (2011) 87.

<sup>269</sup> Barthes (2011) 87-88; cfr. Arist. *Ret.* 2, 1378 a 30 e ss.

Dell'*inventio* si è detto a sufficienza; passiamo ora a considerare la *dispositio*, con la quale l'avvocato espone ordinatamente gli argomenti rinvenuti<sup>270</sup>. Essa mira a comporre e armonizzare, in un **ordine** ben preciso e razionale, le *res* (o materia argomentativa) e i *verba* più adeguati ad esprimerle<sup>271</sup>. Uno schema logico e consequenziale del discorso, infatti, agevola notevolmente la memorizzazione dell'ascoltatore<sup>272</sup>. Peraltro, una buona *dispositio* non tiene conto del solo ordine logico, ma è attenta anche alle ragioni dell'*utilitas*, cioè dell'importanza dei singoli argomenti e dell'opportunità<sup>273</sup>.

La *dispositio* prende le mosse “da una dicotomia che era già [...] quella dell'*inventio*: *animos impellere* (**commuovere**)/*rem docere* (**informare, convincere**)”<sup>274</sup>. L'ordine complessivo dell'*oratio*, pertanto, è informato a tale **duplice** finalità: di esso conviene ora dare breve resoconto, rinviando maggiori informazioni a un momento successivo della nostra trattazione<sup>275</sup>.

L'orazione si compone di quattro sezioni fondamentali<sup>276</sup> e immancabili (o parti dell'orazione<sup>277</sup>), che compongono una sequenza prescritta dalla stessa *ars dicendi*<sup>278</sup>: esordio, narrazione, dimostrazione ed epilogo<sup>279</sup>. In sintesi estrema: l'esordio è l'inizio del discorso, la parte che introduce l'oggetto della causa<sup>280</sup>; la narrazione è la “relazione dei fatti”<sup>281</sup>; la dimostrazione “adduce le prove a sostegno [...] e demolisce gli argomenti contrari”<sup>282</sup>; l'epilogo, infine, mira a infuocare l'animo del giudice, per catturarne il favore<sup>283</sup>. Ritornando all'anzidetta suddivisione *animos impellere/rem docere*, va osservato – con una certa approssimazione<sup>284</sup> – che la mozione degli affetti trova spazio soprattutto nell'esordio e nell'epilogo (le due ali estreme dell'arringa)<sup>285</sup>. L'informazione

---

<sup>270</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 249.

<sup>271</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 249-250; cfr. Quint. *inst.* 3.3.2.

<sup>272</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 250.

<sup>273</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 250; cfr. Quint. *inst.* 7.1.2.

<sup>274</sup> Barthes (2011) 90.

<sup>275</sup> Vedi Cap. IV.

<sup>276</sup> Barthes (2011) 91.

<sup>277</sup> Vedi *supra*, p. 24.

<sup>278</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 254; cfr. Cic. *part. orat.* 1.4.

<sup>279</sup> Barthes (2011) 91; Bellodi Ansaloni (2020) 253-254.

<sup>280</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 254.

<sup>281</sup> Barthes (2011) 90.

<sup>282</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 254.

<sup>283</sup> *Ibidem*.

<sup>284</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.11. Il passo citato avverte che, sebbene prevalente nell'esordio, la mozione degli affetti non è esclusiva di quest'ultimo, giacché la benevolenza e la simpatia dell'ascoltatore vanno ricercati durante tutto il discorso.

<sup>285</sup> Barthes (2011) 90.

e l'argomentazione logica si concentrano, invece, soprattutto nelle parti mediane, ossia nella narrazione e nella dimostrazione<sup>286</sup>.

Dopo aver convenientemente disposto le argomentazioni secondo le regole della *dispositio*, il retore deve preoccuparsi di rivestirle di una forma bella, accattivante, seducente per il pubblico. In ciò risiede l'*elocutio*, ossia la capacità di **esprimere** i propri pensieri con eleganza ed efficacia<sup>287</sup>. Essa consiste nella costruzione del discorso attraverso la scelta (*electio*) e la combinazione (*compositio*) delle parole e delle figure del linguaggio<sup>288</sup>. Si tratta – ad opinione degli antichi – della parte più **difficile** dell'arte oratoria, e di quella che distingue l'oratore buono da quello eccellente per eloquenza<sup>289</sup>. “*Sine elocutione non est oratio*”: senza *elocutio* non esiste orazione<sup>290</sup>.

L'eloquio dell'avvocato dev'essere improntato a correttezza linguistica (*latine loqui*), a chiarezza espositiva (*plane*), eleganza (*ornate*) e congruità alla materia trattata e al contesto (*apte congruenterque*)<sup>291</sup>. L'eleganza, in particolare, circonda di un'aura divina chi la possiede<sup>292</sup>, e distingue l'eccelso dal mediocre oratore<sup>293</sup>.

Il genere giudiziario – sostiene Quintiliano – dev'essere caratterizzato da uno stile sobrio, severo, adeguato al soggetto. Quest'ultima qualità si riferisce alla capacità di “modulare il discorso secondo persone e circostanze”<sup>294</sup>: scopo del retore, infatti, non è solo il *docere* (l'informare chi ascolta), ma anche il *conciliare* (il guadagnarsi la simpatia del giudice) e il *movere* (smuovere le emozioni secondo quanto conviene)<sup>295</sup>.

---

<sup>286</sup> Ibidem.

<sup>287</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 256; cfr. Cic. *inv.* 1.9.

<sup>288</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 256.

<sup>289</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 256; cfr. Quint. *inst.* 8. pr.13;

<sup>290</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 256; cfr. Quint. *inst.* 2.15.13.

<sup>291</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 258; cfr. *Rhet. ad Her.* 4.17.; Cic. *de orat.* 3.13.49 e ss.; Quint. *inst.* 8.2.1 e ss.; Quint. *inst.* 8.2.18-19; Quint. *inst.* 8.2.22; Cic. *de orat.* 3.14.53; Quint. *inst.* 8.2.23; Quint. *inst.* 8.2.24; Cic. *Orator* 12.17.

<sup>292</sup> Cfr. Cic. *de orat.* 3.14.53.

<sup>293</sup> Cfr. Quint. *inst.* 8.3.2,6.

<sup>294</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 260; cfr. Cic. *Orator* 35.123.

<sup>295</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 261; cfr. Quint. *inst.* 11.1.6.

## II. L'insegnamento retorico e le *controversiae* scolastiche

### 2.1 Studiare da avvocati, tra teoria ed esercitazioni

Nei paragrafi precedenti, abbiamo diffusamente trattato del **metodo** di cui si serviva l'avvocato antico per preparare le proprie arringhe. Dobbiamo, ora, comprendere come quel *modus operandi* venisse trasmesso e **insegnato** agli aspiranti retori, alla *cupida rhetoricae iuventus*, per parafrasare una celebre espressione contenuta nelle *Institutiones giustinianee*<sup>296</sup>.

Come accennavamo *supra*<sup>297</sup>, nel II secolo a.C. la grande tradizione oratoria greca sbarcò a Roma, con la fondazione delle prime scuole<sup>298</sup>.

**Dura** fu la reazione nei confronti degli influssi ellenici da parte dei settori più conservatori dell'aristocrazia romana del tempo: nel 161 a.C., il Senato diede disposizione al pretore di sgomberare Roma dai retori<sup>299</sup>. Paladino di una fiera romanità fu Catone il Censore. Nelle sue *Orationes*, egli dissimulava ogni traccia di studio e di artificio, così da preservare la purezza della cultura indigena dalla minima influenza greca<sup>300</sup>. L'oratore, secondo Catone, doveva essere *vir bonus dicendi peritus*, uomo retto e abile nella parola<sup>301</sup>.

Malgrado i divieti e le chiusure, tuttavia, le scuole continuarono a fiorire<sup>302</sup>. Nacque anche la scuola cosiddetta dei **Retori latini**: in essa, per la prima volta, l'insegnamento era

---

<sup>296</sup> Marrone (2006) 50. Le *Institutiones* sono contenute nel *Corpus iuris civilis*, monumentale compilazione di giurisprudenza classica e di costituzioni imperiali, elaborata nel VI secolo d.C. su iniziativa dell'imperatore Giustiniano. Esso si compone di quattro parti: tra esse, figurano appunto le *Institutiones*, "scritte in forma di discorso diretto che l'imperatore tiene ai giovani che si avviano agli studi giuridici"; la loro funzione è, dunque, eminentemente didattica (ibidem).

<sup>297</sup> Vedi Cap. I, § 1., p. 6.

<sup>298</sup> Barthes (2011) 22.

<sup>299</sup> Lentano (2014) 18.

<sup>300</sup> Mortara Garavelli (2018) 48.

<sup>301</sup> Ibidem.

<sup>302</sup> Barthes (2011) 22.

impartito in lingua latina<sup>303</sup>. Quest'ultima, tuttavia, ebbe vita breve: nel 92 a.C. venne chiusa dai censori<sup>304</sup>.

Pur tra le alterne vicende tipiche di un'epoca di transizione, gli anni 80 a.C. furono decisivi per lo sviluppo dell'eloquenza romana. Tra l'86 e l'82 a.C., infatti, venne composta la prima opera retorica, di cui si ha notizia, scritta in lingua latina: la *Rhetorica ad Herennium*<sup>305</sup>. La sua importanza storica consiste, tra l'altro, nell'aver istituito una nomenclatura "nazionale", mediante traduzioni o calchi dal greco: essa rimarrà sostanzialmente immutata nella tradizione successiva<sup>306</sup>.

Nelle scuole, gli allievi venivano preparati alla successiva carriera civica attraverso due tipi di esercizi, detti **declamazioni**: le *suasoriae* e le *controversiae*. Le suasorie, più semplici e proposte, perciò, agli allievi più giovani<sup>307</sup>, consistevano in discorsi fittizi di tipo persuasivo, rivolti a grandi personaggi del passato (Agamennone, Alessandro...) <sup>308</sup>. Esse erano propedeutiche al genere deliberativo, e preparavano alla professione (in senso lato) amministrativa, nei gangli del potere. Ben più interessanti ai nostri fini, perché strettamente collegate all'attività **forense**<sup>309</sup>, erano le **controversie**. Esse presentavano, infatti, casi **giuridici** fittizi, spesso notevolmente intricati, nei quali il discente era chiamato a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte in causa<sup>310</sup>.

Come era dunque organizzato l'insegnamento dell'*ars dicendi* nelle *scholae*? Certamente, la didattica coniugava lezioni **pratiche** e **teoriche**, che procedevano in parallelo<sup>311</sup>. Vediamo, anzitutto, le prime.

La tipica *routine* scolastica quotidiana<sup>312</sup> prevedeva che il maestro assegnasse agli allievi un testo-modello (di una *suasoria* o di una *controversia*) da leggere e memorizzare, seduti al posto. Svolto il compito, i ragazzi esponevano, in piedi davanti al maestro, il risultato della precedente lettura. In tal modo, gli studenti venivano preparati all'*actio*, che – come si è visto nel paragrafo precedente – costituiva una delle abilità fondamentali del retore antico.

---

<sup>303</sup> Lentano (2014) 18.

<sup>304</sup> Ibidem.

<sup>305</sup> Mortara Garavelli (2018) 48.

<sup>306</sup> Ibidem.

<sup>307</sup> Lentano (2014) 25.

<sup>308</sup> Lentano (2014) 22 e ss.

<sup>309</sup> Lentano (2014) 23.

<sup>310</sup> Lentano (2014) 25.

<sup>311</sup> Stramaglia (2010) 144, nota 89.

<sup>312</sup> Stramaglia (2010) 119



Assai presumibilmente, i “libri di testo”, da cui i maestri traevano i modelli di orazione<sup>313</sup>, erano costituiti da raccolte quali le *Declamationes maiores*, erroneamente attribuite a Quintiliano<sup>314</sup>. Esse – come meglio vedremo – includevano testi di *controversiae* compiutamente elaborate, sottoposte agli allievi per le quotidiane esercitazioni.

Parallelamente alla descritta *routine*, a scadenze regolari, i ragazzi erano tenuti a esporre, davanti alla classe e al docente, una declamazione di loro composizione (su tema indicato dall’insegnante)<sup>315</sup>. Periodicamente, simili esibizioni erano aperte a un pubblico più vasto, comprendente familiari, conoscenti e semplici appassionati<sup>316</sup>. In tal maniera, il giovane imparava, in modo graduale, a presentare un proprio discorso davanti a un uditorio<sup>317</sup>.

Veniamo, ora, all’altro polo di cui si componeva la didattica retorica: quello dei **precetti dottrinali**. Senza di essi, i ragazzi non avrebbero mai appreso come costruire, in autonomia, un discorso dalle fondamenta<sup>318</sup>. Certamente, un riferimento imprescindibile era costituito dai grandi **trattati** di oratoria antica, di età tardo-repubblicana e imperiale: di questi daremo conto nella seconda metà del presente paragrafo. Riguardo, invece, alla concreta (e routinaria) prassi dell’insegnamento teorico del tempo, siamo in grado di ricostruirla piuttosto fedelmente a partire dalla raccolta delle *Declamationes minores* dello **Pseudo-Quintiliano** (o dello stesso Quintiliano, secondo taluni<sup>319</sup>). Per via della loro importanza ai fini della presente trattazione (*Declamatio minor* 301 appartiene al corpo delle *Minores*), dedicheremo ad esse ampio spazio nel prossimo paragrafo<sup>320</sup>. Per il momento, ci interessa evidenziare che le *Minores* erano, in sostanza, l’”esercenziario” di un antico professore, attraverso il quale egli spiegava ai discenti come elaborare (sotto il profilo teorico) una *controversia*, e come strutturarne le varie parti<sup>321</sup>. Le *Minores* consistevano in una silloge di oltre trecento pezzi, ciascuno contenente un **tema** (ossia un

---

<sup>313</sup> Stramaglia (2010) 135 e 143.

<sup>314</sup> Stramaglia (2010) 136-137.

<sup>315</sup> Stramaglia (2010)121.

<sup>316</sup> Ibidem.

<sup>317</sup> Stramaglia (2010) 119.

<sup>318</sup> Stramaglia (2010) 143.

<sup>319</sup> Lentano (2017) 17.

<sup>320</sup> Vedi Cap. II, § 2.

<sup>321</sup> Stramaglia (2010) 144.

sunto della vicenda fittizia), un cosiddetto *sermo* (con cui il *magister* forniva alcune essenziali spiegazioni<sup>322</sup>) e un saggio – solitamente breve e abbozzato<sup>323</sup> – di discorso<sup>324</sup>. Come dicevamo, i giovani formavano il proprio bagaglio di conoscenze teoriche (anche) attraverso alcuni basilari **manuali**: tra i maggiori, figuravano certamente la *Rhetorica ad Herennium*, il *De inventione* di Cicerone e l'*Institutio oratoria* di Quintiliano.

La *Rhetorica ad Herennium* è un esteso manuale in quattro libri, attribuito ora a Cicerone, ora a un retore di nome Cornificio<sup>325</sup>: Bice Mortara Garavelli non ha dubbi nell'indicare in quest'ultimo il vero autore<sup>326</sup>. L'opera risente di forti influenze aristoteliche, e propone un modello di retore dotato di grandi virtù morali e civili<sup>327</sup>.

Il primo libro è dedicato all'*inventio* (ossia al ritrovamento degli argomenti da dire<sup>328</sup>), e alle sezioni di cui si compone l'orazione. Si parte dall'esordio, si prosegue con la narrazione, e, quando si dovrebbe passare all'argomentazione, si introduce un'esposizione sintetica della teoria degli *status*. Il secondo libro – sempre incentrato sull'*inventio* – può ora passare ai luoghi argomentativi, i quali, come si è accennato<sup>329</sup>, si declinano in effetti differentemente a seconda dello *status causae*. Una volta terminati i suggerimenti per la perfetta argomentazione, si passa a esaminare le caratteristiche dell'epilogo. Il terzo libro ha ad oggetto la *dispositio*, l'*actio* e la *memoria*. Il principale elemento di novità, introdotto in questo trattato, è costituito, per l'appunto, dall'aggiunta della *memoria* alle quattro tradizionali parti organizzative dei discorsi<sup>330</sup>. Il quarto e ultimo libro, infine, si occupa dell'*elocutio* e delle sue figure.

Il *De inventione oratoria* (circa 87 a.C.<sup>331</sup>), opera giovanile<sup>332</sup> di Cicerone, è assai simile, nella trattazione dei temi in comune, alla *Rhetorica ad Herennium*<sup>333</sup>. Queste due opere, peraltro, divennero “unici e incontrastati veicoli di trasmissione della retorica antica nel

---

<sup>322</sup> Pasetti (2019) 12.

<sup>323</sup> Lentano (2014) 21.

<sup>324</sup> Stramaglia (2010) 144-145.

<sup>325</sup> Barthes (2011) 22.

<sup>326</sup> Mortara Garavelli (2018) 48.

<sup>327</sup> Ibidem.

<sup>328</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 149.

<sup>329</sup> Vedi Cap. I, §§ 2-3.

<sup>330</sup> Mortara Garavelli (2018) 48.

<sup>331</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 305.

<sup>332</sup> Barthes (2011) 22.

<sup>333</sup> Mortara Garavelli (2018) 49.

Medioevo”<sup>334</sup>. Il *De inventione* si compone di due libri<sup>335</sup>, e dedica notevole spazio all’esame dell’epichirema, “sillogismo ampliato, in cui una o entrambe le premesse sono seguite dalle loro prove”<sup>336</sup>. Anticipando tematiche che saranno riprese nel *De oratore*, Cicerone qui si pronuncia a favore di un’unione tra eloquenza e filosofia, necessaria – quest’ultima – alla formazione morale del retore<sup>337</sup>. Nel proemio del libro I, inoltre, Cicerone attribuisce a un (non meglio precisato) “uomo veramente grande e saggio” il merito storico di aver convinto, attraverso la **parola**, gli uomini, che vivevano sparsi e isolati come bestie, a unirsi in comunità<sup>338</sup>. Il libro I ha per oggetto una trattazione generale degli *status*<sup>339</sup>, quindi presenta le diverse parti del discorso, ciascuna analizzata in dettaglio<sup>340</sup>. Grande spazio è dedicato alla topica dell’argomentazione<sup>341</sup>, e alla fondamentale distinzione tra induzione e deduzione (relativamente a quest’ultima, vi è un’importante analisi dell’epichirema)<sup>342</sup>. Il libro II, sempre con riguardo all’*argumentatio*, per ciascuno *status* offre una vasta e ricca topica<sup>343</sup>. Il libro e l’intera trattazione si concludono, poi, con una alquanto stringata illustrazione dei generi deliberativo ed epidittico<sup>344</sup>.

Opera di “uno spirito ad un tempo classificatore e sensibile”<sup>345</sup>, dotata di invidiabile chiarezza<sup>346</sup>, l’*Institutio oratoria* (composta nel pieno del I secolo d.C.<sup>347</sup>) non racchiude alcuna nuova teoria, ma costituisce una *summa* delle precedenti dottrine<sup>348</sup>. Esse vengono rielaborate a fini pedagogici, e messe a confronto con l’intento di documentare i vari punti di vista, talora ricercando una conciliazione, sempre con notevole consapevolezza critica<sup>349</sup>. Si tratta di un manuale vastissimo, che contiene “un piano completo di formazione **pedagogica** (è il senso di *institutio*)”<sup>350</sup>. Il libro I tratta della primissima

---

<sup>334</sup> Ibidem.

<sup>335</sup> Bellodi Ansaloni (2020) 305.

<sup>336</sup> Ibidem.

<sup>337</sup> Ibidem.

<sup>338</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.2-1.3.

<sup>339</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.10 e ss.

<sup>340</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.20 e ss.

<sup>341</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.34 e ss.

<sup>342</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.51 e ss.

<sup>343</sup> Cfr. Cic. *inv.* 2.11 e ss.

<sup>344</sup> Cfr. Cic. *inv.* 2.155 e ss.

<sup>345</sup> Barthes (2011) 24.

<sup>346</sup> Mortara Garavelli (2018) 53.

<sup>347</sup> Ibidem.

<sup>348</sup> Ibidem.

<sup>349</sup> Ibidem.

<sup>350</sup> Barthes (2011) 24.

educazione, condotta prima dalla nutrice, poi dal precettore<sup>351</sup>, quindi dal grammatico, infine dal retore<sup>352</sup>. Il libro II “definisce la retorica”<sup>353</sup>. Il libro III offre una panoramica storica di quest’arte, tratta dei generi, degli *status causae*, delle parti delle cause, della *quaestio*<sup>354</sup>. I libri IV, V e VI si occupano dell’*inventio*, descritta secondo le sezioni dell’orazione (esordio, etc.), con grande attenzione alla specie e all’utilizzo delle prove, e ai tipi di ragionamento<sup>355</sup>. Il libro VII è dedicato alla *dispositio*<sup>356</sup>. I libri VIII e IX racchiudono la trattazione dell’*elocutio*, e delle sue figure<sup>357</sup>. Il libro X offre una rassegna di poeti e prosatori greci e latini, di cui viene consigliata lettura al futuro oratore<sup>358</sup>. Quintiliano raccomanda un’imitazione attiva di questi modelli, finalizzata al loro superamento: solo in tal modo prenderà corpo la figura ideale del *vir bonus dicendi peritus*<sup>359</sup>. Le rimanenti due parti dell’oratoria (*memoria* e *actio*) sono oggetto dell’XI libro<sup>360</sup>. Il XII, infine, enuncia le qualità morali di cui dev’essere dotato il perfetto oratore, che deve altresì possedere una cultura generale<sup>361</sup>.

---

<sup>351</sup> Mortara Garavelli (2018) 53.

<sup>352</sup> Barthes (2011) 25.

<sup>353</sup> Barthes (2011) 24.

<sup>354</sup> Mortara Garavelli (2018) 54.

<sup>355</sup> Ibidem.

<sup>356</sup> Ibidem.

<sup>357</sup> Ibidem.

<sup>358</sup> Ibidem.

<sup>359</sup> Ibidem.

<sup>360</sup> Ibidem.

<sup>361</sup> Barthes (2011) 24.

## 2.2 Le “Declamazioni minori” dello Pseudo-Quintiliano e gli altri *corpora* superstiti della declamazione latina

La plurisecolare esperienza della declamazione latina e – per quanto qui interessa – delle *controversiae* ci è nota tramite quattro *corpora* giunti sino ai giorni nostri, riconducibili (con differenti gradi di certezza) a tre autori. Nello specifico: gli *Oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores* di **Seneca il Vecchio** (contenente circa ottanta pezzi); le *Declamationes minores* (all’incirca centocinquanta brani) e le *Declamationes maiores* (con diciannove pezzi) dello **Pseudo-Quintiliano**; gli *Excerpta declamationum* di **Calpurnio Flacco** (cinquantatré estratti)<sup>362</sup>. Dacché la *controversia* a cui è dedicata in via principale questa ricerca è tratta dal corpo delle *Minores*, a queste ultime riserveremo, nelle prossime righe, l’attenzione maggiore.

Di un solo *corpus* (il più antico dei quattro) si identificano, con sicurezza, collocazione cronologica e *auctor*: gli *Oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores*, di Lucio Anneo Seneca il Vecchio (o Retore)<sup>363</sup>. Nato a Cordova fra il 55 e il 50 a.C., Seneca si trasferì a Roma per studiare retorica presso un maestro di nome Marullo<sup>364</sup>. Egli fu il padre dell’omonimo e celebre filosofo, precettore e consigliere di Nerone<sup>365</sup>. Durante la sua lunga esistenza, che abbracciò per intero i regni d’Augusto e Tiberio, Seneca Retore, pur non divenendo mai un professionista dell’eloquenza<sup>366</sup>, conobbe i più importanti oratori<sup>367</sup>. All’incirca novantenne<sup>368</sup>, sotto Caligola, raccolse le memorie di tale frequentazione nell’opera suddetta<sup>369</sup>. Essa consiste in un’antologia declamatoria, in una collezione di estratti di *controversiae* e di *suasoriae* di diversi retori, latini e greci<sup>370</sup>. Due furono gli obiettivi che spinsero Seneca a comporre questa raccolta. Il primo: salvare dall’**oblio** i maggiori declamatori dell’epoca passata<sup>371</sup>, esposti a tale pericolo per via

---

<sup>362</sup> Lentano (2017) 16.

<sup>363</sup> Ibidem.

<sup>364</sup> Berti (2007) 17.

<sup>365</sup> Lentano (2014) 20.

<sup>366</sup> Ibidem.

<sup>367</sup> Berti (2007) 18.

<sup>368</sup> Lentano (2017) 16.

<sup>369</sup> Berti (2007) 18.

<sup>370</sup> Ibidem.

<sup>371</sup> Berti (2007) 19.

della scarsità di testimonianze scritte<sup>372</sup>, e, insieme, porre un freno al fenomeno dei falsi e del plagio<sup>373</sup>. Il secondo, non meno ambizioso: offrire ai giovani degli **esempi** di buona e cattiva **eloquenza**, da imitare o da evitare accuratamente<sup>374</sup>. Per la prima volta nel panorama letterario antico, compare qui il motivo *de corrupta eloquentia*<sup>375</sup>.

Alcuni cenni sulla struttura dell'opera. Ciascuno dei dieci<sup>376</sup> libri si apre con una *praefatio*, che presenta, in breve, i profili biografici e letterari di alcuni declamatori: questi ritratti introducono ai loro estratti, che saranno riportati nel prosieguo del libro<sup>377</sup>. Le *praefationes* sono anche sfruttate, dall'autore, per discutere di vari temi generali (tra i quali: il declino dell'eloquenza e l'utilità della declamazione) e per esporre appunti sulla storia della retorica e della *declamatio* latina, oltre che aneddoti sulle *scholae*<sup>378</sup>. Si segnala, per rilevanza, la prima *praefatio*, che rappresenta un'introduzione generale all'opera nel suo complesso<sup>379</sup>.

Ogni libro prosegue con la presentazione di una serie di *controversiae* (o di *suasoriae*). Per ciascuna di esse, dopo il *thema* (ossia l'illustrazione della vicenda fittizia), viene riprodotta una rassegna di **estratti** derivanti dallo svolgimento dato alla medesima *controversia* o *suasoria* da differenti maestri, con un'organizzazione del materiale che segue lo schema tripartito: *sententiae divisiones colores*<sup>380</sup>.

Le *sententiae*, come vedremo<sup>381</sup>, sono le massime<sup>382</sup>. Esse vengono riprodotte dopo il nome di ciascun declamatore, senza commenti<sup>383</sup>. La *divisio*, invece, costituisce lo "scheletro" della declamazione, ossia l'ordinata illustrazione delle diverse questioni trattate nell'argomentazione della stessa<sup>384</sup>. Seneca, relativamente a ciascun retore, ne espone nel dettaglio la *divisio*, segnalando eventuali varianti di altri oratori<sup>385</sup>. I *colores*, infine, sono le **interpretazioni** proposte dal singolo declamatore per i **fatti** e i **personaggi**

---

<sup>372</sup> Berti (2007) 21.

<sup>373</sup> Ibidem.

<sup>374</sup> Berti (2007) 22-23.

<sup>375</sup> Berti (2007) 23.

<sup>376</sup> Lentano (2017) 17.

<sup>377</sup> Berti (2007) 25.

<sup>378</sup> Ibidem.

<sup>379</sup> Ibidem.

<sup>380</sup> Berti (2007) 25-26.

<sup>381</sup> Vedi Cap. II, § 3, pp. 45 e ss.

<sup>382</sup> Berti (2007) 26.

<sup>383</sup> Ibidem.

<sup>384</sup> Berti (2007) 27.

<sup>385</sup> Ibidem.

di causa<sup>386</sup>. Lo scrittore iberico, peraltro, non si limita a dare conto dei colori impiegati dai diversi maestri, ma concede anche spazio a critiche e commenti, sui singoli *colores* o su tematiche generali<sup>387</sup>. Sovente vengono, inoltre, introdotte digressioni ricche di aneddoti, similmente a quanto avviene nelle *praefationes*<sup>388</sup>.

Seneca il Vecchio, con il suo fondamentale scritto, fotografa un arco temporale di sessant'anni, tra gli anni 30 a.C. e il secondo o terzo decennio del I sec. d.C. Si tratta di un periodo storico – specialmente i decenni a cavallo tra i principati di Augusto e Tiberio – “decisivo per lo sviluppo della declamazione”<sup>389</sup>, segnato da mutamenti nel gusto e nella forma<sup>390</sup>, su cui concentreremo la nostra attenzione nel prossimo paragrafo. Seneca, del resto, pare consapevole di aver vissuto un'epoca di **transizione**, allorquando accenna alla distinzione tra *veteres* e *novi declamatores*, o fra una *antiqua* e una *recens divisio controversiarum*<sup>391</sup>. Nel corso dell'opera, egli fornisce un ritratto vivido e particolareggiato dell'ambiente dei declamatori e della pratica della *declamatio*<sup>392</sup>: un genere di grande successo in età imperiale, acclamato da uomini come Augusto, Agrippa, Mecenate, Tiberio, Tito Livio e lo stesso Seneca filosofo<sup>393</sup>.

Assai meno precise sono le informazioni di cui disponiamo in relazione ai *corpora* delle *Declamationes minores* e delle *Declamationes maiores*, trasmessi sotto il nome di Marco Fabio Quintiliano<sup>394</sup>. D'origine ispanica come Seneca, fu avvocato, retore e primo titolare, sotto Vespasiano e per sua volontà, di una cattedra di eloquenza, per la prima volta posta a carico dell'erario<sup>395</sup>. Quintiliano fu, altresì, autore della celeberrima *Institutio oratoria*, in dodici libri, autentica **pietra miliare** dedicata alla retorica e a numerosissimi altri temi<sup>396</sup>.

Riguardo alle *Minores*, vi sono studiosi che vedono, effettivamente, in quest'ultimo l'autore<sup>397</sup>: tra essi, Lucia Pasetti in un recente e approfondito studio<sup>398</sup>. Relativamente al

---

<sup>386</sup> Ibidem.

<sup>387</sup> Berti (2007) 28.

<sup>388</sup> Ibidem.

<sup>389</sup> Berti (2007) 29.

<sup>390</sup> Ibidem.

<sup>391</sup> Ibidem.

<sup>392</sup> Berti (2007) 37.

<sup>393</sup> Berti (2007) 38-39.

<sup>394</sup> Lentano (2017) 17.

<sup>395</sup> Ibidem.

<sup>396</sup> Ibidem.

<sup>397</sup> Ibidem.

<sup>398</sup> Pasetti (2019) 35.

problema della datazione, sembra che esse vadano collocate nella prima metà del II sec. d.C.<sup>399</sup>. Anche a non voler riconoscere una diretta paternità quintiliana, con ogni probabilità tale raccolta deve appartenere, comunque, all'ambiente della *schola* del retore iberico, e costituiva, verosimilmente, l'“**eserciziaro**” di un insegnante formatosi in quella scuola<sup>400</sup>. Al di là delle dispute sull'*auctor*, dobbiamo sottolineare una differenza fondamentale rispetto all'opera di Seneca. Mentre – come abbiamo visto – costui era un semplice “*amateur* delle scuole di declamazione”<sup>401</sup>, interessato più allo stile che ai tecnicismi giuridici, lo Pseudo-Quintiliano appare, invece, un retore imbevuto di dottrina<sup>402</sup>: *in primis*, quella quintiliana<sup>403</sup>.

Le *Minores* si compongono di 145 testi di *controversiae*<sup>404</sup>, ognuno dei quali si diparte da un tema declamatorio (preceduto tipicamente da un titolo), cui s'accompagna spesso il cosiddetto *sermo*, ossia una stringata spiegazione del maestro<sup>405</sup>. Al tema, poi, fa seguito (almeno solitamente) uno svolgimento<sup>406</sup>. È merito di Michael Winterbottom<sup>407</sup> aver instaurato un raffronto tra le *Minores* e il trattato *Quaestionum divisiones* di **Sopatro**<sup>408</sup>. Quest'ultimo è – anch'esso – una collezione di “temi declamatori seguiti da uno svolgimento in cui si alternano indicazioni di carattere teorico ed esempi di discorso”<sup>409</sup>. Al contempo, tuttavia, vi è una netta differenza: l'opera di Sopatro è ricca di tecnicismi, e curata stilisticamente, mentre le *Minores* presentano frequenti brachilogie, salti logici, ripetizioni apparentemente superflue<sup>410</sup>. Evidentemente, la prima è rivolta a un pubblico di esperti della materia; le seconde, invece, consistono in semplici appunti, funzionali alle lezioni di un maestro di *schola*<sup>411</sup>.

Come accennavamo, ai *themata* si ricollegano, spesso, i cosiddetti *sermones*. Il termine *sermo* “presuppone [...] che la comunicazione avvenga *in praesentia*

---

<sup>399</sup> Lentano (2014) 21.

<sup>400</sup> Lentano (2017) 17.

<sup>401</sup> Lentano (2017) 31.

<sup>402</sup> Ibidem.

<sup>403</sup> Pasetti (2019) 21 e ss.

<sup>404</sup> Lentano (2017) 18.

<sup>405</sup> Pasetti (2019) 12.

<sup>406</sup> Ibidem.

<sup>407</sup> Pasetti (2019) 13; Winterbottom (1984) 11; Winterbottom (2018) 73 e nota 1.

<sup>408</sup> Pasetti (2019) 13.

<sup>409</sup> Ibidem.

<sup>410</sup> Ibidem.

<sup>411</sup> Pasetti (2019) 14; Ritter (1881) pp. 255 e ss.; Winterbottom (1984) 12, nota 3.



dell'interlocutore<sup>412</sup>: è la tipica situazione comunicativa dell'insegnante che impartisce consegne agli studenti, interpellandoli direttamente<sup>413</sup>. I *sermones* si caratterizzano per la ricorrente presenza del pronome "voi": il maestro rivolge i propri suggerimenti e ammonimenti agli allievi, secondo la consolidata *routine* scolastica<sup>414</sup>. Oltre a ciò, osserviamo uno scarso ricorso ai tecnicismi retorici<sup>415</sup>, e la strutturazione dei *sermones* come elenchi di **precetti**, che scandiscono la successione e la gerarchia delle operazioni che gli alunni sono chiamati a svolgere<sup>416</sup>. Istruzioni ripetute, peraltro, in maniera enfatica<sup>417</sup>, così da essere ben memorizzate. Tutto è volto, insomma, all'applicazione pratica<sup>418</sup>.

Taluni *sermones* (specie nella sezione 351-361), inoltre, sono addirittura del tutto privi di tecnicismi retorici<sup>419</sup>. In essi, il maestro si limita al riassunto di quanto dovrebbero sostenere una o entrambe le parti in causa, fino a sintetizzare, in certi casi, l'ossatura dell'intera declamazione<sup>420</sup>. È presumibile che tali ultimi *sermones* introducano esercizi più complessi<sup>421</sup>, destinati ad allievi in grado di "sviluppare autonomamente il suggerimento fornito dal maestro in forma indiretta"<sup>422</sup>.

Al *sermo* segue, nella maggior parte dei casi, il **testo** della *declamatio*. Le *declamationes* di questa raccolta pseudo-quintiliana costituiscono, in sostanza, **modelli** di discorso destinati alla memorizzazione e all'imitazione<sup>423</sup>. Non è sempre facile distinguere tra *sermo* e *declamatio*, sovente fra loro connessi a tal punto da far dire a Michael Winterbottom: "*sermo* and *declamatio* work hand in hand"<sup>424</sup>. Al netto della diretta corrispondenza col *sermo*, peraltro, le *declamationes* abbondano di concetti teorici<sup>425</sup>, e "non è dunque raro che il maestro faccia capolino"<sup>426</sup>, nascosto sotto le sembianze di chi

---

<sup>412</sup> Pasetti (2019) 14.

<sup>413</sup> Ibidem.

<sup>414</sup> Pasetti (2019) 14-15.

<sup>415</sup> Pasetti (2019) 15. Per un più approfondito esame dei più rilevanti tratti formali dei *sermones*, rimandiamo al commento di Winterbottom (1984) e alla sintesi di Winterbottom. (2018).

<sup>416</sup> Pasetti (2019) 16.

<sup>417</sup> Pasetti (2019) 17.

<sup>418</sup> Pasetti (2019) 15.

<sup>419</sup> Pasetti (2019) 18.

<sup>420</sup> Ibidem.

<sup>421</sup> Ibidem.

<sup>422</sup> Ibidem.

<sup>423</sup> Pasetti (2019) 19.

<sup>424</sup> Pasetti (2019) 19; Winterbottom (2018) 75.

<sup>425</sup> Pasetti (2019) 19; cfr. Winterbottom (1984) 16.

<sup>426</sup> Ibidem.

declama fittiziamente<sup>427</sup>. Per esempio, in taluni passaggi testuali egli segnala (tra le righe del discorso) come saranno declinati, in concreto, alcuni precetti dottrinali: e.g. la *Declamatio minor* 270,7, in cui il maestro-declamatore evidenzia un problema di *status finitivus*<sup>428</sup>. Frequentissimo, poi, è lo schema “*ago tamquam*”: ogni volta che compare, esso annuncia o spiega le “mosse” e le scelte del retore, passate e imminenti<sup>429</sup>. Nei casi di *declamationes* prive di *sermo*, tale assenza viene compensata dall’utilizzo di queste e analoghe espressioni metaretoriche (es. “*videamus nunc*”)<sup>430</sup>.

Veniamo, ora, a un tema cruciale per la trattazione delle *Minores*: il problema – così definito da Lucia Pasetti – dei “paradigmi retorici, letterari, linguistici”.

Ci soffermeremo sui modelli letterari a suo luogo<sup>431</sup>; per il momento, ci preme concentrare la nostra attenzione su quelli tecnici e retorici. Senza dubbio, il testo di riferimento teorico, centrale per l’intera raccolta, è rappresentato dall’*Institutio oratoria* di **Quintiliano**<sup>432</sup>. Vi è una tale convergenza che è lecito considerare le *Minores* una specie di “eserciziario”, che sollecita il giovane allievo ad applicare correttamente i precetti racchiusi nell’*Institutio oratoria*<sup>433</sup>. Molteplici sono gli esempi di declamazioni costruite sulla falsariga di schemi che si riscontrano in Quintiliano (e.g. la *Declamatio minor* 244)<sup>434</sup>; persino nello stile il maestro risente di influenze quintilianee, fino a ricalcarne alcuni “tic” linguistici<sup>435</sup>.

Va precisato che l’*Institutio oratoria* non è il solo ed esclusivo riferimento dottrinale del declamatore: come presto vedremo, anche altri autorevoli testi contribuiscono a informare la raccolta delle *Minores*<sup>436</sup>. Tuttavia, l’impronta quintiliana è tale che essi rientrano tutti nel “canone di letture fissato nell’*Institutio*”<sup>437</sup>.

In primo luogo, non si può non menzionare **Cicerone**: il lessico dell’Arpinate è sfruttato ampiamente per arricchire l’*elocutio*, diverse figure ciceroniane vengono reimpiegate per

---

<sup>427</sup> Ibidem; van Mal Maeder (2007) 41-64.

<sup>428</sup> Ibidem.

<sup>429</sup> Pasetti (2019) 20.

<sup>430</sup> Ibidem.

<sup>431</sup> Vedi Cap. II, § 3, pp. 46 e ss.

<sup>432</sup> Pasetti (2019) 21; Ritter (1881) 251; Leo (1960) 258 [1912, 117 e ss.]; Winterbottom (1984) 14-19; Dingel (1988) 2 e *passim*.

<sup>433</sup> Ibidem.

<sup>434</sup> Ibidem. Cfr. Quint. *inst.* 7.1.6-8.

<sup>435</sup> Pasetti (2019) 22. Esempi in Leo (1960) 258 [1912, 118] e *passim*; Winterbottom (1984) 14.

<sup>436</sup> Ibidem.

<sup>437</sup> Ibidem.

l'*ornatus*<sup>438</sup>, e alcuni *topoi* ritornano funzionali all'*inventio*<sup>439</sup>. In particolare una *declamatio*, la *Minor* 297, è addirittura un esempio di sapiente riuso di un discorso del sommo oratore (precisamente la *Pro Caelio*)<sup>440</sup>. Era infatti importante, per l'alunno, imparare a mettere a frutto le letture che costituivano parte del suo percorso di studi<sup>441</sup>. Anche l'opera di **Seneca filosofo** riecheggia più volte nelle pagine della raccolta dello Pseudo-Quintiliano. In particolare, il declamatore “mostra una predilezione per espressioni senecane connesse all'etica”<sup>442</sup>, e ne rielabora *sententiae* a tematica morale<sup>443</sup>. Il nome di Seneca, peraltro, è consegnato all'immortalità anche per via delle sue celebri tragedie: del rapporto intercorrente tra esse e le *Minores*, tuttavia, ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

In merito allo stile delle *Minores*, occorre osservare che – contrariamente a quanto accade nella raccolta di Seneca Retore – è piuttosto contenuto il ricorso alla *sententia*<sup>444</sup>, “forse la più tipica espressione della declamazione a vocazione epidittica”<sup>445</sup>, come avremo modo di vedere<sup>446</sup>. Anche sotto questo profilo, il declamatore si mantiene fedele alla dottrina di Quintiliano, che denuncia il rischio – collegato all'eccesso di frasi a effetto – di una frantumazione dell'argomentazione<sup>447</sup>. Coerentemente, le sentenze, laddove usate, vengono “dislocate in modo da rendere ancora più evidenti certi snodi argomentativi”<sup>448</sup>. Esse, perciò, vengono impiegate per introdurre argomenti, o per concluderli in maniera memorabile e fulminante<sup>449</sup>.

L'altra collezione di *controversiae*<sup>450</sup>, tradizionalmente attribuita a Quintiliano, è rappresentata – come si è detto – dalle cosiddette ***Declamationes maiores***; in questo caso, tuttavia, la paternità quintiliana è stata confutata<sup>451</sup>. Esse furono pubblicate (forse) nel 384 d.C., ma i pezzi inclusi nella raccolta sono stati composti a partire dal II sec. d.C.<sup>452</sup>,

---

<sup>438</sup> Con il termine *ornatus* si fa riferimento agli abbellimenti retorici di un discorso.

<sup>439</sup> Pasetti (2019) 23.

<sup>440</sup> Ibidem.

<sup>441</sup> Pasetti (2019) 24.

<sup>442</sup> Ibidem.

<sup>443</sup> Ibidem.

<sup>444</sup> Pasetti (2019) 28. Leo (1960) 261 [1912, 120 e ss.]; Håkanson (1986) 2279; Winterbottom (2108) 77.

<sup>445</sup> Ibidem.

<sup>446</sup> Vedi Cap. II, § 3, pp. 45 e ss.

<sup>447</sup> Pasetti (2019) 28; cfr. Quint. *inst.* 8.5.: in particolare, i §§ 2, 14, 27, 31, 34.

<sup>448</sup> Pasetti (2019) 28.

<sup>449</sup> Ibidem.

<sup>450</sup> Lentano (2017) 18.

<sup>451</sup> Ibidem.

<sup>452</sup> Lentano (2017) 17-18.

“da mani e in momenti diversi”<sup>453</sup>. Va operata una importante distinzione rispetto alle *Minores*. Se queste ultime presentano, appena **abbozzati**, dei modelli di discorso, le *Maiores*, al contrario – “caso unico per il mondo latino”<sup>454</sup> – riportano **testi completi** di declamazioni, assai più ampi e pronti per l’esecuzione<sup>455</sup>.

Qualche rapido cenno sull’ultimo, esiguo<sup>456</sup> *corpus* pervenutoci, gli *Excerpta declamationum* (o “Estratti declamatori”<sup>457</sup>) di Calpurnio Flacco. Assai poco si può dire con certezza, se non che essi (contenenti esclusivamente *controversiae*<sup>458</sup>) sono giunti a noi attraverso un’epitome successiva all’epoca di originaria composizione. È possibile, tuttavia, verosimilmente ipotizzare per l’autore una datazione al II-III sec. d.C., come confermano recenti studi<sup>459</sup>.

---

<sup>453</sup> Lentano (2017) 18.

<sup>454</sup> Lentano (2014) 21.

<sup>455</sup> Ibidem.

<sup>456</sup> Lentano (2017) 18.

<sup>457</sup> Ibidem.

<sup>458</sup> Ibidem.

<sup>459</sup> Ibidem; Balbo (2016) 63.

## 2.3 Da esercitazione scolastica a spettacolo pubblico: la deriva resistibile della declamazione latina

In un celebre passo dei suoi *Oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores*, Seneca il Vecchio propone al lettore una sorta di breve ricostruzione storica della declamazione, scandita dalla successione, nel tempo, di tre differenti tipi di esercizio retorico.

Il più antico fra essi era detto *thesis*, ed era **precedente** all'epoca in cui visse **Cicerone**; al tempo dell'**Arpinate**, invece, si incominciò a parlare di *causa* (“*Cicero causas vocabat*”). **Seneca** afferma, tuttavia, che tale ultimo termine non era più in uso, e che i suoi contemporanei si esercitavano attraverso le cosiddette *controversiae*, definite dallo scrittore iberico un genere “tutto sommato **nuovo**”, e di formazione assai recente<sup>460</sup>.

La testimonianza senecana è assai importante, perché attesta come la declamazione, pur avendo alle spalle secoli di storia, all'altezza del I secolo d.C. sia percepita come un fenomeno sostanzialmente **inedito**. Per quale motivo?

Seneca il Vecchio scorge i primi segnali di tale cambiamento storico nella nuova figura dello *scholasticus*, vale a dire del **declamatore** di scuola. Questi faceva della declamazione un'autentica **professione**, il centro delle proprie occupazioni, e incominciava a declamare davanti a un **pubblico** di spettatori, e non più soltanto nell'ambito ristretto e privato della cerchia dei propri alunni, aspiranti avvocati<sup>461</sup>. Un pubblico sempre più folto e numeroso accorreva ad assistere a questi spettacoli<sup>462</sup>.

Si è trattato, naturalmente, di un processo lungo, e tuttavia irreversibile<sup>463</sup>, che prese le mosse dalla figura di **Albucio**, il quale – come ci informa sempre Seneca – pur componendo *exercitationes domesticae*, si concedeva talora al **pubblico**, presso il quale godeva di un favore e di un successo inimmaginabili per un retore del foro<sup>464</sup>. Si trattò di un momento decisivo per il cambio di statuto del genere declamatorio, strettamente connesso all'ammissione di nutrite schiere di spettatori alle *performances* dei più

---

<sup>460</sup> Berti (2007) 111.

<sup>461</sup> Ibidem; Berti (2007) 133. Seneca, nel presentare la figura del celebre retore Asinio Pollione, afferma che questi non declamava mai in pubblico, contrariamente a quanto faceva la maggioranza dei suoi contemporanei.

<sup>462</sup> Berti (2007) 150.

<sup>463</sup> Ibidem.

<sup>464</sup> Berti (2007) 152.

acclamati retori<sup>465</sup>. Tale costume si consolidò: Seneca riporta che **Aterio**, tra i massimi oratori del tempo, “*declamabat [...] admissio populo*”<sup>466</sup>.

La declamazione, quindi, cessava di essere una semplice *domestica exercitatio*, e iniziava ad assumere marcate caratteristiche di spettacolarità, e un certo gusto per gli abbellimenti linguistici più raffinati<sup>467</sup>. Era nato, insomma, un vero e proprio **genere letterario**<sup>468</sup>. Scopo di questo paragrafo è comprendere se, e fino a che punto, a tale mutamento di forma corrispondesse un impoverimento del contenuto educativo e **formativo** per i futuri retori forensi.

Prima di affrontare questa complessa questione, è tuttavia opportuno offrire a chi legge una panoramica dei principali **caratteri** della nuova forma letteraria.

Tra essi, certamente, non si può non menzionare la *sententia*<sup>469</sup>. Una *sententia* è qualsiasi frase a effetto, brillante e incisiva, connotata da una brevità che lasci intendere più di quel che viene detto. In virtù di tali caratteri, essa rimane ben impressa nell’animo e nella mente di chi ascolta, come osserva Quintiliano<sup>470</sup>. In senso proprio, il termine *sententia* designa una massima esprimente una verità o norma etica<sup>471</sup>.

Secondo la testimonianza del maestro di Calahorra, i retori del tempo si divisero in due scuole di pensiero: per la prima, cosiddetta modernista, i discorsi dovevano abbondare di sentenze e di analoghe espressioni fulminanti; per la seconda invece, che potremmo definire conservatrice, il loro uso andava del tutto condannato, respinto senza appello. In tale contrapposizione, Quintiliano evita nette prese di posizione: egli biasima tanto l’abuso delle *sententiae*, quanto ogni forma di cieco conservatorismo, ricercando una ragionevole via di mezzo<sup>472</sup>.

Gli oratori e i declamatori facevano della *sententia* una vera e propria “arte”<sup>473</sup>, e cercavano di distinguersi per estro e inventiva, per stupire il pubblico con *sententiae* sempre più ardite e originali<sup>474</sup>. L’opera di Seneca il Vecchio – come si è visto<sup>475</sup> – si

---

<sup>465</sup> Berti (2007) 150.

<sup>466</sup> Berti (2007) 152.

<sup>467</sup> Berti (2007) 113.

<sup>468</sup> Berti (2007) 132.

<sup>469</sup> Berti (2007) 155. Con il termine *ornatus* si fa riferimento agli abbellimenti retorici di un discorso.

<sup>470</sup> Berti (2007) 164.

<sup>471</sup> Ibidem.

<sup>472</sup> Berti (2007) 156.

<sup>473</sup> Berti (2007) 158.

<sup>474</sup> Berti (2007) 172.

<sup>475</sup> Vedi Cap. II, § 2., pp. 36 e ss.

presenta, in larga parte, come una raccolta delle sentenze più riuscite; egli, nel tracciare i profili biografici dei vari declamatori, ne recensisce quasi sempre l'abilità nell'inventare sentenze<sup>476</sup>.

Si distinguono due tipologie di *sententiae*. Le cosiddette *translaticiae* sono i detti generici, simili ai *loci communes* per la loro duttilità e idoneità a essere adattate ai contesti più vari<sup>477</sup>. Assai più interessanti, e diffuse, sono le sentenze “particolari”, coniate per specifiche occasioni: tra esse, va segnalato soprattutto l'*epiphonema*, posto a chiusura di un periodo o di una sequenza discorsiva, a illuminarne, con fulminea brevità, il significato. Dell'*epiphonema* i retori fecero uso e abuso, fino alla mania, come denuncia Quintiliano<sup>478</sup>.

Il ricorso alle *sententiae* era motivato dalla ricerca di gloria e di successo dei declamatori, applauditi o sommersi dal riso a seconda della loro capacità di forgiarne di nuove<sup>479</sup>. Le migliori tra esse divenivano alquanto famose, tanto da varcare gli angusti confini delle scuole e diffondersi in ogni angolo dell'Impero<sup>480</sup>.

Conviene, ora, dare breve resoconto delle influenze esercitate, sulle declamazioni, dalla filosofia, dalla letteratura e dalla stessa Storia.

Certamente, alcune delle *controversiae* a noi note recano tracce di influssi stoici, epicurei e persino cinici; in generale, tuttavia, rari sono i riferimenti espliciti a dottrine ben individuabili<sup>481</sup>. In realtà, tali inserti – sovente piuttosto banali – hanno, probabilmente, una funzione più che altro meta-comunicativa: intendevano, cioè, assicurare gli uditori appartenenti ai ceti più colti circa l'autorevolezza di chi stava parlando, garantita dal possesso del medesimo retroterra culturale<sup>482</sup>. Più chiaramente identificabili, invece, sono i contributi del pensiero di Seneca figlio, la cui riflessione sui favori tra gli uomini e sul vincolo di gratitudine (oggetto del *De beneficiis*) è al centro di alcune *Minores*<sup>483</sup>.

Almeno altrettanto importante è, senza dubbio, il rapporto tra declamazione e letteratura. Le tragedie di Seneca, ad esempio, sembrano spesso fonte di numerosi spunti e temi

---

<sup>476</sup> Berti (2007) 160.

<sup>477</sup> Berti (2007) 164.

<sup>478</sup> Berti (2007) 165-166.

<sup>479</sup> Berti (2007) 179.

<sup>480</sup> Berti (2007) 181.

<sup>481</sup> Lentano (2017) 53.

<sup>482</sup> Lentano (2017) 54.

<sup>483</sup> Pasetti (2019) 25.

patetici (quali la percezione del *fatum* avverso, la paura che tormenta il tiranno, etc.)<sup>484</sup>. Anche il mito è piuttosto presente, seppur in forma indiretta, senza esplicite allusioni: in determinate occasioni affiorano riferimenti, tra le righe di un discorso, alle figure di Antigone, o di Medea e Giasone<sup>485</sup>, o ancora di Aiace<sup>486</sup>. Talvolta, alcuni motivi paiono essere attinti persino dal repertorio del romanzo greco, o della commedia<sup>487</sup>. Le vicende oggetto delle *controversiae* si colorano, non di rado, di elementi meravigliosi, o macabri: filtri d'amore, oracoli, morti che tornano alla vita, episodi di cannibalismo<sup>488</sup>. Infine, non possiamo non citare il modello virgiliano: nelle *Minores*, certi passaggi descrittivi ricchi di *pathos* sono probabili rimembranze dell'“Eneide”<sup>489</sup>.

Come accennavamo, anche la Storia reca felici intuizioni all'*inventio* dei declamatori. Talune *controversiae* mettono in scena vicende e personaggi del passato (Cicerone, Gaio Mario, Lucio Quinzio Flaminio), o assumono a modelli (*exempla*) grandi uomini e donne come Manlio Torquato o Lucrezia<sup>490</sup>.

I maggiori declamatori godevano di un successo e di una simpatia popolare vastissimi: rammentiamo i nomi di **Porcio Latrone**, **Arellio Fusco**, **Albucio Silo** e **Giunio Gallione**, che insieme componevano il primo *tetradeum*, la quadriga dei declamatori più grandi secondo Seneca il Vecchio<sup>491</sup>. Un altro eccellente maestro, oggetto di un'autentica devozione da parte dei suoi allievi, e titolare di una delle più acclamate scuole<sup>492</sup>, era **Cestio Pio**, oratore di origini greche<sup>493</sup>. Sebbene godesse di larga approvazione tra le masse, il “nuovo corso” della *declamatio* non trovò, tuttavia, consensi unanimi tra gli intellettuali dell'epoca. Alcuni di essi, al contrario, divennero feroci detrattori e critici delle innovazioni: costoro denunciavano un'irreparabile divaricazione tra *schola* e *forum*<sup>494</sup>, e una complessiva inadeguatezza **intrinseca** dell'esercizio declamatorio alla preparazione giuridica dei futuri avvocati<sup>495</sup>.

---

<sup>484</sup> Pasetti (2019) 26.

<sup>485</sup> Lentano (2017) 66.

<sup>486</sup> Pasetti (2019) 26.

<sup>487</sup> Lentano (2017) 65.

<sup>488</sup> Lentano (2017) 22.

<sup>489</sup> Pasetti (2019) 27.

<sup>490</sup> Lentano (2017) 58-59.

<sup>491</sup> Berti (2007) 45.

<sup>492</sup> Berti (2007) 140.

<sup>493</sup> Lentano (2014) 19.

<sup>494</sup> Berti (2007) 246.

<sup>495</sup> Berti (2007) 227-228.



Uno dei più implacabili critici fu, senza dubbio, il retore **Voziemo Montano** (m. 27 d.C.)<sup>496</sup>. Costui rifiutò di dedicarsi alla declamazione anzitutto per un motivo: a suo parere, poiché il declamatore non deve prevalere in una causa giudiziale, l'unico suo obiettivo è il mero **diletto** degli *auditores*<sup>497</sup>, cui non interessano le sezioni argomentative del discorso<sup>498</sup>. Inoltre, non vi è una controparte a cui rispondere, per cui la si immagina sciocca e inetta, con obiezioni risibili<sup>499</sup>.

Non meno critica fu l'opinione di **Cassio Severo**, celebre oratore nato intorno al 40 a.C. e morto verso il 37 d.C.<sup>500</sup>. Lapidario il suo giudizio: “non soltanto le declamazioni sono un altro genere di materia, ma anche i declamatori sono un altro genere d'uomini”<sup>501</sup>. Il *genus declamatorium*, insomma, è un genere che non ha più nulla da spartire con la carriera forense<sup>502</sup>.

Ma il più famoso avversario degli *scholastici* sembrerebbe essere, almeno in apparenza, **Petronio**. Nei capitoli iniziali del *Satyricon* (scritto negli anni 60 del I sec. d.C.) il protagonista Encolpio sferra un durissimo attacco ai declamatori, “invasati” inventori di temi assurdi e inverosimili, sviluppati con uno stile ampolloso e stucchevole<sup>503</sup>. Tuttavia, ciò non è sufficiente a concludere che l'autore Petronio nutrisse necessariamente un'opinione sfavorevole a riguardo: in effetti, a pronunciare tali velenose battute è un personaggio screditato<sup>504</sup>.

Se tali furono le principali voci critiche<sup>505</sup>, non mancarono **giudizi** più sfumati e **ponderati**, come quello autorevolmente espresso dal grande **Quintiliano**. Il suo pensiero,

---

<sup>496</sup> Berti (2007) 229 nota 2.

<sup>497</sup> Berti (2007) 153. Afferma Voziemo Montano (cfr. Sen. *contr. 9 praef.* 1): “chi compone declamazioni, non scrive per vincere, ma per risultare piacevole. Pertanto, ricerca tutti gli artifici possibili, e abbandona le argomentazioni, poiché sono moleste e sono in minimo grado ornate. Egli si accontenta di divertire il pubblico con *sententiae* e fiorite descrizioni. Infatti, egli desidera l'approvazione soltanto per se stesso, e non per la causa”.

<sup>498</sup> Berti (2007) 231.

<sup>499</sup> Ibidem.

<sup>500</sup> Berti (2007) 223, nota 3.

<sup>501</sup> Berti (2007) 148.

<sup>502</sup> Berti (2007) 148-149.

<sup>503</sup> Berti (2007) 234.

<sup>504</sup> Berti (2007) 238.

<sup>505</sup> Qualche secolo più tardi, una radicale reazione alle derive più “scenografiche” della retorica e della declamazione fu rappresentata dalla cosiddetta antiretorica del *sermo humilis*, sviluppatasi in ambito cristiano, e in stretta connessione con la trasmissione del messaggio evangelico [Mortara Garavelli (2018) 55 e ss.]. Nell'esaltare la “nuda efficacia” della Verità contenuta nei Testi sacri, essa esprimeva una ferma condanna nei confronti della retorica classica e dei suoi tecnicismi, ritenuti irrimediabilmente estranei all'illuminazione del Vero. Paradossalmente, questo severo giudizio fu formulato da personalità – come Agostino e altri Padri della Chiesa – “formati alle teorie e alla pratica dell'arte retorica classica”. Agostino (354 d.C.-430 d.C.), in particolare, era un oratore di professione, che – prima di convertirsi – aveva provato

con la consueta chiarezza, è condensato nel cap. 10 del l. II dell'*Institutio oratoria*<sup>506</sup>: esso ci appare tanto più significativo, se si considera che proviene da un personaggio che era, a un tempo, eccelso maestro di retorica e affermato oratore forense<sup>507</sup>. Data l'estrema rilevanza, ne riportiamo perciò i passaggi fondamentali.

Per prima cosa, Quintiliano, con un atto di onestà intellettuale, riconosce l'esistenza di gravi vizi nelle declamazioni dell'epoca, ma li imputa a un'unica causa, estranea alla natura dell'esercizio scolastico: l'eccessiva libertà e ignoranza dei maestri<sup>508</sup>. Egli considera, infatti, che la *declamatio*, l'"ultimo esercizio a essere inventato", sia, in sé, anche "di gran lunga il più **utile**"<sup>509</sup>. Per quali ragioni? Anzitutto, essa "rende un'immagine prossima alla realtà", costituisce cioè un'imitazione dei veri processi<sup>510</sup>. La declamazione – prosegue Quintiliano – è l'"immagine dei processi e delle assemblee, deve avvicinarsi alla verità"<sup>511</sup>. "Ciò che **per natura** è buono, si può usarlo bene"<sup>512</sup>, afferma lo scrittore spagnolo, e con tale premessa si accinge a indicare un prontuario per porre rimedio alle degenerazioni della scuola. In primo luogo, "gli argomenti inventati dovranno essere [...] quanto mai vicini alla **verità**". Quintiliano esprime con ciò, almeno in linea di principio, una condanna verso quei temi che prevedano l'intervento di "maghi, pestilenze, oracoli, matrigne"<sup>513</sup>. Tuttavia, da accorto pedagogo, egli riconosce anche che tali tematiche possano accendere la vivace fantasia dei giovani, e il loro interesse<sup>514</sup>. Per tal motivo, auspica che questi *themata* surreali e poetici, se adottati, "almeno siano [...] grandiosi ed enfatici, non delle stupidaggini"<sup>515</sup>. Ulteriori suggerimenti: "far uso dei

---

sdegno per lo scarno stile delle Scritture. In seguito, tuttavia, mutò totalmente opinione: quel che un tempo gli era parso rozzo e incivile, si svelava invece, insieme, umile e sublime. L'umiltà della scrittura biblica, infatti, consentiva a tutti – letterati e non – di cogliere il messaggio divino, mentre il contenuto recondito era di profondità e complessità vertiginose. Quest'intuizione consentì ad Agostino e ad altri pensatori cristiani di scorgere nella Bibbia "l'archetipo di tutte le retoriche pagane". Il *sermo humilis*, perciò, finì col fornire nuova linfa alla retorica, sottraendola a un progressivo inaridimento riconnesso alla fine dell'epoca classica.

<sup>506</sup> Berti (2007) 242.

<sup>507</sup> Berti (2007) 241.

<sup>508</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.3.

<sup>509</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.1.

<sup>510</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.2-2.10.4.

<sup>511</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.12.

<sup>512</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.3.

<sup>513</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.5.

<sup>514</sup> Ibidem.

<sup>515</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.6.

nomi<sup>516</sup>, inventare [...] controversie più complesse e lunghe, [...] ricorrere al linguaggio quotidiano e inserire abitualmente anche qualche battuta spiritosa!”<sup>517</sup>.

Se saranno adoperati tali accorgimenti, secondo l’oratore di Calahorra, ci si allenerà in un esercizio che “serve alla preparazione dei **processi**”<sup>518</sup>. Sbagliano, perciò, coloro che, come Vozierno Montano o Cassio Severo, “ritengono l’esercizio della declamazione in tutto diverso dalle cause forensi”<sup>519</sup>. Costoro, infatti, “non comprendono [...] la **ragione** per cui esso è stato inventato”<sup>520</sup>, ossia l’**agone forense**. Quintiliano pare anche rispondere, idealmente, a Montano, il quale, come si è visto, lamentava le carenze logico-argomentative delle declamazioni. L’indeterminatezza e la genericità dei soggetti di fantasia delle medesime – osserva l’autore dell’*Institutio oratoria* – si rivelano infatti formidabile pungolo alla ricerca di *argumenta*<sup>521</sup>.

Ciò che Quintiliano si propone, in definitiva, è di restaurare l’**originario** scopo della pratica declamatoria, che ha un senso solo se, depurata dalle corruzioni, ritorna ad essere propedeutica al *forum*<sup>522</sup>. I critici della *declamatio*, concentrandosi solo sui più vistosi difetti della medesima, hanno perso di vista la sua reale **utilità**, e la sua insostituibilità nella formazione di un giovane.

L’oratore iberico non è, tuttavia, un *laudator temporis acti*. Egli, con l’usuale equilibrio di giudizio, distingue dalla retorica di scuola la nuova **moda** della declamazione da esibizione, considerata un fenomeno del tutto distinto<sup>523</sup>, e da non condannare. “Se invece si prepara una declamazione per mero **sfoggio**, [...] bisogna concedere qualcosa al **piacere** dell’uditorio”<sup>524</sup>. Al contempo, però, deve sempre accompagnarsi, al diletto e all’*ostentatio*, “un fondo di **verità**”<sup>525</sup>.

Va notato che la “ricetta” quintiliana per risollevarne le sorti della *declamatio* non rimase un mero *flatus vocis*, una suggestiva ma irrealizzabile proposta teorica. Al contrario, generò significativi **esiti** retorici e letterari, racchiusi in larga parte nella raccolta delle

---

<sup>516</sup> Si intende dei nomi propri, in luogo dei tipi generici (padre-figlio, schiavo-libero, etc.). Cfr. Berti (2007) 244.

<sup>517</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.9.

<sup>518</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.8.

<sup>519</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.7.

<sup>520</sup> Ibidem.

<sup>521</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.14-2.10.15.

<sup>522</sup> Berti (2007) 244.

<sup>523</sup> A differenza di Montano, Cassio Severo e degli altri critici, che non operavano tale distinzione, ed esprimevano una condanna *tout court* alla *declamatio*.

<sup>524</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.10-2.10.12.

<sup>525</sup> Cfr. Quint. *inst.* 2.10.11.

*Declamationes minores*, da alcuni attribuita allo stesso Quintiliano<sup>526</sup>. In merito, ci appaiono illuminanti alcune considerazioni espresse da Lucia Pasetti in un suo recente lavoro. La studiosa osserva, preliminarmente, che le *Minores* sono “caratterizzate da un’evidente **propedeuticità** all’attività **forense**”, proponendo “casi poco fantasiosi”, aderenti al **vero**, “in linea con la prospettiva quintilianea di una declamazione prima di tutto **utile**”<sup>527</sup>. Inoltre, la studiosa rileva la presenza di numerosi tecnicismi “para-giuridici” (ossia ricalcati a partire da analoghi termini realmente esistenti nel diritto romano): ad es., *actio ingrati*, *abducatio*, etc.<sup>528</sup>. In altre circostanze, invece, sono presenti tecnicismi **giuridici** *tout court*, usati con appropriatezza (es. *manus inicere*, *hereditatem cernere*)<sup>529</sup>. Ciò, di per sé, sarebbe sufficiente a suggerire la stretta **connessione** esistente tra *schola* e *forum*. Pasetti, tuttavia, procede più a fondo nella propria analisi, e individua diversi casi in cui, all’opposto, è stata la declamazione ad arricchire il lessico giuridico del tempo. Un esempio su tutti è rappresentato dal termine *contractus*, che, comparso in *Declamatio minor* 278,1, costituisce una delle due occorrenze più risalenti del termine (l’altra è in Gellio), nel significato di “convenzione vincolante tra parti” poi largamente usato nella letteratura e giurisprudenza successive<sup>530</sup>.

L’utilità della pratica declamatoria, tuttavia, non si esaurisce in tali aspetti, pure assai rilevanti. Il fatto stesso che non vi fosse un organo giudicante che distribuisse torti e ragioni, lungi dall’essere un limite<sup>531</sup>, rappresentava un importante **stimolo** per il giovane allievo<sup>532</sup>. Infatti, tale “carattere aperto”<sup>533</sup> promuoveva, nello studente, un atteggiamento “positivamente **relativista**”<sup>534</sup>: l’idea, cioè, che le posizioni di ambedue le controparti fittizie potessero contenere istanze degne di riconoscimento, potenzialmente in grado di prevalere l’una sull’altra<sup>535</sup>. Non solo: a prescindere dalla natura reale o fittizia delle norme di legge che regolavano le *controversiae*, il discente era chiamato a “interrogarsi circa l’applicabilità della norma astratta al caso in discussione”<sup>536</sup>, apprendendo un “abito

---

<sup>526</sup> Pasetti (2019) 35.

<sup>527</sup> Pasetti (2019) 31.

<sup>528</sup> Ibidem.

<sup>529</sup> Pasetti (2019) 32.

<sup>530</sup> Pasetti (2019) 33.

<sup>531</sup> Come riteneva, invece, Voziemo Montano. Vedi *supra*, p. 48 (vedi anche nota 497).

<sup>532</sup> Lentano (2014) 121.

<sup>533</sup> Ibidem.

<sup>534</sup> Lentano (2014) 122.

<sup>535</sup> Ibidem.

<sup>536</sup> Ibidem.

intellettuale”<sup>537</sup> fondamentale per la professione futura. Inoltre, la stessa formulazione di talune *leges declamatoriae*, assai scarse nello stile precettivo<sup>538</sup>, sollecitava l’impegno **esegetico** dei giovani interpreti<sup>539</sup>. Anche la “secchezza” dei temi richiedeva un notevole sforzo immaginativo finalizzato a “ricavare una storia credibile da [...] un semplice spiegamento di premesse narrative”<sup>540</sup>.

Possiamo, ora, giungere a una conclusione. La stranezza e l’inverisimiglianza che connotavano diversi *themata* declamatorî – denunciate dal *Satyricon*, e riconosciute dallo stesso Quintiliano – non costituivano ostacolo, di per sé, a un’ottimale preparazione tecnico-giuridica. Al contrario, esse affinavano l’intelletto dell’alunno, abituato a destreggiarsi tra le lacune dei temi, e a individuare i punti di forza e di debolezza di ciascuna parte in causa. Certamente, tale *exercitatio* aveva conosciuto, in età imperiale, alcune degenerazioni, anche nel gusto e nello stile. Tuttavia, tali vizi dovevano attribuirsi a cattivi maestri che, accecati dalla gloria e dalla fama, erano divenuti incapaci di cogliere il senso ultimo e profondo dell’esercizio che praticavano. Come Quintiliano e la sua scuola seppero dimostrare, era possibile restituire, alla *declamatio*, la dignità di una formidabile palestra per la mente e la coscienza del futuro giurista.

---

<sup>537</sup> Ibidem.

<sup>538</sup> Si pensi, ad esempio, all’elementare struttura della *lex raptarum* (“la rapta scelga tra la morte del *raptor* o il matrimonio con lui”): ibidem. Tale legge è richiamata in *Declamatio minor* 301: vi dedicheremo un approfondimento specifico a suo luogo (vedi Cap. III, § 2).

<sup>539</sup> Lentano (2014) 122-123.

<sup>540</sup> Lentano (2014) 124.

## Parte seconda. La *Declamatio minor* 301

### III. L'esercitazione e il suo inquadramento

#### 3.1 Premessa

Questa seconda parte del lavoro di tesi è dedicata integralmente alla *Declamatio minor* 301, appartenente al *corpus* delle *Declamationes minores* dello **Pseudo-Quintiliano**, di cui si sono fornite le informazioni fondamentali nel capitolo precedente.

*Declamatio minor* 301 presenta il caso di un litigio tra un povero (*pauper*) e un ricco (*dives*). Ecco la **vicenda**, oggetto della *controversia*. Il povero invitò a casa sua il ricco, per una cena. Quella sera, del servizio in tavola si occupava la figlia del *pauper*: il ricco, incuriosito dalla ragazza, domandava di lei al suo ospite. Il padre rispondeva che si trattava di un'umile serva. Al termine della serata, il ricco violentava la fanciulla. Condotta, in seguito, davanti ai magistrati, ella optò per le nozze col suo rapitore, sulla base della legge sulle donne violate (*lex raptarum*). Il ricco, allora, decise di accusare il povero di circonvenzione.

Il lettore potrebbe, forse, stupirsi dell'**asciuttezza** adoperata nel descrivere i fatti, e pretenderebbe da chi scrive maggiore precisione, maggiore chiarezza; perché tutta questa concisione, questo mistero, questa avarizia di dettagli?

Il motivo è presto detto: quello che noi ci siamo limitati a riportare – con qualche limitato abbellimento – è la traduzione di quello che si usa chiamare il *thema* declamatorio. Esso – proposto dal maestro declamatore ai propri allievi<sup>541</sup> – era il “tema di dibattito [...], ossia la vicenda immaginaria intorno alla quale si accendeva la controversia”<sup>542</sup>. Solitamente, il tema “si limitava a fornire un nudo **scheletro** di vicende, personaggi e

---

<sup>541</sup> Lentano (2017) 19.

<sup>542</sup> Ibidem.

relazioni”<sup>543</sup>: erano in genere presenti **tipi fissi**, come quello del pirata e dell’eroe<sup>544</sup>, o – per l’appunto – del **ricco** e del **povero**. Sarebbe spettato, poi, ai singoli retori costruire il proprio discorso a partire da questo scarno sunto, dando consistenza psicologica e fattezze più definite ai personaggi, e speculando sulle ragioni di cui essi si facevano portatori nell’immaginario processo<sup>545</sup>.

Il *thema*, in sostanza, è un **riassunto**, costruito secondo la tecnica del *sermo brevis*<sup>546</sup>. Si tratta, insomma, di un testo non autosufficiente, poiché vive in relazione al successivo sviluppo della *controversia*<sup>547</sup>. Va osservato che la nuda essenzialità del tema costituiva un vantaggio per il declamatore: egli avrebbe potuto, a partire da un *thema* così povero, **colorire** situazioni e caratteri<sup>548</sup>, affinando così la propria abilità di *inventio*.

Nel *thema* era, solitamente, inserita anche la **lex declamatoria**, che disegnava il quadro normativo di riferimento, il perimetro giuridico entro cui il declamatore doveva elaborare l’orazione.

Sulla natura – fittizia o ricavata da leggi realmente esistenti – delle *leges* declamatorie avremo modo di interrogarci in questo capitolo: specificatamente, nel prossimo paragrafo, dedicato ai contorni giuridici del caso fittizio.

Nel tema di *Declamatio minor* 301, cogliamo il riferimento espresso a una legge: la **lex raptarum**. Va osservato che essa viene indicata in forma compendiarica<sup>549</sup> e assai parziale, senza fornire il quadro completo del suo disposto (“*puella ex lege raptarum nuptias optavit*”, “la ragazza optò per le nozze, secondo la legge sulle donne violate”). Infatti, nella sua forma estesa, la *lex raptarum* prevedeva, in capo alla *rapta*, l’**optio**, ossia la facoltà di scegliere tra il **matrimonio riparatore** col *raptor* (cioè, col suo stupratore), e la **condanna a morte** del medesimo<sup>550</sup>. Si trattava di una disposizione assai ricorrente nei *themata*, e – proprio per questo – riportata in maniera spesso abbozzata, “nella certezza che qualsiasi allievo con un minimo di pratica di controversie avrebbe compreso perfettamente di cosa si trattava”<sup>551</sup>.

---

<sup>543</sup> Ibidem.

<sup>544</sup> Lentano (2017) 21 e 44.

<sup>545</sup> Ibidem; Berti (2007) 49, nota 1; cfr. Pianezzola (1981) 258.

<sup>546</sup> Berti (2007) 48; cfr. Pianezzola (1981) 256.

<sup>547</sup> Berti (2007) 48; cfr. Pianezzola (1981) 256-257.

<sup>548</sup> Berti (2007) 48-49; cfr. Pianezzola (1981) 257.

<sup>549</sup> Lentano (2014) 29.

<sup>550</sup> Lentano (2014) 28.

<sup>551</sup> Lentano (2014) 29.

A ben vedere, tuttavia, tra le righe del *thema* di *Declamatio minor* 301, emerge (implicitamente) anche un secondo riferimento normativo, che fonda e regola l'accusa di *circumscriptio* mossa dal *dives* contro il *povero*: esso, in verità, si paleserà solo nel § 9, dove si parlerà di una non meglio precisata "legge". Evidentemente, la *lex* in questione doveva essere a tal punto nota agli scolari, che il maestro, nel *thema*, aveva ritenuto opportuno sottacerla<sup>552</sup>. Cercheremo, a suo luogo, di fornire di un'**identità** questa misteriosa legge, domandandoci (come con la *lex raptarum*) se essa sia totalmente immaginifica, ovvero conosca un qualche parallelo con l'ordinamento giuridico romano<sup>553</sup>.

Il capitolo III troverà, poi, conclusione con l'esposizione del testo della declamazione – costituito dall'arringa idealmente attribuita al convenuto (il *pauper*) – e con la relativa traduzione. Per il testo latino, ci si è attenuti all'edizione recentemente approntata da Biagio Santorelli, cortesemente anticipata dall'Autore, alla quale si fa seguire una traduzione propria.

---

<sup>552</sup> Ibidem.

<sup>553</sup> Vedi Cap. III, § 2.



## 3.2 I contorni giuridici del caso tra realtà e finzione

Il problema della **corrispondenza** tra le leggi declamatorie (e, più in generale, i *themata* declamatori) e l'ordinamento giuridico romano è questione assai **dibattuta** e spinosa, sin dall'età imperiale.

Abbiamo già riportato<sup>554</sup> le opinioni di alcuni autori antichi – su tutti, Petronio nel suo *Satyricon* – che, già in epoca antica, criticavano la tendenza dei declamatori a proporre tematiche totalmente avulse dal diritto del tempo, casi inverisimili frutto della fantasia più contorta. Abbiamo anche dato conto del pensiero (ben più ponderato e argomentato) di quanti, al contrario, valorizzavano l'esercizio declamatorio come pratica utilissima alla successiva carriera civile e forense: tra essi, l'autorevole Quintiliano.

La riflessione contemporanea relativa alla questione della **plausibilità** dei *themata* e delle *leges* scolastiche ha condotto a **esiti** assai interessanti, di cui possiamo dare qui un sommario resoconto.

Orbene: tali ricerche, in primo luogo, hanno consentito di individuare numerosi temi aventi un (più o meno diretto) **riscontro** nella realtà giuridica alto-imperiale. Possiamo citare, a titolo di mero esempio, il caso proposto da *Declamatio minor* 341. Questa *controversia* ruota attorno al *commisum*, un istituto del diritto doganale romano che attribuiva ai pubblicani<sup>555</sup> la proprietà delle merci non dichiarate all'atto di attraversare una *statio* appaltata ai *publicani*; la norma del *thema* declamatorio<sup>556</sup> è il **perfetto** calco delle disposizioni doganali romane, che conosciamo per esempio attraverso la cd. *lex portus Asiae*.

Altri *themata*, invece, erano strutturati in maniera tale da **semplificare** dati normativi realmente esistenti, col fine di agevolare l'apprendimento degli scolari. La *Declamatio minor* 275 pr. è paradigmatica, in tal senso. Essa presenta una *lex declamatoria* assai stringata (“colui che avrà accettato del denaro in ragione di un adulterio, subisca la nota

---

<sup>554</sup> Vedi Cap. II, § 3, p. 48.

<sup>555</sup> Appaltatori di imposte nell'antica Roma.

<sup>556</sup> “Quanto uno avrà trasportato per una stazione doganale dei pubblicani, senza dichiararlo, sia confiscato”.

d'infamia”), che **condensa** in un'unica fattispecie generalizzante quelle che nella *lex Iulia de adulteriis coercendis* figuravano invece come due norme incriminatrici distinte<sup>557</sup>.

Talune leggi declamatorie, infine, non trovavano un puntuale riscontro nell'ordinamento. Possiamo citare, a tal riguardo, una *lex* attestata da Seneca il Vecchio<sup>558</sup>, che così recita: “i figli mantengano i genitori, oppure siano incarcerati”. Una simile sanzione era certamente sconosciuta al diritto romano<sup>559</sup>, eppure tale circostanza non inficiava l'**utilità** intrinseca all'esercitazione: i discenti erano, infatti, pur sempre sollecitati a elaborare *colores* e strategie difensive a partire dalla piattaforma normativa contenuta nel *thema*. Questa rapida rassegna ci consente ora di affrontare, liberi da pregiudizi, la problematica della **plausibilità** del tema di *Declamatio minor* 301, avendo piena (e serena) consapevolezza della complessità della questione – e, forse, della sua mai definitiva e pacifica soluzione.

Nelle pagine seguenti divideremo l'esposizione in tre grandi momenti. Nella prima parte, più generale, esamineremo se (e, in caso positivo, in qual misura) sussista un **legame**, o un'influenza tra la riflessione dei declamatori sul *raptus* – ossia sul **ratto** a fini sessuali o matrimoniali – e la teoria giuridica e la produzione legislativa in materia, specialmente del III secolo d.C. In una seconda fase, valuteremo la **verisimiglianza** storica – fonti giuridiche alla mano – della (solo fittizia?) *lex raptarum*, scomposta nei suoi fondamentali elementi. Da ultimo, cercheremo di stabilire se l'azione intrapresa dal ricco nei confronti del povero conosca qualche **corrispondenza** nel diritto allora vigente.

Cominciamo dalla prima questione. È piuttosto nutrita la schiera di declamazioni – distribuite fra i *corpora* di Seneca, Quintiliano e Calpurnio Flacco – le cui vicende sono incentrate su un *raptus*, o da esso sono originate<sup>560</sup>: risulta piuttosto considerevole, di conseguenza, la mole di elaborazione retorico-argomentativa relativa. Quanto al suo significato, gli studiosi moderni hanno formulato due ipotesi. Per la prima, il frutto di tanto lavoro sarebbe stato sempre confinato entro le ristrette mura delle *scholae*, rimasto

---

<sup>557</sup> Nello specifico, si trattava delle due fattispecie del *quaestum facere* (trarre profitto dall'adulterio della propria moglie) e del *pretium pro comperto stupro accipere* (accettare danaro per non denunciare l'adulterio scoperto).

<sup>558</sup> Cfr. Sen. *contr.* 1.1.1.

<sup>559</sup> In merito, va tuttavia osservato che, a partire dal I secolo d.C., taluni senatoconsulti e costituzioni imperiali imposero (progressivamente) un reciproco dovere alimentare tra genitori e figli. Malgrado non esistesse probabilmente una sanzione espressa in tali termini, pertanto, la *lex declamatoria* rifletteva comunque un'evoluzione che stava investendo il diritto del tempo.

<sup>560</sup> Desanti (1988) 319. Cfr. Sen. *contr.* 1,5; 2,3; 3,5; 7,8; 8,6. Cfr. Pseudo-Quint. *decl.* 247; 251; 252; 259; 262; 270; 276; 280; 286; 301; 309; 343; 349; 368; 370; 383. Cfr. Calp. *decl.* 16; 25; 34; 41; 43; 46; 49.

come invischiato – per così dire – tra le astruserie e i sofismi dei maestri. Per la seconda – che valorizza il ruolo altamente formativo delle *declamationes* per i futuri giuristi – invece tale produzione avrebbe, certamente, **influenzato** potentemente il pensiero giuridico, e, in ultima analisi, la stessa repressione penale del fenomeno della *vis* sulle donne. Per una rappresentazione più meditata del punto, dobbiamo, a tal fine, brevemente ricostruire la **genesi** e il progressivo sviluppo del concetto di *raptus* nel diritto romano. È opportuno osservare, preliminarmente, che gli albori della stessa storia romana sono stati segnati, in maniera decisiva, da stupri e rapimenti di donne: possiamo citare, tra tutti, il celebre episodio del ratto delle Sabine<sup>561</sup>. Si trattava, certamente, di una pratica socialmente disapprovata, ma – per lunghi secoli – non repressa penalmente. Solo in età repubblicana, a partire dal I secolo a.C., la *vis* dovette ricadere sotto l’ombrello generico del delitto privato di *iniuria*: all’uopo, veniva concessa dal pretore l’*actio iniuriarum*, penale e infamante, diretta a reprimere (con una sanzione pecuniaria) lesioni fisiche e offese morali<sup>562</sup>.

Con la fine dell’epoca della repubblica, e l’inizio del principato, si determinò una **svolta** fondamentale. Infatti, la *vis* iniziò ad essere repressa – benché in maniera ancora non autonoma – all’interno di una legge, la *lex Iulia de adulteriis* (circa 18 a.C.), che criminalizzava lo *stuprum* e l’*adulterium* come **delitti pubblici**. Ciò implicava che tali condotte, contrassegnate da una particolare gravità, erano perseguite come *crimina* nell’ambito di *iudicia publica* (su iniziativa, pertanto, di chiunque), e sanzionate con pene eseguite dall’organo pubblico<sup>563</sup>. Ai fini del nostro discorso, è essenziale tenere presente che la legge prevedeva tuttavia una **prescrizione** (*praescriptio*) di cinque anni dal dì della commissione del crimine<sup>564</sup>.

I giuristi classici – in assenza di definizioni espresse nel testo di legge – qualificarono come *stuprum* i rapporti sessuali illeciti intrattenuti tra un uomo libero (anche sposato) con una *virgo* (donna in età da marito), una *vidua* (vedova o divorziata) o una *puella* (ragazza minorenni); come *adulterium*, invece, la relazione illecita con una *mulier* (donna sposata)<sup>565</sup>. Va osservato che tale quadro legislativo introduceva i delitti di *stuprum* e

---

<sup>561</sup> Papakonstantinou (2020) § 1.

<sup>562</sup> Casinos Mora (2011) 608.

<sup>563</sup> Marrone (2006) 498.

<sup>564</sup> Papakonstantinou (2020) § 12; Botta (2003) 87.

<sup>565</sup> Papakonstantinou (2020) § 6.

*adulterium* come delitti “plurisoggettivi propri”: in quanto tali, essi comportavano la punizione (come complici, *socii*) tanto dell’adultero, quanto dell’adultera, a condizione che in **entrambi i soggetti** fosse accertato il **dolo criminoso**<sup>566</sup>. In questo quadro, apparve evidente<sup>567</sup> che la **violenza**, la *vis* perpetrata ai danni della donna, costituisse necessariamente causa di esclusione di colpevolezza di quest’ultima; in tale circostanza, soltanto il *raptor* andava punito – si badi, a titolo di *adulterium* ai sensi della *lex Iulia*<sup>568</sup>. Il *raptus*, perciò, non dava luogo a un’autonoma figura criminosa, bensì a un semplice elemento esclusorio della colpevolezza<sup>569</sup>, nell’ambito di un delitto (lo *stuprum/adulterium*) plurisoggettivo proprio.

Il punto di svolta verso la criminalizzazione, come **autonomo delitto pubblico**, del *raptus* avvenne grazie all’*interpretatio* di grandi giuristi<sup>570</sup> come Marciano e Ulpiano (III secolo a.C.)<sup>571</sup>. Va osservato che tale evoluzione fu motivata e favorita da un peculiare (e problematico) meccanismo processuale previsto per l’accertamento dello *stuprum/adulterium*. Infatti, era stabilita una diacronicità delle *accusationes* contro i compartecipi necessari nei *crimina* di adulterio e *stuprum*: ciò significava che la verifica giudiziale della responsabilità dei due *rei* avveniva in momenti e con processi diversi<sup>572</sup>. Tale circostanza, tuttavia, produceva un notevole e grave **inconveniente**. Infatti, nel caso in cui la prima *accusatio* venisse rivolta nei confronti della donna, e solo in corso di causa emergesse l’irresponsabilità della medesima poiché **violata**, l’accusatore correva allora il rischio di non poter perseguire l’effettivo colpevole, vedendo l’azione successiva paralizzata, qualora fosse decorso il termine di cinque anni previsto da quella *praescriptio* a cui prima si accennava<sup>573</sup>.

---

<sup>566</sup> Botta (2003) 73 e ss; Papakonstantinou (2020) § 9. In Botta si dà conto di una sistematica moderna dei delitti, che ho ritenuto di adottare, ad esempio, con il termine “reato plurisoggettivo proprio”.

<sup>567</sup> Papakonstantinou (2020) § 9; cfr. D. 48.5.14[13].7: “colei che subisce violenza non può essere condannata né per *adulterium* né per *stuprum*”.

<sup>568</sup> Nella riflessione di Ulpiano, infatti, la violenza vizia il consenso di chi la subisce. Lo stupratore sarebbe stato comunque perseguito a titolo di adulterio, dal momento che – essendo il reato plurisoggettivo proprio – l’incriminazione restava in piedi, seppure solo nei suoi confronti: Botta (2003) 73-74 e 83; Papakonstantinou (2020) § 9; cfr. D. 48.5.14; D. 48.5.40

<sup>569</sup> Botta (2003) 83.

<sup>570</sup> Botta (2003) 87.

<sup>571</sup> Botta (2003) 64.

<sup>572</sup> Botta (2003) 86.

<sup>573</sup> Botta (2003) 86-87.

**Ulpiano** e **Marciano** proposero una decisiva soluzione a tale inaccettabile situazione. Come si apprende dal *Digesto*, Ulpiano e Marciano<sup>574</sup>, mossi da ragioni equitative<sup>575</sup>, suggerirono che colui che stuprassero una donna potesse essere accusato senza termini di prescrizione, secondo la *lex Iulia (de vi publica)*, introdotta (forse) sotto Cesare<sup>576</sup>, e avente ad oggetto la **violenza** (o *crimen vis*). In sostanza, i due giuristi, facendo venire meno un elemento distintivo della *lex Iulia de adulteriis* (ossia la *praescriptio*), **assimilavano**, nei fatti, il giudizio *ex lege de adulteriis* e il giudizio *ex lege de vi publica*<sup>577</sup>, che non era sottoposto a prescrizione quinquennale. Ne conseguiva, allora, una novità fondamentale: la creazione, di fatto, di una autonoma **figura criminosa di violenza carnale**<sup>578</sup>, il *crimen vis*<sup>579</sup>, sanzionato come **delitto pubblico** e sussunto sotto il regime della *lex Iulia de vi publica*. In caso di condanna, secondo alcuni, attendeva il colpevole la **pena capitale**<sup>580</sup>. In tale inedita fattispecie, la **violenza** (*vis*) rappresentava fondamentale **elemento costitutivo**, dando luogo a un crimine che (oggi definiremmo) unilaterale<sup>581</sup>, in cui, cioè, il soggetto violentato non figura come partecipante incolpevole del reato, ma come **vittima**. La genesi di questo *crimen* ebbe pieno compimento con una costituzione severiana (circa 223 d.C.), con cui si attribuì azione *ex lege de vi* anche alla stessa donna violentata *sui iuris*<sup>582</sup>. Si delineò così, con ancor maggiore nettezza, il **bene giuridico** tutelato, ossia il pudore o l'integrità fisica (e non più, come in precedenza, la lesione delle *nuptiae*, bene giuridico la cui titolarità era riconosciuta al solo *maritus*)<sup>583</sup>.

Abbiamo ricostruito la progressiva formazione di una fattispecie criminosa, il *crimen vis* o *raptus* (come sarà propriamente denominato solo a far data da un editto di Costantino del 326 d.C.<sup>584</sup>), a partire dai primi tempi del principato sino al terzo secolo.

Dobbiamo, ora, ricongiungerci al nostro interrogativo di partenza: la riflessione dei declamatori sul ratto, che precede di oltre un secolo la configurazione del medesimo come

---

<sup>574</sup> Botta (2003) 64; cfr. D. 48.5.30(29),9 e D. 48.6.3-4.

<sup>575</sup> Botta (2003) 87.

<sup>576</sup> Papakonstantinou (2020) § 9.

<sup>577</sup> Botta (2003) 92.

<sup>578</sup> Botta (2003) 101.

<sup>579</sup> Papakonstantinou (2020) § 12.

<sup>580</sup> Botta (2003) 65, nota 23; cfr. Paul. *Sent.* 2.26.12.

<sup>581</sup> Botta (2003) 97.

<sup>582</sup> In precedenza, ella non poteva agire contro il proprio stupratore, poiché il reato *ex lege Iulia de adulteriis* vedeva la donna come partecipante necessaria: Botta (2003) 93.

<sup>583</sup> Botta (2003) 93 e ss.; cfr. C. 9.9.7.

<sup>584</sup> Desanti (1988) 319; Papakonstantinou (2020) § 13.

*crimen vis*, può averne influenzato in qualche modo la nozione giuridica? A nostro avviso, vi sono sufficienti elementi per rispondere positivamente a tale quesito.

In primo luogo, dobbiamo osservare che, sotto il profilo processuale, la *lex raptarum* sembra prevedere un **delitto pubblico e non soggetto a prescrizione**<sup>585</sup>: caratteri, questi, senza dubbio condivisi (in parte) con i *crimina* di *stuprum/adulterium*, e – integralmente – col successivo *crimen vis*. Va osservato, incidentalmente, che appare piuttosto realistico anche il complessivo *iter* procedurale previsto dalla *lex raptarum*: il processo si svolgeva davanti a un collegio giudicante, previa *cognitio* di un *magistratus*. È evidente il parallelo col processo formulare romano, suddiviso nelle fasi *in iure* (davanti al magistrato) e *apud iudicem* (davanti al giudice)<sup>586</sup>.

Sotto il profilo sostanziale, quel che più interessa sottolineare è che, nel fittizio mondo delle declamazioni, il *raptus* viene punito attraverso un'**autonoma figura criminosa**, in ciò largamente anticipando un'evoluzione del diritto positivo che si completa soltanto all'altezza del terzo secolo, per essere definitivamente sancita solo dall'editto di Costantino il Grande, nel quarto secolo. Quanto al **bene giuridico** tutelato, parrebbe doversi concludere ch'esso sia costituito dall'**integrità fisica** della *puella* (altro evidente parallelo col *crimen vis*), alla quale (infatti) viene direttamente affidata la scelta tra la morte del violatore e il matrimonio riparatore con quest'ultimo<sup>587</sup>. Inoltre, la pena capitale è prevista come alternativa alle *nuptiae* dalla *lex raptarum*, e come pena unica dal *crimen vis/raptus*: anche in ciò, i declamatori hanno ampiamente precorso i tempi<sup>588</sup>.

Possiamo, in conclusione, ritenere sufficientemente fondata l'affermazione espressa da Néphélé Papakonstantinou in un suo recente lavoro: per la studiosa, la “costruzione declamatoria dello stupro”<sup>589</sup> sembra essere in linea con la (successiva) interpretazione giurisprudenziale del III secolo d.C.<sup>590</sup>.

In definitiva, la **verosimiglianza** storica e giuridica della *lex raptarum*, nel suo complesso, ci appare dimostrata su basi sufficientemente solide; occorre, ora, interrogarci

---

<sup>585</sup> Casinos Mora (2011) 603.

<sup>586</sup> Ibidem.

<sup>587</sup> Papakonstantinou (2020) § 22.

<sup>588</sup> Casinos Mora (2011) 611.

<sup>589</sup> Papakonstantinou (2020) § 14.

<sup>590</sup> Ibidem.

relativamente alla **plausibilità** dell'alternativa, da essa proposta, alla condanna a morte del *raptor*: il **matrimonio** tra il medesimo e la *rapta*<sup>591</sup>.

Cominciamo con l'osservare che tale matrimonio si configura (nel mondo fittizio delle declamazioni) come una soluzione vantaggiosa tanto per la ragazza violata, quanto per il suo stupratore: consente, infatti, alla prima di rimediare all'oltraggio arrecato a sé e alla famiglia, al secondo di salvarsi da morte certa. Si tratta, pertanto, di un matrimonio **riparatore** (in quanto rimedia a un danno), o **espiatorio** (poiché condona al *raptor* l'oltraggio)<sup>592</sup>. In effetti – proprio per i vantaggi che comporta per entrambe le parti – talora esso viene fortemente **incoraggiato** dalla stessa *lex declamatoria*: in alcune *controversiae*, infatti, le nozze riparatrici non contemplanò il conferimento della dote da parte della ragazza<sup>593</sup>. Seneca il Vecchio e Quintiliano, infine, danno conto – è il caso di dire – di un'ulteriore “variazione sul *thema*”: in qualche *declamatio*, si prevede un periodo di trenta giorni entro il quale il violatore ha facoltà di implorare il perdono al padre suo e a quello della *puella*; decorso inutilmente tale termine, egli sarà condannato a morte<sup>594</sup>.

Abbandoniamo, ora, “**Dicastopoli**” – il fittizio mondo delle *declamationes*, secondo una definizione suggerita da Donald Russell<sup>595</sup> – e trasferiamoci a Roma. È possibile sostenere che il matrimonio riparatore, oltre ad essere un elemento ricorrente nelle declamazioni, fosse anche conosciuto all'esperienza giuridica e agli usi sociali?

Giunio Rizzelli, in un suo lavoro, ritiene tale eventualità piuttosto remota, e tutto fuor che pacifica<sup>596</sup>. Tuttavia, affermare – come Rizzelli – che un fatto sia controverso e discusso, non significa negarne la possibilità. In effetti, ci pare vi siano numerosi elementi a sostegno di una **realtà** storica (e giuridica) delle *nuptiae* riparatrici.

Cominciamo dai plurimi riferimenti mitici e culturali. Si è già citato il celeberrimo ratto delle Sabine: questo evento mitologico illustra chiaramente come, sin dall'epoca più antica, si attribuisse al matrimonio un valore espiatorio<sup>597</sup>. Plauto e Terenzio, in numerose

---

<sup>591</sup> Per completezza dobbiamo precisare che, qualche volta, è prevista invece, in alternativa alla pena capitale, una sanzione di carattere pecuniario: Desanti (1988) 321, nota 12; cfr. Pseudo-Quint. *decl.* 252; 276; 370.

<sup>592</sup> Papakonstantinou (2020) § 19.

<sup>593</sup> Desanti (1988) 321, nota 12; Casinos Mora (2011) 600; Papakonstantinou (2020) § 19; cfr. Sen. *contr.* 1.5; 3.5; 7.8; 8.6; Calp. *decl.* 34.

<sup>594</sup> Desanti (1988) 326; Papakonstantinou (2020) § 19; cfr. Sen. *contr.* 2.3; cfr. Pseudo-Quint. *decl.* 349; cfr. Quint. *inst.* 9.2.90.

<sup>595</sup> Lentano (2014) 32; Russell (1983).

<sup>596</sup> Rizzelli (2000) 151, nota 68.

<sup>597</sup> Casinos Mora (2011) 606.

loro commedie, mettono in scena rapitori costretti a contrarre matrimonio con le proprie vittime<sup>598</sup>. Tali ripetute testimonianze, insomma, possono suggerire che il matrimonio riparatore fosse un istituto assai radicato negli usi sociali, e consente di ipotizzare che, già in epoca arcaica, si fosse formata, attorno ad esso, un'autentica **consuetudine** (*mos maiorum*)<sup>599</sup>. È importante sottolineare il valore vincolante che i *mores maiorum* assumevano presso i Romani<sup>600</sup>: essi rappresentavano la parte più cospicua del *ius civile* – ossia del diritto che riguarda i soli *cives* romani – e non vennero mai messi in discussione nemmeno quando non se ne comprese più la ragion d'essere<sup>601</sup>.

Anche a non voler ritenere sufficientemente sostenibile la teoria della natura consuetudinaria del matrimonio espiatorio, sarà assai difficile negare credibilità alle (non poche) **fonti giuridiche** che, in epoche differenti, recano evidenti riferimenti a tale pratica riparatrice dell'oltraggio all'onore familiare.

La prima testimonianza di rilievo è offerta dal giurista **Marciano**<sup>602</sup>. Nel passo citato, si dice che il fatto di *rapere* una donna (sposata o non) fosse punito con la pena capitale, e che, quand'anche il padre della donna, commosso dalle preghiere del violatore, avesse rimesso l'offesa, l'accusa nei confronti di quest'ultimo poteva essere mossa da chiunque, senza che operasse la prescrizione quinquennale prevista dalla *lex Iulia de adulteriis*. Tale brano ci attesta di un **inasprimento** di un precedente regime sanzionatorio<sup>603</sup>, che doveva prevedere – quale causa di estinzione del reato – la possibilità che il padre della vittima perdonasse il carnefice, e che (per conseguenza) la spiacevole vicenda si concludesse con un **matrimonio**<sup>604</sup>. Quasi superfluo è evidenziare, sul punto, i parallelismi con gli intrecci declamatori<sup>605</sup>. Va tuttavia osservato che, nel passo di Marciano, è assente ogni riferimento al perdono concesso dalla stessa ragazza violata: tale circostanza può

---

<sup>598</sup> Casinos Mora (2011) 607.

<sup>599</sup> Casinos Mora (2011) 618.

<sup>600</sup> I Romani (come i moderni studiosi di diritto), al fine di configurare una consuetudine in senso giuridico, richiedevano il ricorrere di due fondamentali requisiti: da un lato, l'osservanza generale e costante, per lungo tempo, di un comportamento da parte di una collettività; dall'altro, la convinzione dei consociati di obbedire a una norma giuridica (*opinio iuris atque necessitatis*).

<sup>601</sup> Marrone (2006) 23 e 38; cfr. D. 1.3.20 (Iul. 55 dig.).

<sup>602</sup> Desanti (1988) 325; cfr. D. 48.6.5.2.

<sup>603</sup> Casinos Mora (2011) 611.

<sup>604</sup> Desanti (1988) 326.

<sup>605</sup> Peraltro (come evidenzia Lucetta Desanti), vi è persino una strettissima somiglianza tra le parole del passo di Marciano e certe locuzioni riportate in Seneca il Vecchio e Pseudo-Quintiliano per illuminare il medesimo fenomeno. In tutti i casi, si usa il medesimo verbo (*exorare*) per descrivere l'atteggiamento supplichevole del *raptor* che esorta con preghiere il padre della vittima: Desanti (1988) 326.



spiegarsi, forse, in una duplice maniera. La più scontata consiste nel ritenere che tale possibilità fosse stata soppressa, e che l'accordo potesse, quindi, essere concluso solo tra *raptor* e *pater*<sup>606</sup>. È altrettanto lecito sostenere, tuttavia, che il giurista consideri il caso che il rapitore, ormai condannato a morte in virtù della scelta esercitata autonomamente dalla *rapta*, si rivolga al di lei padre per un perdono *in extremis*<sup>607</sup>.

Ancor più significativo appare un **rescritto**<sup>608</sup> di **Diocleziano** e **Massimiano**, del 287-304 d.C., da leggersi in connessione con un altro del 293-304 d. C.<sup>609</sup>. Da tali passi del *Codex* giustiniano, si apprende che un padre aveva denunciato il sequestro del figlio, e il ratto della fidanzata di quest'ultimo<sup>610</sup>. Gli imperatori, accordata l'*accusatio de vi* per entrambi gli illeciti, concludono affermando che la ragazza violata è libera di **sposare** un altro uomo: tenuto conto del contesto, si comprende come questi altri non sia che lo stesso *raptor*<sup>611</sup>.

Il riscontro più decisivo, tuttavia, lo rinveniamo in una costituzione<sup>612</sup> di **Costantino**, la cui datazione è fatta risalire al 320 o al 326 d.C.<sup>613</sup>: si tratta di un atto estremamente significativo ai nostri fini. Con questo provvedimento<sup>614</sup>, Costantino – come abbiamo accennato *supra*<sup>615</sup> – crea il nuovo **delitto** di *raptus*. Tale provvedimento sembra porre un divieto alla pratica del **matrimonio riparatore**. Si dice, infatti, che vigente il *ius vetus* (l'"antico diritto"<sup>616</sup>) il rapitore di una *puella* avrebbe potuto salvarsi, grazie alla "*puellae responsio*"<sup>617</sup>; Costantino vieta che un *raptor* possa ancora giovare di una simile

---

<sup>606</sup> Casinos Mora (2011) 611.

<sup>607</sup> Ibidem.

<sup>608</sup> Il rescritto era la risposta, annotata dall'imperatore, in calce all'istanza inoltratagli da una parte in lite, che prospettava al *princeps* il caso controverso, e gli domandava come dovesse essere deciso. I rescritti erano vincolanti per l'organo giudicante; nell'emetterli, l'imperatore si atteneva al diritto vigente. Talora, però, egli riteneva opportuno discostarsene: in tal caso, sovente il rescritto dava conto del principio di diritto che aveva ispirato la decisione imperiale. Va osservato, ancora, che, per l'autorità della fonte da cui proveniva, il principio contenuto in un rescritto veniva applicato ogni volta in cui si presentassero casi uguali a quello per il quale era stato emesso il rescritto: Marrone (2006) 43.

<sup>609</sup> Desanti (1988) 326; Casinos Mora (2011) 611; cfr. C. 9.12.3 e C. 5.1.1.

<sup>610</sup> Desanti (1988) 327.

<sup>611</sup> Ibidem; Casinos Mora (2011) 612.

<sup>612</sup> Si tratta, in questo caso, di un editto, ossia di provvedimento normativo avente carattere generale, vincolante per tutti gli abitanti dell'Impero: Marrone (2006) 42; Papakonstantinou (2020) § 13.

<sup>613</sup> Desanti (1988) 327; Casinos Mora (2011) 612; Papakonstantinou (2020) § 13. Se Desanti e Papakonstantinou sono concordi nel fissare la datazione al 326 d.C., di difforme opinione è Casinos Mora, che propende per il 320 come anno della legge costantiniana.

<sup>614</sup> Desanti (2000) 327 e ss; Rizzelli (2000) 151; *CTh.* 9.24.1.

<sup>615</sup> Vedi p. 59.

<sup>616</sup> Rizzelli (2000) 151.

<sup>617</sup> Desanti (1988) 327.

eventualità<sup>618</sup>. Ad opinione di Lucetta Desanti, col termine “*puellae responsio*” si farebbe riferimento all’antico diritto (“*ius vetus*”) della *rapta* di prestare consenso alle nozze riparatrici<sup>619</sup>. *Responsio* – osserva la studiosa – significa propriamente “risposta resa in un **processo**”, ed è con tal significato che lo stesso Costantino, in altri luoghi, adopera il medesimo termine<sup>620</sup>. Doveva trattarsi, pertanto, della risposta che la *rapta*, probabilmente, rendeva nel corso di una *cognitio*<sup>621</sup>. Possiamo perciò ricostruire, nella maniera che segue, la situazione precedente all’intervento legislativo costantiniano: nel caso in cui il violatore fosse stato chiamato in giudizio, la rapita (forse su espressa richiesta del funzionario inquirente) poteva manifestare l’intenzione di sposare il proprio *raptor*, così sottraendolo alla sanzione<sup>622</sup>. Ancora una volta, insomma, si presentano echi innegabili con la legge declamatoria, e con il suo disposto<sup>623</sup>.

I critici potrebbero osservare, a questo punto, che una simile facoltà di autonoma scelta (*optio*), rimessa in capo a una *puella*, sia poco sostenibile, dal momento che quest’ultima – in quanto *alieni iuris* – era sottoposta alla *patria potestas* del proprio genitore<sup>624</sup>, il quale avrebbe pur sempre dovuto prestare il proprio consenso alle *nuptiae*<sup>625</sup>. Orbene, tale obiezione non pare cogliere nel segno, poiché, almeno sin dalla legislazione augustea, si ammetteva che la *puella* potesse sposarsi contro la volontà del padre; ella, infatti, poteva ricorrere al magistrato (proconsole o preside di provincia) qualora il padre si fosse opposto alle nozze senza giustificato motivo<sup>626</sup>. Già al tempo di Augusto, insomma, “si

---

<sup>618</sup> Fatta salva l’eventualità che vi fosse un preventivo accordo tra genitori della *rapta* e *raptor*: in tal caso, il matrimonio riparatore sarebbe stato legittimo, ai sensi della costituzione di Costantino. Rizzelli (2000) 151; Casinos Mora (2011) 620.

<sup>619</sup> Desanti (1988) 328.

<sup>620</sup> Desanti (1988) 328; *ibidem*, nota 33; cfr. *CTh.* 11, 30, 8, 12; *CTh.* 11, 39, 3, 5.

<sup>621</sup> *Ibidem*.

<sup>622</sup> *Ibidem*.

<sup>623</sup> *Ibidem*. Va osservato, peraltro, che vi sono diversi luoghi paralleli tra il testo della costituzione e i testi di alcune *declamationes*. Per esempio, sia nella legge costantiniana che nella controversia 2.3 di Seneca il Vecchio, si adopera l’espressione *frangere fores*, descrivendo la condotta di un *raptor* che irrompe violentemente nella dimora della *puella*. È possibile, pertanto, sostenere che gli estensori del provvedimento legislativo abbiano operato sotto la suggestione delle lontane dispute tra retori, quasi riconoscendo, in esse, le radici della nuova regolamentazione: Desanti (1988) 328-329, nota 35; cfr. *Sen. contr.* 2.3; *CTh.* 9.24.1.2.

<sup>624</sup> Marrone (2006) 213. La *patria potestas* “comportava in ogni caso soggezione del *filius familias* al potere personale del *pater*”. Nell’epoca più risalente, la potestà del padre si spingeva sino al diritto di vita e di morte sul proprio figlio. Ancora al tempo delle XII tavole, egli aveva, altresì, la facoltà di vendere la prole (tramite *mancipatio*).

<sup>625</sup> Desanti (1988) 322; Casinos Mora (2011) 613; Marrone (2006) 218.

<sup>626</sup> Desanti (1988) 322; Casinos Mora (2011) 613; cfr. D. 23.2.19.

era aperta una breccia nell'assoluta autorità del *pater* circa le nozze della sottoposta<sup>627</sup> figlia.

Ulteriori conferme (se possibile ancor più esplicite) di quanto sosteniamo, le rinveniamo in due ulteriori atti normativi: si tratta di una costituzione di **Valentiniano I, Valente e Graziano** (374 d.C.)<sup>628</sup>, e di una di **Giustiniano** (533 d.C.)<sup>629</sup>. La prima, nello stabilire una prescrizione quinquennale all'azione per il perseguimento del *raptus*<sup>630</sup>, fa riferimento a un "*coniugium raptus scelere contractum*" (ossia, al matrimonio contratto a seguito del delitto medesimo). La seconda, invece, in maniera espressa e inequivocabile pone un divieto assoluto di matrimonio tra *rapta* e *raptor*; si fa espressa menzione, peraltro, della precedente "*facultas raptae*" di chiedere il rapitore come sposo<sup>631</sup>.

Le testimonianze raccolte, in definitiva, dimostrano come il matrimonio riparatore (o espiatorio) fosse una **realtà** costante nella società e nell'ordinamento, dalle più remote origini sino al VI secolo. I reiterati interventi repressivi degli imperatori sono, anzi, la più lampante dimostrazione di quanto esso costituisse un fenomeno sempre più dilagante<sup>632</sup>, e sostanzialmente refrattario ai tentativi legislativi di regolarlo o vietarlo<sup>633</sup>.

Resta da trattare l'ultimo quesito che ponevamo, programmaticamente, in apertura del presente paragrafo: l'**azione** giudiziale per *circumscriptio*, intentata dal *dives* contro il *pauper*, va considerata una pura invenzione declamatoria, ovvero può trovare **corrispondenza** in un omologo strumento processuale realmente esistente nella Roma del II secolo d.C. (l'epoca cui risalirebbe *Declamatio minor* 301<sup>634</sup>)?

Secondo l'opinione di **Biagio Santorelli**, l'azione intentata dal ricco sarebbe una cosiddetta *actio circumscriptionis*, cioè un procedimento volto a punire un preteso raggio (*circumscriptio*), privo di precisi riscontri in ambito latino<sup>635</sup>. Come dimostreremo, tuttavia, l'orientamento proposto non appare, in sostanza, condivisibile.

---

<sup>627</sup> Desanti (1988) 322-323.

<sup>628</sup> Casinos Mora (2011) 618; cfr. *CTh.* 9.24.3.

<sup>629</sup> *Ibidem*; *CTh.* 9.13.1.2.

<sup>630</sup> Casinos Mora (2011) 618.

<sup>631</sup> Desanti (1988) 329.

<sup>632</sup> Favorito, probabilmente, anche a causa del periodo dominato dall'anarchia militare, e dalle lotte susseguitesi dopo la morte di Costanzo Cloro: Casinos Mora (2011) 622; Castello (1988) 389.

<sup>633</sup> Casinos Mora (2011) 622; Desanti (1988) 325. È interessante aggiungere, a estrema conclusione del nostro discorso, che Ermogene sembra attestare l'esistenza, anche ad Atene, di una regolamentazione del ratto, che prevedeva le *nuptiae indotatae* in alternativa alla morte del colpevole: Desanti (1988) 330, nota 38; cfr. Hermog. *Stat.* 2.15; 10.59.

<sup>634</sup> Lentano (2014) 21.

<sup>635</sup> Santorelli (cfs).

In primo luogo, dopo aver inquadrato il concetto di **dolo** (dando conto delle definizioni date dalla giurisprudenza antica al raggiro) illustreremo come, nel diritto romano, esistesse un'azione specificamente deputata a punire i comportamenti ingannevoli (dolosì): l'*actio doli*. In seguito, dimostreremo – sulla base delle evidenze emergenti dal testo di *Declamatio minor* 301, e delle fonti giuridiche in nostro possesso – che il nostro declamatore, nel costruire il proprio discorso, avesse in mente precisamente quell'azione, e l'elaborazione giuridica sviluppatasi attorno al concetto di *dolus*.

Dobbiamo cominciare la nostra trattazione dalle origini del concetto giuridico di dolo, ossia dall'esame del **dolo negoziale**: esso, inteso come **raggiro** o **circonvenzione**, ricade, assieme alla violenza, nella categoria dei vizi della volontà, che cioè non eliminano la *voluntas*, ma la rendono viziata<sup>636</sup>.

Il dolo negoziale è definibile come una macchinazione tale da trarre in inganno l'altra persona, così da portarla a compiere un negozio a sé **pregiudizievole**, che non avrebbe mai compiuto in assenza di dolo (o che avrebbe compiuto a condizioni diverse)<sup>637</sup>. Con esso si intende il solo *dolus malus*, giacché il cosiddetto *dolus bonus* non ha mai rilevanza, consistendo (ad esempio) nelle semplici vanterie usualmente praticate dai mercanti nel descrivere ai potenziali acquirenti le loro merci<sup>638</sup>.

Del dolo malo si riportano diverse definizioni di alcuni dei più illustri giuristi. Secondo Aquilio Gallo, esso consiste in una attività simulatoria non concordata tra le parti; definizione integrata da Servio Sulpicio Rufo, per il quale il dolo è una attività simulatoria preceduta da una macchinazione per trarre in inganno<sup>639</sup>. Secondo la tesi di Labeone, invece, è sufficiente, ad integrare il dolo, la mera macchinazione volta a circuire<sup>640</sup>; nel *Digesto* giustiniano quest'ultima opinione viene assunta a riferimento<sup>641</sup>.

Occorre partire dalla considerazione che, in linea di principio, per il *ius civile* (ossia, per il diritto proprio dei cittadini romani) il dolo non invalida il negozio compiuto: quest'ultimo è, infatti, pur sempre voluto, e non ha importanza che la volontà sia viziata<sup>642</sup>. Tale petizione di principio, tuttavia, è immediatamente smentita nell'ambito

---

<sup>636</sup> Marrone (2006) 150.

<sup>637</sup> Ibidem.

<sup>638</sup> Marrone (2006) 151; cfr. D. 4.3.1.3.

<sup>639</sup> Marrone (2006) 153-154; cfr. D. 4.3.1.2.

<sup>640</sup> Cfr. D. 4.3.1.2.

<sup>641</sup> Cfr. D. 4.3.1.2. Dedicheremo un consistente approfondimento a queste tre *definitiones* nelle Conclusioni, poste a chiusura del nostro lavoro di tesi.

<sup>642</sup> Marrone (2006) 151.

dei *iudicia bonae fidei* (ad esempio: azioni di vendita, di locazione, di società<sup>643</sup>). In essi, è decisivo il parametro della **buona fede** nei rapporti tra le parti del negozio, chiaramente di per sé violata dal comportamento doloso di una di esse<sup>644</sup>. La parte **pregiudicata** dal dolo non aveva allora onere di eccepire nulla, poiché il giudice la avrebbe **automaticamente** assolta nel giudizio di buona fede, intentato nei suoi confronti, per l'adempimento del negozio fraudolento<sup>645</sup>.

Diversamente stavano le cose nei *iudicia stricta*, vale a dire (per converso) quelli non incentrati sulla *bona fides*<sup>646</sup>. Qui, naturalmente, il giudice non poteva tenere conto in automatico del comportamento doloso: si rendeva perciò necessario l'intervento del pretore, che concedeva all'uopo una **eccezione**, *exceptio doli*, a favore del convenuto frodato e citato in giudizio per l'adempimento (di per sé dovuto *iure civili*)<sup>647</sup>. Il pretore era un magistrato giurisdicente: con un suo atto (l'**editto**), egli concedeva tutele giurisdizionali ai cittadini.

Sempre al di fuori dell'ambito dei giudizi di buona fede, alla parte raggirata, che avesse ormai dato esecuzione al negozio fraudolento, era data l'**actio de dolo** (o *doli*)<sup>648</sup>. Tale azione fu introdotta dal già citato **Aquilio Gallo**, pretore nel 66 a.C.<sup>649</sup>. Si trattava perciò di un'*actio* pretoria, con cui la parte in buona fede assumeva l'iniziativa, promuovendo un giudizio contro chi l'avesse ingannata<sup>650</sup>. L'*actio doli* era una azione **penale**, al *simplum* (il che significa che l'importo della pena corrispondeva all'entità del **danno** subito dall'attore)<sup>651</sup>. Essa recava una gravissima conseguenza per chi fosse condannato: l'**infamia**<sup>652</sup>. Era tuttavia concesso, al convenuto<sup>653</sup> presunto frodatore, di evitare la condanna con annessa *infamia*: ciò nel caso in cui egli, prima della sentenza, su invito del giudice avesse risarcito il danno (si trattava della cosiddetta clausola arbitraria, inserita

---

<sup>643</sup> Marrone (2006) 89.

<sup>644</sup> Ibidem.

<sup>645</sup> Ibidem.

<sup>646</sup> Marrone (2006) 89.

<sup>647</sup> Marrone (2006) 152.

<sup>648</sup> Ibidem.

<sup>649</sup> Ibidem.

<sup>650</sup> Ibidem.

<sup>651</sup> Ibidem.

<sup>652</sup> Ibidem.

<sup>653</sup> Non deve stupire che adoperiamo i termini "attore" e "convenuto" in relazione a un processo penale: come rilevavamo già a p. 67, nota 146, il processo penale romano era un procedimento privato. "actor" aveva il significato di persona che intenta un processo, accusatore.

nel testo della formula)<sup>654</sup>. Condividendo un tratto comune alle altre azioni penali, l'*actio doli* era nossale, ossia si dava la duplice possibilità, al *pater familias* soccombente il cui servo o figlio avesse posto in essere il raggio, di pagare la pena o, in alternativa, di dare a *nossa* il colpevole soggetto alla sua potestà<sup>655</sup>. Con la *noxae deditio* si mancipava lo schiavo o il figlio all'attore<sup>656</sup>. In quanto azione penale, essa poteva essere esperita soltanto contro l'autore del comportamento doloso, non avverso i suoi eredi<sup>657</sup>. Come accennavamo, l'*actio doli* era azione pretoria (ossia concessa dal pretore)<sup>658</sup> e poteva essere esperita soltanto entro l'anno dalla commissione del dolo<sup>659</sup>. Si trattava, infine, di una azione sussidiaria, concessa, cioè, solo in mancanza d'altri mezzi giudiziari a tutela delle pretese del raggirato<sup>660</sup>. Come vedremo, tale ultimo peculiare carattere dell'*actio de dolo* produsse un'**estensione** della medesima a ipotesi di condotte inique, "anche al di fuori dei casi di dolo negoziale, [...] purché non rientranti in alcun illecito per altro verso represso"<sup>661</sup>.

Veniamo, ora, al punto nodale della questione: quello della (eventuale) **corrispondenza** tra l'"*actio circumscriptionis*" e l'azione di dolo, quale è stata sin qui illustrata.

Per incominciare a sciogliere questo spinoso interrogativo, è utile, anzitutto, ricercare eventuali "luoghi paralleli" tra il testo di *Declamatio minor* 301 e il *Digesto*, che riproduce l'ordine dell'**editto** del pretore<sup>662</sup> (nello specifico, ci interessa il titolo III del libro IV, dedicato al cosiddetto *dolus malus*): la loro presenza potrebbe fornirci alcuni primi indizi del fatto che il retore si sia ispirato all'editto, nella costruzione della propria orazione fittizia.

La ricerca, in tal senso condotta, ha prodotto **significativi** esiti: sia nel *Digesto*, che in *Declamatio minor* 301, sono stati individuati plurimi **parallelismi** terminologici:

---

<sup>654</sup> Ibidem.

<sup>655</sup> Ibidem; Marrone (2006) 99.

<sup>656</sup> Ciò implicava che l'attore acquistava sul servo il *dominium* (ossia la proprietà), sul figlio il *mancipium*; Marrone (2006) 99. A differenza dello schiavo, il figlio dato a *nossa* rimaneva libero cittadino romano, ma era al contempo assoggettato alla potestà di un'altra persona (in maniera duratura nel caso della *noxae deditio*): era, pertanto, *alieni iuris*; Marrone (2006) 207.

<sup>657</sup> Marrone (2006) 153.

<sup>658</sup> Ibidem.

<sup>659</sup> Ibidem.

<sup>660</sup> Marrone (2006) 151; cfr. D. 4.3.1.1.

<sup>661</sup> Marrone (2006) 154.

<sup>662</sup> Marrone (2006) 51.

variamente declinati e coniugati, in entrambi i testi si riscontrano termini quali *calliditas* (“astuzia”), *circumscriptus* (“raggirato”), *mentiri* (“mentire”)<sup>663</sup>.

Oltre a tali convergenze lessicali, interessanti ma non decisive, si riscontrano, nello sviluppo della nostra declamazione, alcuni passaggi tali da meritare un accorto esame; per il testo integrale (e relativa traduzione) di *Declamatio minor* 301, facciamo rinvio al prossimo paragrafo.

Vorremmo soffermarci, in primo luogo, sul § 9. In apertura di questo paragrafo, il povero getta le basi della propria difesa dall'accusa di *circumscriptio* mossagli dal potente avversario. Citiamo la parte di nostro interesse: “dov'è quindi la circonvenzione? Io credo che **questa legge** sia stata promulgata **principalmente** per quanti, nei trabocchetti del **foro**, raggirano qualcuno con un **documento ingannevole**. D'altra parte, posto che si voglia **estendere** l'interpretazione...”.

Questo brano contiene alcuni elementi assai rilevanti ai nostri fini: si fa riferimento a una **legge** dedicata, in via **principale**, ai **raggiri negoziali** (tale è il senso da attribuire ai “trabocchetti del foro”). Quale sarebbe questa misteriosa legge, che fa qui, per la prima volta<sup>664</sup>, la sua comparsa nel testo, senza ulteriori precisazioni? A noi pare che questa legge altro non sia che l'**editto** del pretore, dove egli prometteva tutela giudiziale (attraverso l'*actio doli*, per l'appunto) a quanti fossero stati raggirati e danneggiati dal dolo malo, in primo luogo, nella conclusione di negozi, come abbiamo visto *supra*.

Conviene, per maggior chiarezza, operare una breve digressione sulla figura del **pretore** e sul suo prodotto più importante, ossia l'**editto**. Il pretore era un importante magistrato giurisdicente: la sua funzione principale, cioè, consisteva nel produrre le regole che governavano il processo, e nel concedere tutele giurisdizionali ai cittadini<sup>665</sup>. Il principale frutto della sua attività consisteva – come si è detto *supra* – nell'**editto**, atto programmatico e normativo a un tempo<sup>666</sup>.

Non deve stupire che il declamatore equipari l'editto pretorio a una **legge**. Certamente, sotto il profilo formale, si trattava di atti totalmente differenti. L'editto era, infatti,

---

<sup>663</sup> Per il *Digesto*, si segnalano: “*calliditate*” (cfr. D. 4.3.1; D. 4.3.7.10), “*calliditatem*” (cfr. D. 4.3.1.2.), “*callide*” (cfr. D. 4.3.9.1); “*circumveniendum*” (cfr. D. 4.3.1.2), “*circumscriptus*” (cfr. D. 4.3.5; D. 4.3.7), “*circumscribatur*” (cfr. D. 4.3.18.4); “*mentitus*” (cfr. D. 4.3.14). Per *Declamatio minor* 301: “*callidiore*” (§ 9); “*circumscriptus*” (§ 19), “*circumscriptio*” (§§ 9, 10, 11, 14, 15), “*circumscriptionem*” (§ 9), “*circumscriptionis*” (§ 15), “*circumscriptione*” (§ 20); “*mentiri*” (§ 16).

<sup>664</sup> La seconda, e ultima, è al § 12.

<sup>665</sup> Marrone (2006) 27; Marotta (2021) 230 e ss.

<sup>666</sup> Marotta (2021) 229 e ss.

espressione del *ius edicendi*, ossia di un potere del singolo magistrato che l’aveva emanato<sup>667</sup>; la *lex publica*, invece, era espressione della volontà dell’intero corpo civico<sup>668</sup>. Tuttavia, a partire da un certo momento, i Romani giunsero a considerare l’editto, nella sostanza, una *lex* a tutti gli effetti. Infatti, sebbene gli editti dei pretori avessero validità per un solo anno<sup>669</sup>, solitamente accadeva, tuttavia, che il nuovo pretore **confermasse** le norme stabilite dal predecessore nel suo editto<sup>670</sup>. Si incominciò a parlare, in proposito, di *edictum tralaticium*, intendendo, con tale espressione, “quella parte del testo edittale stabile nel passaggio da un pretore all’altro”<sup>671</sup>. Cicerone ci è testimone del fatto che, alla sua epoca, l’editto avesse, nei fatti, soppiantato addirittura la fondamentale legge per antonomasia: quella delle XII tavole<sup>672</sup>. In altri termini, l’editto era divenuto il testo normativo di riferimento<sup>673</sup>. Tale processo di consolidazione culminò proprio attorno al 130 a.C. – l’epoca a cui vengono fatte risalire le *Declamationes minores* – ad opera del giurista **Giuliano** (su ordine dell’imperatore Adriano)<sup>674</sup>. Giuliano mise ordine alla gran massa di provvedimenti, dando al testo una sistemazione definitiva che prese nome di *edictum perpetuum*<sup>675</sup>; peraltro, **Adriano** prescrisse un obbligo di interpretazione analogica, per coprire materie non espressamente trattate nell’editto<sup>676</sup>. Appare, in definitiva, del tutto verosimile affermare che il declamatore, nel far riferimento a una legge sul dolo, avesse ben presente l’*edictum perpetuum*.

Ritorniamo al passaggio del § 9, in cerca di indizi ulteriori a sostegno della nostra ipotesi. Come si è ricostruito, il retore sembra riferirsi all’editto del pretore, con cui questo magistrato concede l’azione di dolo. Abbiamo anche visto che tale azione – per espressa previsione del pretore – aveva natura **sussidiaria**: veniva, cioè concessa per quei casi – comportamenti genericamente iniqui, e **raggiri extra-negoziali** – per i quali non fosse prevista alcuna azione a tutela dei danneggiati. Orbene: non può non suonare del tutto **consonante**, con il tenore del suddetto provvedimento magistratuale, l’affermazione del *pauper*, per la quale egli si dice disposto a “estendere l’interpretazione” (§ 9) della legge

---

<sup>667</sup> Marotta (2021) 229.

<sup>668</sup> Marotta (2021) 104 e ss.

<sup>669</sup> Tale, infatti, era il periodo in cui un singolo pretore rimaneva in carica: Marotta (2021) 245.

<sup>670</sup> Ibidem.

<sup>671</sup> Ibidem.

<sup>672</sup> Marotta (2021) 247; cfr. Cic. *Le leggi* 1.17.

<sup>673</sup> Marotta (2021) 229.

<sup>674</sup> Marotta (2021) 247.

<sup>675</sup> Marotta (2021) 248; cfr. Giachi (2005) 257 e ss.

<sup>676</sup> Marotta (2021) 248; cfr. *Constitutio tanta* 18.



anche a ipotesi di circonvenzioni non negoziali. Questa frase, del resto, se non fosse posta in necessaria connessione con la previsione dell'*edictum*<sup>677</sup>, rimarrebbe alquanto enigmatica e, in sostanza, priva di spiegazione (poiché viene apoditticamente espressa dal nostro declamatore)<sup>678</sup>. Probabilmente, tale apoditticità deve proprio spiegarsi col fatto che il retore non sentisse il bisogno di fornire maggiori appigli a chi ascoltava, contando sulla sicura notorietà della fonte cui attingeva.

I **parallelismi** non si arrestano, tuttavia, alle (pur notevoli) evidenze sin qui illuminate. Rammentiamo nuovamente il testo del § 9: “Io credo che questa legge sia stata promulgata principalmente per quanti, nei **trabocchetti del foro**, raggirano qualcuno con un **documento ingannevole**”. Il declamatore non si limita a parlare, genericamente, di raggiri negoziali: al contrario, arricchisce il proprio argomento con una serie di elementi che appaiono piuttosto singolari, difficilmente comprensibili (i “trabocchetti del foro”, il “documento ingannevole”) e – per di più – del tutto avulsi dal resto del discorso.

Ci rivolgeremo, allora, di nuovo al *Digesto* per cercare una **soluzione**. Per l'appunto, in D. 4.3.38 troviamo – attribuito a Ulpiano – un frammento che racchiude un caso estremamente vicino a quello proposto dal declamatore. Viene, infatti, esposto il *casus* di un debitore che ottenne – con la frode – di essere liberato dal proprio debito, facendo recapitare al suo creditore una (**falsa**) **lettera** di Tizio, che lo liberava dall'obbligazione. Il creditore, caduto in inganno, liberò il debitore; la soluzione del giurista è che debba concedersi, al primo, l'azione di dolo<sup>679</sup>. Al netto di lievi e trascurabili differenze

---

<sup>677</sup> Cfr. D. 4.3.1.1.

<sup>678</sup> Nel *Digesto*, peraltro, si dà espressamente conto di almeno un paio di ipotesi di raggiri non negoziale ricondotte, dai giuristi che commentavano l'editto del pretore, all'*actio doli*: cfr. D. 4.3.18.4 e D. 4.3.31.

<sup>679</sup> Occorre, al riguardo, operare alcune precisazioni. Il frammento ulpiano concede l'*actio doli* al solo creditore maggiore di 25 anni. Se infraventicinquenne, il medesimo ha invece diritto a una *in integrum restitutio*. Si trattava di un istituto che si collocava nello spirito della *lex Laetoria*, posta a tutela dei minori di quell'età: conviene dedicarvi, qui, qualche cenno [Marrone (2006) 90, 125 e 260 e ss.; Talamanca (1990) 172 e ss.; Marotta (2021) 226-227 e 272]. Attorno al 200 a.C., a tutela delle attività negoziali di quanti non avessero ancora compiuto i 25 anni, e fossero *sui iuris*, entrò in vigore una *lex Laetoria de circumscriptione adulescentium*.

La *lex Laetoria* aveva la *ratio* di apprestare tutela ai negozi conclusi da soggetti ormai puberi per il diritto e quindi pienamente responsabili delle proprie azioni nel mondo del diritto (essendo capaci d'agire dall'età di 14 anni), e tuttavia ritenuti inesperti e, per ciò, esposti maggiormente a essere oggetto di comportamenti dolosi nel foro o, comunque, a subire pregiudizi nei loro rapporti negoziali. Pertanto, la *lex Laetoria* istituiva una apposita azione, l'*actio legis Laetoriae*, penale e infamante, contro quanti avessero negoziato col minore di 25 anni raggirandolo. Era, per di più, un'*actio popularis*, vale a dire esperibile da qualsiasi cittadino, anche se nelle forme del processo privato. Con l'avvento dell'età postclassica, l'*actio legis Laetoriae* cadde in desuetudine. Si trattava altresì di una *lex minus quam perfecta*: una legge, cioè, che stabiliva un divieto e una sanzione contro i trasgressori, senza tuttavia sancire la nullità dell'atto compiuto in difformità.

terminologiche<sup>680</sup>, è facile avvedersi come il retore sembri aver memoria diretta di questa dimensione applicativa dell'*actio doli*, e ne parafrasi – per così dire – il contenuto.

Una volta di più, insomma, il § 9 resterebbe privo di una spiegazione plausibile, se non fosse **collegato** all'editto (o comunque – come in questo caso – ai commenti e alla riflessione dei giuristi sul dolo e sull'*actio doli*).

Se, poi, allarghiamo lo sguardo oltre il § 9, e guardiamo al discorso nel suo complesso, ci avvediamo che esso presenta uno sviluppo innegabilmente in linea con i frutti della coeva giurisprudenza, di cui il *Digesto*, ancora una volta, ci fornisce preziosa e insostituibile testimonianza. In apertura del Libro IV “*De dolo malo*”, nella *laudatio edicti*<sup>681</sup>, Ulpiano osserva che “con questo editto il pretore ci viene in aiuto contro <gli uomini> incostanti e ingannatori, i quali hanno recato pregiudizio ad altri usando qualche astuzia, affinché a quelli non rechi lucro la loro **malizia** ed a questi non sia dannosa la loro **ingenuità**”<sup>682</sup>. Questo passo fonda un fondamentale principio, valido tuttora: il dolo presuppone, da un lato, la “malizia” (“*malitia*”) del raggirante; dall'altro – non meno essenziale – la non consapevolezza della parte ingannata (“*simplicitas*”)<sup>683</sup>.

Come illustreremo nel prossimo capitolo, *Declamatio minor* 301 è composta da due fondamentali momenti, attraverso i quali si giunge a negare il *dolus malus* del *pater* accusato. Il primo momento è costituito dalla difesa e giustificazione della condotta del *pauper*, giocata su una topica che presenta quest'ultimo come uomo privo di grandi possibilità economiche e integerrimo: si vuole suggerire, con ciò, l'idea che egli non sarebbe capace di una tanto malefica macchinazione (per via della sua

---

Gli atti negoziali posti in essere rimanevano quindi, *iure civili*, validi: per far fronte a tale inconveniente, il pretore concesse due ulteriori strumenti, questi ultimi attivabili indipendentemente dalla presenza di un raggio: era sufficiente che il minore avesse patito un pregiudizio patrimoniale.

Il primo rimedio era una *exceptio legis Laetoriae*: questa eccezione era concessa all'infraventicinquenne convenuto in un giudizio formulare per l'adempimento del negozio che l'aveva pregiudicato. A tale tutela, pertanto, il minore poteva accedere solo a condizione che non avesse ancora dato esecuzione al negozio pregiudizievole. Ove avesse, al contrario, adempiuto, il pretore, previa *cognitio* dei fatti di causa, poteva allora concedere una *in integrum restitutio propter aetatem*; in forza di quest'ultima, il minore beneficiava di strumenti idonei a porre nel nulla gli effetti che il negozio aveva prodotto, venendo così reintegrato nella condizione patrimoniale in cui si trovava prima del raggio. Egli poteva, infatti, esperire *actiones utiles ficticiae*, nelle cui formule si richiedeva al giudice di giudicare come se gli effetti del negozio non si fossero verificati (in ciò consisteva la *fictio*).

<sup>680</sup> In *Decl. minor* 301, si parla di “documento ingannevole” (“*scriptum callidius*”), mentre in D. 4.3.38 si fa riferimento a una “lettera” rivelatasi “falsa o priva di valore” (“*epistula falsa vel inani reperta*”). La sostanza, tuttavia, è la medesima in entrambi i brani.

<sup>681</sup> Sorta di proemio volto a mettere in luce la bontà dell'intervento del pretore.

<sup>682</sup> Cfr. D. 4.3.1.

<sup>683</sup> Talamanca (1990) 240; cfr. D. 4.3.1.

*paupertas/simplicitas*). Il secondo momento è rappresentato dalla (contro)accusa nei confronti del ricco, vera “anima nera”, dotata di perversa *malitia*.

Dalla complessiva conformazione dell’orazione, arguiamo, insomma, che il declamatore doveva essere bene al corrente della più aggiornata giurisprudenza relativa al *dolus* e all’editto del pretore.

Come dicevamo, l’evoluzione storica portò a **estendere** notevolmente l’ambito applicativo dell’*actio doli*, ben oltre i confini originari. Tale *actio*, infatti, per via della sua sussidiarietà, non fu più soltanto limitata al dolo negoziale, ma si aprì a una serie di ipotesi non ricomprese in tale stretta categoria: furono tutelate le pretese di quanti lamentassero di aver subito comportamenti comunque **iniqui, ingannevoli**, dolosi in senso generale.

Quest’ultima considerazione ci induce a riflettere in merito a una possibile **estensione** dell’*actio doli* alle **circonvenzioni matrimoniali** (senza dubbio extra-negoziali<sup>684</sup>): situazioni analoghe, insomma, a quella di *Declamatio minor* 301, in cui un giovane ricco accusa un *pater familias* povero di *circumscriptio* riguardo il reale *status*, sociale e giuridico, della figlia di quest’ultimo. Nel caso in cui rinvenissimo, nel *corpus* del *Digesto*, un qualche **parallelo** con il caso oggetto della nostra declamazione, potremmo forse avere una definitiva conferma di quanto finora abbiamo ipotizzato: del fatto, cioè, che anche in materia di *circumscriptio* il retore abbia attinto a piene mani dalla fonte del diritto del suo tempo.

Al riguardo, registriamo un interessantissimo frammento attribuito al giurista **Marciano**<sup>685</sup>, che cita un rescritto dell’imperatore **Antonino Pio** (coevo allo Pseudo-Quintiliano), riguardante il caso di una *liberta* che aveva sposato un senatore facendosi credere *ingenua*. Tale unione matrimoniale era proibita dalla *Lex Iulia de maritandis ordinibus* (18 a.C.); nondimeno era valida sul piano del *ius civile*<sup>686</sup>. La *liberta* pertanto, nonostante l’illiceità del matrimonio, era divenuta moglie legittima del senatore, il quale, non appena si fosse reso conto del raggio, avrebbe dovuto immediatamente ripudiarla,

---

<sup>684</sup> I Romani, infatti, concepivano il matrimonio come mero fatto, consistente nella convivenza di due persone di sesso diverso, con la volontà costante di vivere in unione monogamica quali marito e moglie (*affectio maritalis*). Ben diversa è la nostra concezione del matrimonio, oggi considerato un negozio giuridico: Marrone (2006) 215.

<sup>685</sup> Astolfi (2014) 153; Cfr. D. 23.2.58.

<sup>686</sup> Astolfi (2014) 153.

per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge medesima<sup>687</sup>. L'illiceità delle *nuptiae* produceva, di riflesso, l'illiceità della dote (che veniva confiscata): ciò comportava, evidentemente, un danno patrimoniale al marito, che si vedeva privato della *dos*<sup>688</sup>. Per ristorare del danno il *maritus*, Antonino Pio, nel suo rescritto, concede a quest'ultimo una azione **modellata sull'*actio doli*** (“*ad exemplum praetoris edicti*”)<sup>689</sup>: non era possibile, infatti, concedere direttamente l'azione di dolo, poiché essa era infamante e, perciò, non esperibile nei confronti del proprio coniuge<sup>690</sup>.

Da questa importante testimonianza giustiniana deduciamo che, per i casi di inganni matrimoniali, veniva concessa una azione ricalcata sull'*actio doli*, con formula opportunamente adattata e senza la sanzione dell'*infamia*.

Possiamo quindi concludere, con discreta sicurezza, e sulla scorta dei molteplici argomenti di cui abbiamo cercato di rendere conto, che – pur nell'inevitabile vaghezza e fumosità del *thema* declamatorio – il *pauper* non sia stato messo sotto accusa da una generica (e puramente fittizia) *actio circumscriptionis*, bensì da una azione analoga all'*actio doli*.

---

<sup>687</sup> Ibidem.

<sup>688</sup> Per di più, egli non poteva neppure operare le retenzioni dotali, che potevano da lui essere opposte soltanto all'interno di un procedimento (promosso dalla moglie o dal di lei *pater*) per ottenere indietro la dote, in caso di scioglimento (volontario) del matrimonio (*actio rei uxoriae*): Astolfi (2014) 153; Marrone (2006) 228 e ss. In questo caso, infatti, la dote era al marito sottratta non per un'iniziativa della moglie, ma a causa di una sanzione di legge.

<sup>689</sup> Astolfi (2014) 153; cfr. D. 23.5.58 e D. 4.3.11.1.

<sup>690</sup> Astolfi (2014) 153; cfr. C. 5.12.1.2.

### 3.3 Testo e traduzione della declamazione

#### Thema

Pauper divitem invitavit ad cenam. Erat in ministerio puella pauperis. Interrogatus pauper a divite quaenam esset, dixit ancillam. Discedens a cena dives eam rapuit. Educta ad magistratus puella ex lege raptarum nuptias optavit. Dives accusat pauperem circumscriptionis.

#### Sermo

1 Etiam si reus est hic pauper, non tamen mihi videtur aspere et concitate contra divitem acturus; non tantum accusator dives illi sed gener est, et nos non sumus iracundi: rapta nuptias optavit.

#### Declamatio

2 Si alio accusante dicerem causam, sciebam et expertus proxime eram esse nobis aequam etiam adversus divites libertatem. Sed me, quamquam indignissime petar, non tam lex quam ratio prohibet a conviciis. 3 Ego hunc amicum semper optavi, etiam antequam essem socer, et colui et aliquid etiam supra vires facultatum mearum in excipiendo eo ausus sum. Atque id me fecisse ante omnia confiteor ut patronum haberet filia mea. Nunc vero eum mihi fortuna ipsa generum dedit quem maxime diligebam. Tota itaque haec quae pro innocentia mea adhibebitur non tam defensio erit quam satisfactio.

4 Fortasse detrectet, sed tamen audebo: ne nos fastidiat. Non sum quidem locuples; sed quotus quisque? Inops censu, sed integer, sine crimine, sine fabula, non indignus aliquando huic diviti visus qui amicus vocarer, ad cuius mensae quoque societatem abundans et locuples accederet. 5 Et existimaram fore hoc quoque inter causas amicitiae, si cenulam diviti pauper fecisset, non illam beatam, nec qualem hic potest, non instructam ministeriis – unde enim nobis? Omnia proferenda sunt in medium, cum praesertim iste nos propius cognoverit. Quidquid illud fuit, ne dedignaretur dives, maxima parte <ipse> curavi, ipse composui, et post securitatem modo conviva serus accessi. 6 Sed opus erat ministerio. Hoc paraveram mihi non pecunia, non emptione, sed uxorem ducendo, educando hanc puellam. Admiratum credidi quod hic sexus ministraret; eoque magis mihi

pudori fuit confiteri esse filiam meam. Nam neque erat is cultus, et notitia nobis adhuc nova. Et tamen, si de me quoque interrogasset, respondissem: ‘servuli tui sumus’. **7** Non persuadeo tamen mihi ut crediderit. Neque enim inritare tam delicatas eius cupiditates potuisset ancilla, nec fecit quod adversus hanc condicionem fieri fortasse potuisset: rapuit tamquam ingenuam. Ideoque cum educeretur ad magistratus, nihil recusavit, nihil iuri nostro opposuit: **8** nisi forte hoc quoque in causa erat, quod ducebatur securus – unde enim nobis adversus istum tantos animos ut vindicaremur? Quomodo hanc invidiam potuisset ferre paupertas, si occidere filia mea voluisset iuvenem inter principes civitatis? Non tamen usque eo hoc, iudices, valet, ut non dederim beneficium.

**9** Ubi ergo circumscriptio est? Quam quidem legem arbitror propter eos maxime latam qui circa forenses insidias aliquem scripto callidior cepissent. Ceterum, ut longius interpretatio veniat, non tamen erit dubium circumscriptionem esse inevitabilem fraudem, id est, in qua factum eius demum aestimetur qui accusatur. **10** Singula ergo aestimemus. Invitavi ad cenam – quae hic circumscriptio est? – pauper divitem. Venisti. Ago gratias: habuisti honorem, et illud humile limen intrasti, et adisti mensam, ad quam cum venire coepimus deos invocamus. Alioqui †ius in me† humanitatis est nostra frugalitas, quae vobis utique velut refectionem quandam et quietem praebet. Inter vestras quoque epulas non semper illa ponuntur peregrinis petita litoribus et silvis: aliquando haec vilia quae rure mittuntur adhibetis, quae emere nos pauperes possumus. **11** Cenasti tamen hilaris; ut vis videri, etiam liberalius bibisti. Quare tamen invitavi? Quoniam promerenda nobis est vestra potentia. Si qui me detulisset reum, defenderes; si quam iniuriam timerem, rogassem te per ius mensae communis. Non est igitur in hoc circumscriptio, quod ad cenam invitavi.

**12** Cetera utique ad crimen legemque non pertinent: sequitur ergo ut sit proximum crimen quod in ministerio fuerit filia mea. Iterum accusabitur paupertas. Quid ergo nos facere iubes? Emere non possumus; etiam si quid ex cotidianis supererat laboribus, educatio exhaustit. Mutuemur ergo et alienis ministeriis lautitias vestras imitemur, quantum potest quisque? Apud vos illi greges ministrorum, apud vos aurum et argentum. **13** Ministerium ergo fuit ex meo. Non est istud deforme pauperibus; nam et si in aliud diei tempus incidisses, tum quoque tibi videretur ancilla: vidisses pensa facientem. Filia igitur ministravit, sicut mihi solet. Nisi veritus essem ne tibi invidiam fieri putares, nisi me frequenti humanitate in honore posuisses, ego ministrassem. **14** Hinc quoque remove

quod tu fecisti: non est circumscriptio quod interrogatus verecunde respondi, et, cum mihi tecum coepisset novus usus, erubui videri sine ancilla. Hoc mali habet ambitus. Peccasse me fateor; dicendum fuit verum. Sed hac poena potes esse contentus: non inpune feci. **15** Et quae a me facta sunt haec sunt; hic me circumscriptionis accusa, nihil ipse feceris. Num enim, si tu nihil concupisses, non rapuisses, poterat mihi obici circumscriptio? Hoc ergo exigit, ut ego nocens sim non ex meo facto sed ex tuo.

**16** Age, res quidem ipsa crimine caret sed animus suspectus est? Quid est igitur? Me credibile est circumscribendi mente fecisse? Invitavi ut raperes? Neque enim poterat dubitari quin quaereret quae ministraret; et, cum interrogasses, certum erat fore ut protinus cupiditas aliqua in animum tuum descenderet; et, cum concupisses, ut raperes. Quae si nulla ratione, nulla divinatione provideri potuerunt, apparet non propter id factum quod sperari non potuit. Quid enim in causa fuit cur raperes? Cultus videlicet te inlexit? Hic enim adici solet ad speciem. Talis ministrabat ut necesse esset ancillam esse mentiri.

**17** Tu porro (permittis etiam aliquid mihi libertatis) rapiebas velut ancillam? Tu raperes ancillam eius apud quem paulo ante cenaveras? Sed non credidisti ancillam esse. Possis tu fortasse huc usque descendere, ut non fastidias pauperes: numquam cupiditas tua usque ad mancipia descendet. Ac si forte cepisset oculos tuos [petisses], quid opus erat vi? Non munusculo sollicitasses? Non, si contumacior esset, pro tua illa comitate a domino petisses? **18** Potuisti ergo scire, etiam antequam rapere inciperes. In ipso vero raptu non apparuit tibi ancillam non esse? Non tamquam libera repugnavit? Non proclamavit patrem? Nullam vocem †meam† audisti? Fieri non potest ut non eruperit ingenuitas quae aditura erat magistratus.

**19** Aut ego fallor aut de hac tota causa iudicatum est; nam si quid feceram fraudis, apud magistratum agere debuisti: ‘circumscriptus sum, ancillam putavi’. Necessitatem raptoris agnovisti.

**20** Non puto te obicere quod nuptias optavit. Sed nec ego inputo, sicut ne gratulor quidem hoc matrimonio. Mihi magis convenisset gener cum quo mihi par convictus, apud quem, si forte cenarem, uxor ministraret. Tu tamen quid circumscriptione ista perdidisti? Uxorem non habes locupletem. Nihilne magis quam pecuniam desideras? O te dignum qui duceres parem! Tunc scires quae discordiae, quae contentiones, quam frequens mentio dotis, quam erecta ex aequo cervix. **21** Utique in his tuis deliciis, in his cupiditatibus tibi liceret amare aliquam ancillam, deperire aliquam ministrarum. At nunc

habes uxorem non ambitiosam, non exacturam comitatus, sed quae tota ex tuo vultu pendeat. Laborare consuevit: habebis ancillam. **22** Tu tantum, [etiam] si quid ego offendi, mihi irascere: nihil illa fecit, nihil peccavit. Iussa fuit, in ministerio patri paruit: ad illam hoc tantum pertinet, quod optavit.

### **Tema**

Un povero invitò un ricco a cena. A servire era la figlia del povero. Quando il ricco gli chiese chi fosse, il povero disse che era una serva. Terminata la cena, al momento di andarsene, il ricco la violò. Condotta dinanzi ai magistrati, la ragazza optò per le nozze, secondo la legge sulle donne violate. Il ricco accusa il povero di circonvenzione.

### **Spiegazione**

**1** Anche se in questo caso il povero figura come convenuto, non mi pare opportuno che parli contro il ricco in tono aspro e veemente; per lui il ricco non è solo uno che lo accusa, ma anche il genero, e perciò noi non siamo in collera: la fanciulla violata ha infatti scelto le nozze.

### **Declamazione**

**2** Se dovessi parlare in mia difesa, contro un altro accusatore, saprei – e l’ho sperimentato di recente - di avere pari libertà di parola anche contro i ricchi. Ma benché io sia attaccato davvero ingiustamente, è il buon senso, ancor più della legge, a trattenermi dagli insulti.

**3** Io ho sempre desiderato avere quest’uomo come amico, anche prima che ne diventassi il suocero, e ne ho avuto riguardo, e nell’accoglierlo come ospite ho osato fare qualcosa al di sopra delle mie possibilità. E confesso di averlo fatto per procurare a mia figlia un patrono; ora invece la sorte stessa mi ha dato come genero l’uomo che mi era caro più di ogni altro. E così tutto ciò che addurrò a conferma della mia innocenza non costituirà tanto una difesa, quanto una giustificazione.

**4** Forse lui mi denigrerà, ma io oserò comunque: speriamo che non ci disprezzi. Certo, io non sono ricco; ma fino a che punto non lo sono? Sono povero per censo, ma integro, senza un’accusa, un pettegolezzo; a questo stesso ricco sono parso meritevole di essere



chiamato amico, uno con cui lui, che aveva ricchezze e agi in abbondanza, potesse condividere anche la mensa. **5** E avevo ritenuto che ci sarebbe stato anche un altro motivo di amicizia se un povero avesse preparato una cena modesta a un ricco, non una di quelle cene lussuose, non di quelle che lui può imbandire, non una cena allestita dalla servitù – e come sarebbe stato possibile, per uno come me? Bisogna dire apertamente ogni cosa, soprattutto perché lui ci ha conosciuto più da vicino. Tutto ciò che occorreva perché il ricco non disprezzasse l’invito io stesso l’ho curato per la maggior parte, io stesso ho organizzato ogni cosa e, solo dopo aver controllato tutto, mi sono presentato, tardi, a tavola. **6.** Occorreva però qualcuno che ci servisse; a questo avevo provveduto non con il denaro, non comprando (una servitrice), ma sposandomi e allevando questa ragazza. Pensavo che egli si sarebbe meravigliato che a servirci fosse una donna; e per questo ebbi tanto più vergogna ad ammettere che era mia figlia. Lei non aveva infatti l’abbigliamento adeguato, e la nostra conoscenza era ancora recente. E nondimeno, se avesse chiesto anche di me, io avrei risposto: “Siamo i tuoi umili servi”. **7** Tuttavia, non riesco proprio a convincermi che mi abbia creduto. Una serva, infatti, non avrebbe potuto stuzzicare le sue voglie così raffinate, e lui non fece quel che forse avrebbe potuto fare con una donna di tale condizione: la violò come una donna libera di nascita. E per questo, quando fu condotto dinanzi ai magistrati, non rinnegò nulla, non obiettò nulla al nostro diritto; **8** a meno che, forse, il motivo non fosse anche questo: che non aveva ragione di sentirsi in pericolo –infatti, da dove avremmo tratto tanto coraggio da volerci vendicare? Come avrebbe potuto la mia povertà sostenere un’ostilità del genere, se mia figlia avesse deciso di mandare a morte un giovane tra i più ragguardevoli della città? Ma questo, giudici, non significa che io non gli abbia accordato un favore.

**9** Dov’è quindi la circonvenzione? Io credo che questa legge sia stata promulgata principalmente per quanti, nei trabocchetti del foro, raggirano qualcuno con un documento ingannevole. D’altra parte, anche concessa una interpretazione più ampia, non si metterà comunque in dubbio che la circonvenzione sia un raggirio non evitabile, vale a dire, un inganno in cui si deve valutare solo l’atto di chi viene accusato. **10** Valutiamo dunque i fatti uno a uno. Ti ho invitato a cena – che circonvenzione c’è in questo? – certo, io povero e tu ricco. Sei venuto. Ti ringrazio: ci hai onorato, e hai varcato quell’umile soglia, e sei venuto a quella mensa a cui noi, quando ci accostiamo, invociamo gli dèi. Del resto †diritto in me† c’è una certa benevolenza nella nostra frugalità, che senza

dubbio vi offre un certo ristoro e riposo. Anche nei vostri banchetti non sempre si servono cibi fatti venire da coste e selve esotiche: a volte vi servite di questi cibi da poco che sono offerti dalla campagna, che noi poveri possiamo comprare. **11** E nondimeno hai cenato in allegria; stando a quel che vuoi far credere, hai bevuto anche molto abbondantemente. Ma perché ti ho invitato? Perché noi dobbiamo conquistarci la protezione del vostro potere. Se qualcuno mi avesse citato in giudizio, tu mi avresti difeso; se io temessi qualche torto, mi sarei appellato a te per il diritto che nasce dall'aver condiviso la mensa. Non c'è dunque circonvenzione nel mio invito a cena.

**12** Gli altri elementi non riguardano di certo l'accusa e la legge: ne consegue dunque che l'addebito successivo sarà il fatto che sia stata mia figlia a servirci. Ancora una volta sarà la povertà a essere sotto accusa. Cosa pretendi che facessimo, dunque? Anche nel caso in cui fosse avanzato qualche risparmio dalle mie fatiche quotidiane, l'educazione di mia figlia se l'è mangiato del tutto. Dovremo quindi prendere denaro a prestito, e imitare i vostri lussi con servi altrui, per quanto si può? E' da voi che ci sono quelle greggi di servi. E' da voi che stanno l'oro e l'argento.

**13** Il servizio dunque è stato fornito secondo le mie risorse. E non è cosa disdicevole, per i poveri; se infatti tu fossi capitato lì in un altro momento della giornata, anche allora lei ti sarebbe sembrata una serva: l'avresti vista filare. Dunque mia figlia ha servito in tavola, come è solita fare per me. Se non avessi temuto che tu lo considerassi irrispettoso nei tuoi confronti, se tu non mi avessi ripetutamente onorato con la tua benevolenza, io stesso ti avrei servito. **14** Anche qui, non considerare ciò che hai fatto: non è circonvenzione se alle tue domande io ho risposto con ritegno e se, quando era appena cominciata questa mia insolita familiarità con te, ho provato vergogna a sembrarti senza servitù. L'ambizione è certo un male. Confesso di avere sbagliato: avrei dovuto dire la verità. Puoi però trovare soddisfazione in questo mio castigo: non l'ho fatto impunemente. **15** Queste sono le azioni che ho commesso; e per questo accusami allora di circonvenzione! Come se tu non avessi fatto nulla di male. Se tu non l'avessi desiderata, non l'avessi violata, ti sarebbe mai stato possibile accusarmi di circonvenzione? Ecco quindi che cosa pretendi: che io sia colpevole non di un'azione mia, ma tua.

**16** Procedi allora! (Intendi) forse che il fatto non è di per sé una colpa, ma che è sospetta l'intenzione? E questo che cosa significa? È credibile che io abbia agito con l'intento di raggirarti? Ti ho invitato perché tu la violassi? Ma certo! Era scontato che tu avresti

domandato chi fosse la ragazza che serviva; ed era scontato che, una volta domandatolo, una qualche brama si facesse strada dentro di te, e una volta bramata, che la violassi! Se non c'era nessuna ragione, nessuna capacità divinatoria che potesse far prevedere tutto ciò, ne consegue che nulla è avvenuto in funzione di ciò che non ci si poteva aspettare. Che ragione c'era, infatti, perché tu la violassi? Ti ha forse sedotto il suo abbigliamento? E' un elemento che, di solito, si aggiunge alla bellezza. Ma lei ci serviva vestita in modo tale che ho dovuto mentire, dicendo che era una serva.

**17** Tu, poi (permettami ancora qualche libertà), l'hai violata credendo che fosse una serva? Tu avresti violato la serva dell'uomo da cui avevi cenato poco prima? Tu non credevi (affatto) che fosse una serva. Forse ti potresti abbassare al punto di non disdegnare i poveri: ma il tuo desiderio non scenderà mai al livello degli schiavi. E se per caso avesse catturato i tuoi occhi [avresti cercato], che bisogno c'era della violenza? Non l'avresti tentata con un regalino? Non l'avresti richiesta al suo padrone, se avesse opposto troppa resistenza, come ricompensa della tua benevolenza? **18** Dunque, avresti potuto renderti perfettamente conto della situazione, anche prima di iniziare a violarla. E durante la violenza, davvero non ti è parso chiaro che non era una schiava? Non si è opposta come una donna libera? Non ha gridato il nome del padre? Non hai sentito alcun riferimento a me? Non è possibile che non sia manifestata quella condizione di persona di nascita libera che sarebbe poi ricorso ai magistrati.

**19** O m'inganno o l'intera causa è già stata oggetto di un giudizio; se infatti avessi commesso qualche frode, avresti dovuto proclamare dinanzi al magistrato: "sono vittima di circonvenzione, la credevo una serva". Invece hai accettato il destino dello stupratore. **20** Non credo che tu mi faccia una colpa del fatto che lei ha scelto le nozze. E io nemmeno me ne attribuisco il merito, come nemmeno mi rallegro per questo matrimonio. Mi sarebbe stato molto più confacente un genero con cui convivere alla pari, a casa del quale, se mai avessi cenato da lui, la moglie potesse servire in tavola. Tu, invece, cos'hai perso per questa circonvenzione? Non hai una moglie ricca. Non desideri niente più del denaro? Meriteresti davvero di sposare una tua pari! Allora vedresti che contrasti, che liti, quante continue allusioni alla dote, la testa che si alza al livello della tua! **21** Certo, in mezzo a questi tuoi piaceri, tra questi tuoi desideri, ti sarebbe consentito amare qualche schiava, struggerti per qualcuna delle tue serve. Ora invece hai una moglie che non è ambiziosa, che non pretenderà un seguito, ma che pende completamente dalle tue labbra. È abituata

a faticare: avrai una serva. **22** Tu, [anche] se in qualche modo ti ho offeso, devi prendertela solo con me: lei non ha fatto nulla, non ha nessuna colpa. E' per un ordine che ha agito; nel servire a tavola ha obbedito al padre; la sola cosa che riguarda lei è il fatto di aver poi optato (per le nozze).

## IV. Analisi retorico-argomentativa

### 4.1 Premessa

In questo capitolo, proporremo un'analisi retorico-argomentativa di *Declamatio minor* 301.

Ciò significa, in primo luogo, studiare come il declamatore abbia costruito e organizzato l'arringa difensiva del convenuto; in secondo luogo, esaminare da quali *loci* (argomentativi, etici o patetici) egli abbia attinto i propri **argomenti**.

La **persuasione** – fine ultimo di ogni buon retore antico, ma anche moderno – si otteneva, infatti, attraverso una **duplice** via. Per un verso, mediante la forza e la pregnanza della **probatio**, cioè delle argomentazioni. Per l'altro verso, facendo leva sull'emotività del pubblico, sulla sua credulità: è il polo dell'**êthos** (ossia delle virtù, vere o presunte, di chi parla), e del **pathos** (cioè delle passioni, dei turbamenti emotivi provocati in chi ascolta). Vedremo, lungo l'intero sviluppo della *controversia*, con quanta maestria e abilità il declamatore sia stato capace di giocare la propria partita sui due piani, razionale ed emotivo.

Sarà centrale la riflessione circa lo *status causae*, autentico nocciolo attorno a cui cresceva e s'avvitava l'intera declamazione, e a cui si correlava una topica specifica: approfondiremo la questione, in particolare, quando analizzeremo l'*argumentatio*.

La nostra analisi della *declamatio* seguirà l'**ordine** cui il declamatore ha informato il proprio discorso. Come abbiamo visto nel capitolo II, tale ordine non era frutto del caso e dell'improvvisazione: al contrario, rispondeva a un modello ideale, codificato nella teoria delle cosiddette partizioni oratorie. Perciò, noi non faremo altro che conformarci a tale modello: cominceremo, pertanto, dall'esame dell'esordio; poi, ci soffermeremo sulla narrazione; quindi, concentreremo la nostra attenzione sull'argomentazione, che occuperà larga parte del nostro studio; infine, dedicheremo la parte finale alla perorazione. Ad ogni *pars orationis*, per una migliore comprensione da parte del lettore, premetteremo una specifica trattazione teorica, da noi elaborata a partire dai fondamentali manuali di retorica classica, su cui si formarono generazioni e generazioni di avvocati

antichi: la *Rhetorica ad Herennium*, il *De inventione* di Cicerone, l'*Institutio oratoria* di Quintiliano.

## 4.2 Come introdurre il discorso

L'esordio (*exordium*<sup>691</sup>), o proemio<sup>692</sup>, è la prima parte dell'orazione in ordine di comparsa. Esso ha il precipuo scopo di preparare l'animo del giudice al prosieguo del discorso, e mira, pertanto, a renderlo **benevolo, attento e ben disposto**<sup>693</sup>. Questa finalità è propria anche di tutte le altre parti, ma va perseguita con maggior cura nell'esordio<sup>694</sup>. Quintiliano, nell'*Institutio oratoria*, osserva che, nelle scuole, è comune errore costruire il proemio omettendo informazioni essenziali alla comprensione dei fatti, come se l'immaginario ascoltatore già fosse al corrente della causa<sup>695</sup>. Un difetto, questo, da imputarsi alla presenza del tema declamatorio, che espone, per fini didattici, la vicenda controversa nei suoi tratti essenziali<sup>696</sup>.

Chi pronuncia la propria orazione ricerca la **benevolenza** attraverso varie modalità (quattro *topoi*, o *loci*)<sup>697</sup>.

In primo luogo, **parlando di se stesso**: dirà, **senza arroganza**<sup>698</sup>, della propria dignità, dei nostri meriti, dei genitori, degli amici, etc.<sup>699</sup>. Si dichiareranno i propri disagi, le sventure e la **povertà**<sup>700</sup>. Tutti aspetti che, nel proemio, vanno solamente **sfiorati**<sup>701</sup>. Ci si appellerà, poi, all'aiuto dei presenti<sup>702</sup>. Si confuteranno le accuse<sup>703</sup>. Il tono sarà umile e supplichevole, insicuro<sup>704</sup>.

---

<sup>691</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.1.; cfr. Cic. *inv.* 1.20; cfr. *Rhet. ad Her.* 1.4.

<sup>692</sup> Nel corrispondente termine greco: cfr. Quint. *inst.* 4.1.1.

<sup>693</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.20.

<sup>694</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.11.

<sup>695</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.3.

<sup>696</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.4.

<sup>697</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.22.

<sup>698</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.22.

<sup>699</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.13.

<sup>700</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.8.

<sup>701</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.14.

<sup>702</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.8.

<sup>703</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.22.

<sup>704</sup> Cfr. *Ibidem*.

In secondo luogo, **mettendo in cattiva luce il proprio avversario**, attirando su di lui invidia, disprezzo o odio<sup>705</sup>. Si provocherà l'**invidia**, ad esempio, se si dimostrerà la sua ricchezza e la sua potenza, e l'uso arrogante che di esse fa<sup>706</sup>; il **disprezzo**, se ne si dovrà denunciare la natura vile e inerte<sup>707</sup>; l'**odio**, se si rivelerà qualche sua azione turpe<sup>708</sup>.

In terzo luogo, **parlando della persona del giudice, o comunque di chi ascolta**. Si farà l'elogio – misurato – della **sua giustizia in difesa degli umili** e della sua misericordia<sup>709</sup>, si menzioneranno sue passate decisioni, si dichiarerà la nostra attesa nei confronti del suo giudizio<sup>710</sup>.

L'ultimo *locus* della *captatio benevolentiae* si ricava **dal soggetto stesso della causa**: si spenderanno parole di lode per la nostra pretesa (*causa*) giudiziale, denigrando quella avversaria<sup>711</sup>.

Con riguardo all'**attenzione**: la si otterrà se si pregheranno gli ascoltatori di stare, per l'appunto, attenti<sup>712</sup>, se ci si dirà preoccupati<sup>713</sup>, o se si prometterà di trattare fatti importanti<sup>714</sup>, oppure se si presenteranno per numero i temi della nostra tesi<sup>715</sup>. Utile sarà anche annunciare che si sarà brevi<sup>716</sup>.

Se si sarà ottenuta l'**attenzione** del giudice, ci si sarà conquistati anche la sua **buona disposizione d'animo**<sup>717</sup>: occorrerà a tal fine, se possibile, anche screditare le argomentazioni avversarie, magari facendo uso dell'**ironia**<sup>718</sup>.

Quintiliano e Cicerone, sommi maestri della retorica classica, si premurano di dare, poi, alcuni consigli di carattere generale. Anzitutto, raccomandano di non ostentare sicurezza, per evitare di apparire arroganti<sup>719</sup>. È consigliabile, al contrario, l'uso della **modestia** nei pensieri, nella costruzione, nella voce e nell'aspetto<sup>720</sup>. Quanto al linguaggio, esso deve

---

<sup>705</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.14.

<sup>706</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.14.; cfr. Cic. *inv.* 1.22.

<sup>707</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.22.

<sup>708</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>709</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.16.

<sup>710</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.22.

<sup>711</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>712</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.7.

<sup>713</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.33.

<sup>714</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.23.

<sup>715</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.7.

<sup>716</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>717</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.23.

<sup>718</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.38-39.

<sup>719</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.55.

<sup>720</sup> Cfr. *Ibidem*.

essere curato<sup>721</sup>, ma senza sfoggio di eloquenza o di parole ricercate; una maggiore libertà espressiva, infatti, sarà consentita solo durante lo sviluppo successivo dell'orazione, poiché gli ascoltatori saranno allora bendisposti<sup>722</sup>. Circa la **lunghezza** dell'esordio, è preferibile far sì che esso sia il più possibile breve, specialmente nelle cause semplici; in quelle complesse può avere maggiore estensione, anche se va comunque evitata la prolissità<sup>723</sup>. Diretto destinatario dell'*exordium* è solitamente il giudice; è tuttavia possibile rivolgerlo all'indirizzo della persona dell'avversario (è la cosiddetta *apostrophé*)<sup>724</sup>. L'apostrofe consente di veicolare con maggior vigore e incisività ciò che si dice, come spesso fece Cicerone contro Catilina<sup>725</sup>. Accresce l'efficacia di un esordio anche il ricorso a esempi, similitudini, metafore, prosopopee<sup>726</sup>. Né va mai trascurata l'ironia<sup>727</sup>: essa ha un ruolo assai importante. Bisogna, altresì, escludere gli argomenti sfavorevoli, alla propria tesi, sviluppando i favorevoli<sup>728</sup>. Se ci sono fatti innegabili, occorre sminuirne l'importanza, o dire che essi sono stati compiuti con **diversa intenzione**<sup>729</sup>.

Vi sono alcuni casi in cui il proemio può mancare: ciò, soprattutto, se il giudice sia già a sufficienza informato<sup>730</sup>.

In conclusione, al termine della sua trattazione sull'esordio, Quintiliano indica ai giovani studenti di retorica, destinatari della sua opera istituzionale, di avere particolare cura del **passaggio** tra l'*exordium* e la *narratio*: non bisogna, in ciò, cercare l'applauso del pubblico, bensì fare in modo che l'ultimo elemento del primo sia quello che meglio si agganci all'inizio della seconda<sup>731</sup>. Al tempo stesso, il mutamento deve essere avvertito dall'ascoltatore, e non deve perciò essere oscuro<sup>732</sup>.

---

<sup>721</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.60.

<sup>722</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.58-59.

<sup>723</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.62.

<sup>724</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.63 e ss.

<sup>725</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.66.

<sup>726</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.69-70.

<sup>727</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.69-70.

<sup>728</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.44.

<sup>729</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.45.

<sup>730</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.72.

<sup>731</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.76-77.

<sup>732</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.79.



### 4.3 L'*exordium* nella *Declamatio minor* 301

Come abbiamo illustrato nel paragrafo precedente, l'*exordium* ha la funzione di preparare l'animo del giudice a ciò che seguirà nel resto dell'orazione: deve quindi essere strutturato in modo da rendere l'ascoltatore **benevolo, ben disposto e attento**. Considereremo pertanto, in primo luogo, in che misura il declamatore abbia fatto applicazione della relativa topica, tramandata dai trattati di retorica antica; ci soffermeremo, poi, sullo stile adoperato dal retore, e su alcune peculiari accortezze usate nella costruzione e nell'impostazione di fondo dell'*exordium*, finalizzate a raccordarlo alla *narratio*.

La **benevolenza** nei confronti del *pater* povero viene ricercata, nell'esordio di *Declamatio minor* 301, attingendo a ben precisi *topoi*, o *loci*, tratti dalla **persona** del povero (*pauper*) e da quella del ricco (*dives*).

Il povero presenta se medesimo, con tono umile e dimesso, come un uomo sprovvisto di ricchezze (“*inops censu*”, § 4) e di molte risorse materiali, e tuttavia ricco, per converso, di qualità morali: l'onestà, l'integrità, la dignità. Un uomo di una rettitudine tale da elevarlo e consentirgli di condividere la mensa col ricco amico (§ 4). La **povertà**, a partire da queste suggestioni, diventerà un *leitmotiv*, retorico e argomentativo, ricorrente nel resto dell'esordio e della declamazione.

Del *dives* si inizia a delineare l'**arroganza, derivante dal potere**. Nell'*incipit* dell'esordio (§ 2), infatti, si sottolinea che contro le accuse dei ricchi, se ingiuste e tracotanti, è data la possibilità di difendersi, in giudizio, persino con gli insulti; e tanto farebbe il nostro povero, se non fosse frenato dalla circostanza che il giovane accusatore è ora suo genero. Ritroviamo qui, appena sfiorato, anche un altro *topos* proprio della *captatio benevolentiae*: l'**elogio della giustizia e dei tribunali**, quali luoghi in cui le richieste degli sventurati e degli umili sono considerate al pari di quelle dei più ragguardevoli cittadini, e dove si pone freno all'arroganza di questi ultimi, altrimenti incontenibile. Da ultimo, va ancora notato che il *pater* accusa la controparte di muovergli causa in maniera “sommamente ingiusta”: si tratta del *locus ex causa*, attraverso cui si getta discredito sulla pretesa (*causa*) della controparte, in questo caso l'attore.

Possiamo anche avanzare alcune ipotesi, guidati dalla precettistica classica, riguardo a come si sarebbero potuti presentare i *loci* all'interno dell'esordio della controparte, del *dives*. È possibile immaginare un *principium* che presenti il facoltoso giovane come un

uomo colmo di meriti verso lo Stato, prodigo coi propri amici e *clientes*<sup>733</sup>, a patto però che essi non ricorrano a raggiri e inganni nei suoi confronti. Un uomo ingiustamente costretto a un matrimonio indesiderato con la figlia di un plebeo, una inconsapevole vittima della perfida macchinazione di costui. Il *pauper* verrebbe conseguentemente definito un vile arrampicatore sociale, un personaggio sleale e infido, pronto a trarre profitto dal vincolo più sacro, quello dell'amicizia.

Nel complesso, ritornando all'analisi dell'esordio della declamazione, la *captatio benevolentiae* del povero ci appare piuttosto efficace: egli ha saputo attirare su di sé l'ammirazione, instillando al contempo, nell'animo di chi ascolta, i germi di un sentimento d'**invidia** sociale nei confronti del proprio avversario.

La **buona disposizione** e l'**attenzione** dell'ascoltatore si ottengono, come insegnano i classici, se si fa breve sunto della causa, focalizzandone il punto nodale. A questo scopo, il declamatore "anticipa" elementi di *color*<sup>734</sup> (poi ampiamente sviluppati nella *narratio* e nell'*argumentatio*<sup>735</sup>) che costituiscono il nucleo della sua tesi difensiva: il povero non aveva l'intento di raggirare il ricco per costringerlo a un matrimonio indesiderato, non vi era dolo nel suo agire. Gli intenti del *pater*, infatti, erano sinceri: egli desiderava un amico potente, un *patronus*<sup>736</sup> per sua figlia (§ 3). Così, ha cercato di propiziare questo legame invitando il giovane, da poco conosciuto, a cena; una cena parca, senza servitori, allestita personalmente dal povero (§ 5). Questi i nudi fatti e le intenzioni del *pauper*: gli infausti sviluppi sono stati del tutto estranei alla sua volontà, essi dipendono da Fortuna, dai giochi della sorte che ha voluto che gli eventi portassero il *dives* a diventare sposo della figlia (§ 3). Pertanto, con il prosiegua della propria orazione il povero non esporrà tanto una difesa del suo operato, bensì una giustificazione di esso (§ 3): egli ha mentito, circa lo *status libertatis* della figlia, al ricco che l'ha poi violata, facendola passare per schiava; ciò non si può negare e difendere. Nondimeno, egli cercherà di giustificare tale bugia, illustrandone i **motivi** sottostanti.

Di seguito, si propongono alcune considerazioni sull'esordio di *Declamatio minor* 301.

---

<sup>733</sup> Persone di condizione modesta, che si mettevano alle dipendenze di un *patronus*.

<sup>734</sup> I *colores* sono le interpretazioni, proposte dal declamatore, per fatti e personaggi di causa. Vedi Cap. II, § 2, pp. 37-38.

<sup>735</sup> Vedi Cap. IV, §§ 5 e 7.

<sup>736</sup> Nel senso, qui, di "protettore".

Si tratta di un *principium* breve, caratterizzato da un tono umile e conciliante nei confronti dell'avversario. Il povero, ad esempio, pare appellarsi alla clemenza del potente accusatore, quando si augura che il ricco non disprezzi i suoi tentativi di giustificarsi rispetto alle accuse (§ 4, *incipit*). Ancora, il padre giunge persino a elogiare il giovane, dichiarandolo l'uomo a lui più caro (§ 3). Egli ammette, poi, di essersi spinto al di sopra delle proprie possibilità, con l'invito a cena (§ 3); una cena, peraltro, "modesta", una *cenula* (§ 5), certo non degna di ospitare gran signori. Inoltre, deve notarsi che non si fa mai menzione dello stupro perpetrato dal *dives* nei confronti della figlia; al contrario, stando alle parole del povero a questa altezza dell'orazione, gli eventi che hanno condotto al matrimonio devono solo imputarsi alla Sorte. Questo stile dimesso e conciso è raccomandato dagli autori antichi, secondo i quali il buon retore deve costruire l'esordio – che deve essere il più breve possibile secondo Quintiliano – usando un linguaggio modesto, non eccessivamente ricercato ma neppure trascurato, e adottare un atteggiamento umile. Come si sottolinea nell'*Institutio oratoria*, infatti, solo nelle parti del discorso successive si potrà dar sfogo a maggior libertà espressiva, poiché chi assiste sarà più predisposto ad ascoltare le ragioni di chi parla, rispetto che al principio dell'orazione. Nel caso di *Declamatio minor* 301, peraltro, questa strategia retorica si motiva altresì con la circostanza, evidenziata anche nella "spiegazione" premessa all'intero discorso, che il ricco non è soltanto l'accusatore, per giunta potente, del *pater*; egli è anche suo genero. Di conseguenza, il *pauper* non palesa il proprio risentimento nei confronti dell'agiato avversario – se si eccettuano, come visto, alcuni fugaci riferimenti all'ingiustizia delle sue pretese – né muove obiezioni e accuse nei suoi confronti, come invece farà nella *narratio* e nell'*argumentatio*. Egli, insomma, si riserva le carte migliori per il prosieguo dell'orazione, limitandosi qui a svelare solo una parte della propria tesi difensiva.

Non mancano, tuttavia, alcuni spunti ironici e sarcastici nei confronti della controparte. L'arguzia e l'ironia sono prescritte, per l'esordio, dai grandi maestri della retorica antica, perché utili a "levare il tedio"<sup>737</sup>, come scrive Quintiliano, e a punzecchiare l'avversario. Ad esempio, il *pauper* afferma di aver "sperimentato di recente" (§ 2) di godere di pari libertà di parola anche nei confronti degli appartenenti ai ceti più abbienti: egli probabilmente si riferisce alla precedente causa intentata dalla giovane contro il ricco

---

<sup>737</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.49.

violentatore, che ha visto come protagonisti, in ruoli processuali invertiti, le parti della presente controversia.

Nella parte conclusiva dell'esordio (§ 5), si introduce, per la prima volta, un elemento che sarà ampiamente trattato nelle successive sezioni del discorso difensivo, autentico "pomo della discordia" attorno a cui si scontrano le contrapposte tesi delle parti: la **cena** cui il povero invitò il ricco. Nel prosieguo della propria ricostruzione, il *pauper* tenterà di dimostrare la sincerità e l'onestà di quell'invito, del tutto normale e consueto tra due persone che si stanno conoscendo ("avevo ritenuto che ci sarebbe stato anche un altro motivo di amicizia se un povero avesse preparato una cena modesta al ricco", § 5). Per il momento, ci preme rilevare che difficilmente si sarebbe potuto costruire un ponte, altrettanto arguto e saldo, tra la fine dell'esordio e l'inizio della narrazione, che parte, come vedremo<sup>738</sup>, proprio da quest'ultimo argomento. Precisamente come raccomanda l'autorevole insegnamento contenuto all'interno dell'opera quintiliana, di cui abbiamo dato conto nel precedente paragrafo, l'ultimo aspetto illustrato nel *principium* e il primo esposto nella *narratio* coincidono. Vi è una tale consequenzialità e linearità di pensiero e di costruzione che l'ascoltatore non si avvede nemmeno del "cambio di scena", ossia del momento del passaggio tra una *pars* dell'orazione e un'altra. Appena percettibilmente, il mutamento è segnato da una battuta che parrebbe una mera formula di stile: "Bisogna dire apertamente ogni cosa, soprattutto perché lui ci ha conosciuto più da vicino" (§ 5). A ben vedere, vi è poi un altro tema che collega strettamente il termine dell'esordio con la narrazione: il già accennato *topos* della **povertà**. La cena organizzata dal *pater*, infatti, è un pasto **modesto**, disadorno, tipico di un *inops censu*, quale egli si è prima descritto. Una cena **priva di servitù**; come se la sarebbe procurata, si chiede retoricamente il *pauper* (§ 5)? La risposta è contenuta nell'inizio della *narratio* (§ 6), in cui la coda del *principium* si rispecchia. Al padre fa difetto il danaro per permettersi degli schiavi, per cui non restava che affidare il servizio in tavola all'unica risorsa, all'unica ricchezza di cui dispone: sua figlia. Egli, insomma, solo in questa maniera ha potuto superare l'atavica penuria di mezzi e di possibilità materiali, altrimenti ostacolo alla frequentazione con il *dives*, suo obiettivo candidamente confessato nelle prime righe dell'esordio. L'idea che il *pater* intende suggerire, e su cui diffusamente si soffermerà nella *narratio*, è che la **povertà** soltanto, insieme al desiderio dell'amicizia, hanno determinato le circostanze del

---

<sup>738</sup> Vedi Cap. IV, § 5, pp. 126 e ss.

fatto e il suo agire; non vi è stato in questi ultimi, come egli cercherà di dimostrare nella *narratio* e nell'*argumentatio*, quell'intento fraudolento, quel proposito di raggiro di cui il potente genero lo accusa.

## 4.4 Come esporre i fatti di causa

La *narratio* (“narrazione”) è l’illustrazione dei fatti accaduti, o supposti tali<sup>739</sup>. Nelle **scuole**, tipicamente essa seguiva immediatamente il proemio<sup>740</sup>.

Vi sono tre requisiti che rendono efficace una *narratio*: la **brevità**, la **verisimiglianza** e la **chiarezza**<sup>741</sup>.

**Brevità** implica non risalire alle più lontane cause dei fatti, non disperdersi in minuzie allorquando ci si deve, invece, limitare a trattare il **punto essenziale**<sup>742</sup>. Significa anche non dilungarsi più del necessario, e non sconfinare in fatti estranei<sup>743</sup>. Si otterrà brevità anche **facendo intendere**, da quanto viene detto, ciò che si tace, e se si tralascierà non solo ciò che nuoce, ma anche ciò che né giova né nuoce<sup>744</sup>. Anche le parole debbono esser brevi, e bisogna dire ogni cosa una sola volta<sup>745</sup>. In definitiva: poche informazioni, non più di quante necessarie alla comprensione<sup>746</sup>. È anche fondamentale aggiungere particolari (*colores*) che rendano credibile quanto si dice<sup>747</sup>. Per evitare che la narrazione finisca per allungarsi eccessivamente, si dovrà allora **rimandare** quanto sia possibile rimandare, non mancando, tuttavia, di darne menzione (ad esempio, dicendo: “rimando questi aspetti alle prove”)<sup>748</sup>. Può essere bene dividere la narrazione (“dirò cosa è accaduto prima, durante e dopo”), e spezzare la monotonia del racconto con frasi opportune (per esempio: “ascoltate ora il seguito”)<sup>749</sup>. Nel caso in cui, malgrado gli

---

<sup>739</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.27.

<sup>740</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.28.

<sup>741</sup> *Ibidem*, 1.28.

<sup>742</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.3.40 e ss.; Cic. *inv.* 1.28.

<sup>743</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.28.

<sup>744</sup> *Ibidem*.

<sup>745</sup> *Ibidem*.

<sup>746</sup> *Ibidem*, 1.28.

<sup>747</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.47.

<sup>748</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.48.

<sup>749</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.49-50.

accorgimenti, la *narratio* divenga lunga, può essere necessario, al termine di essa, esporre una ricapitolazione<sup>750</sup>.

Si ottiene **chiarezza** se si espone, per primo, ciò che per primo si è verificato, se si rispetta l'**ordine cronologico** e dei fatti, se si evitano il confuso e il contorto nell'esposizione, e le digressioni<sup>751</sup>. Occorre, altresì, guardarsi dall'affrettare la conclusione e dal tralasciare qualcosa che sia relativo al fatto<sup>752</sup>. In generale, è consigliabile far uso di parole chiare, e osservare i precetti sulla brevità, e quindi evitare di esser prolissi: una narrazione **breve** è anche una narrazione **chiara**<sup>753</sup>. È anche errato partire da lontanissimo<sup>754</sup>.

La **verosimiglianza** risiede in un'esposizione che rispetti costume, opinione corrente e natura<sup>755</sup>. Si otterrà se si rispetteranno i **nessi causali**<sup>756</sup>, se sia stato possibile che certe azioni fossero compiute, se il tempo risulterà idoneo, lo spazio di tempo sufficiente, il luogo favorevole, se il fatto sarà commisurato al carattere dei suoi attori, se saranno chiari i moventi<sup>757</sup>. Naturalmente, si dovrà aver cura di evitare le contraddizioni<sup>758</sup>. Talora, se si tratta di vicende lineari, è sufficiente, perché risultino credibili, riportare i fatti nella loro nuda consequenzialità<sup>759</sup>. Può essere assai utile anche spargere qualche breve riferimento alle **prove**<sup>760</sup>. A volte, raccontare i fatti in se stessi, usando **parole quotidiane** cosicché appaiano innocenti, può contribuire non poco alla verosimiglianza<sup>761</sup>.

Va tenuto presente, in linea generale, che anche un fatto vero dev'essere esposto in maniera che risulti verisimile<sup>762</sup>.

Per vero, Quintiliano aggiunge un quarto requisito per una buona *narratio*: la **magnificenza**, o *megaloprèpeia*<sup>763</sup>. Il celebre retore, tuttavia, subito osserva che essa non sempre ricorre: certamente, non è presente nella maggior parte dei giudizi privati. Riteniamo, pertanto, che tale qualità sia assolutamente assente in *Declamatio minor* 301,

---

<sup>750</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.47 e ss.

<sup>751</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.29.

<sup>752</sup> Ibidem.

<sup>753</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.29.

<sup>754</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.15.

<sup>755</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.16.

<sup>756</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.52.

<sup>757</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.29.

<sup>758</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.60.

<sup>759</sup> Ibidem, 4.2.53.

<sup>760</sup> Ibidem, 4.2.54.

<sup>761</sup> Ibidem, 4.2.57.

<sup>762</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.16.

<sup>763</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.61.

nella quale, al contrario, viene raccomandato che il *pauper* si esprima attraverso uno stile umile<sup>764</sup>.

Sempre Quintiliano elenca alcune ipotesi in cui si può **rinunciare** alla *narratio*<sup>765</sup>. Ciò può essere opportuno, ad esempio, in alcune cause brevi: esse necessitano infatti, piuttosto, di una *propositio*<sup>766</sup>. Parimenti, si potrà omettere la narrazione nelle cause in cui le parti concordino sui fatti e discutano solo sul diritto, o ancora al giudice sia già noto tutto, magari perché informato in maniera esatta dall'intervento precedente. Tuttavia, va tenuto presente che la narrazione ha il compito non solo di **informare** il giudice, ma anche e soprattutto quello di **portarlo** sulla **nostra posizione**. Per questa ragione, anche nel caso in cui egli sia già informato dei fatti, la narrazione potrà comunque non essere inutile<sup>767</sup>. L'autore iberico sottolinea, ancora, che un altro caso di **rinunzia** alla narrazione è tipico dei casi in cui il *reus* dovesse difendersi in una causa incentrata sullo *status finitivus*<sup>768</sup>. Nelle **cause congetturali**, invece, la narrazione è fondamentale, e ha il fine di opporre la propria versione dei fatti a quella avversaria<sup>769</sup>. Si addurranno perciò motivi (*causas*) e intenzione (*mens*) differenti da quelli indicati dalla controparte<sup>770</sup>. Si attenuerà il fatto, inoltre, anche con le parole (così, ad esempio, l'idea di trascuratezza verrà mitigata parlando di semplicità)<sup>771</sup>. Nello *status* della *coniectura*, insomma, l'accusatore deve far sì che non vi sia un aspetto, nella condotta del convenuto, che appaia privo di dubbio; da parte sua, invece, l'accusato dovrà presentare un'esposizione lineare e chiara, cosicché i sospetti, gettati dall'attore, ne risultino attenuati<sup>772</sup>. Gioverà assai, all'esposizione della vicenda, promettere che si proverà quanto si afferma<sup>773</sup>. In ogni caso, bisognerà aver cura di esporre le cose diversamente da come l'ha fatto l'avversario: a tale scopo, si offriranno elementi ricostruttivi del fatto di segno opposto<sup>774</sup>.

---

<sup>764</sup> Cfr., in tal proposito, la cosiddetta Spiegazione (§ 1), premessa al testo di *Declamatio minor* 301.

<sup>765</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.4 e ss.

<sup>766</sup> Della *propositio* (o "allegazione") si dirà a suo luogo.

<sup>767</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.20 e ss.

<sup>768</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.9. Il celebre retore cita il caso di un accusato di sacrilegio per aver sottratto danaro privato da un tempio. Per costui, è meno imbarazzante ammettere di aver rubato che raccontare, con la *narratio*, l'episodio.

<sup>769</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.75 e ss.

<sup>770</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.76.

<sup>771</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.77.

<sup>772</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.81; *Rhet. ad Her.* 2.3.

<sup>773</sup> Cfr. 4.2.79.

<sup>774</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.80.

La narrazione, generalmente, prende le mosse **dalla persona**: (solitamente del cliente, che va difeso nelle sue qualità, o dell'avversario, che va allora screditato). Talora, anche **dal fatto**. "Tizio possiede un fondo".

Il retore può scegliere di dividere la narrazione<sup>775</sup>, e non è tenuto a rispettare l'ordine di svolgimento dei fatti<sup>776</sup>. La scelta di dividere (o meno) la *narratio* dipenderà dalle caratteristiche dei fatti (favorevoli o sfavorevoli)<sup>777</sup>. Se prevalgono gli elementi negativi, è preferibile procedere a una separazione della narrazione (così da separare i fatti favorevoli dagli sfavorevoli)<sup>778</sup>. Se, al contrario, a prevalere sono i positivi, è opportuno, allora, tenere tutto unito, così quelli negativi, posti in mezzo, avranno meno forza; i fatti positivi, inoltre, andranno corredati con argomentazioni, per rafforzarli rispetto a quelli nefasti<sup>779</sup>. Va segnalato, a tal proposito, che nelle **scuole** si faceva uso di narrazione ripetuta: dovendo, infatti, la narrazione vera e propria risultare breve, attraverso la seconda "narrazione" si poteva ampliare l'esposizione dei fatti<sup>780</sup>. Talora, il retore può esporre il fatto, e subito corredarlo con le cause che l'hanno preceduto<sup>781</sup>. Il **colore**, se usato, deve essere pertinente ai temi in questione<sup>782</sup>.

Quintiliano suggerisce che, talora, un discorso rivolto all'avversario (e non al giudice) possa avere maggior efficacia persuasiva, e sia caratterizzato da maggiore brevità<sup>783</sup>.

Se è vero che non bisogna eccedere nei sentimenti (che trovano maggior luogo nell'epilogo), tuttavia si può comunque cercare la commozione del giudice<sup>784</sup>.

L'oratore deve abbellire con **grazia** la propria narrazione; nelle cause private, si deve cercare una eleganza contenuta, aderente al fatto<sup>785</sup>. Nei processi più importanti, si espongono le vicende atroci in modo da suscitare odio, quelle tristi in modo da provocare commiserazione<sup>786</sup>. Come precetto generale, Quintiliano raccomanda di render vivide le rappresentazioni dei fatti, affinché siano ancor più credibili<sup>787</sup>. Quanto al lessico, si

---

<sup>775</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.82.

<sup>776</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.83.

<sup>777</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.101.

<sup>778</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>779</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.102.

<sup>780</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.128.

<sup>781</sup> Cfr. *Ibidem*, 4.2.84.

<sup>782</sup> Cfr. *Ibidem*, 4.2.94 e ss.

<sup>783</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.106.

<sup>784</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.111.

<sup>785</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.116-117.

<sup>786</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.120.

<sup>787</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.123.



consiglia di far uso di parole chiare e intrise di senso<sup>788</sup>. Usare grande varietà di figure, non poetiche né basate sull'autorità: in tal modo, non si avranno frasi di identica lunghezza<sup>789</sup>.

Al di là di tutte queste raccomandazioni – sempre secondo Quintiliano – peraltro, risulta decisivo il prestigio di chi racconta, conferitogli dalla condotta di vita e dalla sua eloquenza (*êthos*)<sup>790</sup>.

Riguardo, infine, alla stretta della narrazione, il celebre autore iberico osserva che l'accusatore solitamente ricapitola succintamente i fatti, giungendo al nocciolo della questione (concludendo la narrazione con una frase come, ad es.: “su ciò giudicate, giudici”); è raro, invece, che l'accusato ponga fine alla propria *narratio* in siffatti termini<sup>791</sup>.

Terminata la narrazione, molti retori avevano l'abitudine di inserire la cosiddetta *egressio* (“digressione”)<sup>792</sup>: ne facciamo qui menzione in quanto essa è presente in coda alla *narratio* della nostra declamazione (l'*egressio*, del resto, era nata in ambito declamatorio<sup>793</sup>)<sup>794</sup>. Nella digressione, l'oratore inserisce alcuni motti di spirito strappa applausi, per ottenere il favore del pubblico<sup>795</sup>. Quintiliano ritiene ch'essa possa essere utile nel caso in cui l'esposizione dei fatti presenti, verso la fine, qualcosa di **atroce** o intollerabile: in tale ipotesi, la digressione sarà – per così dire – un “improvviso scoppio di sdegno”<sup>796</sup>. In ogni caso, l'*egressio* dovrà esser breve, perché il giudice ha fretta di passare alle prove, ossia all'*argumentatio*<sup>797</sup>.

---

<sup>788</sup> Ibidem.

<sup>789</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.118.

<sup>790</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.125.

<sup>791</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.132.

<sup>792</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.3.1.

<sup>793</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.3.2.

<sup>794</sup> Vedi il prossimo paragrafo.

<sup>795</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.3.1.

<sup>796</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.3.5.

<sup>797</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.3.8.

## 4.5 La *narratio* nella *Declamatio minor* 301

Una buona narrazione, come si è visto, è una narrazione **breve**: ciò implica fornire una stringata illustrazione della propria versione della vicenda, arricchita di particolari (*colores*) che la rendano **credibile**. In secondo luogo, quanto viene detto deve risultare **verosimile**, ossia rispettoso dei nessi causali, plausibile in relazione alle caratteristiche delle **persone**, ai **moventi**, ai tempi, ai luoghi, al **costume** e all'**opinione corrente**. La **chiarezza** è l'ultimo requisito, ed è strettamente connesso con la brevità: essa consiste in un racconto ordinato dei fatti, presentati in successione cronologica senza disperdersi in inutili dettagli.

La narrazione di *Declamatio minor* 301 può essere suddivisa, idealmente, in tre parti, che analizzeremo distintamente. Nella prima (§§ 5-6), il convenuto tratta della cena e dei fatti a essa collegati; nella seconda, espone i motivi della bugia riguardo al reale *status* della figlia (§ 6); nella terza, muove il proprio “controattacco” nei confronti dell'attore (§§ 7-8).

Nella sezione iniziale della *narratio*, così come nelle altre, osserviamo tutte le qualità della *brevitas*: ci si guarda dal dilungarsi in minuzie e dettagli superflui, mirando piuttosto a illustrare il punto essenziale della questione. Non si narrano fatti estranei, non si risale alle più remote origini degli eventi, ma **si dice solo quanto è necessario**. Ad esempio, non si racconta della prima occasione in cui le due parti in causa ebbero a conoscersi, e nemmeno lo sviluppo della loro amicizia fino al giorno dell'invito: la *narratio* prende, invece, immediatamente le mosse dalla *cenula*, da cui tutta la controversia origina. Ancora, non si dà alcuna descrizione della cena, non se ne illustrano le pietanze: tutti aspetti, questi, che sarebbero stati al di fuori dell'oggetto del giudizio. Neppure si dà conto dell'atteggiamento del ricco verso la figlia, non si dice se le riservò peculiari attenzioni; il tema della violenza, insomma, non emerge a questa altezza, probabilmente perché il retore mira a non indisporre l'avversario, quantomeno non prima di essersi accattivato il pubblico.

Al contempo, però, i fatti non sono neppure esposti nella loro fredda e meccanica concatenazione: la loro narrazione, al contrario – come prescrive Quintiliano – è estremamente vivida, e vi si aggiungono numerosi elementi di *color*, che saranno più compiutamente sviluppati nella successiva *argumentatio*.

Ecco che, quindi, alle orecchie degli ascoltatori il padre viene raffigurato, in maniera icastica, in tutta la sua **povertà**, amplificando ulteriormente la descrizione che egli aveva dato di se medesimo nell'esordio (§ 4). Ci appare, infatti, come un uomo che può contare esclusivamente sulle proprie forze [*“io stesso (...) ho curato per la maggior parte, io stesso ho organizzato ogni cosa”*, termine del § 5]. Parimenti, il servizio a tavola se l'è procurato – dice espressamente il povero – non col denaro (di cui non dispone), non comprando schiavi, ma in **seno alla sua stessa famiglia** (*incipit* del § 6). Rimarcando tali aspetti con insistenza, il *pater* intende anche **amplificare**, implicitamente, la distanza esistente tra sé e il ricco, che, al contrario di lui, possiede schiavi in abbondanza, e nella cui casa le donne libere non sono costrette alla servitù domestica<sup>798</sup>. Chi ascolta non potrà, poi, non domandarsi che ne sia della moglie del *pauper*, di cui fa appena cenno come genitrice di sua figlia (*“uxorem ducendo, educando hanc puellam”*, § 6): evidentemente non è più con lui, o comunque non ha potuto essere d'aiuto, dato che egli ha curato tutto in prima persona assieme alla fanciulla. È dunque morta? È gravemente malata? Come che sia, lasciando ampio spazio all'immaginazione, l'accusato riesce ad approfondire l'impressione, l'idea di una miseria e di una privazione profonde che l'affliggono. Anche in ciò, il retore non fa altro che mettere all'opera quell'insegnamento classico, riportato da Cicerone, per cui la *brevitas* consiste anche nel lasciare intendere, nel dire quel tanto che basta ad accendere la scintilla della fantasia dell'uditorio.

Non dobbiamo, inoltre, sottovalutare un'ulteriore considerazione. Come sottolinea Quintiliano, la narrazione non ha solo l'ovvio fine di mettere al corrente di una vicenda, ma ha anche il compito di portare il giudice sulle posizioni di chi parla. Ed è precisamente l'effetto cui mira il *pater* messo sotto accusa, allorquando dice di non aver tralasciato alcun dettaglio “perché il ricco non disprezzasse l'invito” a cena, e di essersi finalmente seduto a tavola “solo dopo aver controllato tutto” (termine del § 5). Come noto, l'ospitalità, e il vincolo che ne derivava, erano sacri per gli antichi<sup>799</sup>; e il padre si sta qui

---

<sup>798</sup> Le donne ricche, infatti, non si occupavano direttamente della casa, e demandavano la cura della medesima a numerosi domestici; potevano quindi uscire a loro piacimento, per passeggiare o incontrare amiche: Carcopino (1947) 271.

<sup>799</sup> Nella Grecia e nella Roma antiche, esistevano addirittura dei segni tangibili del diritto all'ospitalità, che si perpetuavano per generazioni: si trattava di cocci e di tavolette spezzate a metà. Se una metà coincideva con quella del padrone di casa, quest'ultimo doveva accogliere nella propria dimora colui che la portava con sé. A Roma questi segni si chiamavano *tesserae hospitales*: Trippa (2015) 9-11. L'ospite era ritenuto sacro tanto nella civiltà greco-romana che in quella germanica; vi era, infatti, la convinzione che gli Dei assumessero le sembianze di viandanti, e punissero quanti non si fossero dimostrati generosi nell'accoglierli: Percivaldi (2013) 109.

rappresentando, per l'appunto, come un **ospite** accorto e premuroso. Un ospite, per giunta, che, pur in serie ristrettezze economiche, cerca di fare tutto il possibile (“*supra vires facultatum mearum*”, si dice addirittura nel § 3 dell'*exordium*) per non scontentare l'invitato: degno, pertanto, di stima e di ammirazione ancora maggiori. Viene applicato quanto auspicato nella *Rhetorica ad Herennium*, quando si afferma che la **benevolenza** dell'ascoltatore va ricercata in ogni parte del discorso<sup>800</sup>, non solamente nel *principium*: in effetti ancora si insiste, qui, sul *topos* dell'*inops censu sed integer* (§ 4), del povero per censo ma dotato di grande dignità.

Occorre domandarsi, prima di proseguire nella disamina della narrazione, se la ricostruzione sinora proposta dal povero sia **verosimile**; se, cioè, il *color* narrato sia sufficiente di per sé a **giustificare** il fatto, altrimenti sospetto e oggetto di congetture da parte del *dives*, che la figlia sia stata adibita al servizio. Quintiliano, a tal proposito, avverte che può contribuire alla verisimiglianza “spargere qualche traccia delle **prove**”<sup>801</sup> all'interno della *narratio*. Conformandosi a questo insegnamento, il declamatore considera quindi, in primo luogo, i caratteri e i connotati delle persone, anticipando aspetti che saranno meglio delineati nell'argomentazione<sup>802</sup>. Notiamo, a tal riguardo, che, ancora una volta, è la **povertà** a fornire un *alibi* all'accusato. Come abbiamo visto, egli viene ritratto in tutta la sua **desolazione**: è solo, forse ha perso la moglie o comunque ella non può contribuire alla gestione della casa; per questa ragione ha dovuto impiegarsi in prima persona nella preparazione del desco, ed è stato a tal punto impegnato in questa occupazione che solamente **tardi** si è aggiunto a condividere la mensa (§ 5, parte finale). Così indaffarato, non ha naturalmente potuto anche porgere in tavola le varie portate. Certamente, questo non sarebbe un problema per un uomo ricco, come l'accusatore, abituato a fare nulla e a destinare minima parte dei propri servi alla cucina e all'accoglienza degli ospiti; è invece un motivo di grande preoccupazione per il *pater*, che rimarca di non poter contare su proprie risorse pecuniarie ma solamente su se stesso, e che non può quindi permettersi schiavi sotto la propria potestà. Questa condizione di estrema **solitudine** e **indigenza**, presentata in termini così crudi e netti, rende in ultima analisi del tutto **plausibile**, per l'ascoltatore, ritenere che il povero non abbia avuto scelta, e **inevitabilmente** abbia dovuto destinare, ad occuparsi della tavola, la propria figlia.

---

<sup>800</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1,11.

<sup>801</sup> Cfr. *Quint. inst.* 4.2.54.

<sup>802</sup> in merito, vedi Cap. IV, § 7, pp. 126 e ss.

Doveva apparire elemento di **costume** per nulla sorprendente, del resto, che nelle case dei poveri non vi fosse servitù<sup>803</sup>, e che le faccende domestiche spettassero sovente alle mogli e alle figlie di costoro<sup>804</sup>. La prole quale unica ricchezza, insomma, in una vita di stenti e fatiche. Nulla di dubbio e di sospetto, dunque, se il protagonista della nostra vicenda ha dovuto impiegare la propria *filia* in quella circostanza.

Procediamo con l'analisi della narrazione. Quest'ultima non può prescindere da un ulteriore fatto innegabile: il povero ha **celato** al suo ospite lo *status libertatis* della ragazza. In effetti, subito dopo aver succintamente trattato la *cenula*, l'accusato non si sottrae a questo dato incontestabile: “ebbi (...) vergogna ad ammettere che era mia figlia” (§ 6). Il *pauper* va dritto al punto, agganciando, immediatamente, una concisa giustificazione, che avrà ampio sviluppo nell'argomentazione: egli è stato costretto alla menzogna non dal desiderio di raggirare, cosa di cui lo accusa il ricco, ma dalla **vergogna** che ha provato. Si ha ulteriore, fulgida testimonianza di stile asciutto e caratterizzato da brevità: il convenuto non ricorre, come farebbe un retore mediocre, a esclamazioni di rammarico, alla deplorazione per la propria imperdonabile imprudenza, o a prolisse e lacrimevoli digressioni sull'infausta sorte della propria famiglia, già sferzata da tante sciagure. Come sempre, piuttosto, si mantiene una certa eleganza e dignità, in ciò inserendosi nel solco dell'autorevole dottrina quintiliana. Tramite questo *color* il *pauper* intende evidenziare che la propria **intenzione** era sincera, che nessun dolo vi era. Riscontriamo qui un passaggio decisivo nello sviluppo della *narratio*: si abbandona il piano oggettivo (gli avvenimenti inerenti alla cena) per addentrarsi in quello **soggettivo**, interiore, in cui si indagano i propositi non soltanto dell'accusato, ma anche – lo si vedrà – dell'accusatore. Orbene: da dove originava questo sentimento di **disagio**? Ce lo spiega lo stesso padre, che lo imputa a due fattori, corrispondenti ad altrettanti *colores*. Per prima cosa, la fanciulla “non aveva (...) l'abbigliamento adeguato” (§ 6, parte finale). Cosa

---

<sup>803</sup> Il declamatore insisterà nuovamente sul punto nel § 13 dell'*argumentatio*, che approfondiremo nel § 7 del Cap. IV, pp. 133 e ss., (“il servizio dunque è stato fornito secondo le mie risorse. E non è cosa disdicevole per i poveri”). Il *pauper*, stando alla descrizione che fornisce di se stesso, dovrebbe appartenere a quella che Carcopino definisce “plebe della gentuccia senza capitali confessabili e valutabili”. Un uomo come il nostro *pater* non poteva certo permettersi degli schiavi, poiché – come dice Giovenale – costa caro riempire la pancia dei *servi*: ragion per cui la gran massa dei plebei rinunciava a essere proprietaria anche solo d'uno schiavo. Al contrario, borghesi piccoli e grandi disponevano di tanti schiavi. Il celebre Trimalchione ne aveva sotto di sé almeno quattrocento, un vero e proprio esercito. Per non dire delle *familiae serviles* dei grandi capitalisti (sparuta minoranza, all'interno dell'intera società): in questo caso, si poteva arrivare al migliaio di teste: Carcopino (1947) 88 e ss.

<sup>804</sup> Nella Roma di Traiano, al tempo del nostro declamatore, le donne passavano la maggior parte del tempo tra le mura domestiche; se erano povere, si dedicavano alle occupazioni della casa: Carcopino (1947) 271.

significa? Deve apprezzarsi qui la *brevitas* del retore, che sfiora appena un aspetto del fatto incontrovertibile, e a lui potenzialmente sfavorevole. Dobbiamo figurarci l'accusa del ricco: egli avrà sostenuto che la donna, che credeva una serva, si sia presentata con un vestito provocante per indurlo a congiungersi con lei, così facendolo cadere nella trappola ordita dal *pater*. Il convenuto, nella sua difesa, non nega – né potrebbe farlo – che la veste fosse indecorosa, ma **lascia intendere** che ciò fosse dovuto ad altri motivi. E il motivo per eccellenza, che sorregge larga parte della tesi del padre e che è qui sottinteso, ma che è stato lungamente trattato nella narrazione precedente e, perciò, ben fondato, risiede nella sua **infima condizione sociale**. È quindi **plausibile** ritenere che la figlia, quella sera **così come solito per lei tutti i giorni**, indossasse un abito consumato e pieno di lacerazioni, che lasciavano, fatalmente, nude alcune parti del suo corpo. Una circostanza che, comprensibilmente, aumentava il senso di inadeguatezza del *pater* al cospetto di un giovane cresciuto negli agi: la ragazza aveva più l'aspetto di una schiava che di un'*ingenua*<sup>805</sup>.

Veniamo, ora, alla seconda ragione del **rossore** del *pauper*. Egli afferma di aver mentito al *dives* poiché “la nostra conoscenza era ancora recente” (§ 6, parte finale). Anche questa volta, occorre leggere tra le righe dello scarno ed essenziale *color* del convenuto (al quale non interessa, come già rilevato, esplicitare le origini temporali precise del rapporto di amicizia, bensì semplicemente evidenziare che si trattava di una relazione da poco intrapresa). Quel che qui vuole intendersi è che il padre si sentiva in **imbarazzo** al pensiero che il ricco, **da poco** conosciuto, scoprisse in quali ristrettezze versasse quell'umile famiglia, tali da costringere il padre stesso a imbastire la cena, e la figlia a sovrintendere alla cura della tavola. Anche questa ricostruzione ci appare, senza dubbio, **credibile**, perché il *pauper* aveva tutto l'**interesse** a nascondere la propria drammatica situazione all'uomo da cui desiderava, sopra ogni cosa, favore e protezione: ciò, almeno, finché la conoscenza tra i due non si fosse approfondita e il ricco avesse definitivamente preso in simpatia il *pater*, allorché si sarebbe reso inevitabile, e opportuno, raccontare il vero. Egli, insomma, temeva che costui, venuto bruscamente e senza la necessaria preparazione a conoscenza di tutto, dall'alto della propria posizione privilegiata lo disprezzasse.

---

<sup>805</sup> Il punto sarà rimarcato e approfondito dallo stesso declamatore al termine del § 16 dell'*argumentatio*: “ma lei ci serviva vestita in modo tale che ho dovuto mentire, dicendo che era una serva”. Ci soffermeremo sul significato di questo passaggio a suo luogo (vedi Cap. IV, § 7, p. 146).

Dobbiamo chiederci, a questo punto, se sia **plausibile**, nel suo complesso, la giustificazione che l'accusato ha addotto a spiegazione alla sua bugia; essa tanto più appare fondata, quanto più siano attendibili gli aspetti di *color* elaborati dalla difesa. È, dunque, credibile che il povero abbia mentito al ricco per via del senso di **vergogna**? Stando all'analisi sinora condotta, dobbiamo rispondere di sì: egli intendeva, in buona sostanza, fare di tutto per occultare il proprio stato di grave indigenza e di difficoltà, al fine di procurarsi la benevolenza del potente giovane. Volendo risultare, specialmente nella fase iniziale della conoscenza, gradito al *dives*, egli cercava di offrirgli la migliore accoglienza possibile, senza lasciare nulla al caso. E tuttavia, rimaneva uno sgradevolissimo, e imbarazzante, dettaglio: a servire era sua figlia, cosa indegna di uomini liberi. Bisognava allora porre un rimedio: il ricco doveva pensare che fosse una schiava. Del resto, ella indossava una veste logora e consunta, e questa circostanza era sufficiente a farlo supporre. Era così fornita la giustificazione buona a salvare le apparenze e, assieme a esse, l'amicizia col *dives*. Quest'ultima era il solo ed esclusivo obiettivo che muoveva l'azione del *pater*: non vi erano secondi fini<sup>806</sup>. Non vi era, in altri termini, la volontà di frode di cui intende accusarlo l'avversario. Il *pauper* **ironizza** persino sulle proprie buone intenzioni: afferma che si sarebbe presentato a sua volta come umile servo, se il giovane avesse chiesto di lui.

A ben vedere, del resto, anche l'**intera** narrazione dei fatti, e il modo in cui sono esposti, portano naturalmente l'ascoltatore a concludere che questa intenzione fosse del tutto assente nell'animo del convenuto. Ci pare quasi di vederlo all'opera, questo padre: indaffarato, magari fin dalle prime luci dell'alba, nel predisporre tutto da solo, attento a ogni minuzia, scrupoloso fino all'inverosimile per non infastidire in nulla l'invitato. Come poteva quest'uomo trovare anche solo il tempo, l'occasione per meditare una macchinazione così maliziosa?

È interessante notare che quest'ultimo stratagemma retorico, *mutatis mutandis*, ha un illustre precedente, rammentato da Quintiliano<sup>807</sup>: nella *Pro Milone*, Cicerone non si limitò a illustrare, argomentando, i motivi per cui fu Clodio a tendere l'insidia a Milone,

---

<sup>806</sup> Come osserva Giovenale (coevo al nostro declamatore), nella Roma di Traiano era frequente assistere a patetiche scene di liberi cittadini poveri costretti ad adulare gli schiavi dei ricchi. Si comprende bene che, a quel tempo, fosse condizione preferibile l'essere *servus* di un *dives*, piuttosto che l'essere uno (squatrinato) libero cittadino: Carcopino (1947) 105.

<sup>807</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.2.57 *ess.*

e non il contrario; diede altresì una descrizione dell'oziosa e pigra *routine* da quest'ultimo seguita nel giorno del misfatto, con parole semplici e quotidiane, cosicché **sembrasse** a tutti che costui non avesse premeditato nulla, poiché, essendosi comportato in quel modo, aveva dimostrato di aver animo tranquillo, e per nulla concitato per via di un qualche proposito criminoso.

Ancora un'osservazione sullo stile, che in un'orazione come questa veicola, sovente, messaggi pregni di significato, e non è mai fine a se stesso. Si è visto che l'accusato confessa di "aver avuto tanto più vergogna ad ammettere" che si trattava di sua figlia. In sostanza, ciò significa che ha mentito; ma ecco che con l'uso di differenti e tenui parole, di una perifrasi, il fatto appare assai meno grave, quasi innocente e ingenuo. In questa maniera la sua narrazione appena lambisce la circostanza, innegabile al netto delle giustificazioni addotte, che egli è stato mendace. Abbiamo un'ulteriore prova della bravura del retore, che è abile all'occorrenza, come richiedono Quintiliano e l'Arpinate, a **smussare** alcune asperità dei fatti che si trova costretto a dover narrare.

Per esprimere una valutazione complessiva su questa prima metà, all'incirca, della *narratio*, possiamo dire che l'oratore ha già conseguito un duplice risultato. Anzitutto, egli è stato capace di allontanare, dal fatto e da se medesimo, ogni sospetto, ogni malevola allusione; al contempo, si è ancora maggiormente guadagnato la **simpatia** dell'uditore, già catturata in parte attraverso l'esordio. Fortificata la propria posizione, può ora contrattaccare con vigore.

Il retore, tuttavia, prima di infliggere il proprio fendente, come ancora frenato da un qualche timore, fa un'osservazione che potrebbe sembrare un semplice motto di spirito: si dice non convinto che il ricco abbia dato credito al mendacio. Con ciò, in realtà, intende iniziare a insinuare che, ad essere reo, non fosse il proprio animo, bensì quello dell'avversario, che sarebbe stato sin da subito consapevole dell'effettivo *status* della fanciulla, e avrebbe quindi agito di conseguenza.

"La violò come una donna libera di nascita" (§ 7): è il suo *j'accuse*, tremendo e tagliente nella sua estrema *brevitas* ("*rapuit tamquam ingenuam*"). Occorre notare che questa è la prima menzione esplicita della *vis* all'interno dell'orazione: il padre comincia ad affilare le proprie armi retoriche in vista dello scontro diretto col ricco, che sarà ancora più aperto



e aspro nella successiva *argumentatio*<sup>808</sup>. Naturalmente, il *pauper* fa uso di un *color* opposto rispetto a quello dell'accusatore, che, senza dubbio, nella propria *narratio* si sarà rappresentato come una vittima dell'azione malvagia del padre, della seduzione esercitata su di lui dall'ammaliante ragazza. Il povero rovescia questa tesi: il ricco non ha passivamente subito un comportamento altrui; al contrario, egli ha voluto, ha agito, **ha violato** la giovane, ben **conscio** di tutto ciò che stava facendo.

Analogamente a quanto si è già visto in precedenza, anche in questa occasione il retore introduce, a sostegno della propria narrazione dei fatti, alcuni *colores* e argomenti, su cui si soffermerà maggiormente nel corso dell'*argumentatio*<sup>809</sup>, incentrati sulla **volontà** rea che sarebbe stata alla base della condotta del giovane.

Per prima cosa, si mette in luce che “una serva (...) non avrebbe potuto stuzzicare le sue voglie così raffinate” (§ 7): è evidente qui il ricorso a un'**ironia** pungente, fulminante nella sua sintesi, a una provocazione nemmeno troppo velata, potremmo dire. Si mettono in burletta l'agiatezza e l'ipocrisia del ragazzo, la cui ricercatezza ed eleganza sarebbero tali che, persino nelle pulsioni più “basse” e istintuali, egli manterrebbe sempre distinzione e gusto. La vena polemica è evidente: di nuovo, l'accusato solletica gli umori del popolino, e ne sollecita, al contempo, la riflessione. Ammettiamo pure per un momento, come sostiene l'accusatore, che egli sia caduto nell'equivoco ingenerato dalle parole del padre; anche concesso questo, mai si sarebbe congiunto con quella che credeva una schiava. La circostanza che abbia consumato il rapporto con la ragazza **implica**, di per sé, il fatto che abbia agito nella **convinzione** dell'*ingenuitas*. Del resto, può essere **credibile** che un rappresentante dell'alta società del tempo tenesse particolarmente a preservare il proprio buon nome e, quantomeno nella vita pubblica, fosse assai attento a rispettare i *boni mores*, e si guardasse bene dal correre certi rischi intrattenendo relazioni con le serve degli altri<sup>810</sup>.

---

<sup>808</sup> Al “contrattacco” narrativo, infatti, fa da *pendant* (quella che definiremo) la controaccusa dell'*argumentatio* (§§ 17-19): vedi Cap. IV, § 7, pp. 148 e ss.

<sup>809</sup> Vedi Cap. IV, § 7, pp. 148 e ss.

<sup>810</sup> Nelle famiglie privilegiate, infatti, gli amori ancillari erano banditi. Questo non impediva, tuttavia, che molti potenti cittadini regnassero – come scrive Carcopino – “da pascià sugli *harem* di schiave che potevano mantenere con le loro ricchezze”. Schiave, tuttavia, pur sempre di loro proprietà: in tal modo, la facciata di buone maniere e di onorabilità esteriore era salvaguardata. Poteva anche accadere che i romani facoltosi affrancassero le schiave predilette, nella convinzione che queste, divenute liberte, sarebbero rimasti a loro fedeli (per via dell'*obsequium* dovuto verso il patrono): Carcopino (1947) 162 e ss. Anche in tal modo, la rispettabilità dei *divites* era salva: sarebbe stato a loro possibile intrattenere relazioni con donne non più soggette alla servitù.

Il secondo *color* potrebbe apparire, invece, piuttosto **criptico** e di oscuro significato: “lui non fece quel che forse avrebbe potuto fare con una donna di tale condizione (servile)” (§ 7); per cui la ritenne una libera. Ci soffermeremo sulle considerazioni in merito nell’analisi relativa all’*argumentatio*<sup>811</sup>, allorquando l’oratore, entrando nel dettaglio ed enucleando una serie di ipotesi circostanziate (al termine del § 17), chiarirà più precisamente a cosa si faccia riferimento.

Se i primi due *colores* sono stati appena abbozzati o introdotti (con *brevitas* veramente quintiliana<sup>812</sup>), il terzo è delineato in maniera assai più **incisiva** e articolata. “E per questo, quando fu condotto dinanzi ai magistrati, (...) non obiettò nulla al nostro diritto” (termine del § 7). La *brevitas* è qui rispettata al sommo grado: è lasciato implicito quando si sia svolto il procedimento (informazione irrilevante), tra quali parti (lo si comprende immediatamente dopo, procedendo nella lettura), e che oggetto avrebbe dovuto avere la contestazione (ossia la circonvenzione).

Si muove da un dato di fatto: il ricco non ha fatto alcuna obiezione (non ha sollevato **eccezioni**, diremmo noi) in merito al presunto raggio, quando la ragazza, davanti ai magistrati<sup>813</sup>, esercitava il proprio diritto di opzione tra il matrimonio e la morte di chi l’aveva violata. Perché egli non giocò quella carta, in un momento così decisivo per la sua vita? Secondo il convenuto, questa è un’altra **prova** lampante del fatto che costui era **consapevole**, sin dall’origine, dell’*ingenuitas*: altrimenti, avrebbe certamente fatto valere le proprie ragioni, e non avrebbe avuto luogo e occasione più opportuni che davanti al magistrato. La malafede del suo animo, insomma, è stata rivelata da quel comportamento. Questo argomento appare difficilmente eludibile: quale altra motivazione, altrettanto **plausibile**, potrebbe essere addotta dal *dives* a propria discolta? Peraltro, corrisponde anche al **comune sentire** che chi abbia buone argomentazioni, avverso ingiuste pretese altrui, le palesi, quanto prima possibile, davanti a un organo terzo e imparziale.

Vediamo, ora, anche l’altro **motivo** per cui il giovane non avrebbe compiuto alcuna mossa procedurale: secondo il *pater*, egli era **certo** che mai sarebbe stato destinato alla pena

---

<sup>811</sup> Vedi Cap. IV, § 7, pp. 150-151.

<sup>812</sup> Il Docente di Calahorra, infatti, suggerisce di rinviare all’*argumentatio* quel che è possibile rimandare: cfr. Quint. *inst.* 4.2.48.

<sup>813</sup> Va sottolineato, qui, l’uso del plurale: altrove (§ 19) si parla, al singolare, di un solo magistrato. Tale indeterminatezza potrebbe essere ricondotta, dai detrattori del genere declamatorio, al carattere fantastico e poco verosimile delle vicende oggetto dei *themata*. A nostro avviso, potrebbe esservi, invece, una spiegazione più convincente: il declamatore avrebbe scelto, qui, il plurale per rafforzare il discorso dal punto di vista patetico.

capitale. Infatti, si domanda il retore: avrebbero mai, degli **spiantati**, avuto l'ardire di una simile condanna, inflitta nei confronti di uno dei "più ragguardevoli della città" (termine del § 8)?

Questa insidiosa insinuazione<sup>814</sup> acuisce sensibilmente i toni del confronto dialettico col *dives*, innalzando il livello del conflitto. La duplice domanda retorica, rivolta direttamente ai giudici, e indirettamente allo stesso avversario, segna una sorta di climax ascendente che accresce il *pathos* già introdotto, nel discorso, dalla grave accusa di stupro. In altri termini, secondo la sistematica quintiliana, questi sono i connotati tipici di una breve **digressione**, che funge da transizione tra la narrazione e l'argomentazione<sup>815</sup>. Il convenuto, insomma, ha riservato alla conclusione della *narratio* una sorta di *venenum in cauda*, ragione per la quale ha concesso maggior spazio al terzo *color*: in sostanza, il giovane viene raffigurato come un soggetto **tracotante**, convinto che tutto gli sia consentito in virtù della sua potenza e della sua posizione, anche violare le figlie altrui, impunemente. Si infuocano gli animi degli ascoltatori, inasprenolo un sentimento di avversione e d'**invidia** nei confronti dei ceti abbienti. Al tempo stesso, si mira alla **commiserazione**, all'immedesimazione nella sventurata sorte dei due *pauperes*, impossibilitati a vendicarsi dei soprusi dei potenti. La declamazione è un'orazione fittizia, che tuttavia sovente si rispecchia nella realtà forense di un'epoca in cui le cause, di frequente, erano vinte da colui che, tra le altre cose, con più efficacia riuscisse a governare le emozioni del pubblico che assisteva. Dobbiamo quindi immaginarci, andando un poco oltre la finzione, la folla che comincia a rumoreggiare, le grida di sdegno che si sollevano, i giudici che confabulano tra loro nervosamente. L'oratore ottiene quel che voleva: come abbiamo già osservato, infatti, la *captatio benevolentiae* non è esclusiva dell'esordio.

Il convenuto, tuttavia, non si limita a rendere l'avversario oggetto di astio; si spinge anche a **sbeffeggiarne** la sicumera. "Ma questo, giudici, non significa che io non gli abbia accordato un favore" (termine del § 8): il ricco deve solo ritenersi fortunato, la sua salvezza è dovuta al semplice fatto che il *pater* gli ha concesso, per via della sua

---

<sup>814</sup> Si tratta, a ben vedere, di un *color* più retorico che argomentativo: sotto il profilo strettamente logico, infatti, se può anche essere vero che il ricco non avesse ragione di temere la morte, doveva comunque temere il matrimonio riparatore (circostanza, quest'ultima, non considerata dal *pauper*, e che avrebbe indotto comunque il giovane a sollevare l'eccezione). Come che sia, lo scopo persuasivo è stato ugualmente raggiunto dal retore: il pubblico percepirà il ricco come un insolente e uno sfrontato, la cui folle audacia non è frenata nemmeno dal pericolo della morte.

<sup>815</sup> Abbiamo parlato della digressione *supra* (vedi Cap. IV, § 4, p. 96).

misericordia e in nome della stima che li aveva legati, di rimanere in vita. Una volta di più, abbiamo conferma di una grande capacità di “giocare” con gli stati d’animo dei presenti: essi saranno, certo, adirati nei confronti dell’accusatore, ma questi apparirà loro anche in tutta la sua stupida arroganza.

La costruzione del “controattacco”, in definitiva, ci appare ben congegnata e, nel suo insieme, **attendibile**: il giovane stuprò la ragazza *tamquam ingenua*, a dispetto di quanto sostiene nella sua accusa di circonvenzione. Egli non può aver prestato orecchio a quanto diceva il padre; lo dimostra, tra l’altro, il fatto che non abbia mosso alcun rilievo in merito, quando ne ha avuto la possibilità. Al contrario, era convinto, nella sua sfrontatezza di ragazzo viziato dal lusso, di potersi permettere pacificamente quel che più gli piaceva, compreso un atto tanto grave, nella casa del proprio umile ospite. È lecito ipotizzare, con tutto ciò, che un uomo di un rango così elevato abbia profittato dello stato di **minorità** delle sue vittime, e si sia fatto scudo del proprio **potere** al cospetto della legge.

Avendo, ora, ben presente il quadro complessivo della narrazione di *Declamatio minor* 301, possiamo ancora avanzare alcune riflessioni.

Abbiamo, volutamente, sin qui tralasciato ogni considerazione in merito all’ultima qualità di una *narratio* ideale, ossia la **chiarezza**; dopo aver svolto, per intero, l’analisi delle altre due, più agevolmente se ne può trattare. Infatti, la chiarezza presuppone la **brevità**, in parte coincidendo con essa, e abbiamo visto quale attenzione abbia dedicato il retore a quest’ultima, durante tutto lo svolgimento del discorso. Va segnalato, inoltre, che l’ordine con cui i fatti sono presentati è rigorosamente **cronologico** e, perciò, lineare e chiaro: per primi, si illustrano i preparativi della cena, e dunque ciò che ha preceduto il fatto (§ 5); poi, il problema del servizio in tavola (§ 6), ovviato dall’impiego della figlia; quindi, la cena, con il contestuale mendacio (§ 6); in seguito, lo stupro (§ 7); da ultimo, gli sviluppi successivi, ossia la causa intentata dalla ragazza contro colui che l’ha violentata (§§ 7-8). Una concatenazione che non lascia spazio alla confusione e al dubbio, che procede con lucida esattezza nel delineare la tesi della difesa. L’ascoltatore non potrà che trarne un’ottima impressione: sarà indotto a ritenere che un oratore, così preciso nel proprio resoconto, abbia dalla propria la ragione.

Del talento e della sapienza retorica del declamatore, peraltro, si è avuto consistente saggio. Essi, tuttavia, non si esauriscono in specifici e sottili accorgimenti, o nella scelta avveduta di alcune espressioni: è il discorso, nella sua intera impalcatura, ad essere

rivelatore di grande scienza. Esso segue, infatti, un preciso **schema**<sup>816</sup>, sapientemente occultato dietro al rigoroso succedersi cronologico degli eventi: questo consiste nel porre, a principio e a conclusione della narrazione, i fatti più favorevoli, riservando la parte mediana a quelli negativi. In tale maniera, stretti come in una morsa, questi ultimi perdono la loro forza nefasta, poiché messi in ombra dai primi. Vediamo, in effetti, che il retore pone nel mezzo della *narratio* l'argomento a lui più scomodo e scivoloso, ovvero la bugia (§ 6); dispone, invece, in apertura e chiusura, l'invito alla *cenula* (§§ 5-6) e il "controattacco" (§§ 7-8). Si tratta, evidentemente, di elementi vantaggiosi nell'economia della tesi difensiva: il primo è addirittura funzionale, come si è puntualizzato in precedenza, a restituire l'immagine di un ospite generoso ed esemplare, mentre la seconda consente a chi parla di distogliere da sé l'attenzione del pubblico, per indirizzarla verso lo stesso accusatore, dipinto come un autentico carnefice.

Un'ultima questione rimane: a che genere di *status* è riconducibile una narrazione siffatta? Non è un quesito prematuro, quello riguardante lo *status causae*, poiché già a questa altezza vi sono diversi elementi assai significativi. Dalla lettura ragionata che abbiamo svolto sin qui, possiamo concludere, con uno sguardo di sintesi, che il *pauper* ha strutturato la propria narrazione come una difesa del proprio operato, condotta con grande consequenzialità e limpidezza. Dapprima egli ha, per così dire, sezionato, in maniera chirurgica, il **fatto-cena** nelle proprie sequenze fondamentali, per dimostrare che non vi era in esso alcunché di sospetto: tutte le peculiarità del caso concreto sono state ricondotte a un'unica causa: la **povertà**. Questa, peraltro, assieme al sentimento di inferiorità, è stata anche la cagione ultima del **fatto** che ha mentito. Agevole supporre, per opposizione, che l'accusatore avrà fornito ben altra **versione** degli eventi, da cui saranno emerse la perversione del padre, la macchinazione, la complicità della figlia. Le due parti, in definitiva, si sono confrontate sui **fatti**, sulla loro interpretazione mai pacifica e univoca, su *colores* contrapposti. Ne sono affiorate due verità irriducibilmente divergenti.

I trattati di retorica<sup>817</sup> sono assai chiari in merito: siamo di fronte a una narrazione tipicamente **congetturale**. Ponendo a raffronto le fonti, infatti, si compone al nostro sguardo un'inequivocabile indicazione di fondo: se vi sono, ad opera delle parti in causa,

---

<sup>816</sup> Lo rinveniamo in Quintiliano: cfr. Quint. *inst.* 4.2.102.

<sup>817</sup> In proposito, cfr. Quint. *inst.* 4.2.75 e ss.

due ricostruzioni **inconciliabili** della verità fattuale, ciò è indizio certo di **congettura**. Accade questo, appunto, se – proprio come nel nostro caso – il convenuto svolge una esposizione **lineare** e **chiara** dei **fatti**, che attenui i sospetti<sup>818</sup>, e se l’attore, di contro, condisce la propria narrazione gettando ombre sull’azione dell’accusato. Quest’ultimo, tuttavia, nella nostra declamazione non si limita a parare i colpi: come si è visto, si fa accusatore a propria volta. Anche sotto questo profilo, la strategia retorica è prettamente **congetturale**: egli ricava, a partire dal **fatto** (l’unione carnale tra la figlia e il *dives*), una pletora di argomenti e insinuazioni, volti a screditare l’accusatore e a metterne, quantomeno, in serio dubbio la buona fede. Si cerca, insomma, di porre in discussione ogni affermazione del ricco, ribaltandone, in sostanza, la tesi d’accusa.

Con un’osservazione d’insieme, possiamo dire che la narrazione in esame ricade nella congettura, poiché non vi è un solo aspetto della vicenda che si sottragga ad antitetiche letture. La cena è ritenuta, dall’accusa, ingranaggio di un perfido tranello; dalla difesa, come un’occasione di incontro. Così la bugia: segno di frode per la prima, per la seconda, semplice indice di imbarazzo. Analogo discorso anche per il rapporto consumatosi tra i due giovani, definito “violenza” dal *pauper*, e considerato, invece, dal ricco come perfettamente bilaterale.

Una così ricca ed elaborata articolazione dei *colores* si giustifica, appunto, con la necessità di corroborare le differenti versioni. *Colores* che, peraltro, vengono opportunamente corredati con argomenti che ne aumentano la verisimiglianza: in ciò scorgiamo il *trait d’union* esistente tra la *narratio* e l’*argumentatio*, e già messo in luce da Quintiliano. In fondo, osserva l’autore, “*narratio est probationis continua propositio*”, ossia un’esposizione, priva di interruzioni, degli stessi argomenti che saranno, poi, consolidati attraverso le prove<sup>819</sup>.

---

<sup>818</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 2.3.

<sup>819</sup> Cfr. *Quint. inst.* 4.2.79.

## 4.6 Come difendere una tesi e confutare la tesi di controparte

L'*argumentatio* è la *pars orationis* dove sono racchiuse le **argomentazioni**, che danno credibilità, autorità e sostegno alla causa<sup>820</sup>. Esse, in sostanza, sono procedimenti volti a chiarire che una cosa è **verosimile**, o a dimostrarne la **necessità**<sup>821</sup>. Il cuore dell'argomentazione è costituito dalla **confermazione**<sup>822</sup> e dalla **confutazione** (*refutatio*): entrambe, insieme considerate, sono le parti che maggiormente determinano la vittoria o la sconfitta; un retore è, infatti, capace se riesce a esporre i propri sostegni e a demolire gli argomenti avversari<sup>823</sup>. Si potrà opportunamente svolgere la *confirmatio* (o la *refutatio*) se si avrà correttamente individuato **lo stato della causa**: degli *status* abbiamo già trattato<sup>824</sup>.

PROPOSITIO (“allegazione”). Il primo elemento della *argumentatio* è costituito dalla cosiddetta *propositio*<sup>825</sup>: il retore vi fa ricorso al fine di chiarire la **questione principale**<sup>826</sup>.

Quintiliano osserva che non sempre essa è indispensabile (specie nel caso in cui la narrazione abbia già sufficientemente messo a fuoco, nella sua stretta finale, il punto da giudicare)<sup>827</sup>. Senza dubbio, essa è assai utile nelle cause definitive, al fine di illuminare l'aspetto di diritto controverso (ad esempio: “l'accusa è di sacrilegio; giudicate di sacrilegio”)<sup>828</sup>. Anche nelle cause poco chiare o complesse, il retore spesso introduce una *propositio*, in apertura della propria argomentazione<sup>829</sup>.

Le *propositiones* sono distinte in semplici e molteplici. Un esempio di *propositio* molteplice è costituito dalla celebre accusa a Socrate, a cui fu imputato, in primo luogo, di corrompere i giovani e, inoltre, di introdurre nuove credenze<sup>830</sup>. Le cause **congetturali**,

---

<sup>820</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.34.

<sup>821</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.44.

<sup>822</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.34.; cfr. Quint. *inst.* 4.4.1.

<sup>823</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.18.

<sup>824</sup> Vedi Cap. I, § 2.

<sup>825</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.4.1.

<sup>826</sup> Ibidem.

<sup>827</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.4.2.

<sup>828</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.4.3.

<sup>829</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.4.4.

<sup>830</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.4.5.

solitamente, presentano una *propositio* semplice (ad es.: “accuso di omicidio”, “mi si accusa di adulterio”)<sup>831</sup>.

PARTITIO (“partizione”). Precede l’argomentazione (propriamente detta) anche la cosiddetta *partitio*. Attraverso quest’ultima, il declamatore enumera ordinatamente le proprie allegazioni, o quelle dell’avversario, o quelle di entrambi<sup>832</sup>. Necessaria secondo alcuni, per altri essa non sarebbe indispensabile, in quanto ci si potrebbe poi dimenticare di alcuni argomenti promessi<sup>833</sup>; vi sarebbe, poi, il rischio di conferire all’intero discorso un’impressione di studio e di pedanteria<sup>834</sup>. Inoltre, la *partitio*, sottoponendo al giudice tutti i punti che si tratteranno, rischia di “spaventarlo” con la sua “durezza”<sup>835</sup>. Per giunta, dopo aver ascoltato la partizione, il giudice potrebbe annoiarsi ascoltando il resto<sup>836</sup>. Infine – osserva Quintiliano – la *partitio* risulta superflua nel caso in cui ci si debba difendere da una sola accusa<sup>837</sup>.

CONFIRMATIO (“confermazione”). Il cuore della *confirmatio* è costituito dalla *probatio*<sup>838</sup>, in cui vengono presentate le **prove**.

Quintiliano opera una *summa divisio*: le prove si distinguono in **esterne** (*inartificiales*) ed **interne** (*artificiales*) alla retorica<sup>839</sup>.

Appartengono al primo genere: le sentenze precedenti, i documenti, le dicerie, le confessioni ottenute colla tortura, i patti, i giuramenti e testi<sup>840</sup>. Ci interessano particolarmente i *praeiudicia*: si tratta di sentenze rese su vicende simili, o di giudizi che hanno attinenza con la causa in questione; oppure consistono in *iudicia* già dati sulla stessa causa (es. nel caso in cui si ripeta la rivendica della libertà per uno schiavo)<sup>841</sup>.

Appartengono al secondo genere: le prove di fatto, le prove di ragionamento, gli esempi<sup>842</sup>.

---

<sup>831</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.4.8.

<sup>832</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.5.1.

<sup>833</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.5.2.

<sup>834</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.5.4.

<sup>835</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.5.5.

<sup>836</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.5.8.

<sup>837</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.5.8.

<sup>838</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5 (*prohoemium*, 5)

<sup>839</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.1.

<sup>840</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.1.1.

<sup>841</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.2.1.

<sup>842</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.9.1 e ss.; 5.10.1. e ss.; 5.11.1 e ss.



Le **prove di fatto** sono – quasi – prove esterne alla retorica<sup>843</sup>. Infatti, esse non necessitano di ragionamenti, se non lasciano spazio a dubbi; in caso contrario, non sono comunque prove di ragionamento (in senso proprio), ma di quest'ultime han bisogno<sup>844</sup>. Talune prove di fatto sono “**segni incontrovertibili**” (*tecmeria*, in greco) (es. se una donna ha partorito, è necessario che sia stata con un uomo)<sup>845</sup>. Altre, invece, sono “**non necessarie**” (*signa*, o *semeia*) e da sole non bastano a fugare i dubbi: devono, pertanto, reggersi con l'**ausilio** di altri sostegni<sup>846</sup>. Ad esempio, dal sangue (segno) si può risalire alla strage: ciò sarà possibile solo se si accosteranno a questo segno altri elementi, in grado di provare il nesso<sup>847</sup>. Dalle prove di fatto non necessarie scaturiscono argomenti **verosimili**<sup>848</sup>.

Le prove di ragionamento sono entimemi, epichiremi, dimostrazioni<sup>849</sup>: esse consentono di provare l'incerto a partire da elementi certi. Il ragionamento sarà, allora, di tipo **deduttivo**, cioè trarrà dal fatto qualche elemento credibile, il quale, una volta esposto, si giustifica da solo<sup>850</sup>. Cicerone aggiunge anche il cosiddetto **ragionamento semplice**, che “**deriva da una deduzione necessaria**”<sup>851</sup>.

L'**entimema** è un sillogismo retorico, ossia un sillogismo che conduce a esiti solo **probabili**<sup>852</sup>, e che consta di parti non ben distinte, né di ugual numero a quelle del sillogismo filosofico<sup>853</sup>. L'**epichirema** è la prova di ragionamento come si presenta alla mente del retore (si tratta, in sostanza, di un sillogismo, in cui una o entrambe le premesse sono seguite dalle loro prove); Cicerone lo chiama “*ratiocinatio*” (ragionamento)<sup>854</sup>. La dimostrazione è una dimostrazione evidente, lineare<sup>855</sup>.

I ragionamenti deduttivi traggono le loro premesse dai *loci*: riguardo ad essi, facciamo rinvio al paragrafo dedicato agli *status causae*<sup>856</sup>.

---

<sup>843</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.9.1.

<sup>844</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.9.2.

<sup>845</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.9.3 e ss.

<sup>846</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.9.8 e ss.

<sup>847</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.9.9 e ss.

<sup>848</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.46.

<sup>849</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.10.1.

<sup>850</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.57.

<sup>851</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.45.

<sup>852</sup> Mortara Garavelli (2018) 33.

<sup>853</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.10.3.

<sup>854</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.10.4 e ss.; cfr. Cic. *inv.* 1.51 e 1.57.

<sup>855</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.10.7 e ss.

<sup>856</sup> Vedi Cap. I, § 2.; cfr. Quint. *inst.* 5.10.20.

Nella conferma, inoltre, ricorrono spesso le cosiddette **argomentazioni per rimozione**: con esse, il retore elenca una serie di ipotesi, dimostrandone (una ad una) la falsità, ovvero lasciandone in piedi soltanto una (quella vantaggiosa alla propria tesi)<sup>857</sup>. Esempio del primo tipo: “dici di aver prestato dei soldi: o li avevi di tuo, o li hai ricevuti da qualcuno, o li hai trovati, o li hai rubati. Se nessuna di queste quattro ipotesi è vera, tu non hai fatto nessun prestito”<sup>858</sup>. Esempio del secondo tipo: “questo servo che rivendichi, o è uno schiavo nato in casa tua, o te lo sei comprato, o ti è stato donato, o l’hai avuto in eredità, o l’hai preso al nemico, o appartiene ad altri”<sup>859</sup>. Rimosse tutte le ipotesi precedenti all’ultima, rimane solo l’eventualità che lo schiavo appartenga ad altri<sup>860</sup>.

Se le prove sono forti e sicure, occorre soffermarsi su ciascuna di esse; se deboli, invece, vanno riunite<sup>861</sup>. Circa l’**ordine** da usare, occorre seguire una successione probatoria che consenta al discorso di non indebolirsi: esso dipende, in ultima analisi, dalla natura della causa<sup>862</sup>. Non sempre, perciò, si esporranno prima le prove efficaci, poi quelle deboli<sup>863</sup>. REFUTATIO (“confutazione”). Tramite la **confutazione** (o *refutatio*<sup>864</sup>), attraverso le argomentazioni, si sminuisce, o si indebolisce, o si scredita la conferma avversaria. I *loci*, pertanto, saranno **comuni** all’argomentazione, in quanto si argomenta qualcosa con gli stessi strumenti con cui la si demolisce<sup>865</sup>. Il compito dell’avvocato difensore sta tutto nella confutazione<sup>866</sup>.

Vari sono i modi attraverso cui si possono confutare gli argomenti della parte avversa. In primo luogo, negando la credibilità di quanto affermato come credibile, o dimostrandolo non pertinente, o interpretando in modo opposto una sentenza o respingendola, o negando che siano prove di fatto quelle addotte dagli avversari, o dimostrando falsa l’enumerazione, o illustrando la falsità una conclusione<sup>867</sup>. Le **prove di fatto** saranno

---

<sup>857</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.10.66-67; cfr. Cic. *inv.* 1.45. Cicerone definisce *enumeratio* “quella forma di argomentazione nella quale, dopo aver fatto più ipotesi, ne rimane necessariamente valida una, dopo che siano state rifiutate tutte le altre”.

<sup>858</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.10.66.

<sup>859</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.10.67.

<sup>860</sup> Ibidem.

<sup>861</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.12.4-5.

<sup>862</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.12.14.

<sup>863</sup> Ibidem.

<sup>864</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.13.1. Cicerone la denomina, invece, *reprehensio*: cfr. Cic. *inv.* 1.78.

<sup>865</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.78.

<sup>866</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.13.1.

<sup>867</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.79.

**confutate** con gli stessi argomenti con cui erano sostenute<sup>868</sup>. Infatti, anzitutto occorre dimostrare che la prova è vera, poi che l'indizio è davvero proprio del fatto (es. il sangue in relazione all'omicidio<sup>869</sup>), che si è fatto ciò che non si doveva o non si è fatto ciò che si sarebbe dovuto, che l'imputato era a conoscenza della legge e consuetudine relative al fatto<sup>870</sup>. In definitiva: si dimostrerà che gli indizi adottati non sono vere prove, o non sono molto consistenti, oppure che (addirittura) militano più in nostro favore<sup>871</sup>.

Si riporteranno, se necessario, le affermazioni argomentate dell'avversario, al solo fine di porle nel **ridicolo**<sup>872</sup>.

Quanto all'**ordine** cui informare la *refutatio*, bisogna valutare se attaccare più tesi avversarie contemporaneamente, ovvero una alla volta<sup>873</sup>. Si segue il primo metodo se le tesi avversarie sono assai deboli, oppure moleste<sup>874</sup>. Se sarà complicato smontarle, si potranno confrontare con le nostre, a patto, però, di far apparire queste ultime più efficaci<sup>875</sup>. Se le tesi avversarie sono forti solo in quanto riunite, si dovrà allora smontarle a una a una<sup>876</sup>.

Da quanto esposto, deriva quindi che l'organizzazione della confutazione si conforma a quanto detto per la confermazione: ciò che conta è quel che è **utile** alla causa, con la duplice alternativa tra il radunare assieme gli argomenti, ovvero illustrarli uno a uno<sup>877</sup>. Quintiliano osserva, tuttavia, che spesso, all'accusato conviene separare gli argomenti, all'accusatore radunarli<sup>878</sup>.

---

<sup>868</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.81.

<sup>869</sup> L'accusato potrebbe confutare la prova addotta dalla controparte sostenendo, per esempio, che l'abito si sia imbrattato di sangue a causa di un sacrificio (e non – come sostiene l'accusatore – della colluttazione sfociata nell'omicidio): cfr. Quint. *inst.* 5.9.9.

<sup>870</sup> Ibidem.

<sup>871</sup> Ibidem.

<sup>872</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.13.27.

<sup>873</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.13.11.

<sup>874</sup> Ibidem.

<sup>875</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.13.12.

<sup>876</sup> Ibidem.

<sup>877</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.13.13.

<sup>878</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.13.15.

## 4.7 L'*argumentatio* nella *Declamatio minor* 301

Terza parte di cui si compone il discorso, l'*argumentatio* costituisce dunque il fondamento e il sostegno della tesi introdotta nella narrazione. Vediamo perciò come essa sia svolta nella nostra declamazione, a partire dalla questione se in essa trovino spazio le prime due *partes* di cui si compone, classicamente, l'argomentazione, ossia la *propositio* e la *partitio*.

La prima, la *propositio*, è certamente presente, all'incipit del § 8 ("dov'è quindi la circonvenzione?"): come si è visto in precedenza, la *propositio* ha la funzione di illuminare il **nocciolo** della questione. Essa segnala all'ascoltatore l'inizio della *probatio*, con cui il retore provvederà, per l'appunto, a smontare la tesi d'accusa del raggio. Seguendo la topica contenuta nell'*Institutio oratoria*, si tratta di una allegazione **semplice** ("*propositio simplex*"), indice di causa **congetturale**.

Nella nostra *declamatio* risulta, al contrario, **assente** la cosiddetta *partitio*, ossia l'enumerazione delle nostre allegazioni, o di quelle comuni con l'avversario, oppure di quelle esclusive di quest'ultimo. Tale omissione può avere diverse **spiegazioni**. Vi è una prima ragione, probabilmente decisiva e intimamente connessa con la natura della controversia fittizia che stiamo esaminando. Come abbiamo visto, è Quintiliano a sottolineare la superfluità della *partitio* allorquando ci si deve difendere da una sola accusa (ipotesi in cui si ricorre, per l'appunto, a una *propositio simplex*): esattamente come nel caso di *Declamatio minor* 301, in cui il convenuto si trova a dover dimostrare l'inesistenza del raggio, unica imputazione a suo carico. Dobbiamo rammentare, inoltre, che la declamazione era un esercizio scolastico, che aveva il precipuo scopo di preparare l'allievo alla professione forense: per questa ragione era buona pratica figurarsi di avere di fronte il giudice, e strutturare il discorso di conseguenza. Ciò rende ragionevole la scelta del declamatore, il quale deve aver ben presente la lezione del grande maestro iberico, che nell'*Institutio oratoria* elenca alcuni possibili rischi che possono derivare dall'inserimento della *partitio*. Anzitutto, essa, se presente, può conferire un'impressione di pedanteria; come Quintiliano osservava già in relazione all'esordio<sup>879</sup>, deve sembrare, al contrario, che ciò che l'avvocato dice sia frutto di improvvisazione, e non di progetto

---

<sup>879</sup> Cfr. Quint. *inst.* 4.1.54.

e di preparazione. Un altro inconveniente risiede nel fatto che può rendere il giudice meno disposto ad ascoltare il resto dell'*argumentatio*, per via dell'apparente esaustività dell'"enumeratio".

Occorre, giunti a questo punto della nostra trattazione, inserire alcune **indicazioni** utili al lettore, perché possa meglio orientarsi nel resto dell'analisi.

In primo luogo, esporremo una sintesi dell'*argumentatio*, evidenziando, con particolare attenzione, i punti di snodo fondamentali della medesima. In seguito, avvalendoci delle fonti a nostra disposizione, affronteremo il tema, dibattuto e controverso già presso gli antichi, dello *status causae* tipico delle "*circumscriptionum actiones*" in generale, e proprio di *Declamatio minor* 301 in particolare. Da ultimo, riprenderemo analiticamente le singole sequenze dell'*argumentatio*, per inquadrarle sotto il profilo della strategia retorico-argomentativa adottata dal declamatore, illustrando i ragionamenti sottesi, e la relativa topica.

Nella *probatio* della nostra declamazione si riscontrano, idealmente, due **momenti** nettamente distinti. Nella prima *pars*, il retore dimostrerà che nulla, nelle azioni del povero, può far supporre la sussistenza di una macchinazione orchestrata a danno del ricco. Nella seconda sezione, che potremmo definire controaccusa, chi si difende giungerà persino a mettere in dubbio che il *dives* sia mai caduto in errore – anche autonomamente – circa lo *status* della *filia*. È evidente, in tutto ciò, il **parallelismo** con la *narratio*, anch'essa costruita sulla medesima partizione interna<sup>880</sup>.

Vediamo, allora, i **passaggi essenziali** del primo momento, ossia della **difesa** del *pauper*. Il retore, subito dopo essersi chiesto dove sia la circonvenzione, prima si appella alla **legge**<sup>881</sup> per lumeggiare i connotati propri del raggio; quindi, parrebbe fornire una definizione (sulla cui effettiva sussistenza dovremo interrogarci) di *circumscriptio*: la *fraus* è "un raggio non evitabile, vale a dire, un inganno in cui si deve valutare solo l'atto di chi viene accusato" (§ 9). In apertura del § 10, il convenuto si ripromette, per l'appunto, di valutare "i **fatti** uno a uno": ciò allo scopo di dimostrare l'assenza di *circumventio*. Egli, coerentemente a tale proposito, per prima cosa rende oggetto di serrato esame l'invito a **cena** (§ 10-11). In primo luogo, si domanda quale circonvenzione mai vi possa

---

<sup>880</sup> Vedi Cap. IV, § 5, p. 98. Come dicevamo, nella *narratio* i §§ 5-6 erano dedicati alla difesa del *reus*, mentre i §§ 7-8 al cosiddetto controattacco.

<sup>881</sup> Si tratta, certamente, di un riferimento all'editto del pretore, in cui venivano prevista l'*actio doli* a tutela delle vittime di comportamenti dolosi e fraudolenti: vedi Cap. III, § 2, pp. 70 e ss.

essere in un **fatto** così innocente, in un evento del tutto normale nella vita sociale. Un povero, con la propria umile ma dignitosa ospitalità, ha accolto nella propria dimora un ricco (§ 10). Anche il **motivo** dell'invito non risiede nella pretesa macchinazione, bensì nell'**esigenza**, avvertita sovente da chi non vive nel lusso, di procurarsi la **protezione** dei potenti: non vi è quindi alcun indizio di raggio (§ 11). I §§ 12-13 sono dedicati al **fatto** che il servizio sia stato affidato alla figlia. Ciò, secondo il *pauper*, deve imputarsi allo stato di seria **indigenza** della famiglia, tale da rendere inevitabile una simile circostanza (§ 12). Peraltro, non è cosa insolita per i poveri: al contrario, è elemento **consueto** e ricorrente nella vita quotidiana di costoro (§ 13). Nel § 14, il retore affronta un tasto particolarmente dolente: egli non è stato sincero nei confronti del suo ospite eccellente. Nemmeno questo **fatto**, tuttavia, è segno di inganno: l'**ambizione**, e il desiderio di non sfigurare davanti al *dives*, sono stati i **moventi** determinanti di quella sua condotta. Il convenuto ammette di aver sbagliato, ma ritiene di averne già sufficientemente pagato il fio. Il § 15 costituisce un autentico **spartiacque** nello sviluppo dell'*argumentatio*: il povero, dopo aver dimostrato, nei §§ precedenti, che non vi è ombra di sospetto nelle proprie azioni, getta le basi della **controaccusa** nei confronti del giovane. Si domanda infatti: 'se controparte non avesse stuprato la ragazza, mi avrebbe mai trascinato in giudizio accusandomi di inganno?' Il sottinteso è che la lite odierna è conseguenza più dell'azione del ricco che di quella del *pater*. Per rinforzare ulteriormente la propria posizione, il convenuto ammette, per un momento, che nella propria **voluntas** vi fosse macchinazione: ciò appare assurdo, poiché il padre non poteva certamente essere sicuro, in partenza, di eventi assolutamente incerti, quali il fatto che l'ospite gli chiedesse chi fosse la persona addetta alla tavola; che qualche desiderio penetrasse nel suo animo; che, infine, costui ne violasse la figlia (§ 16).

I §§ 17-19 contengono la cosiddetta **controaccusa**. Il povero non è convinto della buona fede del *dives*: al contrario, ha diversi motivi per ritenere che questi, sin dal principio, fosse **consapevole** del fatto che la ragazza, che lo stava servendo nella casa del povero, fosse una persona di condizione libera. Mai un uomo del suo rango si sarebbe concesso a una vile schiava. Anche ammesso che fosse stato sedotto da quella che riteneva una serva, non vi sarebbe stata necessità di ricorrere alla *vis*: egli avrebbe potuto adescarla con un regalino, oppure richiederla al suo padrone (§ 17). Se è fuor di dubbio che il *dives* non era in errore prima di commettere la violenza, è altrettanto certo che non

lo era durante la consumazione del rapporto: è impensabile che ella non abbia fatto resistenza da donna libera, o non abbia nominato il padre (§ 18). La più evidente dimostrazione della malafede è fornita dalla stessa condotta del ricco nel precedente processo per stupro: egli, davanti ai magistrati che dovevano decidere della sua sorte, non ha lamentato alcuna frode (§ 19).

Rimane ora da affrontare, con riguardo alla *probatio*, il quesito centrale di tutta l'analisi del brano dello Pseudo-Quintiliano, già abbozzato al termine del commento alla narrazione: in quale *status causae* si inquadra il discorso del *pauper*? La domanda non è di immediata soluzione, e impone un'attenta ricognizione delle fonti antiche, e di alcuni elementi testuali di *Declamatio minor* 301 che, come una cartina al tornasole, sono in grado di disvelare la risposta a questo interrogativo fondamentale. Facciamo, inoltre, rimando, per la trattazione teorica degli *status*, al paragrafo dedicato<sup>882</sup>.

Si è visto che il declamatore, in apertura della *probatio*, sembra collocare una sorta di definizione di inganno. Questo attacco dell'argomentazione potrebbe indurre a ritenere, come è stato in effetti sostenuto<sup>883</sup>, che egli abbia scelto di fondare il discorso sullo *status finitivus*. Tuttavia, è sufficiente anche uno sguardo fugace alle righe che seguono per rendersi conto che i *loci* adottati non rientrano, neppure in minima parte, nella topica della *definitio*. Come abbiamo potuto constatare *supra*, infatti, tutta la *probatio* è costruita come un approfondimento, condotto dal punto di vista del convenuto, dei *facta* e della *voluntas*, ossia dei due fondamentali *topoi* della **congettura**.

La difficoltà di individuare lo *status causae* di *Declamatio minor* 301 si riflette nelle **oscillazioni** interpretative degli antichi, che, in merito allo *status* delle cosiddette *circumscriptionum actiones*, ossia delle orazioni relative alle accuse di circonvenzione, avevano opinioni sovente divergenti.

Di tale incertezza classificatoria, è rilevante testimonianza un passaggio delle *Institutiones oratoriae* di **Sulpicio Vittore**<sup>884</sup>. Data la sua complessità, conviene riportare il brano per esteso, in modo che il lettore possa meglio seguirne il commento.

*Circumscriptionum actiones sunt qui putant finitivas esse, ut quaeratur quid sit circumscriptio, sed videntur errare. Non enim fere accidit, ut definiendo quaerendum*

---

<sup>882</sup> Vedi Cap. I, § 2.

<sup>883</sup> Cfr. Santorelli (cfs).

<sup>884</sup> Cfr. Sulp. Vic. *inst. or.* 38.

*sit, quid sit circumscribere: sed magis erit fortasse coniecturalis quaestio, an illud quod factum est, circumscribendi voluntate sit factum; ut in eum reum non solum ex ceteris locis, sed etiam a summo ad imum, ex his quae erunt facta, probationes et argumenta ducantur, quare voluntate circumscribendi fecisse videatur. Sed ut non sit coniectura, magis erit iam absolutae qualitatis status quam finitivus. Inspiciamus hanc causam: 'Liceat ex ancilla filios suscipere legitimos. Qui habebat ex legitimis nuptiis filium, alterum ex ancilla suscepit. Lex erat, ut patrimonium commune divideret qui esset maior ex fratribus, eligeret minor. Posuit maior natu ex altera parte matrem fratris, ex altera patrimonium. Elegit ille matrem et reum facit fratrem circumscriptionis.' Hic non utique quaeritur quid sit circumscribere, sed aut ex his, quae facta sunt, argumentum trahitur circumscribendi voluntate fecisse, in quo erit coniectura: aut erit iuris absoluti, ubi de iusto et aequo et bono quaeritur: vel compensatio, ut causam querellae non habere dicatur, qui et libertatem habeat et civis sit et matris suae libertatem fuerit consecutus. Plerique sic habent, tamquam sit commune coniecturae cum ceteris statibus, quod dicatur propria eius esse negatio, quoniam et ille, qui finitiva quaestione defenditur, quia rem profanam de loco sacro sustulerit, neget se sacrilegum esse, et rursum ille, qui accusatur laesisse rem publicam quod naves incenderit, neget a se rem publicam laesam. Sed multum interest, quod in coniecturalibus quidem causis negat se reus omnino fecisse, quod arguitur: at in illis causis non illa negat fecisse se, quae crimini dantur, sed alter negat id ad sacrilegii crimina pertinere, alter negat ad crimen rei publicae laesae.*

“Vi sono alcuni che ritengono che le cause relative agli inganni siano definitive, nel senso che, in esse, ci si interrogherebbe su che cosa sia il raggio. Tuttavia, si direbbe che costoro siano in **errore**. In effetti, è vero che qualche volta, attraverso la tecnica della *definitio*, ci si deve chiedere che cosa significhi raggirare, ma – più spesso – la *quaestio* sarà congetturale: ci si domanderà, cioè, se ciò che è stato fatto sia stato compiuto con la **volontà** di ingannare. L'accusatore, infatti, non soltanto dai *loci* della congettura soggettiva [*voluntas*], ma anche dagli stessi **fatti** contesati dovrà trarre le prove e gli argomenti per sostenere che l'accusato abbia agito con l'intenzione di ingannare.

Anche a non voler riconoscere che sia congettura, sarà preferibile, allora, collocarsi sul piano della *qualitas absuntiva*, piuttosto che su quello della definizione. Facciamo un esempio declamatorio: «'Sia lecito a una schiava riconoscere figli legittimi'. Un tale aveva avuto un figlio da un matrimonio legittimo e un altro figlio da una schiava. V'era una legge che prevedeva che il maggiore tra i fratelli dividesse il patrimonio comune, mentre il minore scegliesse quale parte prendere per sé. Il maggiore divise così: da una parte mise la madre del fratello, dall'altra il patrimonio. Fatta ricadere la scelta sulla madre, il fratello minore accusò il maggiore di inganno».



In un caso di questo genere, non ci si chiede che cosa sia la circonvenzione, ma si ricerca nei **fatti** di causa una qualche deduzione per sostenere che il fratello maggiore abbia messo in opera una macchinazione – sarà, allora, questione prettamente congetturale. Oppure sarà una questione di diritto assoluto, dove ci si interrogherà sul giusto, sul buono e sull'equo, o ancora la si inquadrerà in un problema di *compensatio*. In quest'ultimo caso, si argomenterà così: chi, libero cittadino, ha ottenuto anche che sua madre fosse libera, non ha alcun motivo di lamentarsi.

I più, nondimeno, ritengono che vi sia qualcosa in comune ai vari *status causae*, per il fatto che tutti originano da una negazione del convenuto [opposta all'accusa di controparte]. Infatti – argomentano costoro – chi si difende in una causa (definitoria) di sacrilegio, intentata nei suoi confronti per aver sottratto un bene privato da un luogo sacro, nega di essere sacrilego. Allo stesso modo, colui che, per aver dato fuoco alle navi, viene accusato di aver danneggiato lo Stato, nega di aver recato danno alla *res publica*.

Ma c'è una sostanziale differenza: infatti, nelle cause congetturali il *reus* nega di aver fatto assolutamente quello che gli si attribuisce, mentre in quelle definitive (sopra illustrate) non nega le azioni che ha compiuto (e che hanno dato luogo al crimine), bensì rigetta, in un caso, che i fatti pertengano al *crimen* di sacrilegio; nell'altro, che essi possano esser fatti ricadere nel *crimen* di attentato allo Stato". (traduzione nostra).

Sulpicio Vittore, dopo aver preso atto che vi era una parte di retori che inquadrava le cause per circonvenzione entro lo *status* della *definitio*, puntualizza che, in realtà, solo assai raramente tali *actiones* originassero dalla domanda, di natura definitiva, "*quid sit circumscriptio*". A ben vedere, piuttosto, le cause in questione appaiono più spesso ascrivibili alla **congettura**: infatti, la questione nodale, in esse, risiedeva nel dimostrare (o confutare) che le azioni commesse dal *reus*, di per sé non contestate, fossero state compiute (o meno) "*voluntate circumscribendi*".

Nel seguito della propria trattazione, Vittore evoca lo *status* della *qualitas absoluta* quale soluzione **alternativa** alla *coniectura*, e comunque preferibile alla *definitio*. L'autore si sofferma, poi, a rimarcare la sostanziale **differenza** tra congettura e definizione: a suo giudizio, non è sufficiente a corroborare la tesi della *definitio* l'argomento – pure sostenuto da una cospicua ("*plerique*") corrente di pensiero – per cui v'erano *actiones*, senz'altro definitive (come quelle relative alla *laesa res publica* e sacrilegio), in cui, in effetti, il *reus* sembrava negare il fatto ("*neget se sacrilegum esse [...] neget a se rem publicam laesam*"). Osserva Sulpicio Vittore che, in casi come questi, in realtà, non si nega il fatto, bensì il *crimen*.

Queste considerazioni dell'autore antico, pur espresse in modo apodittico, ci appaiono significative. Sono rivelatrici, infatti, di una **singularità** tipica, dal lato retorico, delle cause di circonvenzione, di un'unicità di cui occorre fornire adeguata spiegazione. Dobbiamo quindi comprendere, attraverso attenta disamina, in quale *status* rientri la nostra declamazione: la tesi di Vittore pare favorevole alla *coniectura*, ma non fornisce spiegazioni abbastanza soddisfacenti. Evidentemente, dobbiamo ricercare altrove elementi utili a fondare una nostra opinione in merito. Dovremo, a tal riguardo, porre la nostra attenzione sul testo dello Pseudo-Quintiliano: apparirà chiaro, allora, come l'opinione di Vittore – comprensiva delle critiche, da quest'ultimo espresse, nei confronti delle altre scuole di pensiero – venga di fatto a coincidere con la posizione assunta dall'autore della nostra declamazione. Torneremo, un'ultima volta, sulla questione dello stato della causa nelle pagine finali del nostro lavoro, nelle Conclusioni.

Come primo riscontro positivo di quanto sosteniamo, riportiamo alcune considerazioni già espresse con riguardo alla *narratio*. Si era osservato<sup>885</sup> che il caso in esame presenta una vicenda eminentemente controversa, e fatta oggetto di ricostruzioni **opposte**, fondate su un ricco uso dei *colores*: questi ultimi sono, per l'appunto, delle **congetture**, ricavate a partire dagli accadimenti concreti, di cui le parti si servono per sostenere le proprie ragioni. Ciò è già sufficiente, di per sé, a escludere che ricorra lo *status definitivus*: in esso, infatti, la discussione non è certo sul fatto – appurato e incontestabile – ma solamente sul **nome** da attribuire al medesimo. Dobbiamo altresì rammentare, in proposito, l'insegnamento di Quintiliano<sup>886</sup>, secondo il quale la presenza stessa di una **corposa** narrazione è caratteristica della **congettura**, essendo, al contrario, tipica della *definitio* la rinuncia a tale parte dell'orazione: ciò è ben comprensibile, poiché i fatti, e la loro esposizione, solo all'interno della *coniectura* assumono particolare importanza, essendo, al contrario, assai meno rilevanti nello stato definitorio.

Per rinvenire ulteriori, e più forti, conferme a sostegno del nostro convincimento, occorre accostarci, ora, all'*argumentatio*, globalmente intesa.

Anzitutto, consideriamo nuovamente la *propositio* che introduce l'*argumentatio*: “Dov'è quindi la circonvenzione?” (§ 9). Questa espressione è assai interessante ai nostri fini, e dobbiamo intenderne la reale portata. La domanda è introdotta da *ubi*, e non da *quid*: in

---

<sup>885</sup> Vedi Cap. IV, § 5, pp. 109-110.

<sup>886</sup> Vedi Cap. IV, § 4, p. 94; cfr. Quint. *inst.* 4.2.57 e ss.

altre parole, non ci si sta interrogando su **cosa sia** (*quid sit*) l'inganno – sarebbe stata, in tal caso, certamente questione definitoria. Quel che qui si chiede il retore è, piuttosto: **dove** rinveniamo gli elementi (di **fatto**) per giustificare l'accusa di raggiro? Ci sembra un quesito di natura prettamente **congetturale**.

Questa interpretazione non appare peregrina, se si amplia lo sguardo sul prosiegua complessivo dell'*argumentatio*. Osserviamo, infatti, che il declamatore scandisce il resto del discorso, fino al momento di quella che abbiamo definito “controaccusa”, attraverso una serie di risposte al proprio quesito iniziale.

La prima: “Non si metterà comunque in dubbio che la circonvenzione sia un raggiro non evitabile, vale a dire, un inganno in cui si deve valutare solo l'atto (“*factum*”) di chi viene accusato” (§ 9). A una lettura di superficie, parrebbe trattarsi di una definizione. E tuttavia, scavando un poco più a fondo, ci rendiamo conto che sarebbe una definizione alquanto singolare, poiché il suo contenuto è integralmente delineato tramite rinvio alla valutazione del caso concreto, dei **fatti** di causa (“[...] vale a dire, un inganno in cui si deve valutare solo l'**atto** di chi viene accusato”). Non siamo, pertanto, davanti a un'autentica *definitio*<sup>887</sup>, bensì a una semplice indicazione, peraltro alquanto **generica e lata** (“raggiro non evitabile”), di cosa sia inganno<sup>888</sup>. Ciò, d'altronde, è giustificato se si pone mente a quanto si è considerato *supra*: il fenomeno della *circumventio* può essere illuminato soltanto attraverso un apprezzamento di *facta e voluntas*<sup>889</sup>. E infatti, non casualmente, subito dopo si dice: “valutiamo dunque i **fatti** uno a uno” (§ 10). Il declamatore intende, in definitiva, fornire all'uditorio questa enunciazione “di massima”, cosicché risulti poi evidente, attraverso la successiva *probatio*, che la condotta del convenuto sia stata assolutamente **distante**, nei **fatti**, da una simile imputazione.

“Non c'è dunque circonvenzione nel mio invito a cena” (§ 11), “non è circonvenzione se alle tue domande io ho risposto con ritegno” (§ 14): frasi che sono ulteriori conferme del carattere squisitamente congetturale dell'*argumentatio*. La nozione di *circumscriptio*

---

<sup>887</sup> Cfr. Cic. *inv.* 2.52; Quint. *inst.* 7.3.2. I due autori antichi sono concordi nel ritenere che la definizione sia un enunciato breve, conciso e chiaro. La presunta *definitio*, fornita dal *pauper*, difetta certamente della chiarezza, poiché il suo contenuto rimane, sostanzialmente, indeterminato per via del rimando alla successiva *probatio*.

<sup>888</sup> Il filosofo stoico Crisippo definisce la definizione come l'esplicitazione di ciò che è peculiare, delle caratteristiche essenziali del *definiendum*: Carcaterra (1970) 249. Sotto questo profilo, l'enunciazione fornita dal declamatore appare ulteriormente imprecisa, poiché non dà conto, nel tratteggiare i caratteri fondamentali della *circumscriptio*, né della macchinazione, né dell'errore in cui cade, per via di quest'ultima, la vittima.

<sup>889</sup> Cfr. Sulp. Vic. *inst. or.* 38.

assume forma, in **negativo**, a partire dallo studio diretto della **vicenda** controversa, la sola in grado di rivelare – o meno – la frode.

Ancor più lampante, da ultimo, l'affermazione seguente: “Queste sono le **azioni** che ho commesso; e **per questo** accusami allora di circonvenzione!” (§ 15). Abbiamo qui un riscontro decisivo del fatto che anche la stessa **accusa** del *dives* viene immaginata, dal declamatore, come sorretta da *coniectura*, con una *argumentatio* che tragga la prova dell'inganno dagli eventi collegati alla cena. In altri termini, non ci si figura una definizione avversaria della *fraus*, cui controbattere; in effetti, come sarà palese quando ci addentreremo maggiormente nel dettaglio della *probatio*<sup>890</sup>, in quest'ultima è del tutto assente un momento centrale nella topica del *finis*: quello della demolizione della *definitio* di controparte. Riprenderemo questa osservazione più avanti, quando ci addentreremo nell'analisi della *probatio* di *Declamatio minor* 301. Analogamente, non vi è traccia neppure degli altri consueti *loci* di questo *status*: di ciò, tuttavia, si farà maggior cenno man mano che si procederà con la **disamina**. Esauriti gli aspetti generali relativi allo *status causae* è tempo di dedicarsi, per l'appunto, a quest'ultima.

Principiamo, dunque, dalla prima parte della *probatio* (§§ 10-16), che vede il *pauper* impegnato a **discolparsi** rispetto alle gravi accuse: è la cosiddetta **refutatio**.

La *refutatio*, necessariamente, si contrappone alla *confirmatio* dell'**accusante**. Può essere utile premettere alla prima, per una migliore comprensione di questa, una breve trattazione della seconda.

Dato il carattere fittizio della controversia, possiamo soltanto immaginare, per contrasto, il tenore e il contenuto della *confirmatio* del giovane accusatore. L'**attore** avrà scorto nella vicenda controversa, come abbiamo sostenuto *supra*, alcuni **aspetti sintomatici** del raggio ai suoi danni. Si può pensare che egli avrà posto, sotto una scrupolosa lente di ingrandimento, in primo luogo lo stesso invito a cena; poi, avrà congetturato in merito alla circostanza che sia stata proprio la figlia a provvedere al servizio; infine (*venenum in cauda*), avrà concentrato la propria attenzione sull'evento più sfavorevole al convenuto: il fatto ch'egli abbia mentito. Avvalendoci della terminologia di Quintiliano, possiamo dire insomma che il *dives* avrà tratto, da questi fatti, alcune – cosiddette – **prove di fatto non necessarie** (“*signa non necessaria*”). Come dal sangue che macchia le vesti si può risalire alla strage (secondo l'esempio quintiliano già ricordato), così, sempre

---

<sup>890</sup> Vedi p. 141.

procedendo dall'universale al particolare, a partire dai *facta* sopra elencati il ricco prova la *circumventio*. Tuttavia, come si è osservato, il nesso così ricostruito risulta ancora assai fragile, e facilmente confutabile, se non viene corroborato da altri elementi: nel nostro caso, il giovane avrà quindi considerato il **movente** (che è, secondo Cicerone, il cuore della topica della **congettura**<sup>891</sup>), per dimostrare l'esistenza della macchinazione e, dunque, della premeditazione. Quanto ai **loci**, è possibile formulare alcune ipotesi<sup>892</sup>. Anzitutto, il *dives* si sarà concentrato sul classico *locus ex persona* della **condizione sociale** (*fortuna*) del padre: un uomo **povero** e, in quanto tale, bisognoso di avvicinarsi alle ricchezze di chi è più fortunato. Poi, avrà fatto leva sul *locus ex facto*, vale a dire del **luogo** dove si è svolta la cena: una casa privata, dunque un contesto naturalmente favorevole – poiché di proprietà del *pauper* – alla commissione della *circumscripio* da parte di costui. Anche la *cenula* sarà stata descritta come un'**occasione** (*occasio*<sup>893</sup>) **particolare** assai utile agli scopi del *pater*: un evento lieto, dove il giovane si è sentito tranquillo, e ha anche bevuto oltre la misura. Poi, avrà considerato il *locus* del **movente** (*causa*), consistente nella **premeditazione** (*ratiocinatio*) di chi, desideroso d'elevarsi socialmente, ha visto, nell'eventualità di un matrimonio tra la figlia e il *dives*, una radiosa prospettiva. Sarà indagato anche il cosiddetto **risultato** (*eventus*) concomitante all'azione: il rossore, comparso sul volto del padre mentre mentiva, sarà interpretato come indicativo del **dolo**.

Che il declamatore si sia figurato un'accusa organizzata similmente alla maniera appena descritta, ci è confermato dalla stessa struttura di fondo della *refutatio* di *Declamatio minor* 301, a cui ora dedichiamo i nostri sforzi maggiori. Il convenuto, infatti, come subito constateremo, conduce la propria argomentazione come una sistematica e chirurgica **confutazione** delle (immaginarie) accuse, di cui abbiamo fatto ipotetica rassegna poco sopra. Egli ribatterà ad esse punto per punto (“valutiamo dunque i **fatti** uno a uno”, vedi § 10), cercando di destituire di fondamento la tesi dell'accusa, la quale, in quegli stessi fatti, vede i contrassegni dell'inganno.

---

<sup>891</sup> Lo rilevavamo nel Cap. I, § 2, p. 14.

<sup>892</sup> Riguardo alla topica della congettura, facciamo rinvio – qui e nel prosieguo della trattazione – al Cap. I, § 2, pp. 13 e ss.

<sup>893</sup> L'occasione “è quella parte del tempo che offre le condizioni per compiere o per non compiere qualche cosa”: cfr. Cic. *inv.* 1.40.

Anzitutto, il *pauper* intende disperdere ogni ombra di sospetto sull'**invito** a cena (§§ 10-11). Si dovrà dimostrare: per prima cosa, che tale **fatto**, in sé considerato, non possa essere elevato a **signum** di un'accusa così grave; successivamente, si fornirà un **movente** diverso da quello suggerito dal *dives*.

Il primo punto è quello più agevole per il povero.

“Ti ho invitato a cena – che circonvenzione c'è in questo? – certo, io **povero** e tu ricco. Sei venuto” (§ 10). In sostanza, l'oratore domanda: cosa mai vi può essere di scandaloso e turpe in un banale invito? Certamente nulla, non v'è alcunché di strano: un libero cittadino ha accolto un facoltoso conoscente nella propria casa. Solo un'immotivata diffidenza può scorgere, in questo, qualcosa d'insolito. Peraltro, neppure la **disparità sociale** tra i due personaggi è, per sé, sufficiente a dare adito a congetture<sup>894</sup>. Del resto, che fosse una situazione per nulla ambigua, lo dimostra lo stesso comportamento del ricco, il quale, certamente, non aveva minimamente ritenuto, o presagito, che potesse derivargli qualche pregiudizio (“sei venuto”, § 10). Lo stratagemma retorico, qui, è particolarmente raffinato: con una brevissima frase di fulminante efficacia, quasi con nonchalance, il povero riesce a **ridimensionare**, sin dall'inizio, l'accusa della controparte. Egli, con maestria ed eleganza, ne pone in luce la palese **non credibilità**. Al contempo, viene introdotto, quasi di soppiatto, un *locus ex persona* che sarà, poi, centrale durante l'intero corso della *probatio*, e che abbiamo già conosciuto, sotto altri profili, nelle precedenti sezioni dell'orazione: il *topos* della **povertà**.

Se non è rivelatore di *circumventio*, di cosa è segno, allora, l'invito? Semplicemente, è un'espressione della grande **cortesìa** e **generosità** di cui sono capaci i poveri. Il *pater* dedica larga parte dei §§ 10-11 a rimarcare il punto, che viene chiarito da una frase assai significativa che pare, quasi, un motto (“del resto [...] c'è una certa benevolenza nella nostra frugalità, che senza dubbio vi offre un certo ristoro e riposo”). Lo stile, e le parole scelte, tornano ad essere **dimesse**, come nell'esordio e in parte della *narratio* (“ti ringrazio: ci hai onorato, e hai varcato quell'umile soglia, e sei venuto a quella mensa a

---

<sup>894</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.9.12 e ss. Quintiliano avverte che, lavorando di malizia e di fantasia, ogni fatto può dar luogo a indizi compromettenti per qualcuno. Così, con un esempio tratto dalla leggenda, la vergine Atalanta non viene più ritenuta tale perché, semplicemente, veduta in compagnia di ragazzi; oppure (per fare invece un *exemplum* storico) la popolarità di Spurio Melio e Marco Manlio viene vista come un segno di aspirazione al regno. “Ma temo che per questa via si vada troppo lontano”, annota, a ragione, lo scrittore iberico. Allo stesso modo, riteniamo convincente il ragionamento sotteso alla domanda posta dal retore: ad ammettere la tesi dell'attore, si sarebbe indotti, in pratica, a scorgere elementi di sospetto in ogni azione umana.

cui noi, quando ci accostiamo, invochiamo gli dèi”). L’intento è chiaro: il padre, da un lato, non vuole indispettire eccessivamente il potente avversario (in apertura di una sezione dell’orazione che sarà, in seguito, molto aspra nei confronti della controparte); dall’altro, come già aveva fatto in occasione della *narratio*, cerca di rappresentarsi quale **ospite** esemplare, dignitoso, in grado di compensare la magrezza dei propri mezzi con una impeccabile accoglienza. È evidente, con ciò, un rinnovato tentativo di *captatio benevolentiae*: l’uditorio sarà naturalmente portato a guardare con occhio **favorevole** chi parla, e a entrare in connessione empatica con lui. Per questo, con il lessico adoperato, l’oratore mira ad **accentuare** la miseria della propria casa (“umile soglia”) e della propria condizione di vita: perché, per l’appunto, ne risultino esaltate le proprie doti morali e la propria ammirevole dedizione all’invitato (“c’è una certa **benevolenza** nella nostra **frugalità**”). La mensa è una benedizione, una manna dal cielo per i *pauperes* (“sei venuto a quella mensa a cui noi, quando ci accostiamo, invochiamo gli dèi”), e il povero è stato a tal punto **magnanimo** da dividerla con chi ha tutto, e possiede ogni bene. Cogliamo qui, nuovamente, un motivo già incontrato in precedenza: il retore gioca sul **contrasto** povertà-ricchezza, al fine di alimentare un sentimento di compassione nei propri confronti, e di crescente disprezzo verso il *dives*. L’ascoltatore apprezzerà, inoltre, il grande sforzo compiuto dal *pater*, che ha acquistato quel che poteva per allestire una *cenula* degna, pur nella sua semplicità, di essere servita a un gran signore (“Anche nei vostri banchetti non sempre si servono cibi fatti venire da coste e selve esotiche: a volte vi servite di questi cibi da poco che sono offerti dalla campagna, che noi poveri possiamo comprare”). In effetti – come osserva il convenuto – “[...] hai cenato in allegria; stando a quel che vuoi far credere, hai bevuto anche molto abbondantemente”: il ricco non deve aver affatto sgradito le pietanze che gli venivano offerte. Vi è, in questa battuta, una certa punta di sarcasmo, che siamo in grado di cogliere solo se riflettiamo su come il declamatore possa essersi immaginato l’*argumentatio* del *dives*. Quest’ultimo avrà narrato come, anche per via dell’ebbrezza, si sia lasciato sedurre dalle irresistibili lusinghe dell’avvenente fanciulla. Il *pater* si prende gioco di questa ricostruzione dei fatti, e la ritorce contro il suo stesso ideatore, considerandola, piuttosto, segno di indubbio gradimento per la lauta cenetta.

Con l’argomentazione di cui si è dato conto, il *pauper* ha brillantemente dimostrato che non vi è stato nulla di male nell’invito, inteso come *factum* in sé considerato; anzi, egli è



riuscito persino a volgerlo in proprio favore, elevandolo a testimonianza della propria munificenza e dignitosa liberalità. Per il convenuto, resta ora da **demolire** il secondo polo di cui si compone il *signum*, ossia il **movente** ricostruito dal *dives*: evidentemente, il retore dovrà individuarne uno alternativo, e innocente, da fornire all'uditorio. Solo in questa maniera chi ascolta potrà essere persuaso, una volta per tutte, che il *semeïon* sia privo di credibilità.

Come suo consueto, il declamatore evita ogni prolissità e inutile preambolo: “Ma **perché** ti ho invitato? Perché noi dobbiamo conquistarci la **protezione** del vostro potere” (§ 11). Emerge, con chiarezza estrema, la causa ultima che ha spinto il *pater* ad aprire la propria dimora al ricco: l'**ambizione**, ossia il desiderio di accrescere il proprio status sociale. Tale *locus ex causa* è strettamente collegato con la **povertà**: secondo il luogo comune, infatti, colui che vive nella privazione avverte, come particolarmente urgente, l'esigenza di affrancarsi dalla propria sfortunata condizione, cercando di ottenere la benevolenza dei potenti<sup>895</sup>. Com'è evidente, si tratta di un **topos forte**, poiché assai rispondente alla realtà storica romana, in cui era assai diffuso il fenomeno clientelare<sup>896</sup>. Non casualmente, il retore veicola questo concetto in maniera assai incisiva, attraverso quella che, seguendo l'insegnamento aristotelico, potremmo forse spingerci a definire una **massima**, ovvero una frase sentenziosa che contiene, nella sua essenzialità, una verità universale (“[...] noi [*poveri*] dobbiamo conquistarci la protezione del vostro potere”)<sup>897</sup>.

---

<sup>895</sup> Cfr. Arist. *Ret.* 1 e 2, 1369 a 15, 1372 b 20, 1391 a 5. Il Filosofo, interrogandosi sui moventi delle azioni ingiuste, osserva che, quando commettono malefatte, gli spiantati non agiscono tanto per via della loro stessa povertà, bensì a causa della necessità, da essi sentita con particolare forza, di emanciparsi da condizioni di vita tanto penose. Essi provano “il bisogno [...] del necessario”. Allo stesso modo, anche i ricchi non sono mossi dalla loro agiatezza; piuttosto, a condurli al misfatto è il desiderio di procurarsi nuovi piaceri non necessari.

Ora, può accadere che chi non possiede nulla ricerchi il potere di chi possiede tutto. “Sono molti coloro che hanno bisogno di chi possiede la ricchezza”, sottolinea Aristotele, analizzando il carattere del ricco: tra questi bisognosi, certamente, vi sono i poveri.

<sup>896</sup> Cfr. Santorelli (cds). Il rapporto che si instaurava tra *patronus* (“protettore”) e *cliens* prevedeva diritti e doveri reciproci: riguardo ai doveri del *patronus*, rinveniamo un chiaro riferimento in conclusione del § 11; ne tratteremo dunque a suo luogo. Con riguardo, invece, ai suoi diritti nei confronti del cliente: questi era tenuto a fornire appoggio in occasione delle elezioni e, più in generale, nella vita pubblica.

<sup>897</sup> Cfr. Arist. *Ret.* 2, 1394 a 20 e ss. “La massima è un'asserzione [...] relativa [...] all'universale”. Tale parrebbe, effettivamente, l'affermazione del padre, che racchiude una sorta di crudele legge della natura umana, per la quale gli indigenti sempre sono alla ricerca di protettori. In aggiunta, peraltro, lo Stagirita sostiene che l'uso delle massime si addica, soprattutto, agli anziani e alla gente umile (come i contadini): persone, quindi, con caratteristiche simili al nostro *pater*. Le massime – prosegue il Filosofo – fanno particolare presa sull'uditorio, sovente mediocre e grossolano, poiché sono riconosciute da tutti e, per questo, ritenute giuste. Dal punto di vista tecnico, esse sono “le conclusioni degli entimemi e le loro premesse, una volta omessa la dimostrazione”. Anche questa considerazione sembra confermare che l'amara asserzione del *pauper* sia una massima: infatti, possiamo scorgere, dietro ad essa, un entimema,



Il **movente**, così suggerito dal convenuto, appare, in definitiva, **piuttosto ben fondato**. Ciò è ancor più vero, in effetti, se si considera che esso è sostanzialmente **condiviso** dallo stesso accusatore: infatti, anch'egli avrà ritenuto che, alla base dell'invito del *pauper*, vi sia stato il suo obiettivo di emanciparsi, di sfuggire a una vita di difficoltà e travagli. Naturalmente, le tesi delle parti divergono, poi, relativamente alla bontà di tale desiderio: per l'attore, quest'ultimo si sarebbe concretato in una fraudolenta **macchinazione**, volta a circuire il ricco per costringerlo a indesiderate nozze; per il convenuto, invece, si sarebbe arrestato al livello dell'ambizione, del tutto legittima, di procurarsi un **patrono**. Naturalmente, il retore è consapevole di non aver ancora demolito l'interpretazione avversaria, ma di aver soltanto affiancato, ad essa, un'**alternativa** altrettanto credibile. Sarà poi affidato al resto della *probatio*, e specialmente alla sua parte conclusiva<sup>898</sup>, come vedremo, il compito di dimostrare inverosimili e inaccettabili le argomentazioni dell'attore circa la *voluntas* del *reus*.

Per intanto, il povero è riuscito, una volta di più, a guadagnarsi il favore dell'uditorio, che avrà apprezzato la **schiettezza** con cui egli ha dichiarato la propria intenzione di fare del *dives* il proprio **patrono**. “Se qualcuno mi avesse citato in giudizio, tu mi avresti difeso; se io temessi qualche torto, mi sarei appellato a te per il diritto che nasce dall'aver condiviso la mensa” (ultima parte del § 11): sono indubbi riferimenti ai tipici doveri del *patronus* nei confronti del proprio *cliens* – ulteriori conferme, peraltro, del carattere tutt'altro che fittizio della nostra declamazione<sup>899</sup>. Sembra esservi anche una garbata ironia in queste parole del povero, la cui sorte, per così dire, si è rovesciata: il ricco, dal quale sperava di ricevere ausilio e difesa, si è rivelato il suo oppositore più ostinato.

Dopo aver svolto una così lucida difesa del proprio operato, e prima di procedere oltre, il convenuto sancisce, con un'icastica frase, il proprio primo successo difensivo: “non c'è dunque circonvenzione nel mio invito a cena” (§ 11). Avremo modo di vedere che il retore, con un certo compiacimento, farà uso di analoghe formule di stile quasi ogni volta

---

secondo lo schema che segue. “I poveri hanno bisogno della protezione dei ricchi” (premessa maggiore); “Noi (mia figlia ed io) siamo poveri” (premessa minore); “Noi abbiamo bisogno della protezione dei ricchi” (conclusione). Sottintese le due premesse, la conclusione dell'entimema è una massima del tutto coincidente con il detto del convenuto di *Declamatio minor* 301. In aggiunta, al di là delle riflessioni teoriche, va considerato un interessante dato lessicale, forse decisivo. “Noi dobbiamo conquistarci la protezione del vostro potere”: “vostro”, al plurale, in luogo di “tuo”, è forse segno della portata universale, e non particolare, di questa affermazione.

<sup>898</sup> Vedi pp. 143 e ss.

<sup>899</sup> Cfr. Santorelli (c.d.s.). Il patrono era tenuto a sostenere in giudizio le ragioni del proprio protetto, e a proteggerlo politicamente.

che concluderà un proprio ragionamento: come rispondendo, idealmente, al quesito da cui ha tratto origine l'intera *argumentatio* ("Dov'è quindi la circonvenzione?", § 9)<sup>900</sup>.

Con l'incipit del § 12, il focus si sposta sul secondo (preteso) *signum* del raggio: il servizio affidato alla **figlia**. Il *dives* avrà creduto di ravvisare in ciò un altro chiaro indizio della *circumscriptio*.

Il convenuto, da parte sua, denuncia immediatamente l'**inconferenza** di questo elemento rilevato dall'avversario ("gli altri elementi non riguardano di certo l'accusa e la legge", § 12). In altri termini, a parere del *pater*, l'attore ha reso oggetto di congetture un fatto che non ha alcuna relazione col presunto raggio, ma che è semplice, e **necessaria**, conseguenza dello stato di **indigenza** ("ancora una volta sarà la **povertà** a essere sotto accusa", § 12). Servendosi di un'immagine un po' teatrale, sostanzialmente il retore suggerisce che, con quest'ultima accusa, l'attore conduca al banco degli imputati non tanto il povero, quanto, piuttosto – quasi personificata – la stessa **Povertà**. Una pretesa assurda, come rimarca subito dopo il padre: "cosa pretendi che facessimo, dunque?", § 12.

Quest'ultimo quesito introduce una sorta di *argumentum ex remotioe*: viene, cioè, ipotizzata una serie di circostanze alternative a quella effettivamente verificatasi (consistente, per l'appunto, nel fatto che al servizio abbia provveduto la ragazza), al duplice fine di dimostrare l'impossibilità delle prime (dopo averle, una ad una, escluse), e di affermare – così, implicitamente – l'inevitabilità della seconda.

La più ovvia alternativa è che al servizio in tavola fossero deputati degli **schiaivi** di proprietà del *pater*. Tale eventualità viene subito scartata come **inverosimile**, per due ragioni.

La prima è quasi ovvia: "non possiamo acquistarci dei servi" (metà circa del § 12). Anche in questa occasione, soccorre l'usato *locus ex persona* della *paupertas*: è impensabile, per un povero, acquistare col danaro la propria servitù.

La seconda è più elaborata, e ci offre spunti di riflessione assai interessanti: "anche nel caso in cui fosse avanzato qualche risparmio dalle mie fatiche quotidiane, l'educazione di mia figlia se l'è mangiato del tutto". Questa sola frase è, per così dire, un condensato di tutta la **bravura** retorica del nostro declamatore, capace di veicolare, con poche parole, molteplici messaggi, e di scuotere l'emotività dell'immaginario uditorio. Il primo, e più

---

<sup>900</sup> Ne abbiamo già fatto menzione *supra*, p. 120.

immediato, risultato consiste in un'**amplificazione**: viene accresciuta l'idea della profonda **povertà** del protagonista (già suggerita dalla precedente affermazione). Davanti agli occhi di chi ascolta si materializza, come d'incanto, l'immagine della dura realtà del convenuto. Un uomo che, attraverso le proprie "fatiche quotidiane", col sudore della fronte e con la forza delle proprie braccia, riesce a raggranellare – magro frutto di tanta sofferenza – solo "qualche risparmio". A un uomo siffatto sono alieni gli agi, le mollezze, le femminee comodità di cui si circonda il *dives*, "giovin signore" abituato a vivere di rendita. Vediamo, qui, di nuovo, pronto a divampare il **sentimento** ferocemente **anti-aristocratico** che percorre, come fiume carsico, l'intera *declamatio*, e che presto – come vedremo – toccherà un nuovo apice.

Al tempo stesso, si mettono a fuoco l'**onestà** e la **morigeratezza** del *pater*: quel magro risparmio, quel misero gruzzoletto, egli lo ha destinato tutto all'educazione della figlia. Come si può anche soltanto pensare che costui potesse trovare le risorse per permettersi una servitù? Il declamatore, con folgorante abilità, ricorre qui al *locus ex persona* del **victus**, ossia del genere di vita: improntato, in questo caso, ad un'oculata, e integerrima, gestione del patrimonio; in breve, è il ritratto del *vir bonus*, dell'uomo dabbene interamente dedito alla propria famiglia e retto lavoratore. Tra le righe, insomma, scorgiamo un'ulteriore occasione di *captatio benevolentiae*: ogni buon cittadino proverà spontanea **ammirazione** per questo padre così esemplare.

Ancora, possiamo spingerci a proporre un terzo livello di lettura. Non può essere casuale, a nostro avviso, il riferimento all'**educatio** della figlia, per un'altra ragione. Il ricco, con disprezzo aristocratico, avrà costantemente rimarcato la viltà dei propri avversari, e l'oscena volgarità dei modi della ragazza, priva di ogni buona maniera. Con eleganza e stile, e con grande dignità, il convenuto rammenta alla controparte che, al contrario, egli ha saputo impartire alla propria fanciulla, certo nei limiti delle proprie ristrettezze, l'educazione migliore che ha potuto.

Riannodiamo, ora, il filo del discorso, e consideriamo la seconda alternativa di cui si compone l'*argumentum ex remotione*. L'altra possibilità, prospettata retoricamente dal *pauper*, era procurarsi del **danaro** a **prestito**, con cui successivamente comprare gli schiavi ("dovremo quindi prendere denaro a prestito [...]?", seconda metà del § 12). Anche quest'ipotesi viene rifiutata in quanto del tutto **impraticabile** ("per quanto si

può?”): ciò, essenzialmente, per due motivi, entrambi sottintesi ma agevolmente ricostruibili.

La prima motivazione – che rende anche il senso della domanda – risiede, come è ormai facile intuire, nel fatto che il padre, perennemente a corto di soldi, non potesse **permettersi** certo di indebitarsi, e di sostenere a lungo (“**per quanto** si può?”) l’onere degli interessi collegati ai mutui<sup>901</sup>.

La seconda ragione è meno scontata, e richiede una riflessione più approfondita sul testo a nostra disposizione. Riprendiamolo dunque: “e **imitare** i vostri **lussi** con servi **altrui**, per quanto si può?”. Le parole, come accade sovente in *Declamatio minor* 301, hanno un peso rilevante. Il *pater* non soltanto non ha materialmente potuto contrarre un mutuo, ma neppure l’ha *voluta*: se l’avesse fatto, avrebbe perso la propria **dignità**. I servi, infatti, sarebbero stati “altrui”, perché non comprati con danaro “proprio”<sup>902</sup> del *pauper*: cosa alquanto disdicevole per un padre di famiglia. In ogni caso, se anche li avesse, infine, acquistati, egli sarebbe riuscito, al più, a **scimmiottare**, da **pitocco** quale è, il lusso dei ricchi. In altri termini, avrebbe fatto la figura del ridicolo *parvenu* di fronte al facoltoso giovane.

La battuta, che conclude il § 12 e chiude l’*argumentum ex remotione*, riversa tutto il veleno e l’astio che il povero celava già nel quesito iniziale (“cosa pretendi che facessimo, dunque?”). “E’ da **voi** che ci sono quelle **greggi** di servi. È da **voi** che stanno l’oro e l’argento”. Facile è la vita, per il *dives*: possiede ogni bene in abbondanza, e pretende, per giunta, che noi senza alcuna difficoltà ci procurassimo servi (che non possiamo permetterci), col danaro (di cui non disponiamo). Il *pauper* dà sfogo a tutto il proprio **risentimento** nei confronti dei ceti abbienti, mirando a provocare, in chi ascolta, **odio** e **ilarità** insieme. Odio, certamente, per la svergognata arroganza dei ricchi, per la loro

---

<sup>901</sup> Il contratto di mutuo, nel diritto romano, era un contratto reale unilaterale, che si costituiva con la *datio*, o consegna (di beni fungibili, quali il danaro) ad opera del mutuante. A carico del (solo) mutuatario sorgeva l’obbligazione di restituire al mutuante il *tandundem eiusdem generis*, ossia altrettanto dello stesso genere. Era un contratto gratuito; tuttavia, v’era la diffusa prassi di speculare sui prestiti, attraverso un ulteriore contratto verbale, la *stipulatio (usurarum)*. Attraverso la *stipulatio*, il debitore (contestualmente al mutuo) prometteva le *usurae* pretese dal creditore. Al creditore era data azione per gli interessi (l’*actio ex stipulatu*, nascente appunto dalla *stipulatio*): Marrone (2006) 437 e ss., 451 e ss.

<sup>902</sup> Va puntualizzato che, in punto di diritto, il danaro, dopo essere stato consegnato, con la *traditio*, al mutuatario, diveniva di proprietà di quest’ultimo; la *traditio*, infatti, era traslativa della proprietà: Marrone (2006) 437 e ss. Tuttavia, sotto il profilo retorico, il *pauper* può ben affermare che quel danaro non sarebbe stato veramente suo: infatti, al termine stabilito dal contratto di mutuo, egli sarebbe stato, pur sempre, tenuto a riconsegnare il *tandundem eiusdem generis*. Perciò (sempre sotto un profilo non strettamente tecnico) egli non avrebbe mai avuto una piena proprietà di quelle monete che gli fossero state consegnate.

sfrontatezza senza confini. Ilarità, invece, per la caustica derisione a costoro riservata dall'uscita mordace del *pater*. Questi fa un sapiente uso di quella che Cicerone definisce *dicacitas*, che consiste nell'attaccare qualcuno al fine di suscitare il riso<sup>903</sup>. Va tuttavia segnalata una certa tensione che si può intravedere tra la mossa del declamatore e gli insegnamenti di Quintiliano. Secondo l'eccelso oratore iberico, le battute con cui si colpiscono gruppi interi di persone sono infelici<sup>904</sup>: secondo il suo autorevole giudizio, quindi, il retore sarebbe incorso, in questo caso, in una caduta di stile. Al netto del galateo, tuttavia, l'oratore sarà riuscito a inasprire, ulteriormente, l'**avversione** nei confronti della controparte<sup>905</sup>.

Attraverso l'*argumentum ex remotioe* il padre, rimosse le due ipotesi di cui si è dato conto nelle righe precedenti, ha lasciato in piedi, come **inevitabile** e necessaria, la sola circostanza che sia stata la *filia* del *pauper* convenuto a curare il servizio. Dobbiamo tuttavia osservare che, a lume di stretta logica, questo *argumentum* non è davvero risolutivo: non sono infatti state considerate, nel procedimento per rimozione, diverse altre eventualità alternative. Per fare un esempio, si potrebbe obiettare che il *pauper* avrebbe potuto richiedere l'aiuto di un amico, affinché fosse questi a spacciarsi per servo quella sera.

Se ciò è vero per la logica, non lo è per la **persuasione**: affinché si abbia successo in quest'ultima, infatti, è spesso sufficiente tenere in pugno la **credulità** dell'uditorio<sup>906</sup>. L'*argumentum ex remotioe* agisce come una specie di incantesimo sulle menti degli ascoltatori, che concentreranno tutta la loro attenzione sulle sole possibilità offerte dal retore, senza avvedersi, così, ch'esse non sono che una parte del ventaglio dei casi. In questa prospettiva, la battuta al vetriolo del *pauper* ha precisamente lo scopo di smuovere gli istinti più irrazionali, e, in tal maniera, di accecare l'intelletto anche al più acuto dei presenti.

“Il servizio dunque è stato fornito secondo le mie risorse”: così chiosa il declamatore all'inizio del § 13, soddisfatto dell'efficacia dei propri argomenti. Egli, tuttavia, vuole dissipare ogni residuo sospetto, e dimostrare, con ancor maggiore certezza, che durante

---

<sup>903</sup> Cfr. Quint. *inst.* 6.3.21.

<sup>904</sup> Cfr. Quint. *inst.* 6.3.34.

<sup>905</sup> Cfr. Cic. *orat.* 69. “Il commuovere [...] è la cosa più importante fra tutte per vincere la causa”. Secondo l'Arpinate, insomma, conta per il retore, soprattutto, saper efficacemente smuovere i sentimenti del pubblico.

<sup>906</sup> Cfr. la nota precedente.

la cena non vi sia stato nulla di studiato ad arte, nulla di appositamente preparato per ingannare il ricco, ma che tutto rientrasse nell'**ordinaria routine** quotidiana di una famiglia umile. A questo fine, viene impiegato il resto del § 13.

L'argomentazione del convenuto muove da una constatazione di massima: "non è cosa disdicevole, per i poveri". Per maggiore chiarezza, possiamo sciogliere la litote, è intendere così: "è cosa **abituale**, per i **poveri**, che gli stessi familiari si dedichino alle faccende domestiche". Viene qui utilizzato il già citato *locus ex persona* del **victus**, con cui si visualizzano, in questo caso, le *consuetudines domesticae*, cioè le consuetudini private di un individuo o di un gruppo<sup>907</sup>. Questa affermazione, nella sua **astrattezza**, costituisce la **premessa maggiore** di un **entimema** che si snoda lungo grande parte del paragrafo: esso consiste in un sillogismo retorico, che si sviluppa e conduce verso conclusioni solo **verosimili**<sup>908</sup>. Come conseguenza della struttura sillogistica sottostante, nel § 13 il discorso conduce dall'**universale** al **particolare**, avvicinandosi progressivamente, come lo zoom di una cinepresa, alla vicenda concreta e ai suoi protagonisti.

Dopo aver introdotto il proprio ragionamento, il *pauper* prosegue: "se infatti **tu** fossi capitato lì in un **altro** momento della **giornata**, anche allora **lei** ti sarebbe sembrata una serva: l'avresti vista filare" (prima metà del § 13). L'oratore, evidentemente, ha già ristretto il campo: ora cita espressamente l'avversario e la figlia, e fa riferimento al giorno dell'invito. Viene offerto un concreto esempio della **consuetudine familiare** in casa del povero. Se il giovane si fosse presentato lì in **qualunque** altro momento, precedente alla *cenula*, avrebbe visto sempre la medesima scena: la ragazza intenta nel lavoro del **cucito**. Non è casuale che il padre faccia riferimento proprio a questa attività: si tratta di un'occupazione, classicamente femminile, che richiede un grande impegno e una notevole estensione temporale. Implicitamente, quindi, il *pater* rimarca, con ciò, la **non occasionalità** e la **continuità** dell'impiego della *filia* nelle più svariate faccende: non soltanto, dunque, nel "*ministerium*", come quella sera fatale.

---

<sup>907</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.35.

<sup>908</sup> Cfr. Arist. *Ret.* 1, 1357 a 30. "Gli entimemi si traggono dai verosimili (*ex eikoton*) e dai segni (*ex semeion*)". Osserva, infatti, il grande filosofo: "molte delle cose su cui vertono i nostri giudizi e indagini possono essere diversamente", e, tra tutte le questioni su cui deliberiamo, "non ve n'è nessuna, per così dire, che sia necessaria".

Dobbiamo rilevare, incidentalmente, un altro elemento interessante, che emerge da una peculiare scelta lessicale di cui occorre render conto: “anche allora lei ti sarebbe **sembrata** una **serva**”. Per prima cosa, notiamo che, a quest’altezza, l’oratore sembra concedere ancora<sup>909</sup> che il *dives* possa essere caduto in **errore** sullo *status* della fanciulla. Probabilmente, tale scelta è dettata, in primo luogo, da motivazioni eminentemente strategiche: in questa fase dell’orazione il povero avverte, sopra a ogni altra, la necessità di allontanare, da sé e dalla propria condotta, ogni insinuazione e dubbio. Egli sceglie, pertanto, di usare la massima **prudenza**, e di evitare accuratamente, per il momento, di avanzare accuse nei confronti del giovane. Vi è poi un’altra ragione, più sottile, per cui il declamatore decide di prendere ancora per buona la tesi del *dives*: essa viene resa **strumentale** alle finalità difensive del povero. In altri termini, il *pauper* suggerisce che, se il ricco avesse visto la ragazza in un’altra ora di quel giorno, egli, **senza** che fosse in alcun modo **raggirato** o tratto in inganno dal *pater*, l’avrebbe scambiata per una schiava, per via dell’umile occupazione. È allora lecito, per chi ascolta, concludere che l’**errore**, in cui pretende di essere caduto il ricco durante la *cenula*, potrebbe non essere stato, necessariamente, il risultato di una *circumscriptio* ai suoi danni; le stesse oggettive condizioni di **vita materiale** dei due *pauperes* potrebbero, da sole, aver ingenerato l’equivoco. In tal modo, l’oratore ottiene di affievolire, almeno un poco, i sospetti sull’autentico *punctum dolens* della sua *probatio*, di cui si occuperà a breve<sup>910</sup>: il **mendacio** del padre.

Procediamo nell’analisi del **sillogismo**. Avendo trattato la premessa maggiore (“è cosa **abituale**, per i **poveri**, che gli stessi familiari si dedichino alle faccende domestiche”), resta da dire di quella **minore**, non menzionata esplicitamente nel nostro testo. È ragionevole ritenere che essa, avendo la funzione di trasferire il ragionamento dall’universale ai fatti di causa, sia risuonata, nella mente del declamatore, pressappoco così: “noi siamo **poveri**”<sup>911</sup>. Solo una simile premessa, in effetti, può giustificare la **conclusione** al convenuto: “**dunque** mia figlia ha servito in tavola, come è **solita** fare per me” (metà del § 13)<sup>912</sup>. In definitiva, non è stato affatto **insolito** che, quella sera, la

---

<sup>909</sup> Contraddicendo, peraltro, almeno in apparenza, quanto aveva affermato nel § 7, durante la *narratio*.

<sup>910</sup> Nel § 14.

<sup>911</sup> Arist. *Ret.* 1, 1357 a 15. Osserva Aristotele che l’entimema, come sillogismo retorico, solitamente lascia sottintesa una premessa, in quanto a tutti nota e conosciuta: “l’ascoltatore stesso la supplisce”.

<sup>912</sup> A stretto rigore, la conclusione del ragionamento, dato il tenore delle premesse, avrebbe dovuto essere, più correttamente: “dunque presso di me è abituale che serva mia figlia”; il retore, invece, opta per una



fanciulla abbia provveduto al “*ministerium*”: è ciò che accade **quotidianamente** nella dimora di un povero!

Nell’ultima parte del § 13, il declamatore, come un moderno regista cinematografico, stringe ancor di più l’inquadratura, concentrandola sui soli due protagonisti dell’(immaginaria) controversia giudiziale: “se non avessi temuto che **tu** lo considerassi irrispettoso nei tuoi confronti, se **tu** non mi avessi ripetutamente onorato con la tua benevolenza, **io** stesso ti avrei servito”. Quest’asserzione, spiazzante e quasi paradossale, **amplifica** la conclusione raggiunta in esito dell’entimema. A tal punto è **usuale**, per un povero, occuparsi in prima persona di tutte le faccende della casa, che lo stesso padre avrebbe servito, se non fosse stato frenato dall’**imbarazzo**. Il ricco, infatti, avrebbe potuto interpretare un simile comportamento come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, e il *pater* avrebbe, così, rischiato di perdere la stima del giovane. Affiora qui anche, *in nuce*, il movente dell’**ambizione**, cui sarà dedicato il successivo § 14: il *pauper* desiderava apparire impeccabile agli occhi dell’invitato. Vi è, poi, un riferimento alla “**benevolenza**” di quest’ultimo, che ha “ripetutamente onorato” il padre: la nuova menzione della magnanimità dell’avversario<sup>913</sup> risulta più comprensibile se consideriamo il contesto in cui essa si colloca. Immediatamente dopo, infatti, si aprirà il passaggio più difficile e periglioso per il povero, che si troverà a dover rendere ragione della propria bugia. Il declamatore, pertanto, ritiene opportuno terminare il paragrafo in tono minore, a preludio di un momento assai delicato per il protagonista. Nondimeno, ancora una volta filtra, tra le righe, la rappresentazione del povero come padrone di casa **generoso**, pronto

---

espressione più ampia. La formulazione adottata dal declamatore, infatti, reca menzione del servizio della figlia durante la *cenula*: risultando, perciò, maggiormente aderente alla vicenda oggetto del giudizio e, dunque, più funzionale agli scopi del convenuto. Egli riesce, in tal maniera, a stabilire un collegamento tra quanto avvenuto nella particolare occasione incriminata, e quanto ordinariamente accade in casa sua: dimostrando, così, una volta di più, che non sia successo nulla di stravagante ed eccentrico rispetto all’usata *routine* di tutti i dì. La correttezza formale del sillogismo filosofico viene quindi piegata alle esigenze della persuasione e del giudizio. Del resto, dobbiamo notare, ancora, che una delle due premesse viene sottintesa (come abbiamo già osservato), e che l’entimema, nel suo complesso, viene “spezzato”, nella sua continuità, dall’inserimento del già citato esempio (“se infatti tu fossi capitato lì in un altro momento della giornata, anche allora lei ti sarebbe sembrata una serva: l’avresti vista filare”). L’entimema, d’altronde, anche secondo l’insegnamento aristotelico, “si accontenta d’esser compreso”, in quanto consta “di parti non ben distinte né di numero uguale a quelle del sillogismo regolare” (cfr. Quint. *inst.* 5.10.3). Sempre Quintiliano, peraltro, sconsigliava ai retori di infarcire i propri discorsi coi sillogismi e gli entimemi, poiché consoni più a dispute filosofiche tra sapienti, che a orazioni da tenersi davanti a un pubblico rozzo e incolto (cfr. Quint. *inst.* 5.14.27 e ss.).

<sup>913</sup> Un precedente cenno all’onore lo registravamo nel § 10 (“ti ringrazio: ci hai onorato”). Anche in quell’occasione, esso si collocava in un punto nevralgico del discorso.



a farsi, all'occorrenza, piccolo e umile servitore del giovane<sup>914</sup>. Questo squarcio finale del § 13, insomma, ci appare attraversato, nell'esiguo spazio di un'unica frase, da una mirabile *complexio oppositorum*: tangibile segno della maestria del retore.

Data ragione, a sufficienza, della **inevitabilità** del contributo della figlia all'allestimento della *cenula*, la difesa si accinge a esaminare l'aspetto forse più **controverso** della condotta del convenuto.

All'incipit del § 14, il padre rivolge un'esortazione al *dives*, dal significato apparentemente oscuro: "anche qui, non considerare ciò che **hai fatto**". Sostanzialmente, con sintesi estrema il convenuto veicola un duplice messaggio a chi ascolta. Da un lato, egli intende dire che, al momento, si preoccuperà ancora di offrire una giustificazione del proprio operato. Al contempo, tuttavia, vuole avvertire che, non appena ne avrà modo, non esiterà a indagare anche la condotta della controparte<sup>915</sup>.

Dopo questa breve premessa, si entra nel vivo della questione: "non è circonvenzione se alle tue domande io ho risposto con ritegno". Il *pauper* si riferisce puntualmente alla tesi accusatoria del *dives*, il quale avrà concentrato considerevole parte della propria analisi su questo stesso punto. L'attore avrà certo insistito parecchio sulla **menzogna** dell'avversario, incontrovertibile **signum** di **volontà di frode**. Proviamo allora, calandoci nei panni del declamatore, a ipotizzare come potrebbe svilupparsi il ragionamento del ricco. Chi mente nei confronti di un estraneo – per di più da poco conosciuto – compie, per ciò stesso, un atto deprecabile, impregnato di slealtà, di per sé rivelatore di un animo reo e tendente, per natura, alla simulazione disonesta. Non occorre nemmeno, pertanto, congetturare più di tanto sulle intenzioni del *pauper*: il fatto stesso che egli abbia celato il reale *status* della ragazza non si spiega se non ammettendo la *machinatio*. Evidentemente, per il povero si tratta di un argomento particolarmente **insidioso**<sup>916</sup>: in effetti, nel mentire sembra essere insita una volontà non sincera, e sul bugiardo grava la riprovazione della collettività. Che il *pauper* sia ben conscio del disvalore intrinseco al

---

<sup>914</sup> È quasi superfluo osservare che si tratta dell'ennesimo ricorso alla *captatio benevolentiae* di chi ascolta.

<sup>915</sup> Cfr. l'immediatamente successivo § 15 e, più ancora, i § 17-19 (nei quali si concentra la cosiddetta controaccusa).

<sup>916</sup> Per come si è immaginato che l'abbia costruito l'accusatore, potremmo definire l'argomento in questione un *signum necessarium*, ossia una prova. Come non si controverte sul fatto che una donna in gravidanza si sia congiunta con un uomo, così (nella visione del *dives*) è fuori discussione che chi menta a un terzo abbia un animo malevolo.

mendacio lo dimostra, peraltro, la grande cautela adoperata nella scelta delle parole della sua difesa.

“Non è circonvenzione se alle tue domande io ho risposto con ritegno”. Come già riscontrato in altri passaggi della declamazione, una singola frase, concisa e priva di ornamenti, contiene un’inaspettata ricchezza di significato. L’approfondito studio dei termini adoperati disvela la strategia del convenuto: egli non ha “mentito”, bensì ha soltanto “risposto con **ritegno**”. In tal modo, con un sapiente uso del linguaggio, si ottiene di **sminuire** la forte negatività dell’accusa. Il povero non tenta, quindi, di negare quanto affermato dall’attore, o di contrastarne le conclusioni; decide, insomma, di non giocare la propria partita nel campo dell’avversario, poiché sa bene che ne uscirebbe soccombente, sotto il peso del pregiudizio dell’uditorio. Piuttosto, egli chiama le cose con altro nome, cosicché non soltanto esse appaiano, all’ascolto, meno gravi, ma risultino anche più innocenti nella sostanza. Il padre ha parlato con **ritrosia** (“*verecunde*”): significa che si è trovato costretto, per qualche motivo, a frenare la voce della verità e della sincerità che sgorgava, pura, dal cuore. Ben differente è, invece, il **mentire**, che implica la precisa intenzione di narrare il falso e di distorcere la realtà.

Ma cosa ha trattenuto il *pater*? Egli lascia intendere che la stessa **presenza** di un ospite importante, e la domanda da quest’ultimo rivoltagli, l’abbiano indotto a rispondere diversamente da come avrebbe voluto<sup>917</sup>. Il riferimento alle “domande” del *dives*, peraltro, è rivelatore anche per un altro verso. Si è, infatti, portati a supporre che, in assenza di una **sollecitazione** da parte del giovane, il povero non avrebbe proferito parola sulla propria figlia, preferendo un dignitoso silenzio. È stata soltanto l’**insistenza** dell’ospite a costringere il padrone di casa a una risposta a mezza bocca di cui, in seguito, si è dovuto pentire.

Dopo aver ridimensionato l’accusa sotto il profilo oggettivo, l’oratore si concentra sulla sfera soggettiva, a cui afferisce il **movente** (“*causa*”). È un momento decisivo, da cui dipende buona parte del successo di una causa. Come osserva Cicerone, il *locus* del movente è la base dello stato congetturale, in quanto non si può imputare a qualcuno un’azione se non si dimostra il motivo per cui l’avrebbe compiuta. Il convenuto dovrà negare, pertanto, ogni traccia della *circumscribendi voluntas*, proponendo all’uditorio un

---

<sup>917</sup> Come sarà più chiaro procedendo nell’analisi, vi è stato un ulteriore motivo, oltre al *metus reverentialis*: l’ambizione del *pauper*, candidamente ammessa da quest’ultimo.

differente motivo a giustificazione del proprio agire. Tale arduo compito, tuttavia, risulta in parte agevolato dall'avveduta scelta lessicale del declamatore. Come abbiamo visto, egli ha descritto la propria condotta con tinte meno fosche di quelle usate dalla controparte: non di menzogna si è trattato, ma di timida risposta, certamente riconducibile a moventi assai distanti dalla volontà di raggirare, e caratterizzati da minore allarme sociale. “Non è circonvenzione [...] se, quando era **appena cominciata** questa mia insolita familiarità con te, ho provato **vergogna** a sembrarti senza servitù. L'**ambizione** è certo un **male**. Confesso di avere sbagliato: avrei dovuto dire la **verità**” (parte finale del § 14). È dunque per vergogna, non per desiderio d'inganno, che il povero, in un'occasione così cruciale per la nascente amicizia, ha nascosto il vero al suo commensale<sup>918</sup>. La cagione ultima di tutto ciò risiedeva, come riconosce espressamente il *pater*, nell'**ambizione**. Di essa si è già ampiamente discusso in precedenza<sup>919</sup>; in questa sede, ci limitiamo a considerare, brevemente, il giudizio riservato dall'oratore a questo sentimento. Si dice che l'**ambizione** sia un “**male**”: un'analogia opinione la ritroviamo espressa nell'*Institutio oratoria*, allorché Quintiliano, nel distinguere tra moventi buoni e cattivi, tra questi ultimi menziona, per l'appunto, l’*ambitus*”<sup>920</sup>. Perché il sommo autore, e con lui il nostro declamatore, avevano una simile considerazione di questo desiderio? La risposta, forse, la rinveniamo proprio nell'opera dello Scrittore. Egli, nel medesimo passo, sottolinea, infatti, che le azioni non giuste “nascono da false opinioni. Esse infatti traggono origine dalle convinzioni che gli uomini si fanno su che cosa sia buono o cattivo; di lì si producono errori e pessimi sentimenti, fra i quali [...] ambizione”. Nel caso proposto da *Declamatio minor* 301, la “falsa opinione” del povero, da cui sarebbe sorto il tanto deprecato *ambitus*, sarebbe consistita nel ritenere dei beni assoluti cui tendere (e a cui sacrificare l'amicizia disinteressata e la stessa verità) le ricchezze, la potenza, l'affermazione sociale<sup>921</sup>. Lo stesso *pauper*, del resto, è pienamente consapevole del proprio fallo, e ammette l'errore all'avversario (“confesso di avere sbagliato”).

Il motivo addotto dal retore, insomma, non appare del tutto onesto: egli non è stato sincero con l'uomo di cui voleva divenire intimo. Al contempo, tuttavia, nulla vi è di illecito,

---

<sup>918</sup> Per più ampie considerazioni in merito, faccio rinvio all'analisi relativa alla *narratio*, ove riservammo considerevole spazio a tale argomento difensivo, e alla sua fondatezza (vedi Cap. IV, § 4, p. 102).

<sup>919</sup> Precisamente, vedi pp. 128 e ss.

<sup>920</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.10.34.

<sup>921</sup> “Avrei dovuto dire la verità” (§ 14).

nulla di vietato dalla legge. Infatti, tra coloro che ascoltano, molti si ricorderanno delle occasioni in cui, obliati gli affetti e la virtù, hanno aspirato agli averi, alla fama, al potere. Essi si identificheranno, allora, con questo povero padre, vedranno in lui le stesse loro frustrazioni, le medesime illusioni infrante, il naufragio della speranza di una vita migliore: in breve, vedranno le loro stesse debolezze. Un velo di compassione si stenderà così sui loro cuori, **ammorbidendone** il giudizio. Anche l'atteggiamento dimesso del *pater*, l'aperta confessione della manchevolezza renderanno gli animi ben disposti, e inclini alla commiserazione. Sembrerà che l'accusato abbia già sufficientemente pagato per la propria azione, in fondo non così inescusabile: costui, infatti, è venuto in odio al *dives*, e, per giunta, ha dovuto subire la sua azione giudiziaria. Lo stesso oratore, rivolgendosi al ricco, pare quasi implorarne, con tono di supplica, la **pietà**: "Puoi però trovare soddisfazione in questo mio castigo: non l'ho fatto impunemente" (ultimo scorcio del § 14).

Proviamo a **ricapitolare**, giunti a questo punto, i punti nodali di questo paragrafo così determinante per il convenuto, aggiungendo alcune riflessioni generali.

Il padre, dapprima, ha saputo rendere meno acuminata l'accusa di *circumscriptio*, in cui era stata fatta ricadere, sotto il profilo oggettivo, la condotta. Ha, poi, indicato un movente alternativo, sufficientemente plausibile<sup>922</sup> e attagliato alla natura delle persone<sup>923</sup>. Complessivamente, quindi, non si può negare ch'egli abbia raggiunto il proprio obiettivo. E tuttavia, non completamente sicuro è l'approdo cui è giunto: non si è del tutto sgomberato il campo, infatti, dalla congettura, relativa al *factum*, elaborata dall'attore: il *pater* si è ben guardato dal fare il minimo riferimento alla menzogna. Tale congettura, a ben vedere, non è stata negata, ma soltanto **evitata** nella trattazione: il declamatore, conoscendone la pericolosità, l'ha accuratamente schivata, senza mai confrontarsi direttamente sullo stesso terreno scelto dall'avversario. Una strategia, senza dubbio, assai astuta; anzi, la migliore che potesse essere scelta, date le circostanze **fattuali** particolarmente sfavorevoli al *pauper* – che, quella sera, si è comportato **slealmente**, al netto di ogni giustificazione o attenuazione. In ultima analisi, rimane comunque l'impressione che il § 14 rappresenti il momento più **debole** dell'intera *probatio*, pur se sviluppato con notevole acume. Non è un caso, forse, che, all'interno

---

<sup>922</sup> Vedi p. 128 e ss. (vedi anche le note).

<sup>923</sup> Ibidem.

dell'argomentazione difensiva, sia anche il paragrafo più **breve**, e che, immediatamente dopo la sua conclusione, l'oratore si affretti a spostare il focus sull'operato del *dives*, come vedremo<sup>924</sup>. Anche la stessa ammissione di colpa, a cui è costretto il *pater familias*, rivela la difficoltà e la problematicità di questo passaggio.

Il § 15 si apre con un periodo che segna un netto cambio di scena, nell'economia generale dell'*argumentatio*. “Queste sono le **azioni** che ho commesso; e **per questo accusami** allora di **circonvenzione**! Come se **tu** non avessi **fatto** nulla di male”. Abbiamo già discorso del ruolo che questa frase assume in relazione al § 14; del pari, si è già notato come questa asserzione sia, per così dire, una spia del carattere **congetturale** della controversia<sup>925</sup>. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, tuttavia, conviene ora entrare maggiormente nel dettaglio. In sostanza, il declamatore instaura, col *dives*, un confronto dialettico incentrato sul concetto di **raggiro**. Se ricadessimo nello *status finitivus*, assisteremmo alla demolizione della definizione avversaria, secondo la topica tramandataci da Cicerone<sup>926</sup>. **Nulla** di ciò leggiamo nella *Declamatio minor* 301: piuttosto, ciò che si contesta all'avversario è di aver fondato l'accusa di *circumscriptio* sulle sole **azioni** compiute dal convenuto, senza considerare le **proprie**. Ancora una volta, è evidente che, per ambedue le parti, la **delimitazione** dell'idea di *circumventio* non deriva dall'astratto studio dei termini, bensì dall'apprezzamento dei **fatti** di causa: si controverte, infatti, se includere, in essi, anche la **condotta** e l'**intenzione** del **raggirato**. Secondo l'attore, per provare la circonvenzione è sufficiente indagare il solo, mefistofelico ingegno del *pauper*. Per il padre, invece, non si può non considerare anche quanto fatto dallo stesso accusatore: “se **tu** non l'avessi desiderata, non l'avessi violata, ti sarebbe mai stato possibile accusarmi di circonvenzione?” (seconda metà del § 15). Riflette il retore: se, come pretende la controparte, si escludesse dall'analisi la condotta del frodato, questi potrebbe ancora lamentare il raggiro per il solo fatto del frodatore? Certamente no; anche ammessa per vera la *machinatio*, essa, di per sé, non sarebbe stata sufficiente a determinare l'inganno: quale **pregiudizio** mai avrebbe provocato, da sola, al ricco?

---

<sup>924</sup> Vedi incipit del § 15: “e per questo accusami allora di circonvenzione! Come se tu non avessi fatto nulla di male”.

<sup>925</sup> Vedi p. 124.

<sup>926</sup> Vedi Cap. I, § 2, pp. 17 e ss.

Dunque, secondo la conclusione del padre, l'inganno nasce, necessariamente, dalla combinazione tra l'opera del raggirante e l'azione realizzata dal raggirato che, all'oscuro della macchinazione, finisce col compiere qualcosa di lesivo dei propri interessi. Se ci si arrestasse alla sola azione del primo – come pretende l'attore – non si potrebbe mai sostenere, a ragione, la *circumscriptio*: da un inganno, che sia rimasto nella sfera di chi l'ha congegnato, non può derivare alcun danno di cui ci si possa lamentare. Come rilevavamo nel Cap. III, § 2, in tale considerazione il declamatore si dimostra notevolmente vicino alla coeva riflessione giurisprudenziale in tema di *dolus malus*.

Ciò comporta, come inevitabile conseguenza, che si debba prendere in esame anche quanto **voluto** e **compiuto** da colui che si dichiara vittima della *circumventio*: nel caso in cui si dimostrasse che costui non abbia mai dato credito alla bugia del povero, l'accusa intera ne verrebbe travolta. Peraltro, ciò che l'attore ha fatto è tutt'altro che cristallino e onesto (“come se tu non avessi **fatto** nulla di **male**”): egli ha stuprato un'indifesa fanciulla. Vi è parecchio materiale, insomma, per il **contrattacco** del padre, che avrà effettivamente luogo nei §§ 17-19. Il declamatore, tuttavia, già prepara il terreno all'imminente scontro: “se **tu** non l'avessi **desiderata**, se **tu** non l'avessi **violata**, ti sarebbe mai stato possibile accusarmi di circonvenzione?”. Le parole del *pauper* disegnano, con crescente *pathos*, una sorta di **climax** ascendente, drammaticamente scandito dal duplice rintocco dell'**anafora**.

La stretta del § 15 ha il sapore dello sberleffo, per il *dives*: “ecco quindi che cosa **pretendi**: che io sia colpevole non di un'azione mia, ma **tua**”. L'attore, infatti, ormai non può fondare la richiesta di condanna sulla condotta del convenuto: quest'ultima è scevra da ogni dubbio, come si è dimostrato. Ne consegue che, poiché l'analisi del *factum* dell'attore sarà uno snodo irrinunciabile dell'orazione, la sorte dell'accusa dipende ora tutta dallo stesso fatto dell'accusante! Un autentico paradosso, che il povero non tralascia di sottolineare con la sua tagliente **arguzia**<sup>927</sup>.

---

<sup>927</sup> Conviene, tuttavia, offrire al lettore alcune precisazioni. Non è poi così vero, come afferma il convenuto, che il suo operato sia stato del tutto privo di sospetti. Egli, per esempio, non ha veramente negato di aver mentito: come abbiamo visto, ha affermato di aver “risposto con ritegno”, peraltro concedendo di aver commesso un errore. Complessivamente, la ricostruzione difensiva si attesta su un livello di sufficiente credibilità; non tale, però, da consentire di sostenere d'aver allontanato ogni minima ombra. Nondimeno, sotto un profilo strettamente retorico, la battuta che chiude il § 15 risulta particolarmente efficace: nessun ascoltatore si accorgerà dell'imprecisione logica, poiché troppo emotivamente coinvolto dal *pathos* delle parole.

Col successivo § 16 si esaurisce la sezione della *probatio* dedicata all'apologia del *pater*. Dopo aver lungamente argomentato l'onestà dei propri *facta*, e aver addotto un plausibile movente (§§ 10-14), egli si premurerà, adesso, di confutare, nello specifico, la congettura avversaria relativa alla premeditazione.

“**Procedi allora!** (Intendi) forse che il **fatto** non è di per sé una colpa, ma che è sospetta l'**intenzione?**” (incipit del § 16). Il padre getta il proprio guanto di sfida alla controparte: non si sottrarrà al confronto serrato, non arretrerà di fronte alla tracotanza e all'iniquità, ma sarà saldo nella ricerca del vero. Non può non colpire l'accostamento tra “*res*” (“fatto”) e “*animus*” (“intenzione”): si tratta di un inequivoco riferimento allo *status* della *coniectura*, classicamente distinta in **oggettiva** e **soggettiva**<sup>928</sup>. Lo stesso Sulpicio Vittore, nel passo dell'opera sua in cui sostiene la natura congetturale delle *circumscriptionum actiones*, afferma: “chi deve argomentare contro il convenuto, dovrà farlo non solo in base ai luoghi della congettura soggettiva, ma anche dovrà trarre, dagli stessi fatti, le prove [...] per sostenere che si è agito con l'intenzione d'ingannare”<sup>929</sup>.

Il retore rivolge due interrogativi all'avversario e a chi l'ascolta: “è credibile che io abbia agito con l'**intento** di raggirarti<sup>930</sup>? Ti ho invitato perché tu la violassi?”. Giungiamo al cuore della controversia: vi è stata o no la **premeditazione**, la *machinatio* funesta? Per il convenuto, è essenziale smontare ogni supposizione avanzata dalla controparte.

Il *pauper* opta per una soluzione particolarmente raffinata: si avvale di un'articolata **dimostrazione per assurdo**. Questo procedimento logico consiste nel dare per vera (in ipotesi) la tesi avversa alla propria: le inaccettabili e assurde conclusioni, che deriveranno dalla prima, fonderanno la validità della seconda<sup>931</sup>. Lo scopo del retore, con ciò, è di

---

<sup>928</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.34. “Ogni asserto può essere convalidato [...] o da quello che si riferisce alle persone o da quello che si riferisce ai fatti”.

<sup>929</sup> In tal proposito, preme osservare che, in *Declamatio minor* 301, il medesimo *modus operandi* verrà adottato – all'opposto scopo di negare la *circumscriptio* – dallo stesso *pater* allorquando, dalla difesa, passerà all'attacco, ossia quando si farà “accusatore” della condotta del *dives* (§ 17-19). Il povero, infatti, trarrà non solo dalla *mens*, ma anche dalla *vis* del ricco (e dunque, da un elemento fattuale), gli argomenti per sostenere che costui fosse perfettamente consapevole dell'*ingenuitas*, e che, pertanto, non sia mai stato vittima di alcun raggiro.

<sup>930</sup> Anche in questo caso, la scelta del lessico (“*circumscribendi mente*”) trova echi assai interessanti in *Institutiones oratoriae* 38 di Sulpicio Vittore (dove si parla di “*circumscribendi voluntate*”). Al netto di questi curiosi luoghi paralleli, è un ulteriore conferma della centralità che, nelle *circumscriptionum actiones*, riveste lo studio della *voluntas* del *reus* (*locus* centrale nella topica della *coniectura*).

<sup>931</sup> La dimostrazione per assurdo viene anche detta prova per assurdo: essa “dimostra la verità di una proposizione dalle false conseguenze che derivano dalla sua contraddittoria”. Da essa deve distinguersi la *reductio ad absurdum*, nella quale non v'è – al contrario che nella prova per assurdo – l'assunzione ipotetica della premessa contraddittoria: Sposito (2018) 2.



**screditare** e **deridere** le argomentazioni dell'attore, riducendole a vacue e inattendibili fantasie.

Si viene introdotti, assai opportunamente, alla dimostrazione da una domanda: “ti ho invitato perché tu la violassi?”. Davanti a un quesito posto in tali termini, a chi ascolta subito sembrerà **insostenibile** l'assunto del *dives*, ancor prima che venga svolto, per intero, il ragionamento: come ha potuto sostenere, costui, che un padre desiderasse lo stupro della propria figlia? Naturalmente, anche in questa circostanza la reazione dell'uditorio sarà frutto dell'emotività più che della fredda ragione: come vi sono genitori amorevoli e impeccabili, ve ne sono altri privi di ogni scrupolo e disposti a tutto, persino ad atti tanto abominevoli. Come abbiamo già notato in plurime occasioni, tuttavia, il nostro declamatore sovente fa leva sulla parte più istintuale dell'uomo, piuttosto che sulla stretta logica. Ciò gli permette di guadagnarsi la stima o il favore del pubblico: in questo caso, il **pregiudizio** che graverà sulla tesi attorea rischierà di determinarne, comunque, la soccombenza, indipendentemente dal rigore con cui sarà, poi, sviluppata la dimostrazione per assurdo.

Riportiamo, in tutta la sua estensione, la dimostrazione per assurdo, per poi commentarla punto per punto.

“Ma certo! Era **scontato** che tu avresti **domandato** chi fosse la ragazza che serviva; ed era scontato che, una volta domandatolo, una qualche **brama** si facesse strada dentro di te, e una volta bramatala, che la **violassi!**”. Concediamo, per un momento, che il *pater* effettivamente abbia studiato un piano per frodare il giovane. Come ogni accorto calcolatore, avrà ben ponderato ogni variabile in gioco, prima di passare all'azione; in altri termini, avrà attentamente considerato se v'era, dalla sua, la concreta **speranza** di successo<sup>932</sup>. Ebbene, tale aspettativa poteva derivare soltanto dalla certezza, o quantomeno dall'elevata probabilità che una serie di circostanze, prospettate *ex ante*, puntualmente si verificassero. Ossia, in successione: che il ragazzo domandasse chi servisse; quindi, che in lui nascesse il desiderio; infine, che egli consumasse lo stupro. E qui sorge, secondo il convenuto, il **problema** della teoria del *dives*: evidentemente, ciascuno di questi eventi, e la loro stessa concatenazione, erano tutto meno che certi e

---

<sup>932</sup> In ciò, precisamente, risiede la premeditazione. “La premeditazione [...] consiste nella decisione approfondita e ponderata di fare o non fare una cosa. Si dice che essa è intervenuta [...] se l'azione è stata compiuta per conservare, accrescere, ottenere un bene o, al contrario, per respingere, ridurre o evitare un danno” (cfr. Cic. *inv.* 2.18).



prevedibili, poiché sarebbero dipesi interamente dal **caso**. Ogni ipotetico progetto sarebbe stato vanificato da questa constatazione, e mai il padre si sarebbe arrischiato a imbarcarsi in un'impresa destinata certamente a fallire. Conclude, infatti, il retore: “se non c'era nessuna **ragione**, nessuna **capacità divinatoria** che potesse far prevedere tutto ciò, ne consegue che nulla è avvenuto in funzione di ciò che non ci si poteva aspettare” (seconda metà del § 16). Qui si esaspera e **amplifica** l'assoluta stravaganza della tesi del giovane: nemmeno un indovino sarebbe stato in grado di pronosticare quel che poi, in effetti, è accaduto<sup>933</sup>. Il tono **canzonatorio**, che ha innervato la dimostrazione per assurdo (“ma certo! Era **scontato**”), ora esplose in una sonora risata: quale ridicola fola ha mai fantasticato il *dives*<sup>934</sup>!

Per di più – sempre ammettendo la *machinatio* – il *pater* sarebbe, infine, stato dissuaso dal realizzare il proprio piano per via di un'ulteriore considerazione: anche una volta che il raggirò fosse andato a segno, **perché** avrebbe dovuto, il ricco, finire con l'**usare violenza** nei confronti di colei che credeva **serva**? Che bisogno avrebbe avuto, in fin dei conti, di ricorrere alla forza bruta? Quest'ultima eventualità non solo era imprevedibile prima di quella sera, ma nemmeno è spiegabile ora che si è verificata: “che **ragione** c'era, infatti, perché tu la violassi?”. Se l'avesse creduta una schiava, il *dives* non avrebbe certo avuto necessità della *vis*: tra le altre cose, avrebbe potuto prima chiederla al suo padrone, come affermerà il *pauper* nel § 17. Il comportamento dell'accusatore in quella circostanza, pertanto, è stato quantomeno **sospetto**, e giustifica la cosiddetta **controaccusa** (§§ 17-19), con cui il convenuto indagherà le reali consapevolezze e la reale intenzione che ha guidato l'agire del giovane: questi è davvero caduto in inganno,

---

<sup>933</sup> Si tratta, chiaramente, di un'iperbole, definita da Quintiliano “esagerazione della realtà [...]. La sua efficacia deriva [...] da due procedimenti opposti: l'amplificazione e l'attenuazione” (cfr. Quint. *inst.* 8.6.67).

<sup>934</sup> Abbiamo, sin qui, presentato il ragionamento assumendo il punto di vista del convenuto; è opportuno, adesso, vagliarlo criticamente. Un primo rilievo: non è del tutto vero che gli eventi, poi verificatisi, fossero assolutamente imprevedibili. Vi era, infatti, una pur minima possibilità che essi si avverassero: ciò avrebbe potuto alimentare, nel *pater*, quella *spes*, quella speranza di ottenere il vantaggio desiderato (ossia, in prospettiva, il matrimonio tra la figlia e il potente giovane). Inoltre, il convenuto considera una concatenazione di eventi dominati interamente dal caso e dalla sola azione del *dives* (il quale, solo, avrebbe dovuto domandare, bramare, agire). Tale rappresentazione si basa sul presupposto, comodo agli interessi della difesa, di un padre passivo e inerte. Tuttavia, è altrettanto lecito ipotizzare, invece, che il convenuto abbia deciso, nel suo piano, di “aiutare” la sorte: egli non avrebbe aspettato un'interessata domanda dell'ospite – eventualità, in effetti, piuttosto remota – ma avrebbe giocato d'anticipo e di propria iniziativa, mentendo sulla propria figlia.

Nondimeno, sebbene non decisiva sotto un profilo prettamente logico, la dimostrazione per assurdo risulta comunque convincente, per chi ascolta: l'uditorio sarà catturato dalla *verve* del padre, e non coglierà le falle del ragionamento.

o è stato invece, da subito, consapevole della condizione di libera della figlia? Il fatto che egli l'abbia violentata, certamente, non deporrà a suo favore, come il *pauper* dimostrerà. Di ciò, tuttavia, ci occuperemo a suo luogo; per ora, ci interessa sottolineare la notevole **abilità** del retore, capace, con una domanda apparentemente innocente, di spostare l'attenzione dalla *voluntas* dell'accusato a quella dello stesso accusatore.

“Ti ha forse sedotto il suo abbigliamento?” (conclusione del § 16). Dal tono **inquisitorio** della domanda, avvertiamo che il discorso sta conducendo, progressivamente, alla controaccusa, che occuperà la restante parte dell'*argumentatio* del padre. Prima di entrare nel vivo di quest'ultima, tuttavia, il convenuto intende respingere una delle motivazioni che il giovane, presumibilmente, ha proposto come giustificazione dello stupro: sarebbe stato il “*cultus*” a far nascere nell'animo del ricco il desiderio di possedere la fanciulla<sup>935</sup>. A parere dell'accusato, si tratta di un argomento **risibile**: “è” un elemento che, di solito, si aggiunge alla bellezza”. Nel gioco della seduzione, insomma, prima di tutto si viene colpiti dalla bellezza del corpo, e solo in piccola parte dall'abito<sup>936</sup>.

Peraltro, quella veste non aveva davvero nulla di seduttivo o provocante: al contrario, era lacera, sporca, degna più di una schiava che di una ragazza libera, al punto che il padre si è trovato costretto a mentire (“ma lei ci serviva vestita in modo tale che ho dovuto mentire, dicendo che era una serva”)<sup>937</sup>.

L'interrogativo, perciò, rimane aperto, e ancora senza risposta: “che ragione c'era, infatti, perché tu la violassi?”.

Il § 16, come si è detto, è posto a chiusura della parte dell'orazione incentrata sulla difesa dell'operato del *pater*. Riteniamo opportuno, prima di proseguire nella nostra analisi, dedicare le prossime righe ad alcune considerazioni conclusive.

Una prima riflessione riguarda la costruzione complessiva del discorso. Abbiamo visto che il declamatore sceglie di smontare **una ad una** le tesi della controparte (“valutiamo dunque i fatti uno a uno”, § 10). Questo è il metodo suggerito da Quintiliano nel caso in cui le argomentazioni avversarie siano forti solo in quanto **riunite**; separandole, e

---

<sup>935</sup> Ne abbiamo già trattato, in occasione dell'analisi della *narratio*: vedi p. 102.

<sup>936</sup> Questa prima considerazione del *pauper* appare, in verità, abbastanza debole: se è vero che l'aspetto fisico di una persona è ciò che, nella maggioranza dei casi, seduce, non va neppure sottovalutata l'importanza del vestito. L'abbigliamento, se ben si considera, può esaltare e valorizzare le forme di un'armoniosa figura, e rendere attraente anche un corpo non particolarmente dotato di qualità seduttive.

<sup>937</sup> Anche in relazione a ciò, facciamo rinvio a quanto esposto *supra*, p. 102.

considerandole isolatamente, il convenuto riesce, perciò, a dimostrarne la **pochezza**<sup>938</sup>. In effetti, gli argomenti del *dives*, presi **singolarmente**, nella maggior parte dei casi si rivelano o falsi indizi<sup>939</sup>, o elementi non pertinenti alla causa<sup>940</sup>, o addirittura ridicoli<sup>941</sup>. Vi è, tuttavia, almeno un punto a tutto vantaggio dell'accusatore, vale a dire la falsità raccontata dal convenuto. Allo scopo di affievolirne la nocività, l'oratore segue un preciso **schema**<sup>942</sup>: questo consiste nel porre, a principio e a conclusione della *probatio*, i fatti più favorevoli, riservando la parte mediana a quelli negativi. In tale maniera, stretti come in una morsa, questi ultimi perdono la loro forza nefasta, poiché messi in ombra dai primi. Vediamo, in effetti, che il retore pone, nel mezzo della propria argomentazione (§ 14), l'argomento a lui più **scomodo**, liquidato con poche battute e attenuato con l'ammissione di colpa. In apertura e chiusura, invece, vengono collocati gli elementi **vantaggiosi**, quali: l'invito alla *cenula* (§ 10-11), il servizio della *filia* (§ 12-13), il preludio della controaccusa (§ 15), la confutazione della premeditazione (§ 16).

Dobbiamo, ora, interrogarci in merito a una singolare affermazione di Quintiliano per cui, nella *refutatio*, si farebbe “ricorso in maniera meno decisa ai **sentimenti**” di quanto se ne farebbe nella *confirmatio*<sup>943</sup>. È quanto accade anche nella confutazione di *Declamatio minor* 301? Certamente, nella *refutatio* il *pauper* fa grande affidamento su massime, entimemi e altri procedimenti di cui si è discusso in precedenza: vi è, insomma, un decisivo contributo della **logica**. Tuttavia, il discorso, nel suo complesso, è tutto fuor che freddo e inespressivo: non v'è bisogno di rammentare le diverse occasioni in cui l'accusato si appella alla benevolenza o alla compassione, scaglia velenose battute sull'avversario, ne mette in rilievo l'odiosità e la prepotenza. Nel suo insieme, perciò,

---

<sup>938</sup> Riporto il passo citato, per la sua estrema chiarezza: “le tesi che invece hanno forza se considerate tutte insieme, andranno divise [...]. Tutte insieme, queste considerazioni mettono alle strette; se però le smonterai a una a una, la fiamma che dalla gran catasta aveva tratto vigore, al separarsi della legna che l'alimentava, scemerà, come anche i fiumi più grandi, a dividerli in ruscelli, si lasciano attraversare in qualsiasi punto. [...] comunque, più spesso converrà all'accusatore accumulare argomentazioni, e all'accusato separarle”. (cfr. Quint. *inst.* 5.13.13 e ss.).

<sup>939</sup> Vedi pp. 126 e ss.

<sup>940</sup> Vedi pp. 130 e ss.

<sup>941</sup> Vedi pp. 143 e ss.

<sup>942</sup> Cfr. Quint. *inst.* 7.1.10-11. In verità, Quintiliano consiglia che, nel discorso del convenuto, per prime siano poste le accuse più gravi, al fine di “evitare che il giudice, avendole presenti, abbia un atteggiamento sfavorevole nei confronti della difesa degli altri capi d'accusa”. Tuttavia, egli consente che “in alcuni casi [...] si modificherà anche quest'ordine, se le accuse minori saranno palesemente false, mentre la confutazione del capo d'accusa più grave sarà più difficile, di modo che, dopo aver in precedenza screditato l'accusa, si arrivi a trattarlo per ultimo, quando ormai i giudici credono che tutte le accuse sono infondate”. È una descrizione piuttosto fedele della struttura della *probatio* di *Declamatio minor* 301.

<sup>943</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.13.2.

questa *pars* dell’orazione presenta una magistrale compenetrazione, un perfetto equilibrio tra l’esattezza della **razionalità** e il fuoco del *pathos*. L’una non prevale sull’altro: al contrario, in diverse circostanze – come abbiamo evidenziato – i difetti della prima sono sapientemente occultati dall’irruenza del secondo. Del resto, lo stesso Quintiliano auspicava che gli allievi delle scuole, chiamati a prendere le parti di uno o dell’altro litigante di una controversia fittizia, si lasciassero coinvolgere dalla forza dei sentimenti, immaginandosi i fatti come fossero veri<sup>944</sup>. L’eccellente maestro iberico, perciò, avrebbe certamente lodato la notevole *verve* del nostro declamatore, ben distante dalla mollezza di cui erano intrise molte orazioni scolastiche del tempo<sup>945</sup>. Come vedremo tra poco, tuttavia, la “controaccusa” dell’accusato (che, in sostanza, è una *confirmatio*) si colorerà di tinte ancor più patetiche e drammatiche di quelle adoperate nella *refutatio*, avvalorando, così, la tesi di Quintiliano<sup>946</sup>.

Dopo questa digressione sullo stile e sulla struttura generale dei §§ 10-16, riannodiamo ora – è il caso di dire – il filo del discorso. Il § 16 è terminato lasciando in sospeso una domanda di fondo: perché il giovane ha violentato la figlia del povero? Egli era conscio dell’*ingenuitas*?

Il § 17 fornisce alcuni elementi per incominciare a sciogliere tali interrogativi.

Preliminarmente, il *pauper* si premura di rivolgere una preghiera all’avversario: richiede che gli venga concessa “ancora **qualche** libertà” d’espressione. Naturalmente, l’uscita è **ironica**: il declamatore, ormai, non è più frenato da alcun timore, e non tratterrà più la propria lingua di fronte al potente accusante. La modestia del convenuto, raccomandata nel *sermo* (§ 1) e variamente interpretata dal retore, questa volta suona finta, quasi **caricaturale**.

“Tu, poi [...], l’hai **violata credendo** che fosse una serva?” (incipit del § 17). L’accusato, fuor di retorica, ha già dismesso i panni dell’umile e tremante padre di famiglia, per indossare quelli del meticoloso inquisitore<sup>947</sup>. Il compito del retore, in questa nuova fase

---

<sup>944</sup> Cfr. Quint. *inst.* 6.2.36. “Ma se non ne assumiamo i sentimenti, a che serve vestirne la parte?”.

<sup>945</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.12.20. Quintiliano, in merito all’eloquenza dei retori a lui contemporanei, esprime un giudizio senza appello: “il pubblico apprezzi pure l’attuale eloquenza vergognosa nella sua molle sensualità [...]; io non riterrò esservi eloquenza laddove non venga esibito il pur minimo indizio di virilità e integrità, per non dire di serietà e purezza”.

<sup>946</sup> Basti, in tal senso, osservare le ripetute e frequentissime domande che il declamatore rivolge, come dardi acuminati, all’immaginaria controparte: §§ 17-19.

<sup>947</sup> Al riguardo, va evidenziato l’insistito ricorso all’anafora, che percorre buona parte del § 17 e che - con l’ossessiva ripetizione del pronome “tu” e dell’aggettivo “tuo” – sottolinea il forte cambio di atteggiamento del convenuto, passato dalla difensiva all’offensiva.

della *probatio*, risulterà peraltro più **agevole**: accusare, infatti, è più semplice che difendere<sup>948</sup>. Inoltre, chi ascolta si è già formato un'opinione alquanto sfavorevole dell'accusatore, un arrogante dissoluto che si è sentito in diritto di fare quel che più gli piaceva in casa d'altri, infierendo su un'inerte fanciulla. Egli indirizzerà tutte le proprie indagini successive – come abbiamo anticipato prima – sulla *voluntas* che ha sorretto l'azione dell'attore. Nei §§ 17-19, si esploreranno l'**intenzione** e il **comportamento** di quest'ultimo in tre fondamentali **momenti** di cui si compone la vicenda controversa: ciò che è avvenuto prima della violenza (§ 17), durante la medesima (§ 18), e quanto accaduto dopo, “*apud magistratum*” (§ 19). Tale scansione corrisponde, fedelmente, a quei *loci ex facto* definiti, da Cicerone, “(*adtributa*) *continentia cum ipso negotio*”, vale a dire gli attributi “che compaiono sempre connessi” al fatto: fra essi, “si ricerca [...] ciò che ha preceduto il fatto fino a giungere, senza soluzione di continuità, al suo compimento; poi si esamina che cosa sia successo durante e, quindi, dopo il fatto”<sup>949</sup>.

Il § 17 si regge sulla seguente tesi di fondo – che sarà confermata dagli argomenti che saranno via via proposti, ma già è sottesa alla domanda con cui esordisce il paragrafo: il **fatto** che il *dives* abbia **desiderato**, e poi **violato** la ragazza, di per sé, **esclude** che l'abbia **ritenuta** una schiava.

L'argomentazione trae origine da un quesito: “tu avresti violato la serva dell'uomo da cui avevi cenato poco prima?”. È plausibile che il *dives* abbia concupito un'*ancilla*, di proprietà – per di più – del suo **ospite**? Procedo il povero: “forse ti potresti abbassare al punto di non disdegnare i **poveri**: ma il tuo **desiderio** non scenderà mai al livello degli schiavi” (metà del § 17). Tale riflessione poggia sul *locus ex persona* della *fortuna*, ossia della condizione sociale. Un giovane **agiato** e rispettabile come l'accusatore non si sarebbe mai spinto a **bramare** i favori di una schiava d'altri, mettendo in pericolo la propria reputazione; egli, al più, si sarebbe concesso a una donna, certo di ceto **subalterno**, ma *ingenua* e, quindi, “appetibile”. Il *pauper*, con la sintesi che gli è consueta, ottiene un doppio risultato da questa singola argomentazione. Da un lato, si denuncia l'**inverosimiglianza** della *tesi* avversaria, assolutamente improbabile in

---

<sup>948</sup> Cfr. Quint. *inst.* 5.13.2. “L'accusa è più semplice: si propone in un solo modo; la si smonta invece in varie maniere”.

<sup>949</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.37. Quintiliano, a sua volta, osserva che nei riferimenti temporali “sta tutto il sistema di quanto vien fatto e detto” (cfr. 5.10.47). Assai rilevante, pertanto, risulta il *tempus* nella costruzione dell'orazione.

relazione alle caratteristiche di uno dei protagonisti della vicenda<sup>950</sup>. Al contempo, si suggerisce, per converso, la validità della propria<sup>951</sup>: è lecito sostenere che il ricco abbia voluto violare una ragazza **libera**, pur se inferiore a lui (“forse ti potresti abbassare al punto di non disdegnare i poveri”). La disparità sociale, insomma, non avrebbe costituito certo un ostacolo alla lussuria del *dives*, abituato a intrattenere relazioni con donne di ogni estrazione e rango.

Infine, il retore acuisce ulteriormente l'**antipatia** nei confronti del suo accusatore: un signorotto altezzoso e sprezzante che, qualche volta, con somma misericordia si abbassa a “onorare” delle proprie attenzioni chi ritiene d'infimo livello.

Dopo aver affermato l'**impossibilità** di quanto afferma la controparte, il declamatore ammette, **per assurdo**, che il ricco, vinto da un fascino irresistibile, abbia, infine, ceduto al desiderio proibito: godere i favori d'un'*ancilla*. Concesso ciò per vero, egli non avrebbe avuto allora alcuna necessità di ricorrere a quella *vis* che ha usato sulla fanciulla, dopo la *cenula*: “e se per caso avesse catturato i tuoi occhi [avresti cercato], che bisogno c'era della **violenza**?” (seconda metà del § 17). L'immagine **poetica**, un po'onirica della ragazza che, come un'incantatrice, rapisce gli occhi del giovane accresce lo straniamento dell'ascoltatore, già incredulo di fronte all'**irreale** eventualità che un *dives* sia caduto ai piedi di una schiava.

“Che bisogno c'era della violenza?”, domanda retoricamente il padre. Numerosi, infatti, sarebbero stati i **metodi** – decisamente meno **brutali** e compromettenti – per piegare una semplice serva al proprio volere, senza essere costretti ad adoperare la forza. Il convenuto fa breve rassegna di alcune di queste alternative: “non l'avresti tentata con un **regalino**? Non l'avresti **richiesta** al suo padrone, se avesse opposto troppa **resistenza**, come **ricompensa** della tua benevolenza?” (conclusione del § 17). Dobbiamo rammentare che, nel diritto romano, uno schiavo è considerato una *res*, una cosa, al pari degli strumenti e degli animali: in quanto tale, privo di capacità giuridica<sup>952</sup>. Al ricco, perciò, sarebbe forse bastato attirare la bestiola con un *munusculum* per ottenere quel che voleva. E se essa

---

<sup>950</sup> Ci eravamo già diffusi in analoghe riflessioni: vedi p. 105.

<sup>951</sup> Potremmo scorgere, appena abbozzato e ridotto ai suoi tratti essenziali, un brevissimo *argumentum ex remotione*, attraverso il quale, tolta di mezzo l'ipotesi alternativa, “si dà per vero solo ciò che se ne fa restare” (cfr. Quint. *inst.* 5.10.66).

<sup>952</sup> “I *servi*, quali esseri umani, erano fatti rientrare tra le *personae*; ma quali possibili oggetti di proprietà [...] erano cose: *res Mancipi*, e come tali assoggettati al relativo regime. Non erano giuridicamente capaci”. Marrone (2006) 193.

fosse stata recalcitrante? Il giovane avrebbe sempre potuto richiederla al suo padrone “*pro [...] comitate*”, ossia come contropartita del fatto d’aver condiviso la mensa con il povero<sup>953</sup>. In conclusione, il fatto che il *dives* abbia violentato la giovane, a parere del declamatore, costituisce un *signum* manifesto di **consapevolezza** – sin dall’inizio – dell’*ingenuitas* di quest’ultima<sup>954</sup>. Lo stupro, infatti, sarebbe stato, per il ricco, la via più immediata e sicura per dar sfogo alle proprie voglie; l’unica che gli evitasse di dover richiedere il **consenso** al *pater*, che aveva in potestà la fanciulla. Ben diversamente sarebbero andate le cose se – come pretende l’accusatore – il *dives* fosse stato davvero convinto di avere a che fare con un’*ancilla*, sguarnita delle difese e delle protezioni garantite alle *ingenuae*: evidentemente, il retore fonda il proprio ragionamento sul già citato *locus ex persona* della *fortuna*.

“Dunque, avresti potuto renderti perfettamente conto della situazione, anche prima di iniziare a violarla” (incipit del § 18). Il declamatore esprime, in questa chiosa, il punto d’arrivo di tutta l’argomentazione racchiusa nel paragrafo precedente: con ogni probabilità, l’accusante non è mai caduto in errore per via delle parole del *pater*, così confermando che la sua era stata una bugia del tutto innocente.

Dopo aver dettagliatamente esaminato quali propositi animassero il ricco **prima** che intraprendesse la *vis*, il *pauper*, nel resto del § 18, indaga quanto accaduto **durante** la medesima.

“E durante la violenza, davvero non ti è parso chiaro che non era una schiava?”: secondo il padre, non è assolutamente credibile che, nel corso dello stupro, “non si sia **manifestata** (“*eruperit*”) quella condizione di persona di nascita **libera** (“*ingenuitas*”)”. È assai significativa la scelta del verbo *erumpere*: esso può essere variamente tradotto come “slanciarsi fuori”, “sprigionarsi”, “scoppiare”. Non è pensabile, insomma, che l’*ingenuitas* della figlia non sia mai fuoriuscita, mai emersa in quegli istanti; al contrario, nel dramma di quei frangenti, essa si sarà disvelata al massimo della sua forza, e nella maniera più appariscente e vigorosa.

---

<sup>953</sup> Possiamo ora pienamente comprendere il senso di quel *color* narrativo che compare nel § 7, e che, a suo tempo, definimmo “criptico e di oscuro significato” (vedi p. 106): “lui non fece quel che forse avrebbe potuto fare con una donna di tale condizione (servile)”.

<sup>954</sup> Certamente un *signum non necessarium*, dal momento che la controparte potrebbe sempre replicare d’esser stata preda di un raptus. Una simile obiezione, tuttavia, renderebbe assai difficoltoso sostenere ancora il raggio: data questa premessa, lo stupro, più che essere il risultato di una *machinatio*, sarebbe stato l’esito di uno stato psichico alterato.



La ragazza deve, perciò, aver lottato come una leonessa ferita per difendere il proprio virgineo candore, la propria **dignità** di libera (“non si è opposta come una donna libera?”, § 18). Una resistenza ben differente da quella – flebile e tremante – che avrebbe frapposto, nelle medesime circostanze, un’*ancilla* abituata a essere oggetto d’ogni genere di molestie e soprusi da parte del proprio padrone.

La giovane, inoltre, non avrà certo taciuto davanti a quel che le stava accadendo, passiva spettatrice della violenza perpetrata nei suoi confronti: “non ha gridato il nome del padre? Non hai sentito alcun †riferimento a me†?” (seconda metà del § 18)<sup>955</sup>.

In definitiva: ad avviso del retore, “non è possibile che non sia manifestata quella condizione di persona di nascita libera che sarebbe poi ricorsa ai magistrati”. In altri termini, anche supponendo che il *dives*, sulle prime, avesse creduto a quel che diceva il povero, è **inverosimile** che egli non si fosse reso conto della verità dei fatti, mentre usava violenza sull’indifesa *puella*. Da ciò consegue che fosse venuta meno, in lui, l’iniziale (ed eventuale) **inconsapevolezza** circa l’effettivo *status* di quest’ultima, e, dunque, che egli non sia ora nelle condizioni di lamentare alcun (preteso) raggio<sup>956</sup>.

Così svolto, il ragionamento del declamatore parrebbe inattaccabile, preciso e ben congegnato in ogni sua parte. In realtà, tale tetragona solidità si rivela più fragile di quanto potrebbe sembrare.

Il principale problema deriva dalla scelta dell’oratore di fondare i propri argomenti sull’immagine, molto stereotipica e cara al mito<sup>957</sup>, di donna pudica e virtuosa. Questo **luogo comune**, al pari di molti *topoi*, è facilmente **rovesciabile** dall’attore<sup>958</sup>: egli potrebbe obiettare che non si attagli affatto alla figlia del convenuto, giovane lasciva e **complice** del padre nel suo bieco disegno.

Il retore, come accade ogni volta che fa difetto la logica, gioca la carta del *pathos* e dei sentimenti.

La narrazione dei fatti si fa vivida, cruda; l’ascoltatore si trova quasi catapultato sulla scena del delitto, a condividere le sofferenze e il terrore della donna, eroica paladina della

---

<sup>955</sup> Tale passaggio declamatorio si rispecchia nella realtà sociale del tempo. Secondo i costumi romani, infatti, una donna che fosse rimasta vittima di uno stupro sarebbe stata tenuta a denunciarlo immediatamente al marito ovvero al padre. La violenza avrebbe disonorato costoro, piuttosto che colei che l’avesse subita: essi soltanto avrebbero dovuto punire l’autore del misfatto: Brescia (2012) 46-47.

<sup>956</sup> Cfr. Talamanca (1990) 240.

<sup>957</sup> Si pensi, per fare solo un esempio, a Lucrezia. Esempio moglie di Collatino, si tolse la vita dopo la violenza inflittale da Sesto Tarquinio, per l’onta insopportabile di un simile disonore.

<sup>958</sup> Vedi Cap. I, § 3, p. 26.



propria pudicizia. A ogni assalto del violentatore, la sua dignitosa difesa si fa sempre più debole, sempre più flebile. Dapprima, ella reagisce con tutta la determinazione e fierezza di cui è capace; poi, vistasi con le spalle al muro, ormai in balia di una furia cieca e feroce, si accascia al suolo, gridando, tra i singhiozzi, il nome del padre, implorandone, con la poca voce rimasta, il salvifico soccorso<sup>959</sup>. Il convenuto punta il dito contro il suo carnefice, quel giovane scellerato e depravato che ha agito con chirurgica freddezza, senza esitazioni. L'accusa nei suoi confronti prende quasi le forme di un interrogatorio: il *dives* è incalzato dalla raffica di domande, che sembrano volerne provocare l'ammissione di reità, la confessione, l'invocazione del perdono.

Chi ascolta non potrà non essere trascinato dall'indubbia *vis* retorica dell'oratore, il quale riesce di nuovo a smagare il senno all'uditorio, distogliendolo dalla riflessione e dall'accorta ponderazione delle sue tesi.

A parere del declamatore, in definitiva, gli elementi addotti non possono che confermare la reità d'animo del *dives*. Infatti, il *pauper*, soddisfatto della sua opera persuasiva, conclude: "non è possibile che non sia manifestata quella condizione di persona di nascita libera che sarebbe poi ricorsa ai **magistrati**". Questo passaggio finale conduce, speditamente e senza soluzione di continuità, al successivo § 19, in cui si sottoporrà a critica la condotta tenuta dal ricco successivamente al misfatto, una volta davanti ai magistrati perché la ragazza, con la propria *optio*, decidesse del suo destino.

Il § 19 si apre, letteralmente, con un aut aut: "o **m'inganno** o l'**intera causa** è già stata oggetto di un **giudizio**". Con tale netta alternativa, il povero cerca di mettere in difficoltà la controparte: se quest'ultima riconoscesse esservi stato un precedente giudicato, rischierebbe di depotenziare o, forse, addirittura di compromettere la propria causa pendente, come vedremo. Se, invece, lo negasse, dovrebbe allora motivare per quale ragione, e sulla base di quali argomenti non vi sia alcun nesso tra le due *actiones*.

Qual è il giudizio, o meglio il *praeiudicium*<sup>960</sup> di cui il retore fa menzione in esordio di paragrafo? Naturalmente, ogni ascoltatore penserà immediatamente a quel **procedimento**

---

<sup>959</sup> È ravvisabile, nel testo del § 18, un evidente climax discendente, con cui il retore esprime la resistenza della fanciulla che, via via, scema sempre più, fino a ridursi a lieve lamento.

<sup>960</sup> Rammentiamo che, secondo la classificazione quintiliana, il *praeiudicium* è una cosiddetta *probatio artificialis*, ossia una prova esterna all'arte retorica. Lo stesso Quintiliano suggerisce alcune vie per contrastare tale *probatio*: principalmente, si evidenzieranno le differenze tra la causa, considerata *praeiudicium*, e quella presente; se, tuttavia, esse insistono sul medesimo oggetto, si dovrà – tra le altre cose – lamentare la debolezza delle persone soccombenti nel precedente processo, le pressioni subite, l'odio

che ha visto protagonista la fanciulla violata, allorquando ella ha esercitato l'*optio* tra la morte del *raptor* e il matrimonio con quest'ultimo. Il declamatore rammenta quel processo poiché in esso – a suo parere – si è deciso in merito alla medesima vicenda controversa che è, ora, oggetto della *circumscribendi actio*: lo stupro, e i fatti ad esso antecedenti e susseguenti. Il risultato di quel giudizio, senza dubbio, è stato **sfavorevole** al *dives*, riconosciuto reo d'aver violentato un'*ingenua*. Egli stesso, del resto, non si è opposto in alcun modo a un simile esito infausto, riconoscendo implicitamente, in tal modo, la non sussistenza non soltanto della *machinatio*, ma della più piccola e semplice frode (“se infatti avessi commesso **qualche** frode, avresti dovuto proclamare dinanzi al magistrato: ‘sono vittima di circonvenzione, la credevo una serva’”, § 19). Ne consegue – ragionerà chi ascolta – che l'attuale azione del ricco è ormai **tardiva** e destinata alla soccombenza, poiché egli non ha fatto valere le proprie ragioni quando avrebbe dovuto. Sotto il profilo della tecnica argomentativa e persuasiva, il § 19 rappresenta un tipico esempio di quello che Cicerone avrebbe definito un **ragionamento semplice**<sup>961</sup>. Proviamo, quindi, a identificarne i passaggi.

Esso, senza dubbio, si diparte da una frase che abbiamo già citato: “se infatti avessi commesso qualche frode, avresti dovuto proclamare dinanzi al magistrato: ‘sono vittima di circonvenzione, la credevo una serva’”. Si tratta di un argomento difficilmente sindacabile dall'attore: come abbiamo osservato in precedenza<sup>962</sup>, è ampiamente condiviso – e rispondente al comune **buon senso** – che chi abbia subito un danno, quale quello che lamenta il *dives*, ne faccia tempestiva denuncia davanti all'autorità competente.

Dal momento che, tuttavia, pur sotto la **pressione** psicologica di un momento così cruciale della sua esistenza, il giovane non ha **eccepito** nulla davanti al magistrato, ne consegue una sola plausibile conclusione: “*necessitatem raptoris agnovisti*” (ultima riga del § 19). Dobbiamo porre massima attenzione a ogni singolo termine di quest'ultimo passo, capace di restituirci, con certezza, il pensiero del declamatore, sgorgato dalla generosa fonte della dottrina retorica di Quintiliano. Centrale è il riferimento alla **necessitas**, termine cardine dell'intera frase e – come vedremo – dell'intero § 19. Si tratta

---

(cfr. Quint. *inst.* 5.2.3). Potremmo, quindi, immaginare una replica del *dives* in cui egli sosterrà di non aver obiettato nulla per timore delle ritorsioni e dell'avversione popolare nei confronti degli stupratori.

<sup>961</sup> Vedi p. 111, nota 851.

<sup>962</sup> Vedi *supra*, p. 106.

di un lemma dotato di grande estensione semantica, che conviene tradurre, ai nostri fini, come “necessità logica”, “argomentazione incontrovertibile”. Siamo, pertanto, in grado di cogliere appieno il messaggio del convenuto: secondo il *pauper*, il silenzio del *dives* di fronte al magistrato è stato una conseguenza **innegabile** e manifesta di un animo **colpevole**. Egli – fuor di dubbio – è stato costretto a tacere dall’intima consapevolezza di non essere mai caduto in errore per il mendacio del padre, e, quindi, d’averne violato la figlia *tamquam ingenua*. In definitiva, il fatto che il giovane se ne sia stato zitto, nel momento in cui avrebbe dovuto invece proclamare, gridare a chiara voce la propria innocenza, è un **signum necessarium** della sua reità, un’implicita **confessione**<sup>963</sup> di colpevolezza.

Comprendiamo bene, a questo punto, perché *necessitas* sia la chiave di volta del § 19. Il paragrafo, nel suo complesso, costituisce il più **forte** momento della controaccusa: esso, infatti, non si fonda sui soli *loci communes* – come larga parte dei precedenti §§ 17-18 – bensì sullo stringente, inesorabile rigore del *signum necessarium* e del ragionamento semplice. Quest’ultimo, secondo Cicerone<sup>964</sup>, conduce a una conclusione **necessaria**, inconfutabile: “si dimostra come necessario ciò che non può essere fatto né provato in modo diverso da come lo si dice”. Viceversa, i §§ 17-18, poiché sostanzialmente fondati su meri luoghi comuni<sup>965</sup>, contengono argomenti, al più, **verosimili**<sup>966</sup>.

Il declamatore, ben consapevole di ciò, dispone le argomentazioni secondo il cosiddetto **ordine nestoriano**, che Quintiliano raccomanda all’accusatore<sup>967</sup>: quelle sicure al principio del discorso, in mezzo quelle più deboli, le più salde di tutte alla fine. In effetti, osserviamo che il § 17 si apre con alcune *probationes* tratte dai *loci*<sup>968</sup>. Il § 18, invece, si segnala per essere l’anello debole della controaccusa, come già abbiamo segnalato<sup>969</sup>, e

---

<sup>963</sup> *Agnoscere*, tra i suoi vari significati, è traducibile con “confessare”. Tale ultima resa ci pare preferibile, perché maggiormente aderente a quel che il declamatore intende esprimere.

<sup>964</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.44 e ss.

<sup>965</sup> Cfr. Cic. *inv.* 2.48. “Gli argomenti che possono adattarsi a molte cause, li chiamiamo “luoghi comuni”. Infatti, un luogo comune è, in qualche modo, lo sviluppo [...] d’un tema discutibile, in cui possa essere sostenuto, con ragioni plausibili, anche il contrario, ad esempio, se si dimostra, che bisogna prestare fede ai sospetti o, al contrario, l’opposto”. In quanto rovesciabili, i luoghi comuni danno origine ad argomentazioni verosimili.

<sup>966</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.46. “È poi verosimile ciò che suole generalmente accadere o che si basa sulla opinione comune o che ha in sé qualche somiglianza con queste due possibilità, vera o falsa che sia la somiglianza”.

<sup>967</sup> Cfr. Quint. *inst.* 7.1.10-11. Benché Quintiliano si riferisca all’attore, riteniamo che il suo suggerimento possa essere esteso anche al convenuto, nel caso in cui questi debba, a propria volta, muovere all’attacco, come nell’ipotesi di *Declamatio minor* 301.

<sup>968</sup> Vedi pp. 149 e ss.

<sup>969</sup> Vedi p. 152.

infatti viene posto nella parte mediana di quest'ultima, affinché se ne riduca l'impatto negativo. Ultimo in ordine di apparizione, e quindi destinato a rimaner maggiormente impresso nella memoria di chi ascolta, il § 19 – come si è visto – è il più incisivo tra tutti.

## 4.8 Come concludere il discorso

La *peroratio*<sup>970</sup> (o *conclusio*<sup>971</sup>) È l'esito e il coronamento di tutto il discorso<sup>972</sup>. La conclusione può trovar posto in quattro punti: nell'esordio, dopo la narrazione, dopo un'argomentazione robustissima, al termine del discorso<sup>973</sup>.

Tre sono i tipi di perorazione:

RICAPITOLAZIONE (*enumeratio*<sup>974</sup>). È una breve elencazione e un richiamo dei temi trattati (si partirà dal ricapitolo della partizione, per poi passare agli argomenti della conferma e della confutazione)<sup>975</sup>. Lo scopo è far sì che essi siano ricordati<sup>976</sup>. Sono previsti vari i modi per comporla (per evitare la noia): si toccheranno gli argomenti uno a uno e li si passerà in rapida rassegna; oppure si esporranno i punti della partizione e si richiamano alla memoria le argomentazioni addotte a conferma di ciascuno di essi; oppure si dirà: “abbiamo esposto questo, abbiamo chiarito quest'altro” (così il giudice sarà convinto che non vi sia più nulla che necessiti di prova)<sup>977</sup>. Ancora, si potrà ripercorrere separatamente le argomentazioni; o accostare alle nostre quelle dell'avversario, mostrando così, dopo aver esposto la nostra argomentazione, come siamo riusciti a ben ribattere alle controdeduzioni avverse<sup>978</sup>.

---

<sup>970</sup> Cfr. Quint. *inst.* 6.1.1.

<sup>971</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.98; *Rhet. ad Her.* 2.47.

<sup>972</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.98.

<sup>973</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 2.47.

<sup>974</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 2.47; cfr. Cic. *inv.* 1.98.

<sup>975</sup> *Ibidem.*

<sup>976</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.98.

<sup>977</sup> *Ibidem.*

<sup>978</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.99.

INVETTIVA (*indignatio*<sup>979</sup>). Si tratta di un epilogo volto a suscitare **odio** per una persona, o **grave avversione** per un fatto<sup>980</sup>. Si farà uso degli stessi luoghi della conferma: infatti, da essi può nascere ogni tipo di amplificazione o invettiva<sup>981</sup>.

INVITO ALLA COMPASSIONE (*conquestio*<sup>982</sup>). Con essa, il retore cerca la commiserazione del giudice<sup>983</sup>. Occorre anzitutto, perciò, renderne benevolo e mite l'animo: ciò si otterrà evidenziando "la forza del destino" e della fragilità umana<sup>984</sup>; si useranno, a questo scopo, parole solenni e sagge<sup>985</sup>. Il giudice si addolcisce, poiché considera la comune condizione di esseri umani<sup>986</sup>. Dedichiamo alla *conquestio* maggiore attenzione, poiché ad essa ricorrerà il nostro declamatore per concludere la propria orazione.

Ecco i **luoghi**<sup>987</sup>: 1. Si contrappone il vecchio stato di felicità alle presenti disgrazie che vengono imputate al proprio assistito. 2. Si descrivono le disgrazie, presenti passate e future. 3. Si deplora la sventura in tutti i suoi aspetti (es. in caso di morte del giovane figlio, si richiama la gioia strappata per la sua fanciullezza...). 4. Si evidenziano i fatti vergognosi e le cose che si stanno subendo e si subiranno, indegne dell'età, della famiglia, della condizione di vita precedente, dell'onore, della propria generosità. 5. Si dà vivido resoconto delle disavventure, perché appaiano, per così dire, davanti agli occhi del giudice. 6. Si deplora la condizione miserabile in cui si è precipitati, in cui si è caduti a dispetto delle proprie speranze di poter ottenere qualcosa. 7. Si invita chi ascolta a immedesimarsi in noi, e, vedendo noi, a ricordare i propri figli o genitori. 8. Si afferma che è accaduto quanto non doveva succedere, o che non è stato fatto quello che si sarebbe dovuto ("è morto in mano ai nemici senza degna sepoltura", "non fui presente e non sentii le sue ultime parole"). 9. Si dà la parola a cose inanimate. 10. Si mettono in evidenza l'altrui miseria, fragilità e l'abbandono da parte di tutti. 11. Si raccomanda la sepoltura del figlio o del proprio corpo. 12. Si piange la separazione dai propri cari (figli, genitori...). 13. Si lamenta lo sdegno di essere stati trattati male da coloro dai quali meno

---

<sup>979</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.100

<sup>980</sup> Ibidem.

<sup>981</sup> Ibidem.

<sup>982</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.98.

<sup>983</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.106.

<sup>984</sup> Ibidem.

<sup>985</sup> Ibidem.

<sup>986</sup> Ibidem.

<sup>987</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.107 e ss.

ce l’aspettavamo, come i parenti, gli amici con cui ci siamo comportati bene, e che abbiamo pensato ci sarebbero stati d’aiuto. 14. Preghiera con cui, con parole umili e supplichevoli, si invoca la compassione di chi ascolta. 15. Si dichiara di essere preoccupati non della propria sorte, ma di quella dei cari. 16. Si dimostra che il proprio cuore è sensibile alla sorte altrui, ma che è al contempo forte davanti alle avversità che dovessero accadere. La grandezza d’animo smuove, infatti, più efficacemente a compassione rispetto all’umiltà e alla supplica. Cicerone ricorda però che nulla si asciuga più presto di una “furtiva lagrima”. 17. Si mostra di essere sempre stati nei guai, o comunque per lungo tempo<sup>988</sup>. 18. Ci si lamenta del fato avverso<sup>989</sup>. 19. Si ricorda la clemenza e la pietà da noi usate in passato verso altri<sup>990</sup>. 19. Si elencano le cose che ci accadranno se perderemo<sup>991</sup>.

#### 4.9 La *peroratio* nella *Declamatio minor* 301

Elegantemente definita da Cicerone “l’esito e il coronamento di tutto il discorso”<sup>992</sup>, la perorazione è dunque l’atto finale dell’orazione. Dall’epilogo dipende l’animo del giudice<sup>993</sup>, che delibererà avendo memoria, massimamente, di quest’ultima parte.

La *probatio* dell’autore di *Declamatio minor* 301, con la sua tinta patetica, particolarmente accentuata nel contrattacco finale, ha certamente infuocato le passioni, e inasprito assai la tensione con la controparte. Ora, dopo tanta acredine, conviene **riconciliarsi** l’animo del giovane attore, per quanto possibile: infatti, per il convenuto – come avvertiva il *sermo* – “il ricco non è solo uno che lo accusa, ma anche il genero, e perciò noi non siamo in collera” (§ 1).

Converrà, insomma, una *peroratio* che mitighi i “bollenti spiriti” suscitati dal *pathos*. Si mirerà, allora, all’*êthos*, ossia alla mitezza, all’amabilità, alla concordia tra i protagonisti della vicenda, loro malgrado legati – pur sempre – da un forte vincolo<sup>994</sup>.

---

<sup>988</sup> Cfr. *Rhet. ad Her.* 2.50.

<sup>989</sup> Ibidem.

<sup>990</sup> Ibidem.

<sup>991</sup> Ibidem.

<sup>992</sup> Cfr. *Cic. inv.* 1.98.

<sup>993</sup> Cfr. *Quint. inst.* 6.1.10.

<sup>994</sup> Cfr. *Quint. inst.* 6.2.8 e ss. “L’*êthos* [...] sarà ciò che anzitutto si raccomanderà per la bontà, in quanto non solo mite e pacifico, ma per lo più piacevole e umano, amabile e gradevole all’ascolto. [...] lo si trova

L'epilogo di *Declamatio minor* 301 – come vedremo – ha, perciò, le caratteristiche della cosiddetta *conquestio*: è l'invito alla **compassione**, alla benevolenza, alla dolcezza d'animo<sup>995</sup>.

Distinguiamo, nella *peroratio* in esame, due **sequenze** fondamentali. Nella prima (§§ 20-21), il retore si appella al *dives*, affinché egli ben consideri chi, tra i due litiganti, soffre realmente gli svantaggi derivanti dal matrimonio, e chi, invece, ne tragga ogni vantaggio. Nella seconda (§ 22), il *pater* rivolge una breve e accorata preghiera all'avversario: se ancora adirato per qualche motivo, abbia almeno misericordia della figlia, fanciulla innocente e ingenua.

La prima metà del § 20 ci offre un nuovo esempio della maestria del declamatore, che riesce a connettere superbamente l'argomentazione con la perorazione.

“Non credo che **tu** mi faccia una **colpa** del fatto che **lei** ha **scelto** le nozze. E **io** nemmeno me ne attribuisco il merito, come **nemmeno** mi rallegro per questo matrimonio”. Sembra che, dalla scelta dei vocaboli e dal tono generale, che il discorso sia ancora nel mezzo della *probatio*: in effetti, qui il padre sta negando qualsiasi sua implicazione o influenza nella scelta del matrimonio, ad opera della ragazza. E tuttavia, a ben vedere, qualcosa è mutato: dal *pathos*, che ha dominato larga parte dell'orazione, si passa ora all'*êthos*, ai buoni sentimenti. Affiora, infatti, una punta d'**ironia**<sup>996</sup>, che sdrammatizza e cerca il sorriso della controparte e di chi ascolta (“e io nemmeno me ne attribuisco il **merito**, come nemmeno mi rallegro per questo matrimonio”).

Il retore prosegue a illustrare per quale **motivo** egli sia stato del tutto estraneo all'*optio* della figlia: questo momento – come presto sarà chiaro – è decisivo per innestare, sulla morente *argumentatio*, le radici della perorazione.

“Mi sarebbe stato molto più **confacente** un genero con cui convivere alla **pari**, a casa del quale, se mai avessi cenato da lui, la moglie potesse servire in tavola” (metà del § 20). Con questa e frase, l'oratore ottiene un doppio risultato.

---

fra persone legate molto strettamente, tutte le volte che, liberi dall'ira e dall'odio, sopportiamo, perdoniamo, prestiamo attenzione, consigliamo”

<sup>995</sup> Cfr. Cic. inv. 1.106. “Tenuto un tale discorso [...] il cuore degli uomini si addolcisce moltissimo, ed è preparato alla misericordia, giacché nella disgrazia altrui considererà la propria debolezza”.

<sup>996</sup> Cfr. Quint. inst. 6.2.15. “Assai più appropriato all'*êthos* sarebbe invece il fingere di dar soddisfazione e far richieste, nonché l'*eironeía*”, ossia l'ironia. Essa “tende a far capire qualcosa di diverso da quel che dice”.

In primo luogo, egli assesta, con alcuni motti di spirito, il **colpo di grazia** finale alla tesi del raggio. È una *machinatio* ben curiosa, quella di cui l'accusa il ricco: da essa sono derivati solo inconvenienti al suo autore, e nemmeno un vantaggio! Al povero *pater*, infatti, sarebbe convenuto assai più un genero della medesima condizione sociale, con cui sentirsi a proprio agio. Anche qui, il faceto e l'**umoristico** allontanano sempre più la gravità e la serietà che sarebbero state tipiche di un passaggio realmente argomentativo. In effetti, il padre, più che argomentare, ironizza: egli avrebbe condiviso la tavola molto più volentieri con un genero pitocco, presso il quale sarebbe stata la moglie a servire, e non uno stuolo di schiavi e camerieri, come nella casa del giovane. Chiaramente, qui predomina l'*êthos*: l'accusato, ormai forte della precedente *probatio*, è persino pronto a scherzare sui fatti di causa, di cui vien fatta parodia (“un genero con cui convivere alla pari, a casa del quale, se mai avessi **cenato** da lui, la moglie potesse **servire** in tavola”). Insomma, se di *machinatio* s'è trattato, si è realizzata allora una frode alla rovescia, ai danni del suo stesso artefice! L'accusatore rimarrà spiazzato da questa conclusione, e – forse – il suo animo furente sarà mosso, per la prima volta, al riso e al **compatimento**<sup>997</sup>. L'*êthos*, allora, avrà sortito il suo effetto<sup>998</sup>.

A questo punto, sicuro della sorpresa e della commozione dell'avversario, il convenuto si spinge oltre, rovesciando la prospettiva: “**tu**, invece, cos'hai **perso** per questa circonvenzione?”. Se il *pater* ha avuto tutto da perdere dalla sua (presunta) macchinazione, forse ci avrà guadagnato il ricco?

Certo, apparentemente anche il *dives* ne è uscito danneggiato, poiché si è ritrovato, da un giorno all'altro, maritato con una plebea (“non hai una moglie ricca”, seconda metà del § 20). Inoltre egli, fatalmente, ha dovuto rinunciare alle ricchezze che avrebbe portato una sposa più facoltosa.

Non è affatto sicuro, tuttavia, che dal matrimonio con una donna pecuniosa sarebbero derivati soltanto dei *commoda*. Il retore pungola l'avversario sul punto: “non desideri niente più del denaro? Meriteresti davvero di sposare una tua **pari!**”. Si tratta, tuttavia, di

---

<sup>997</sup> Cfr. Quint. *inst.* 6.2.84. “Quello che fra tutti è il genere di umorismo forse più gradevole: l'uscirsene con qualcosa che l'interlocutore non si aspettava”.

<sup>998</sup> È interessante notare che, in sostanza, queste prime righe del § 20 offrono una sorta di sottile parodia dell'*argumentatio*: la persuasione non è più fondata sulla logica, bensì sulla forza dell'*êthos*. Sull'efficacia persuasiva dell'*êthos*, cfr. Quint. *inst.* 6.2.9.



una provocazione garbata, piena di *eironeía* e ben differente da certi attacchi precedenti, carichi di *pathos*<sup>999</sup>.

“Allora vedresti che contrasti, che liti, quante continue allusioni alla dote, la testa che si alza al livello della tua!” (conclusione del § 20). Eccoli, i “vantaggi” che sarebbero venuti da *nuptiae* con una donna d’alto rango: il *dives* si sarebbe trovato impegnato in una **lotta quotidiana**, da pari a pari, esasperato da pretese, capricci, continui litigi. La superba matrona non avrebbe certo docilmente chinato il capo, obbediente agli ordini del consorte: anzi, innalzata la propria testa a livello della sua, avrebbe finito col dettar legge in casa di quest’ultimo! E non sarebbe finita qui: mai sarebbe mancata occasione per l’assillante menzione di quella sua ricca dote, accompagnata dalla minaccia di porre fine al matrimonio e di pretenderne la restituzione<sup>1000</sup>. Un’unione ben felice e ricca di gioie coniugali, invero!<sup>1001</sup>

“Certo, in mezzo a questi tuoi piaceri, tra questi tuoi desideri, ti sarebbe consentito amare qualche schiava, struggerti per qualcuna delle tue serve” (incipit del § 21). Tra le amarezze di un rapporto conflittuale, arido e sessualmente non appagante<sup>1002</sup>, al misero marito non sarebbe rimasto che cercare consolazione tra le braccia delle proprie schiave, desiderando quel calore che l’arcigna sposa non gli avrebbe mai donato. Anche con le ancelle, tuttavia, non sempre quella voglia avrebbe trovato sfogo (“ti sarebbe consentito [...] struggerti per qualcuna delle tue serve”).

Il giovane, dopo aver udito una descrizione così impietosa e colorita della sorte che lo avrebbe atteso in caso di nozze con una ragazza ricca, improvvisamente si troverà a stimare non così disprezzabile la propria condizione. Il suo animo, prima tanto ostile e avverso al *pauper*, verrà scosso da un inatteso **intenerimento**: forse è stato troppo duro

---

<sup>999</sup> Cfr. Quint. *inst.* 6.2.18. “Ogni *ethos* richiede come oratore un uomo retto e affabile. [...] Perciò, qui lo stesso stile espositivo dev’essere placido e dolce, e nulla volere di superbo, nulla neppure di elevato e di sublime: basta parlare con proprietà, gradevolezza, credibilità, sicché s’addice meglio di qualsiasi altro il ben noto registro medio”.

<sup>1000</sup> Marrone (2006) 225 e ss. La dote “consisteva in una o più cose o diritti che la moglie o il di lei *pater familias* o un terzo conferivano al marito”. In caso di scioglimento del matrimonio, la dote andava restituita alla moglie, in quanto *res uxoria* (salve *retentiones* riconosciute al marito). All’uopo era concessa, alla moglie o al suo *pater familias*, l’*actio rei uxoriae*, per la restituzione della *dos*.

<sup>1001</sup> L’accumulazione ha garantito un sicuro effetto comico. Lo stesso avversario si immaginerà, per un momento, tempestato dalle follie d’una bisbetica moglie, e riderà, in cuor suo, del pericolo scampato; al contempo, egli inizierà a rivalutare la propria attuale situazione. Naturalmente, anche qui il declamatore sfrutta un luogo comune: quello della sposa ricca e indomabile, volubile e pretenziosa.

<sup>1002</sup> Il riferimento ai “piaceri” e ai “desideri” deve leggersi, certamente, in senso ironico. In un matrimonio così tormentato, indubbiamente, vi sarebbe stato assai poco spazio per i piaceri del sesso e dell’amore coniugale.

col proprio **suocero**. In fondo, mentre costui, a seguito dell'*optio*, è caduto in una miseria ancor peggiore di quella originaria, egli si è forse sottratto a un matrimonio funesto e sgraziato<sup>1003</sup>.

Il *pater*, dopo aver lungamente presentato, con grande dovizia di particolari, gli *incommoda* connessi a una *locuples uxor*, esalta, adesso, le **qualità** della figlia, eccellente donna di casa. “Ora invece hai una moglie che non è ambiziosa, che non pretenderà un seguito, ma che pende completamente dalle tue labbra. È abituata a faticare: avrai una serva” (conclusione del § 21). Il **rovesciamento** è completo: il vincolo nuziale, tanto deprecato dal ricco, si rivela, invece, assai fortunato. La ragazza, umile e semplice, non ambirà al lusso: si contenterà di una vita ritirata e morigerata. Non bramerà la mondanità: al contrario, sarà l’ombra fedele del marito, a cui donerà tutta se stessa, succube del suo volere. Ella, poi, si rivelerà una straordinaria e infaticabile lavoratrice, sempre dedita alle faccende domestiche e alla cura del nido familiare: non solo moglie, ma anche **schiaiva**<sup>1004</sup>.

Toccato nell’intimo da simili discorsi, il ricco, forse, deporrà il proprio odio: una lacrima ne solcherà, allora, il viso indurito, e si placherà quell’altero disprezzo. Egli, ricordando anche le proprie mancanze, si riconcilierà con l’antico amico.

---

<sup>1003</sup> Non ci sembra che il retore, nei §§ 20-21, faccia ricorso, al fine di smuovere le emozioni del giovane, a un ben individuabile *locus communis* della *conquestio*. Cicerone, che ci offre il catalogo più esaustivo in proposito (cfr. *Cic. inv.* 1.107 e ss.), non include, nella propria elencazione, un luogo che sia perfettamente corrispondente. La gran parte dei *loci*, infatti, richiede che l’accusato descriva minuziosamente le proprie disgrazie, l’infelice sorte che l’ha colpito, oppure denunci l’abbandono da parte di tutti, o ancora pianga la separazione da una persona cara. Nella *peroratio* di *Declamatio minor* 301, come abbiamo visto, si concede ben poco spazio alla lamentazione del padre, che, più che addolorato, appare rassegnato alla propria beffarda sorte. Possiamo intuire la precisa ragione per la quale il declamatore, solitamente assai fedele alla precettistica classica, sceglie, in questa sola circostanza, di discostarsene. Egli deve aver adoperato, quale parametro di fondo per la propria insolita opzione, il criterio quintiliano dell’*utilitas* (ad es., cfr. *Quint. inst.* 5.13.13): in altri termini, deve aver riflettuto su ciò che sarebbe stato più conveniente che il padre dicesse. E tale convenienza, certamente, deve ispirarsi alle indicazioni del *sermo*: “il ricco non è solo uno che lo accusa, ma anche il genero, e perciò noi non siamo in collera”. Una lunga e lamentosa deplorazione dei beni perduti, dell’avversa fortuna avrebbe infastidito l’avversario, che l’avrebbe interpretata come una nuova manifestazione di ostilità e rancore. Assai più opportuna, allora, una *peroratio* in cui il *pauper* presenti al *dives* i benefici del matrimonio con la figlia, affinché costui, reso indulgente, dimentichi i passati contrasti.

<sup>1004</sup> L’identificazione *filia-ancilla* non è nuova: il più lampante riferimento precedente, in tal senso, lo rinveniamo nel § 13 dell’*argumentatio* (“se infatti tu fossi capitato lì in un altro momento della giornata, anche allora lei ti sarebbe sembrata una serva: l’avresti vista filare”). Chiaramente, tale assimilazione non va intesa in senso giuridico, ma soltanto figurato: la ragazza, libera per nascita, è costantemente impegnata in occupazioni “basse”, tipicamente servili. Nel particolare contesto del § 21, questo accostamento assume, forse, un significato ulteriore: il *pater* vuol suggerire, con un po’ di malizia, che la ragazza si sottometterà docilmente a ogni desiderio del ricco, con una devozione e un affetto di cui una consorte agiata non sarebbe mai capace.

Un simile lieto fine, tuttavia, potrebbe non realizzarsi: troppo profondo il risentimento del giovane nei confronti del *pater*. Il declamatore, allora, sceglie di chiudere l'orazione con una **supplica** finale.

“Tu, [anche] se in qualche modo ti ho **offeso**, devi prendertela solo con me: lei non ha fatto **nulla**, non ha nessuna colpa. E' per un ordine che ha agito; nel servire a tavola ha obbedito al padre; la sola cosa che riguarda lei è il fatto di aver poi **optato** (per le nozze)” (§ 22).

L'implorazione (*obsecratio*) è il quattordicesimo *locus* della *conquestio*, secondo Cicerone<sup>1005</sup>: “il quattordicesimo si risolve in una preghiera, con la quale scongiuriamo, con parole umili e supplichevoli, quelli che ascoltano, perché si muovano a compassione”.

Il retore invoca la **pietà** dell'accusatore: se egli è ancora irato, se ancora ritiene di essere stato danneggiato da una qualche macchinazione, abbatta il proprio furore sulle spalle del solo *pater*, soltanto a lui rivolga le proprie rimostranze. Risparmi, invece, l'incolpevole figlia: ella ha soltanto eseguito, diligentemente, gli ordini che le impartiva il padre<sup>1006</sup>, non si è volontariamente prestata ad alcun malefico e perverso disegno. Solo di un fatto è responsabile: l'aver scelto le nozze col proprio stupratore<sup>1007</sup>.

---

<sup>1005</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.109.

<sup>1006</sup> In sostanza, il convenuto rappresenta la propria figlia come una persona priva di un autonomo pensiero, mera appendice di qualcuno che la conduce, al pari d'una bestia da soma o, per l'appunto, d'una schiava. La stessa immagine era suggerita poche righe sopra, al § 21: “ora invece hai una moglie che non è ambiziosa, che non pretenderà un seguito, ma che pende completamente dalle tue labbra. È abituata a faticare: avrai una serva”.

<sup>1007</sup> L'oratore chiude in maniera circolare la *peroratio*: il riferimento all'*optio* della fanciulla, che ne segnava l'inizio, viene ripetuto ora, al termine della perorazione e dell'intera declamazione.

## Conclusioni

Al termine della nostra indagine dedicata alla *Declamatio minor* 301, riteniamo utile offrire un breve **quadro riassuntivo** della stessa. Lo scopo di quest'ultimo paragrafo è duplice. Da un lato, esso permetterà al lettore di abbracciare **sinteticamente** l'impalcatura complessiva intorno a cui il declamatore ha scelto di costruire la propria difesa del *pauper* convenuto con l'accusa di *circumscriptio*. Dall'altro lato, proprio questa lettura d'insieme permetterà di tornare più agevolmente, per un'ultima volta, su quello che di un'impalcatura retorica è il **nucleo** stesso, vale a dire la determinazione dello *status causae*. Questo secondo aspetto sarà a sua volta l'occasione per una riflessione, appena accennata in questa sede, ma che ci piacerebbe poter in futuro riprendere, sull'ontologia stessa della '*circumscriptio*', secondo le nomenclature retoriche antiche, del 'dolo', secondo le categorie dogmatiche moderne, incentrata sulle difficoltà che tuttora persistono a proporre una precisa definizione.

Procediamo, quindi, secondo l'ordine indicato, e dedichiamo la nostra attenzione alla prima delle due sezioni di cui si compone il paragrafo.

Come sappiamo, la cornice processuale della declamazione è offerta da un'accusa di *circumventio* mossa dal ricco nei confronti del *pauper*. Il convenuto, impersonificato dal declamatore, ha strutturato la propria arringa come un'ampia giustificazione del proprio operato, intrecciata a una *accusatio*, a un controattacco rivolto contro l'attore. Dobbiamo preliminarmente osservare, in questa sede, che l'**intero** discorso, ridotto nella sua nuda essenza, è permeato dal fondamentale *locus ex persona* della *fortuna* (ossia della condizione sociale), differentemente declinato per il **povero** e per il **ricco**. Il *pauper* è ritratto in tutta la sua desolazione, in tutta la sua privazione di mezzi e di risorse; un uomo cui la Sorte ha riservato una sola ricchezza: sua **figlia**. Un uomo dotato, tuttavia, di dignità e grandezza d'animo, ospite di eccezionale generosità e ammirevole zelo. In breve, è il *topos* dell'*inops censu sed integer*, su cui ci soffermammo nei §§ 4.3 e 4.5.

Il ricco, invece, è costantemente descritto come un signorotto smaliziato e tracotante, sfrenato nella sua lussuria e privo di scrupoli nel trarre profitto dalla debolezza altrui; un giovinastro che conosce già bene il mondo, e si fa scudo della brutale legge del più forte.

Questi **tipi umani**, presentati all'ascoltatore nella loro grezza efficacia, costituiscono lo sfondo di tutto il **ragionamento** sotteso alla nostra *declamatio*: il *pater*, nella sua ingenua *simplicitas* e profonda *paupertas*, non può aver macchinato una tanto raffinata e astuta frode (come rilevavamo nel § 3.2). Assai più plausibile ritenere, al contrario, che del *dolus malus* si sia macchiato l'animo (tutt'altro che ingenuo e inconsapevole) dell'attore, soggetto assai più avvantaggiato sotto un profilo socio-culturale, e membro della classe detentrica del **potere** nella *civitas*<sup>1008</sup>.

Ecco, quindi, dipanarsi sotto i nostri occhi il fondamentale **contrasto** – per così dire antropologico – che innerva il testo della declamazione. Da questo conflitto traggono origine i *loci* dell'esordio, i *colores* della *narratio*, gli *argumenta* della *probatio*, i *topoi* della *peroratio*. Con un'avvertenza, tipica delle esercitazioni retoriche: gli argomenti che scaturiscono dal *locus* della *fortuna* – pur affondando certamente nella concreta realtà sociale del tempo<sup>1009</sup> – sono **verisimili**, cioè inevitabilmente aperti alla confutazione e al rovesciamento da parte dell'avversario.

Incominciamo dall'**esordio** (§§ 2-5). Esso è giocato su un'ampia *captatio benevolentiae*, finalizzata, da un lato, a far risaltare le **caratteristiche positive** del convenuto (rettezza, morigeratezza, dignità), e ad attirare sul medesimo le simpatie del pubblico; dall'altro, a **screditare**, sin dall'inizio del discorso, il **ricco** accusatore, sfrontato e arrogante nella sua iniqua pretesa. Un *exordium* siffatto consente, a chi si difende, di accendere negli animi degli ascoltatori un subitaneo sentimento di **invidia sociale**, destinato ad accrescersi col prosieguo dell'arringa.

Vengono, altresì, anticipate alcune coloriture, che saranno riprese ed approfondite nelle sezioni successive del discorso. Gli **intenti** che hanno fatto avvicinare il povero al ricco appaiono, sin dalle prime righe, del tutto **leciti**: egli desiderava un **patrono** per la propria famiglia. A tal fine, il *pauper* ha invitato il giovane a quella fatale **cena**: tutto, infatti, deve imputarsi a una Sorte beffarda, che ha sovvertito ogni progetto e intenzione del *pater*. Peraltro, l'essenziale descrizione della *cenula* offre al declamatore lo spunto per

---

<sup>1008</sup> Un lampante riferimento, in tal senso, lo rinveniamo nel § 8 della *declamatio*: “come avrebbe potuto la mia povertà sostenere un'ostilità del genere, se mia figlia avesse deciso di mandare a morte un giovane tra i più ragguardevoli della città?”.

<sup>1009</sup> Come dimostra il fondamentale saggio di Carcopino, cui abbiamo dedicato alcuni approfondimenti *supra*: vedi le note delle pp. 97 e ss.

approfondire il *topos* della **povertà**: si è trattato, infatti, di un pasto disadorno, senza servitori, ben lontano dai fasti d'un aristocratico.

Nell'esordio, insomma, il *pauper* inizia a definire la **tesi di fondo** di tutta la sua **difesa**, in seguito più compiutamente sviluppata: i fatti e la sua stessa condotta, in apparenza sospetti e rivelatori di colpevolezza, devono in realtà ricondursi esclusivamente alle necessità di una **condizione sociale** umile, e non – come sostiene l'accusa – a un (presunto) desiderio di raggio.

Veniamo alla **narrazione**. Questa sezione del discorso conosce una **bipartizione** interna, simmetrica alla struttura bipartita che prenderà l'*argumentatio*: dopo la descrizione dei fatti su cui poggeranno la **difesa** e la **giustificazione** del povero (§§ 5-6), si passa ai fatti su cui poi poggerà il **contrattacco**, sottoponendo a serrato esame la condotta del ricco (§§ 7-8). Nella *narratio*, attraverso i *colores*, il retore sparge dunque quella “traccia delle prove”, che avrà cura di approfondire e meglio strutturare sotto il profilo tecnico-argomentativo nella sezione successiva.

La *narratio* prende le mosse – non sorprendentemente – dal *locus ex fortuna*: per prima cosa vengono descritti, infatti, i preparativi dell'**umile cena**. Il *topos* dà luogo a un *color* narrativo (più ancora che argomentativo) piuttosto efficace: vediamo il *pauper* – in assoluta solitudine – intento nell'allestimento della cenetta. Egli, nella sua cupa desolazione, appare nondimeno degno della più alta **stima**: è un eccellente **ospite** del ricco, capace di garantire la miglior accoglienza possibile<sup>1010</sup>.

Misero e senza risorse, il povero può contare sul solo ausilio della **figlia**, cui lascia infatti il compito di **servire in tavola**. È ancora la **povertà** a fornire un valido *alibi* all'accusato, sufficiente ad allontanare malevole supposizioni di controparte circa l'impiego della ragazza.

Dopo aver sufficientemente difeso i fatti, il convenuto giunge all'elemento più **sfavorevole**: il **mendacio** riguardo al reale *status libertatis*.

La giustificazione di quest'ultimo fatto sposta il *focus* della *narratio* dal piano oggettivo a quello soggettivo, che – in sostanza – è l'ambito della volontà, della **psiche**.

Il convenuto si guarda bene dal fare esplicita menzione della bugia: egli, con astuta perifrasi, sostiene di “aver avuto **vergogna** ad ammettere” che si trattasse di sua figlia. Il

---

<sup>1010</sup> Il *locus ex fortuna* dell'*inops censu sed integer* viene qui sfruttato per accrescere la simpatia del pubblico nei confronti di chi parla, amplificando (al contempo) la distanza esistente tra il *pater* e il ricco.

*reus* aggancia alla propria discutibile condotta una sintetica **motivazione** (consistente in una *color*): è stato costretto alla menzogna non dal desiderio di raggirare (come sostiene il ricco), ma dal *pudor* provato.

Viene precisato meglio il punto. Il disagio, infatti, scaturiva da **due circostanze** (corrispondenti a ulteriori *colores*): l'**abito** inadeguato della fanciulla e la **recente amicizia** col giovane. Consideriamole separatamente.

Il primo *color* origina dall'usato *locus ex persona* della *fortuna*. Il convenuto intende suggerire che la ragazza indossasse un vestito rozzo: una veste certamente adatta alla quotidiana *routine* in una famiglia di **poveri**, ma del tutto inadeguata all'occasione. Ecco spiegato, quindi, un motivo del *pudor*.

Il secondo *color* – anch'esso fondato sul già citato *locus* – fa leva sulla circostanza che la conoscenza tra il povero e il ricco era recente. Il *pater* avrebbe provato **vergogna** all'idea che il *dives* – l'uomo da cui sperava di ricevere favore e **protezione** – avesse piena conoscenza delle **ristrettezze** in cui versava la famiglia. *In nuce*, vediamo qui affiorare il tema dell'*ambitus* (ossia dell'**ambizione**), che sarà additato quale movente nella successiva *argumentatio* (assieme, ovviamente, al *pudor*).

Messi in (provvisoria) sicurezza gli elementi pericolanti della sua ricostruzione dei fatti, il *pauper* può passare all'**offensiva**. Affonda la lama: il *dives* violò la figlia “come una donna libera di nascita”, ossia nella piena **consapevolezza** del reale *status*. In altri termini, egli non avrebbe mai dato realmente credito alla pietosa bugia paterna; al contrario, sarebbe stato ben conscio di quanto faceva.

Su quali basi il povero fonda il proprio convincimento? Su tre motivi – e altrettanti *colores* – che svilupperà ulteriormente nella *probatio*.

Il primo è un *color*, a un tempo, retorico e argomentativo: il convenuto ironizza sull'improbabile eventualità che un **riccastro** abbia potuto voler giacere assieme a (colei che riteneva) una **schiaiva**.

Il successivo motivo appare **criptico** (“lui non fece quel che forse avrebbe potuto fare con una donna di tale condizione [servile]”). Rinviamo le considerazioni in merito – come già procedemmo a suo luogo<sup>1011</sup> – al momento dell'illustrazione della *probatio*.

---

<sup>1011</sup> Vedi p. 106.

Il terzo *color* muove da un dato di fatto: il *dives* non ha eccepito alcun raggirò, quando la fanciulla esercitò l'*optio* tra le nozze e la morte del *raptor*. Perché? Secondo il *pater*, questa è una lampante dimostrazione della **consapevolezza** del giovane violentatore.

Il retore insiste su queste considerazioni, e introduce una **breve digressio**, con cui mena gli ultimi fendenti sull'avversario. Secondo il *pauper*, il *dives* non avrebbe obiettato nulla poiché sarebbe stato sicuro, in cuor suo, che dei miserabili non l'avrebbero mai condannato a **morte**. Si tratta di un *color patetico*: se è forse vero che il ricco non aveva ragione di temere la morte, comunque doveva aver timore del matrimonio con una spiantata. Tuttavia, ai fini della **persuasione**, il risultato è brillante: nell'animo di chi ascolta resterà impressa l'immagine di un soggetto accecato dal suo stesso **potere** e convinto di essere al di sopra di tutti e della stessa legge. Un uomo certo di poter profittare dello stato di **minorità** delle sue vittime: due indifesi plebei.

Con notevole maestria, il declamatore è riuscito a piegare il *locus* della *fortuna* alle esigenze del *pathos*: egli ottiene di inasprire il sentimento di **invidia sociale**.

Dopo aver "sparso qualche traccia delle prove" con la *narratio*, il retore affronta la parte più impegnativa del suo discorso: l'**argumentatio**.

Come accennato, l'argomentazione è suddivisibile in due momenti fondamentali: la **confutazione** degli *argumenta* avversari (§§ 10-16) e la **controaccusa** (§§ 17-19).

Cominciamo con la **confutazione**. Il primo obiettivo difensivo che si pone il *pauper* è allontanare ogni sospetto dall'**invito a cena**. Il *dives*, nell'immaginaria accusa, avrà elevato quest'ultimo **fatto**, assieme al **movente** della *machinatio*, a *signa* (*non necessaria*) di *circumventio* ai suoi danni. Il convenuto smonta abilmente tale congettura: "ti ho invitato a cena – che circonvenzione c'è in questo? – certo, io **povero** e tu **ricco**". Non vi può essere nulla di ambiguo nell'invito, evento del tutto consueto tra due persone che si stanno conoscendo – poco importa se una povera e l'altra ricca. Assistiamo a un abile **rovesciamento** del *locus* adoperato dall'accusatore: questi avrà sostenuto essere tipici dei **plebei** la costante ricerca del favore dei ricchi, e il ricorso ai più biechi *escamotages* per circuirli. Il povero ribalta il luogo comune: l'invito è *signum* non di raggirò, bensì della **grande generosità** di cui i **poveri** sono capaci nell'accogliere i signori.

Dimostrata l'innocenza dell'invito (in sé considerato), al fine di demolire pienamente il *signum* avversario, il convenuto si premura di incominciare a delineare un **movente**



(*causa*) – alla base dell’invito – **alternativo** a quello indicato dalla controparte. Il *pauper* lo confessa candidamente: egli, mosso dall’**ambizione**, desiderava guadagnarsi la **protezione** del giovane. È sottintesa l’idea che sovente i **poveri** avvertano la necessità di ricercare la benevolenza dei **potenti** per elevarsi socialmente: si tratta di un *topos forte*, rispondente alla concreta realtà romana (dove era diffuso il fenomeno clientelare), e – per di più – sostanzialmente condiviso dall’accusante.

La successiva mossa del convenuto consiste nella difesa del **fatto** che la **figlia** sia stata destinata al **servizio** (ritenuto dal *dives* un chiaro *signum* di raggio). Il povero denuncia subito l’**inconferenza** di questo argomento: infatti, tale circostanza fattuale è stata determinata solo dallo stato di **indigenza** della famiglia. Si introduce un efficace *argumentum ex remotione*, con cui si tolgono di mezzo le eventualità alternative a quella effettivamente verificatasi (dimostrata, così, **inevitabile**). **Prima alternativa**: demandare il servizio a degli **schiaivi**. Tale evenienza è scartata come **inverosimile**: dei poveri non possono permettersi servitù. Inoltre, tutti i **magri** risparmi delle quotidiane **fatiche** paterne sono stati destinati all’**educazione** della ragazza. Con quest’ultima considerazione il *pauper* ottiene molteplici risultati. In primo luogo, egli **amplifica** la propria misera condizione, infiammando il **sentimento anti-aristocratico** che attraversa l’intera *declamatio*. Inoltre, presenta se medesimo come uomo **onesto**: è il consueto *topos* dell’*inops censu sed integer*, coniugato col *locus* del *victus* (ossia del genere di vita). Infine, rammenta alla controparte di aver saputo impartire la migliore **educazione** alla propria figlia (contrariamente a quanto il *dives* vorrebbe far intendere). Eliminata la prima eventualità, l’accusato si occupa ora della **seconda**: procurarsi del **denaro** a prestito, con cui comprare gli **schiaivi**. Anche questa possibilità è rigettata in quanto **non praticabile**: la famigliola non può certo permettersi di indebitarsi; inoltre, se il *pauper* avesse contratto mutuo, avrebbe perduto la propria **dignità**<sup>1012</sup>. È facile per il ricco avere certe pretese: presso di lui stanno **greggi** intere di **servi**!

Il convenuto intende dimostrare, con ancor maggiore vigore, che quella sera nulla vi fosse di sospetto o studiato. Introduce allora un **entimema**, la cui **premessa maggiore** suona così: “è cosa **abituale**, per i **poveri**, che gli stessi familiari si dedichino alle faccende domestiche”. Ancora una volta osserviamo come tutto venga ricondotto a una sola causa: la *paupertas*. Ammesso pure che il *dives* sia effettivamente caduto in errore, l’equivoco

---

<sup>1012</sup> Una volta di più – è ormai quasi superfluo evidenziarlo – affiora il *topos* dell’*inops censu sed integer*.

potrebbe essere stato generato dalle stesse **condizioni di vita materiale** della *familia* (“se infatti tu fossi capitato lì in un altro momento della giornata, anche allora lei ti sarebbe sembrata una schiava: l’avresti vista filare”). **Premessa minore** (sottintesa): “noi siamo **poveri**”. **Conclusioni**: “dunque mia figlia ha servito in tavola, come è **solita** fare per me”.

Rinvigorita la propria posizione, il *reus* può ora dedicarsi al punto dolente: il **mendacio**. La strategia difensiva e retorica è simile a quella già adottata nella *narratio*: egli non ha “mentito”, ma solo “risposto con **ritegno**”. Con tale affermazione, si **sminuisce** – sotto un profilo oggettivo – la negatività dell’accusa (senza, però, negarla direttamente); si suggerisce, inoltre, che la falsità sia stata proferita soltanto a causa di una sorta di *metus reverentialis*, provocato dalla presenza del potente ospite. Un ospite che, peraltro, avrebbe **sollecitato** con alcune domande la risposta imbarazzata del convenuto.

Attenuato un poco il disvalore che recava con sé l’*accusatio*, il *pauper* indica un **movente** alla base del suo comportamento: l’*ambitus*, il desiderio di migliorare la propria **sfortunata** condizione sociale. Il *reus* confessa il proprio “peccato”: ha certamente sbagliato, avrebbe dovuto raccontare il **vero**; ma chi, tra gli ascoltatori, si sarebbe comportato diversamente nella medesima situazione?

Malgrado la scaltra difesa, il convenuto non ha negato radicalmente il punto della **menzogna**, ma l’ha solo abilmente evitato. Decide, allora, di chiamare in causa la **condotta** dell’*attore*: costui – afferma il *pater* – pretende furbescamente di fondare l’accusa di *circumscriptio* sul solo operato del *pauper*, senza considerare minimamente il proprio! L’inganno, infatti, nasce dalla combinazione fra l’**opera** del **raggirante** e l’**azione** del **raggirato** che, **all’oscuro** di tutto, compie qualcosa di dannoso per i propri interessi. Ecco fondata la **controaccusa**, che occuperà larga parte della successiva argomentazione.

Prima di passare all’attacco, tuttavia, il povero deve ancora affrontare un passaggio **decisivo**: la confutazione della congettura avversaria relativa al **movente**. Vi è stata o no la *machinatio* funesta?

Per smontare la ricostruzione del *dives*, il *reus* si avvale di una **dimostrazione per assurdo**. Anzitutto, ammette **per vera** la tesi avversa (“ti ho invitato perché tu la violassi? Ma certo!”); quindi, ne fa derivare le **conclusioni**. Ritenere che il povero abbia premeditato tutto **implica** sostenere che questi abbia potuto prevedere (in successione):

che il ricco avrebbe domandato chi fosse la servitrice, che l'avrebbe desiderata, che l'avrebbe stuprata. Qui sorge il **problema**: ciascuno di questi eventi, e la loro stessa concatenazione, erano tutto fuor che certi e prevedibili. Ne consegue che non sia sostenibile affermare la *machinatio* del *pater*: la dimostrazione per assurdo si conclude con la **conferma** della tesi del povero.

Per giunta – ad ammettere la macchinazione – il padre sarebbe stato frenato dal metterla in opera da un'ulteriore considerazione: **perché** mai avrebbe dovuto, un ricco, **usare violenza** nei confronti di colei che avesse creduto una schiava? Un'eventualità **imprevedibile** allora, e tuttora **inspiegabile**: il *pauper* ne cercherà la **ragione** al momento della **controaccusa**.

La controaccusa indaga l'**intenzione** e il **comportamento** del *dives* in **tre** fondamentali **momenti**: ciò che è avvenuto **prima** della violenza; **durante** la medesima; **dopo** aver perpetrato la *vis*, *apud magistratum*.

Il convenuto inizia dall'esame del **primo momento**. La sua **tesi** di fondo – che confermerà con gli **argomenti** – è la seguente: il fatto che il ricco abbia **desiderato** e **violato** la ragazza, di per sé, è sufficiente a escludere che l'abbia creduta un'*ancilla*.

**Primo argumentum** a sostegno della tesi, fondato sul *locus ex persona* della *fortuna*: un ragazzo di buona famiglia non può aver desiderato congiungersi con una **schiava**, per giunta di proprietà del proprio **ospite**; al più, egli avrebbe considerato la possibilità di unirsi carnalmente a una **plebea**.

**Secondo argumentum**: si conceda pure che il ricco sia caduto nella tentazione di possedere un'*ancilla*. Ma allora non avrebbe avuto alcun bisogno di ricorrere alla *vis*: avrebbe potuto, infatti, dar sfogo al proprio desiderio tentandola con un regaluccio, o domandandola al suo padrone. Il giovane, invece, è ricorso alla violenza: inequivoco *signum* di **consapevolezza** dell'*ingenuitas* della fanciulla.

Il *reus* considera ora il **secondo momento**: quanto accaduto durante lo **stupro**. **Non è verosimile**, secondo il declamatore, che in quei drammatici attimi non si sia manifestata, in tutta la sua forza, l'*ingenuitas*: la ragazza dev'essersi fatta scudo della propria **dignità** di **libera**, senza con questo ottenere che il *dives* desistesse dal suo proposito.

Da ultimo, viene considerato il **terzo momento**: quanto avvenuto davanti al **magistrato**. Il *pauper* scorge in questo passato processo, in cui la fanciulla optò per le nozze, un *praeiudicium* sfavorevole all'avversario (che, del resto, non obiettò nulla circa il preteso

raggiro). Inoltre (nel **ragionamento semplice** del *reus*), la circostanza che il giovane non avesse eccepito alcunché sarebbe *signum* incontrovertibile (*necessarium*) del fatto che egli fosse perfettamente **consco** di aver stuprato un'*ingenua*.

L'ultima parte dell'orazione è occupata dalla **peroratio**. Essa assume la forma della *conquestio*: dopo il *pathos* della *probatio*, si mira ora all'*êthos*, alla **concordia** col ricco (che è pur sempre il genero del povero). **Due** sono le sequenze fondamentali della *peroratio*: nella prima il retore invita la controparte a considerare chi abbia realmente patito le conseguenze negative del matrimonio (§§ 20-21); nella seconda (§ 22), egli rivolge una preghiera al *dives*, affinché non s'adiri con la figlia. Il *locus* della *fortuna* viene sapientemente reinterpretato, questa volta allo scopo di favorire la **riconciliazione**. Nell'*incipit*, il declamatore nega di aver influenzato in alcun modo l'*optio* della *puella*, per un **motivo**: avrebbe desiderato assai più avere un genero **suo pari**, con cui sentirsi a proprio agio. Insomma: si è realizzata una ben curiosa frode, ai **danni** del suo stesso artefice! Non sarà forse che da essa ha tratto **beneficio** il raggirato? Certo: egli non ha una ricca consorte. Ma bisogna ponderare bene le cose: una sposa pecuniosa avrebbe ingaggiato una **lotta** quotidiana, con assillanti menzioni della dote e continue minacce di porre fine al matrimonio! Al maritino non sarebbe rimasto che cercare rifugio tra le braccia delle schiave.

Il *dives*, invece, ha sposato una figlia della **plebe**. Scoprirà presto inattesi **vantaggi**: la fanciulla si rivelerà una *uxor* fedele, devota, instancabile; insieme, **moglie** e **schiava**.

Se il ricco non intende ancora deporre il suo rigore, almeno abbia **pietà** della *filia*: ella non ha fatto nulla di male, ha soltanto obbedito al padre, è con lui soltanto che bisogna prendersela! La ragazza è responsabile d'un solo fatto: la **scelta** delle nozze.

Esaurita questa rapida panoramica della *Declamatio minor* 301, possiamo affrontare la seconda questione cui volevamo dedicare quest'ultimo scorcio del nostro lavoro: la complessa problematica relativa allo *status causae*. Come si è visto nel corso della trattazione (in particolare ai §§ 4 e 7 del capitolo IV) non ci possono essere dubbi che il declamatore ha costruito la propria difesa intorno allo *status* della *coniectura* e non della *definitio*, come pure ritengono alcuni studiosi moderni. La **questione** a cui vorremmo accennare in questa sede è se, entro il perimetro fissato dal *thema* della *controversia*, sarebbe stata anche astrattamente possibile una difesa basata sullo *status definitionis*.

Per mettere meglio a fuoco il quesito, è utile rammentare il già citato<sup>1013</sup> brano delle *Institutiones oratoriae* di **Sulpicio Vittore**, che affronta proprio il problema dell'inquadramento **nomenclatorio** delle cause per *circumscriptio*<sup>1014</sup>. Come si ricorderà, l'autore informa che, alla sua epoca, vi era vivace controversia sulla natura **congetturale** o **definitoria** delle *circumscriptionum actiones*. Secondo il giudizio di Vittore, era però molto raro che una causa per *circumscriptio* fosse davvero difesa su un piano rigorosamente definitorio, cioè chiedendosi *quid sit circumscribere*. Coloro che si **illudevano** di impostare la propria arringa a partire da una questione **definitoria**, in realtà, non si avvedevano del fatto che essa era incentrata, piuttosto, sulla **congettura**. Ma che cos'era a rendere, nei fatti, tanto poco praticabile la strada della *definitio*? È quest'ultima domanda che vorremmo concretamente proporre. A nostro avviso, la risposta va ricercata in una **difficoltà** intrinseca – **ontologica** al *dolus* stesso, oseremmo dire – a fornire una precisa **definizione** del medesimo.

Questa difficoltà si riverbera nelle *definitiones* di *dolus* elaborate dai giuristi romani. Le fonti ne hanno tramandate tre, di **Aquilio Gallo**, **Servio Sulpicio Rufo** e **Labeone**. Ne riportiamo, di seguito, le formulazioni (accompagnate da alcuni commenti storici e contenutistici), per poi vagliarle criticamente, proponendo infine alcune considerazioni intorno alla natura stessa del *dolus*.

Incominciamo da **Aquilio Gallo**. Sappiamo già che egli fu pretore (oltre che eccelso giureconsulto<sup>1015</sup>) e che, rivestendo tale carica, introdusse l'*actio de dolo*. Naturalmente, Aquilio sentì la necessità di descrivere il fenomeno contro il quale aveva concesso tutela, sicché propose una propria definizione di *dolus* (riportataci da Cicerone<sup>1016</sup>): vi sarebbe dolo allorquando “*aliud simulatur aliud agitur*”, ossia quando vi sia una **divergenza** tra il dire (o il raffigurare, come diremo sotto) e il fare”<sup>1017</sup>. In sostanza, Gallo faceva coincidere il dolo con il *simulare*, che è termine polisemico: significa tanto “raffigurare, dare forma esteriore”, quanto “fingere, ingannare con le parole”<sup>1018</sup>. Qui sorgeva un primo

---

<sup>1013</sup> Vedi Cap. IV, § 7, pp. 119 e ss.

<sup>1014</sup> Per comodità del lettore, riportiamo le righe iniziali del passo di Vittore, facendo rinvio a pp. 119 e ss., per il testo completo. *Circumscriptionum actiones sunt qui putant finitivas esse, ut quaeratur quid sit circumscriptio, sed videntur errare. Non enim fere accidit, ut definiendo quaerendum sit, quid sit circumscribere: sed magis erit fortasse coniecturalis quaestio, an illud quod factum est, circumscribendi voluntate sit factum.*

<sup>1015</sup> Carcaterra (1970) 59.

<sup>1016</sup> Carcaterra (1970) 61 e ss. La definizione è riportata nei *Topica*.

<sup>1017</sup> Carcaterra (1970) 75.

<sup>1018</sup> Carcaterra (1970) 71-72.

**problema:** a quale significato faceva riferimento Aquilio Gallo? Egli non diede mai spiegazioni in merito<sup>1019</sup>.

Le **ambiguità**, tuttavia, non si esaurivano qui: la *definitio* aquiliana, infatti, appariva ora troppo stretta, ora troppo larga. Infatti, se si intendeva il “*simulatur*” come un *loqui* (cioè come un “parlare falsamente”), si finiva con l’escludere senz’altro – dall’ambito del *dolus* – la **dissimulazione**, che è un *non facere* (o un *non dicere*)<sup>1020</sup>. Ma il “*simulatur*”, in un’altra prospettiva, appariva troppo **ampio**: *simulatio*, infatti, finisce col ricomprendere anche il semplice **mendacio**, la bugia, persino l’**ironia**<sup>1021</sup>; insomma, fatti spesso non nocivi, e certamente assai frequenti nella vita quotidiana<sup>1022</sup>.

Infine, l’”*aliud simulatur*” (inteso in qualsiasi dei suddetti significati) lasciava in dubbio se la divergenza dovesse essere **intenzionale**, o se bastasse invece, a integrare il dolo, un mero divario **oggettivo**.

Comprendiamo bene, a questo punto, per quali ragioni i contemporanei sollecitassero Aquilio Gallo a meglio precisare quelle sue laconiche parole; richieste frustrate dal grande giurista, che si ostinò sempre a rispondere allo stesso modo: “*aliud simulatur aliud agitur*”<sup>1023</sup>.

A tali difetti e ambiguità irrisolte cercò di porre rimedio **Servio**<sup>1024</sup>, che operò alcune importanti aggiunte al motto di Aquilio Gallo. Formatosi a Rodi, apprese dai Greci l’*ars definiendi*, cioè l’arte di sciogliere le anfibolie<sup>1025</sup>.

Servio disse dolo “una qualche **macchinazione** con lo **scopo** di ingannare un **altro** (*machinatio quaedam alterius decipiendi causa*), quando si simula una cosa e se ne fa un’altra (*cum aliud simulatur et aliud agitur*)”<sup>1026</sup>. Con questa *definitio*, il giurista si propose di **disambiguare** lo scarno detto di Gallo: infatti chiari – attraverso il riferimento alla *machinatio* – che, dei due significati del “*simulatur*” aquiliano, dovesse assumersi soltanto quello secondo, di *machinari* (“fingere”, “dire il falso”)<sup>1027</sup>. Inoltre, Servio

---

<sup>1019</sup> Carcaterra (1970) 76.

<sup>1020</sup> Carcaterra (1970) 73 e ss.

<sup>1021</sup> L’ironia (come il mendacio) configurano, infatti, una diversità tra l’essere e l’apparenza: in ciò, condividono un tratto comune col dolo: Carcaterra (1970) 64.

<sup>1022</sup> Carcaterra (1970) 74-75.

<sup>1023</sup> Carcaterra (1970) 76.

<sup>1024</sup> Servio Sulpicio Rufo nacque nel 105 a.C.; studiò retorica a Rodi assieme a Cicerone nel 78 a.C. Fu console nel 51 a.C., e si distinse come massimo giurista del tempo: Marotta (2021) 195.

<sup>1025</sup> Carcaterra (1970) 244 e ss.

<sup>1026</sup> Cfr. D. 4.3.1.2.

<sup>1027</sup> Carcaterra (1970) 81.

introdusse l'idea (fondamentale e tutt'oggi valida) del **nesso di causalità** tra la condotta **intenzionale** del *deceptor* e l'errore (e perciò il **danno**<sup>1028</sup>) del *deceptus*<sup>1029</sup> (“*alterius decipiendi causa*”). Senza dubbio, con simili precisazioni si andava meglio delineando la nozione del dolo; e tuttavia permanevano – a dispetto degli sforzi di Servio – notevoli **incertezze**. **Rimaneva** pur sempre in piedi, con gran parte del suo carico di *amphibolia*, la controversa formulazione di Aquilio Gallo, inglobata (ma non del tutto superata) all'interno della più ampia costruzione di Servio. Infatti, la prima parte della definizione serviana (“*machinatio quaedam alterius decipiendi causa*”) aveva solo la funzione di specificare il senso del “*simulatur*” aquiliano, ma non di sostituire il resto, con cui s'esprimeva l'idea del **divario** tra ciò che si è detto (o si è fatto credere), e quanto si è fatto<sup>1030</sup>. Di nuovo, allora, si riproponeva l'interrogativo: il *mendacium*, la tartuferia, l'ironia rientravano nel *dolus*? E la dissimulazione?

**Labeone**<sup>1031</sup> comprese che, per dissipare i dubbi, era necessario **rigettare** radicalmente la formula di Aquilio Gallo. Il giureconsulto decise – come direttiva metodologica – di attenersi alla lettera e allo spirito dell'**editto** pretorio<sup>1032</sup>, che non si limitava a parlare di *dolus*, ma aggiungeva: *malus*<sup>1033</sup>. In altri termini, per inquadrare correttamente il fenomeno del dolo, si rendeva necessario operare una fondamentale distinzione tra **dolo cattivo** (*malus*), riprovato dall'ordinamento, e **dolo buono** (*bonus*), nel quale far ricadere una serie di condotte ritenute **non punibili**. Proprio sotto quest'ultimo profilo, le due *definitiones* suggerite da Gallo e da Servio risultavano, oltre che incomplete<sup>1034</sup>, **insufficienti**: non consentivano, infatti, di individuare questa basilare differenza<sup>1035</sup>.

Labeone, in effetti, mosse due **critiche** sostanziali nei confronti dei suoi predecessori<sup>1036</sup>. In primo luogo, egli osservava che costoro, riconducendo il *dolus* alla sola *simulatio*, avevano del tutto **omesso** di considerare che vi possa essere dolo anche in **assenza** di simulazione (“*sine simulatione*”). In altre parole, essi avevano ignorato il problema della

---

<sup>1028</sup> Va infatti osservato che in *decipere* è insita l'idea del *damnum*: Carcaterra (1970) 86.

<sup>1029</sup> Carcaterra (1970) 81-82.

<sup>1030</sup> Carcaterra (1970) 81.

<sup>1031</sup> Alcuni brevi dati sulla sua figura. Giurista di età imperiale, Labeone fu promotore di tendenze innovatrici, proseguite dai suoi seguaci, detti Proculiani (dal nome del giurista Proculo): Marotta (2021) 197.

<sup>1032</sup> Carcaterra (1970) 93.

<sup>1033</sup> D. 4.3.1.3.

<sup>1034</sup> Poiché non si occupavano del problema della *dissimulatio*.

<sup>1035</sup> Carcaterra (1970) 94.

<sup>1036</sup> Cfr. D. 4.3.1.2.

*dissimulatio*, ossia della condotta di quanti, con **animo reo**, **tacessero** ciò che erano tenuti a dichiarare (per esempio, sulla base dell'editto degli edili curuli<sup>1037</sup>, che imponeva ai venditori di schiavi di rivelare ai compratori eventuali vizi dei *servi*)<sup>1038</sup>. Le vittime di questi comportamenti sleali cadevano perciò in errore, dal quale gli astuti *venditores* traevano profitto<sup>1039</sup>.

Vediamo l'altra critica. Ad avviso dell'eminente giureconsulto, le *definitiones* di Aquilio Gallo e di Servio erano, per altro verso, troppo **late**: finivano, cioè, col far ricadere nel concetto di dolo alcune ipotesi di *dolus bonus* nelle quali ricorresse una (pure innocua) *simulatio*. Sono i già citati casi della bugia, dell'ipocrisia, dell'ironia: *simulationes* compiute, insomma, "*sine dolo malo*"<sup>1040</sup>.

A partire da queste due contestazioni, Labeone strutturò (in tre fattispecie) la propria *definitio* di *dolus (malus)*, servendosi del metodo del *genus* e delle *species*, elaborato da Aristotele e dagli stoici<sup>1041</sup>. Ecco la sua definizione: "[dolo è] ogni astuzia (*calliditas*), falsità (*fallacia*) o messa in scena (*machinatio*) volte a circuire ("*ad circumvenendum*"), far cadere in errore ("*ad fallendum*") o ingannare ("*ad decipiendum*") qualcun altro"<sup>1042</sup>.

La *calliditas* è l'astuzia, la **destrezza** tipica di chi – non facendo né dicendo alcunché – sa **trarre (ingiusto) profitto** (*circumvenire*) dall'errore (non determinato dall'agente) o dall'inesperienza altrui<sup>1043</sup>. È la prima fattispecie – la meno grave<sup>1044</sup> – di *dolus malus*: in essa si fa rientrare certamente la *dissimulatio*<sup>1045</sup>.

La seconda (e più grave) fattispecie consiste nella *fallacia*, ossia nel **mendacio** volto a **far cadere** in errore (*fallere*)<sup>1046</sup>.

---

<sup>1037</sup> Gli edili curuli erano magistrati ai quali era affidata la *cura annonae* e che, per questo, esercitavano vigilanza sui mercati, e avevano giurisdizione nelle controversie relative agli affari in essi conclusi. Avevano *ius edicendi*, in virtù del quale emanavano editti. Come per gli editti pretori, prese corpo un editto tralatizio, poi fissato da Giuliano e ricompreso nell'editto perpetuo adrianeo: Marrone (2006) 467.

<sup>1038</sup> Carcaterra (1970) 47.

<sup>1039</sup> Carcaterra (1970) 47 e 105.

<sup>1040</sup> Carcaterra (1970) 107; cfr. D. 4.3.1.2.

<sup>1041</sup> Carcaterra (1970) 250.

<sup>1042</sup> Cfr. D. 4.3.1.2.

<sup>1043</sup> Carcaterra (1970) 40 e ss.

<sup>1044</sup> Carcaterra (1970) 10.

<sup>1045</sup> Carcaterra (1970) 47.

<sup>1046</sup> Carcaterra (1970) 10 e 48 e ss.



La terza ipotesi, la più grave di tutte, risiede nella *machinatio*. È la messa in scena, l'**artificio** adoperato al fine di illudere, sedurre, ingannare qualcuno (*decipere*)<sup>1047</sup>.

Osserviamo che Labeone accoglie, nella propria complessiva formulazione, il **nesso di causalità** (attraverso i gerundivi “*ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum*”), l'**intenzione** del malfattore, il **danno** (e il **profitto ingiusto** di chi trae vantaggio dall'**errore** altrui): elementi, in sostanza, già messi in luce da Servio<sup>1048</sup>. Nell'insieme, sembra che il giurista di età imperiale riesca a descrivere il *dolus malus* con maggiori **puntualità** e dettaglio rispetto ai suoi predecessori. Lo stesso Ulpiano si spinse ad affermare: “*Labeonis definitio vera est*”, in tal modo sancendo l'indiscutibile **superiorità** della definizione di Labeone, che venne assunta a riferimento<sup>1049</sup>.

Nondimeno, a noi pare che anche la *definitio* di Labeone, pur nella sua precisione, non sia priva di alcuni passaggi assai **problematici** e **ambigui**, tali da depotenziarne l'efficacia e la chiarezza: di tali aspetti, volutamente taciuti per non interrompere l'esposizione, diremo tra poco.

Torniamo ora alla questione specifica da cui abbiamo preso le mosse. L'autore della *Declamatio minor* 301 avrebbe potuto convenientemente scegliere di difendersi sul piano della *definitio*? La rassegna delle definizioni giurisprudenziali di *dolus (malus)* ci ha mostrato l'esistenza di un dibattito che ha portato certamente i giuristi a una maggior delimitazione del concetto, ma che si è sostanzialmente arrestato a una definizione, quella di Labeone, giudicata *vera* da Ulpiano, che continua ad abbracciare un numero **estesissimo** di fattispecie, dalla *calliditas*, alla *fallacia*, alla *machinatio*. Una definizione – questo è il punto centrale – in cui anche la condotta del *pauper* della nostra declamazione sarebbe stata senz'altro **ricompresa**, non potendo egli negare di aver mentito alla domanda del *dives* su chi fosse la ragazza che serviva in tavola. Ai sensi della definizione di Labeone, la difesa del *pauper* non avrebbe potuto essere impostata altro che sullo scopo della menzogna, cioè sulla *differentia* specifica della definizione. Il povero ha sì mentito, ma non *ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum*. Provare l'**intenzione** non malevola è però un problema di *coniectura*, in particolare di

---

<sup>1047</sup> Carcaterra (1970) 10 e 53 e ss.

<sup>1048</sup> Carcaterra (1970) 93 e 180. A proposito del *damnum*, precisiamo qui che il diritto non prendeva in considerazione danni la cui estimazione pecuniaria fosse di scarsa entità: Carcaterra (1970) 184; cfr. D. 4.3.9.5 e ss.

<sup>1049</sup> Cfr. D. 4.3.1.2.

*coniectura* **soggettiva**, alla quale, come abbiamo visto, è improntato l'insieme della topica e delle argomentazioni a cui il nostro declamatore fa ricorso.

Siamo in grado, a questo punto, di capire perché la scelta del declamatore non si sia indirizzata verso lo *status definitionis*. A fronte di un attore che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a improntare il suo atto d'accusa alla definizione labeoniana ('il povero ha mentito sulla condizione giuridica della figlia, facendomi credere che fosse una schiava, e lo ha fatto per ingannarmi, perché ne approfittassi, e incastrarmi con la *lex raptarum*'), **difendersi** sul piano della *definitio* avrebbe comportato di contestare l'assunto che 'dolo non è ogni bugia detta per ingannare e danneggiare qualcun altro'. L'onere diventava perciò quello di elaborare una definizione più stretta, e poi di dimostrare, secondo la topica di questo *status causae*, che si trattava di una definizione migliore di quella (labeoniana, e giudicata *vera* dai giuristi) proposta dall'attore.

Una volta messa a fuoco la **scelta strategica** dell'autore della *Declamatio minor* 301, s'impone tuttavia, a nostro avviso, una domanda più **generale**, che ci riporta al senso ultimo da attribuire alla testimonianza di Sulpicio Vittore. Per quale ragione non solo la *Declamatio minor* 301, ma la quasi totalità delle *circumscriptionum actiones*, stando appunto a Sulpicio Vittore, si giocavano sul piano della *coniectura*, anziché della *definitio*? A nostro parere la ragione ultima sta nel fatto che **nemmeno** Labeone (al pari di Aquilio Gallo e Servio) riesce a tratteggiare un **chiaro** confine tra il dolo riprovato e il dolo consentito. La sua *definitio*, sebbene notevolmente più progredita rispetto alle precedenti, appare a sua volta, in sostanza, **imperfetta** ed eccessivamente **lata**. Ma se la definizione labeoniana – condivisa dai giuristi coevi, e dichiarata “*vera*” da Ulpiano – fallisce nel “fotografare” il dolo malevolo, allora vi deve forse essere, nell'**essenza** del dolo stesso, **qualcosa** di inafferrabile.

Proviamo ad argomentare meglio i nostri assunti.

Come dicevamo, il grande giureconsulto costruisce la propria definizione a partire dalla radicale **critica** mossa nei confronti di Aquilio Gallo e Servio, incapaci di descrivere il dolo buono. Quindi, Labeone cerca di identificarne i requisiti: ma ecco che si presentano inattese **difficoltà**. Il giurista, infatti, ricorre a una formula assai **vaga**: vi sarebbe *dolus bonus* laddove “si possa fare una cosa e simularne un'altra, anche **senza dolo [cattivo]**, **come** fanno coloro che si avvalgono di una **simulazione** per dedicarsi a **qualcosa**, e **tutelino** sia i propri **beni** o quelli altrui”. Immediatamente – ancor prima di addentrarci

nella difficoltosa esegesi del passo – ci avvediamo di un *punctum dolens*: la definizione di *dolus bonus* è rimessa del tutto alla valutazione del **caso concreto** (“**come** fanno coloro...”). Come rilevavamo a proposito dell’*argumentatio* di *Declamatio minor* 301<sup>1050</sup>, una *definitio* siffatta è una *definitio* solo **apparente**, poiché rinvia integralmente il proprio contenuto alla **varia casistica** del fenomeno. Peraltro, dalla lettura del frammento del *Digesto*, non è neppure dato sapere da quali concreti **esempi** di **dolo buono** abbia tratto ispirazione Labeone (giacché essi non sono minimamente citati nel passo). Qui ci soccorre Ulpiano<sup>1051</sup>, il quale – appoggiando pienamente il pensiero di Labeone, ed integrandolo<sup>1052</sup> – fornisce alcuni (breve) *exempla*, che ci chiariscono un poco il senso dell’enigmatica (e altrimenti difficilmente intellegibile) affermazione labeoniana. Riportiamo il brano in questione: “gli antichi <giuristi> parlavano anche di **dolo buono**, e intendevano con questo termine la **ingegnosità, soprattutto** (“*maxime*”) **se** uno abbia escogitato una **macchinazione** contro il **nemico** o contro il **brigante**”. Comprendiamo meglio, a questo punto, a quali **casi** facessero riferimento i due giuristi, nel cercare di individuare i contorni del *dolus bonus*. **Casi** di macchinazioni degne dell’ingegno di Odisseo, di *simulationes* volte a **tutelare** se medesimi (o gli altri) dall’azione e dalle minacce di loschi individui (*latrones*) e di nemici dello Stato (*hostes*). Il dolo contro il lestofante – e contro chi è mosso da *dolus malus*, o si pone al di fuori della legge o muove guerra contro i Romani – è dolo buono, non perseguibile<sup>1053</sup>. Ulpiano, peraltro, lascia l’**individuazione** di altri casi ai successivi interpreti: egli si limita solo a riportare gli *exempla più clamorosi* (“*maxime si adversus hostem latronemve...*”).

Avendo ora più chiaro a cosa intendessero riferirsi Labeone e Ulpiano nel discorrere di *dolus bonus*, non dobbiamo però perdere di vista il **dato di fondo**: le enunciazioni di entrambi non sono piene definizioni, poiché il loro contenuto si delinea integralmente, **di volta in volta**, con maggiore o minore estensione, a partire dall’apprezzamento del *casus*<sup>1054</sup>.

---

<sup>1050</sup> Vedi p. 123.

<sup>1051</sup> Cfr. D. 4.3.1.3.

<sup>1052</sup> Carcaterra (1970) 112 e ss.

<sup>1053</sup> Carcaterra (1970) 194 e ss.

<sup>1054</sup> Dobbiamo osservare, a questo punto, che l’enunciazione labeoniana di cosa sia il dolo buono (e per converso, di cosa sia quello malvagio) è inutilizzabile dal *pauper* per una ragione in più. Tra i casi di riportati a fondamento del concetto di *dolus bonus*, infatti, non figura il mendacio (che parrebbe quindi sempre rientrare nel dolo cattivo).

Ne consegue, allora, che la stessa *definitio* di **dolo cattivo** data da Labeone appare **difettosa**. Infatti il giurista, come si è detto, ha scelto di ricavare la propria **definizione** del dolo malvagio a partire dal suo **contrario**<sup>1055</sup>, ossia dall'identificazione di cosa sia il dolo buono. Ma qui si innesca il **cortocircuito**: il concetto di *dolus bonus* rimane infatti **indeterminato**, del tutto demandato all'interprete e al *iudex*<sup>1056</sup>. Ne deriva che il **confine**<sup>1057</sup> tra dolo cattivo e dolo non perseguibile rimane aperto, incerto e confuso.

Come insegnavano gli stoici, l'**essenza** del **definire** risiede nell'esplicitazione di ciò che è **peculiare**<sup>1058</sup>. La *definitio* di Labeone, certamente, se raffrontata alle formule precedenti, traccia con maggior **precisione** e rigore i termini del *dolus malus*, al punto da individuare ben tre fattispecie (ciò in piena applicazione della tecnica definitoria aristotelica del *genus* e delle *species*)<sup>1059</sup>. È inoltre un enunciato **breve**, come si addice a una autentica definizione (e come richiesto dai filosofi stoici e da Cicerone<sup>1060</sup>): due parole per ciascuna ipotesi di dolo. Nondimeno, essa **non** riesce realmente nel suo **intento**: infatti, al pari dei (più generici e imprecisi) enunciati di Aquilio Gallo e di Servio – tanto criticati da Labeone – lascia al **dubbio** dell'**interprete** il compito di separare le ipotesi di dolo perseguibile da quelle di dolo non punibile. Se di *definitio* si tratta – e riteniamo che, almeno da un punto di vista **formale**, la sia, sulla scorta dell'autorevole opinione di Ulpiano, e dei precetti dell'*ars definiendi* aristotelica e stoica<sup>1061</sup> – si tratta, però, di definizione **non** pienamente **soddisfacente** (sotto il profilo del contenuto), e dotata di **maglie** ancora troppo **larghe** a “catturare” realmente il fenomeno del *dolus malus*.

A questo punto, si impone una doverosa riflessione circa la **natura** stessa del *definiendum*, ovverosia del *dolus*. Abbiamo dimostrato che neppure Labeone, all'**apice** della riflessione in materia e forte di una consolidata tecnica definitoria, seppe proporre,

---

<sup>1055</sup> Si tratta di una tecnica di definizione, elaborata dagli stoici. Uno di essi, Crisippo, scrisse sui *contraria*. Abbiamo già detto dell'importanza che ebbero gli i filosofi stoici nell'“insegnare” l'*ars definiendi* ai Romani, e ai giureconsulti nello specifico.

<sup>1056</sup> Come riconosce anche Carcaterra: Carcaterra (1970) 200.

<sup>1057</sup> I Greci chiamavano la definizione *horos*, che significa “confine”: Carcaterra (1970) 249. L'*ars definiendi*, quindi, è l'arte di porre i confini e le delimitazioni tra i concetti.

<sup>1058</sup> Carcaterra (1970) 249.

<sup>1059</sup> Carcaterra (1970) 250.

<sup>1060</sup> Carcaterra (1970) 249-250. Cicerone scrisse: “[la definizione] rende chiara la nozione nostra [delle cose] che abbiamo tutti, ma nascosta e non manifesta”. Fermo il giudizio di Ulpiano: “*Labeonis definitio vera est*”.

<sup>1061</sup> Il detto labeoniano, peraltro, è – tra tutti – quello che meglio si conforma agli schemi dell'*ars definiendi* aristotelica e stoica: Carcaterra (1970) 248.

in merito, una *definitio* davvero convincente. È lecito domandarsi, perciò, se una simile **difficoltà** a inquadrare il fenomeno del *dolus malus* debba essere ricondotta a qualche **peculiare caratteristica** del dolo stesso, che **sfugge** ostinatamente a ogni tentativo di definizione e di determinazione.

Preliminarmente, dobbiamo rilevare che i giureconsulti romani, interrogandosi sulla natura del *dolus*, si inserirono nel solco di una concezione pragmatistica e **volontaristica**, tipicamente latina<sup>1062</sup>: essi, infatti, intesero il dolo come una violazione della libertà di **decisione** di colui che veniva indotto in errore<sup>1063</sup>. In definitiva, l'accento era posto sempre sulle **volontà**<sup>1064</sup> del **raggirante** e del **raggirato**: un'impostazione che, nelle sue linee fondamentali, è rimasta peraltro sostanzialmente immutata sino ai giorni nostri (come presto vedremo).

Ora, l'ambito della **psiche** umana è quanto di più sfuggente e controverso esista. Essa, infatti, conosce solo limitate manifestazioni **oggettive**: nella più parte dei casi, i processi psichici sono **reconditi**<sup>1065</sup>, celati e sovente **misteriosi**. Ci sembra che una materia tanto **magmatica** e caotica mal si presti, di per sé, a un rigoroso e univoco **inquadramento** da parte degli operatori del diritto, tanto antichi quanto moderni (come ci sarà dato constatare). La gamma delle condotte espressioni della *fraus* e del *dolus malus*, infatti, è potenzialmente **infinita**, spesso **imprevedibile** e comunque **difficilmente determinabile** aprioristicamente: ecco il motivo per il quale, a nostro avviso, risulterebbe sovente **irto di problemi** (e talora **vano**) lo sforzo di un **incasellamento** puramente astratto, tipico di *finis*<sup>1066</sup>.

Avremmo, così, spiegazione del **travagliato** percorso che, in epoca classica, condusse a definizioni claudicanti, controverse e insoddisfacenti. La stessa *definitio* di **Labeone** –

---

<sup>1062</sup> Carcaterra (1970) 216 e ss. I Greci, al contrario, ritenevano il dolo un allontanamento dal Vero, e non come un vizio della volontà.

<sup>1063</sup> Carcaterra (1970) 236.

<sup>1064</sup> Carcaterra (1970) 236.

<sup>1065</sup> Fiandaca (2015) 179.

<sup>1066</sup> In proposito, Quintiliano testimonia che v'era chi sosteneva che la *definitio* fosse un procedimento più filosofico che giuridico, e dunque poco adatto ai processi, cfr. Quint. *inst.* 7.3.14. Questa critica, accolta solo parzialmente dal celebre retore (cfr. Quint. *inst.* 7.3.18), contiene certo una verità di fondo: questo *status* presuppone, pur sempre, un lavoro prettamente intellettuale, che gioca su sottili, e talora cavillose, distinzioni terminologiche, ricorrendo al metodo, di derivazione aristotelica, delle peculiarità e delle differenze. È pur vero che, secondo la topica classica della *definitio*, l'avvocato deve comunque riportare la definizione data ai fatti di causa: tuttavia, nello sforzo definitorio, è insita la pretesa di esaurire in partenza, in maniera aprioristica, tutti i connotati essenziali di un *factum*, racchiusi in una sintetica (e "inoppugnabile", come afferma Quintiliano, cfr. Quint. *inst.* 7.3.18) *definitio*.

certamente il punto più avanzato e compiuto della speculazione latina in materia di dolo – è ben lungi dall'apparire davvero **risolutiva**: al contrario, è **aperta** al **caso** concreto e alla varia esegesi dell'interprete. Se persino la più puntuale e raffinata definizione di *dolus malus* risulta, in ultima analisi, piuttosto **indeterminata**, possiamo allora spingerci ad affermare che un certo tasso di **genericità**, nel descrivere il fenomeno in esame, fosse (e sia tuttora) **insopprimibile**: vedremo presto come le medesime questioni si ripropongano, sostanzialmente immutate, nelle attuali dottrina e giurisprudenza.

Siamo in grado di comprendere appieno, adesso, il significato ultimo del passo delle *Institutiones oratoriae* di Sulpicio Vittore: come osservavamo, egli è testimone del fatto che era corretto fondare le *circumscriptionum actiones* sulla **congettura**. La *coniectura*, certamente, costituiva lo *status* più **idoneo** a organizzare la propria **strategia** difensiva: gli stessi giureconsulti, del resto, aprivano le proprie definizioni alla valutazione del **caso concreto**, alle risultanze interpretative dei **fatti**<sup>1067</sup>. Ci appare particolarmente interessante, ad ulteriore conferma di quanto andiamo sostenendo, un brano del giurista **Paolo**, racchiuso in D. 44.4.1.2: “se sia stato compiuto qualcosa con **dolo**, lo si comprenderà dal **fatto**”<sup>1068</sup>. Questo passo sembra – per così dire – una sorta di **rinunzia**, espressa da un autorevolissimo interprete, a definire *quid sit circumscribere*. La prova del dolo va ricavata dai nudi **fatti**: la loro analisi sarà in grado di disvelare, meglio di qualsiasi *definitio*, la sussistenza (o meno) della *fraus*. Una volta di più, abbiamo un saggio delle (reciproche) **influenze** tra i declamatori e i tecnici del diritto, impegnati – pure se su fronti differenti – a sciogliere i medesimi quesiti, di natura squisitamente giuridica.

Si potrebbe **obiettare** che l'inadeguatezza delle definizioni romane in materia di *dolus* debba porsi in relazione con un uso poco profittevole dell'*ars definiendi*, o con le scarse cognizioni psicologiche dei Latini.

Circa la prima osservazione – sebbene autorevolmente sostenuta da alcuni studiosi<sup>1069</sup> – basti quanto abbiamo affermato relativamente alle *definitiones* di Servio e di Labeone: non può negarsi che essi fecero diretta applicazione della dottrina aristotelica e stoica.

---

<sup>1067</sup> Nel caso specifico di *Declamatio minor* 301, peraltro, la “scelta di campo” risulta ulteriormente giustificata da una seconda ragione. Come abbiamo visto, se il nostro declamatore avesse scelto di difendere il *pauper* attraverso le *definitiones* dei giuristi, avrebbe perduto la causa: il mendacio paterno sarebbe ricaduto nel perimetro del dolo cattivo.

<sup>1068</sup> “*Sed an dolo quid factum sit, ex facto intellegitur*”.

<sup>1069</sup> Tra cui il grande Fritz Schulz: Carcaterra (1970) 242.

Sia pure concesso, invece, il secondo rilievo: è indubbio che oggi disponiamo di informazioni assai maggiori circa il funzionamento della psiche umana. Ma tale più progredita conoscenza ha determinato anche un **affinarsi** dell'inquadramento giuridico della circonvenzione?

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo brevemente considerare gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in tema del reato di **truffa** (art. 640 c.p.), che racchiude una fattispecie piuttosto consonante con le ipotesi di *dolus malus* ricostruite da Labeone. Isoliamo la parte di interesse: “Chiunque, con **artifici** o **raggiri**, **inducendo** taluno in **errore**, procura a sé o ad altri un **ingiusto profitto** con **altrui danno**, è punito”.

Vediamo condensati, in questo enunciato, gli stessi elementi essenziali del *dolus malus*, individuati da Servio: l'intenzionalità della condotta del *deceptor*, l'*error* del *deceptus*, il nesso causale, l'ingiusto profitto, il *damnum*. Riscontreremo anche le **medesime** difficoltà interpretative?

Il riferimento agli **artifici** e ai **raggiri**, in particolare, ha dato la stura a una vivace e assai dibattuta controversia esegetica, che ha chiamato in causa la giurisprudenza della Cassazione e la miglior dottrina in materia. L'**artificio** corrisponde in sostanza alla *machinatio* e alla *dissimulatio* latine; consiste, cioè, in una “**trasfigurazione della realtà** esterna, provocata mediante la **simulazione** di circostanze inesistenti o – per contro – la **dissimulazione** di circostanze esistenti”<sup>1070</sup>. Il **raggiro**, invece, è una “attività simulatrice sostenuta da **parole** o argomentazioni atte a far scambiare il **falso** per **vero**”<sup>1071</sup>.

Orbene: poste queste definizioni di massima – in apparenza, chiare ed esaustive – ecco che l'interprete si trova a doversi confrontare con **incertezze** a noi già **note**. Circa la concreta estensione degli artifici e dei raggiri, infatti, si fronteggiano due correnti di pensiero **contrapposte**. Per la prima tendenza, favorevole a una ricostruzione assai “lata” del fenomeno, la fattispecie della truffa andrebbe estesa a qualunque espediente adoperato per indurre in errore: ivi compreso, pertanto, anche il semplice **mendacio**<sup>1072</sup>. Ad avviso di parte della dottrina, invece, una simile dilatazione, nella prassi applicativa, sarebbe

---

<sup>1070</sup> Fiandaca (2015) 181.

<sup>1071</sup> Ibidem.

<sup>1072</sup> Tale tesi è sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti: Fiandaca (2015) 182; vedi, ad es., Cass. 19 ottobre 1971, in *Giust. pen.*, 1972, II, 822; Cass. 16 aprile 1984, in *Riv. pen.*, 1984, 1102; Cass. 14 novembre 1985, in *Riv. pen.*, 1986, 847. Chiara in tal senso anche Cass. 2 settembre 2010, per la quale la menzogna costituisce una tipica forma di raggiro (in *C.E.D. Cass.*, n. 4279).

**inaccettabile**, poiché negherebbe la concezione del diritto penale come *extrema ratio*<sup>1073</sup>. Questi ultimi interpreti propongono, quindi, di ripristinare un metodo **restrittivo** nella determinazione degli artifici e raggiri, fondato anche sulla valorizzazione del principio di autoresponsabilità della vittima<sup>1074</sup>.

**Discusso** è anche se il **silenzio**, la **reticenza**, o comunque il **comportamento omissivo** in generale possano essere considerati strumenti idonei a ingannare. La giurisprudenza e la dottrina dominanti sono orientate in senso affermativo (specialmente, per i casi in cui sia ritenuto sussistente un **obbligo** di comunicare), mentre altra parte della dottrina è di contraria opinione<sup>1075</sup>.

Questa – pur sommaria – rassegna dei principali orientamenti esegetici in materia di truffa ci conduce a una constatazione di fondo: dal tempo di Aquilio Gallo ad oggi, il dibattito infuria attorno ai **medesimi**, consumati temi. A distanza di oltre due migliaia d’anni, si controverte ancora se il *non dicere* possa configurare un comportamento doloso, se il *mendacium* possa ricadere nel perimetro del *dolus malus* (o della truffa), se sia individuabile un chiaro e netto confine tra dolo malevolo e dolo buono. Questo dato convalida il nostro assunto: vi sarebbe, alla base di tanto travaglio speculativo, un’**irriducibilità** – ontologica, oseremmo dire – del *dolus* a rientrare perfettamente entro gli schemi linguistici di una **compiuta** definizione. Non si vuole certamente suggerire che sia impossibile inquadrare la *circumventio* dal punto di vista giuridico; quel che si intende sottolineare, piuttosto, è che le enunciazioni descrittive del fenomeno sono destinate, pur sempre, a conoscere **differenti** estensioni applicative, al variare dei casi e della stessa sensibilità degli interpreti. La *definitio* rimane **aperta**, elastica, pronta ora ad allargarsi, ora a restringersi, cercando di abbracciare il suo sfuggente oggetto: la **psiche**, misteriosa ed enigmatica forza che muove e sospinge all’azione – onesta o vile, eroica o turpe – gli uomini d’ogni epoca e cultura.

---

<sup>1073</sup> Fiandaca (2015) 182.

<sup>1074</sup> Ibidem. Va osservato che il principio di autoresponsabilità, in materia di *dolus*, vigeva già al tempo dei Romani. Gli imperatori Severo e Antonino ricordano il detto: “*nec stultis solere succurri*”: Carcaterra (1970) 210; cfr. D. 22.6.9.5.

<sup>1075</sup> Fiandaca (2015) 183 e ss. La dottrina minoritaria sostiene che nell’ordinamento italiano siano poche le norme che precisano in quali circostanze si abbia l’obbligo di comunicare. Peraltro, chi si limita a tacere non indurrebbe l’altro in errore, ma lo lascerebbe nel preesistente stato di ignoranza. Inoltre, gli “artifici” o i “raggiri”, se interpretati con rigore, implicano un “attivarsi” difficilmente compatibile con un contegno meramente passivo.



Siamo giunti davvero al termine del nostro viaggio. Quest'ultima affermazione, invero, accoglie in sé una sfumatura interrogativa, poiché – lo si è visto – sembra che la materia con cui ci siamo confrontati non conosca risposte definitive, né granitiche certezze.

Di un fatto, tuttavia, siamo ora sicuri. Nell'introduzione di questo lavoro, ci siamo lungamente interrogati sull'**utilità** dell'arte retorica e delle declamazioni per la formazione di un avvocato onesto e competente. Nel corso dell'opera, abbiamo potuto dimostrare che esse, ben lungi dal ridursi a vuote forme, al contrario potevano costituire uno straordinario esercizio per un giovane allievo di una *schola* del I e del II secolo d.C., sotto la sapiente guida di maestri dell'eloquenza come **Quintiliano**. Ora, all'estremo limite di questa lunga traversata, perveniamo a una sorprendente e spiazzante conclusione: *controversiae* come la *Declamatio minor* 301 hanno molto da insegnare ancora agli aspiranti giuristi del XXI secolo. Dietro agli intricati *themata* declamatori si celano, immortali ed eterni, i quesiti del Diritto, fonti di tenaci e insoluti contrasti, oggi come nella Roma dei Cesari.

## Bibliografia

ASTOLFI (2014) = ASTOLFI R., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Wolters Kluwer Italia, Cedam, Padova, 2014;

ATTI (2010) = Atti del Convegno Internazionale di Studi Cassino, 7-10 maggio 2008, I, Ed. Università di Cassino, Cassino, 2010;

ATTI (2018) = Atti del III seminario romanistico gardesano, 22-25 ottobre 1985, Giuffrè, Milano, 1988;

BARTHES (2011) = BARTHES R., *La retorica antica*, Bompiani, Milano, 2011;

BELLODI ANSALONI (2016) = BELLODI ANSALONI A., *L'arte dell'avvocato, actor veritatis*, Bologna University Press, Bologna, 2016;

BELLODI ANSALONI (2020) = BELLODI ANSALONI A., *Scienza giuridica e retorica forense*, Maggioli, Bologna, 2020;

BERTI (2007) = BERTI E., *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Giardini, Pisa, 2007;

BRESCIA (2012) = BRESCIA G., *La donna violata. Casi di stuprum e raptus nella declamazione latina*, Ed. del Grifo, Lecce, 2012;

CALBOLI MONTEFUSCO (1984) = CALBOLI MONTEFUSCO L., *La dottrina degli "status" nella retorica greca e romana*, Università degli Studi di Bologna, 1984;

CARCATERRA (1970) = CARCATERRA A., *Dolus bonus/dolus malus. Egesi di D. 4.3.1.2-3*, Jovene, Napoli, 1970;

CARCOPINO (1947) = CARCOPINO J., *La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'impero*, Laterza, Roma-Bari, 1947;

CARVAJAL P.I. E MIGLIETTA M. (2011) = CARVAJAL P.I. E MIGLIETTA M. (2011), *Estudios Juridicos en Homenaje al Profesor Alejandro Guzman Brito, I*, Ed. dell'Orso, Alessandria, 2011;

CASINOS MORA (2011) = CASINOS MORA F.J., *Lex raptarum y matrimonio expiatorio* in Carvajal P.I. e Miglietta M. (2011), 595-623;

DESANTI (1988) = DESANTI L., *Sul matrimonio riparatore*, in Atti (1988), 319-330;

FIANDACA (2015) = FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, II, tomo secondo, Zanichelli, Bologna, 2015;

MAROTTA (2021) = GIACHI C., MAROTTA V., *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Carocci, Bari, 2021;

LENTANO (2014) = LENTANO M., *Retorica e diritto*, Ed. del Grifo, Lecce, 2014;

LENTANO (2017) = LENTANO M., *La declamazione a Roma*, Palumbo, Palermo, 2017;

BOTTA (2003) = LUCREZI F., BOTTA F., RIZZELLI G., *Violenza sessuale e società antiche*, Ed. del Grifo, Lecce, 2003;

MARRONE (2006) = MARRONE M., *Istituzioni di diritto romano*, Palumbo, Palermo, 2006;

MORTARA GARAVELLI (2018) = MORTARA GARAVELLI B., *Manuale di retorica*, Bompiani, Milano, 2018;

PAPAKONSTANTINO (2020) = PAPAKONSTANTINO N. *Le raptus saisi par le droit. Enseigner un crime dans les écoles de rhétorique à Rome (I<sup>er</sup>-II<sup>e</sup> siècle)*, 2020;

PASETTI (2019) = PASETTI L. et alii (a cura di) *Le declamazioni minori attribuite a Quintiliano I (244-292)*, Pàtron, Bologna, 2019;

PELLECCHI (2012) = PELLECCHI L., *Innocentia eloquentia est*, New Press, Como, 2012;

PERCIVALDI (2022) = PERCIVALDI E., *La vita segreta del Medioevo*, Newton Compton, Milano, 2022;

RIZZELLI (2000) = RIZZELLI G., *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica*, Ed. del Grifo, Lecce, 2000;

SANTORELLI (cds) = SANTORELLI B., *Rapta a divite pro ancilla / La ragazza stuprata da un ricco che la credeva una serva*, in L. Pasetti et alii, *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano*, vol. II (cds);

SPOSITO (2018) = SPOSITO G., *Assurdo e ridicolo. Ironia e deductio ad absurdum nella retorica forense*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 5 (2018), 1-11;

STRAMAGLIA (2010) = STRAMAGLIA A., *Come si insegnava a declamare? Riflessioni sulle 'routines' scolastiche nell'insegnamento retorico antico*, in *Atti* (2010), 111-151;

TALAMANCA (1990) = TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990;

TRIPPA (2015) = TRIPPA P., *Storia del viaggio e del turismo*, Edizioni DrawUp, Latina, 2015;

VICKERS (1994) = VICKERS B., *Storia della retorica*, Il Mulino, Bologna, 1994.